

EDIZIONE PROVVISORIA

Disegno di legge n. 1865

CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

EMENDAMENTI

**Dal comma 201 al comma 530
e Tabelle A, B, C, E**

PAGINA BIANCA

COMMA 201

Dopo il comma 201, inserire il seguente:

201-*bis*. All'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Gli Uffici di presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.

1. 386. Castelli, Sorial, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

COMMA 202

Al comma 202, al secondo periodo dopo le parole: della rete idrica *inserire le seguenti:* di realizzazione e potenziamento degli impianti di depurazione fognaria.

- 1. 1484.** Mucci, Della Valle, Crippa, Prodani, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Petraroli.

Al comma 202, dopo le parole: Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *inserire le seguenti:* è presentato alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 20 giorni, e successivamente.

- 1. 3142.** Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 202, aggiungere i seguenti:

202-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli ATO e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

202-ter. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane.

202-quater. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente

legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

- 1. 689.** Marcon, Melilla, Boccadutri, Pillozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

Dopo il comma 202, inserire i seguenti commi:

202-bis. Con riferimento all'anno 2013 i comuni inclusi nell'area del Distretto tessile di Prato hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, pari al 70 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali riferibili alla Provincia di Prato.

- 1. 2215.** Giacomelli, Biffoni.

Dopo il comma 202, aggiungere i seguenti:

202-bis. In via eccezionale e al fine di favorire l'efficientamento del parco bombole, per le spese documentate, sostenute, entro il 31 dicembre 2014, dai produttori per la rottamazione delle bombole costruite da più di 25 anni, spetta una detrazione dall'imposta pari al 65 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri di certificazione dell'effettivo ritiro e rottamazione delle bombole sostituite. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 50 milioni di euro annui nel 2014, nel 2015 e nel 2016.

202-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in

procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 7-*bis*, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione dell'agevolazione prevista dal medesimo comma, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del medesimo ministero.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

1. 2440. Lodolini.

Dopo il comma 202, inserire i seguenti:

202-*bis*. Al fine di fronteggiare la grave situazione in cui versano i territori di confine, a causa della maggiore attrattività per gli investimenti industriali dei paesi confinanti, è autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la costituzione di punti franchi nelle aree situate entro 25 km dal confine di Stato; alla delimitazione dei punti franchi di cui al precedente periodo si provvede, d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto

con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 marzo 2014.

202-*ter*. Nelle aree di cui al comma 202.bis si applica l'esenzione dai seguenti diritti e imposte:

a) diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi;

c) imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

202-*quater*. Nei punti franchi di cui al comma 202.bis è concesso un regime di esenzione dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo per l'immissione al consumo finale nei territori dei comuni di cui al medesimo comma di determinate quantità di merci e prodotti allestiti da imprese operanti nei punti franchi e giudicati di particolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;.

1. 2121. Fedriga.

COMMA 203

Sopprimere il comma 203.

- 1. 1217.** Loreface, Cecconi, Baroni, Dal-
l'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo,
Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello,
Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Al comma 203, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: A far data dal 2014 le prestazioni sanitarie assicurate dal CNAO saranno finanziate con il sistema ordinario previsto dal SSN.

Conseguentemente, dopo il comma 284 aggiungere il seguente:

284-bis. Per l'anno 2014 è incrementato di 2 milioni di euro il fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.

- 1. 1799.** Gigli, Crimi, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti.

Dopo il comma 203, aggiungere i seguenti:

203-bis. All'articolo 2 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, e aggiunto il seguente comma:

«2-bis. ciascuna struttura sanitaria, pubblica o privata, è tenuta ad assumere,

per la posizione di infermiere nei reparti di pediatria, esclusivamente soggetti in possesso del diploma universitario in infermieristica pediatrica ».

203-ter. In conformità, con le disposizioni normative concernenti l'autonomia didattica degli atenei, è fatto obbligo a ciascun ateneo – che introduca o abbia introdotto *master* in infermieristica generica ed in infermieristica pediatrica – di consentirne l'accesso a chi abbia conseguito la laurea tanto in infermieristica generica quanto in infermieristica pediatrica, consentendo a ciascuno di poter acquisire anche il diverso profilo professionale corrispondente, accedere all'iscrizione ai relativi ordini, ed esercitare tale professione.

- 1. 2610.** Boccadutri, Nicchi, Marcon, Mellilla.

Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:

203-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000;

2015: – 1.000;

2016: – 1.000.

- 1. 783.** Zampa.

COMMA 204

Dopo il comma 204, è aggiunto il seguente:

204-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, è sostituito dal seguente:

« 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa. ».

1. 24. Realacci.

Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 il 23, è sostituito dal seguente:

« 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa. ».

1. 3302. La X Commissione.

Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, è sostituito dal seguente:

« 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa. ».

1. 73. Carrescia, Lodolini, Manzi, Petrini, Luciano Agostini.

Dopo il comma 204 inserire i seguenti:

204-bis. Al fine di conseguire un risparmio di 1,9 miliardi di euro annui, entro il 31 gennaio 2014 il Governo presenta alle Camere un disegno di legge costituzionale recante l'abolizione delle province e la riduzione delle città metropolitane alle seguenti: Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Bologna, Firenze, Genova, Venezia.

204-ter. Con il disegno di legge costituzionale di cui al comma 205-bis, con modalità tali da assicurare i risparmi ivi indicati, sono trasferite ad altri livelli di governo le funzioni delle province e si provvede alla cessazione dei centri per l'impiego.

1. 1559. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

Dopo il comma 204, inserire il seguente:

204-bis. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del Decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 « Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi », le reti e i consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 317 del 1991, nonché ai sensi delle normative regionali attualmente vigenti, sono considerate utente unico, anche se con punti di fornitura multipla.

Conseguentemente, alla tabella A, voce « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000;

1. 2213. Giacomelli, Biffoni.

Dopo il comma 204, inserire il seguente:

204-bis. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del Decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 « Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi », le reti e i consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 317 del 1991, nonché ai sensi delle normative regionali attualmente vigenti, sono considerate utente unico, anche se con punti di fornitura multipla. ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

1. 2402. Giacomelli, Biffoni.

Dopo il comma 204, inserire il seguente:

204-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, è sostituito dal seguente:

« 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa. ».

1. 1311. Oliverio.

Dopo il comma 204 inserire il seguente:

204-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle mag-

giori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatori di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

1. 1384. Castelli, Sorial, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

COMMA 205

Sopprimere il comma 205.

1. 1765. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 205, aggiungere il seguente:

205-bis. Al fine di dare garanzia della rappresentatività degli organi amministrativi delle provincie commissariate da più di due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, al commissario in carica subentra un nuovo commissario che viene nominato dal ministero competente su proposta della conferenza dei Sindaci della provincia interessata.

1. 2611. De Menech.

COMMA 206

Al comma 206, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle Fondazioni lirico-sinfoniche che si doteranno di forme organizzative speciali viene decurtata decurtata una somma pari al 15 per cento della quota spettante del Fondo Unico per lo Spettacolo. Il risparmio di spesa derivante dalla decurtazione di cui al precedente periodo viene ripartita proporzionalmente tra le Fondazioni soggette alla disciplina di cui all'articolo 11 comma 15 lettera a) del decreto-legge n. 91 dell'8 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

- 1. 1443.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 206, aggiungere il seguente:

206-bis. Le Fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno duecentosettanta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica presso una o più fondazioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 0.800;

2015: – 0.800;

2016: – 0.800.

- 1. 3083.** Leone.

Dopo il comma 206, inserire il seguente:

206-bis. Per l'espletamento delle proprie attività culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale statutariamente stabilite, la Fondazione I Sud del Mondo Onlus è riconosciuta tra gli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il Ministero per i beni e attività culturali e turismo provvede con proprio decreto alla ripartizione delle risorse con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

- 1. 2842.** Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 206, inserire il seguente:

206-bis. Per l'espletamento delle proprie attività culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale statutariamente stabilite, la Fondazione 1 Sud del Mondo Onlus è riconosciuta tra gli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il Ministero per i beni e attività culturali e turismo provvede con proprio decreto alla ripartizione delle risorse con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

- 1. 2009.** Galati.

COMMA 207

Sopprimere il comma 207.

- 1. 1450.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 207, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti parole:
Fermo quanto stabilito al comma 206,;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Alla Fondazione Teatro alla Scala verrà decurtata una somma pari al 15 per cento della quota spettante del Fondo Unico per lo Spettacolo. Il risparmio di spesa derivante dalla decurtazione di cui al precedente periodo viene ripartita proporzionalmente tra le Fondazioni soggette alla disciplina di cui all'articolo 11 comma 15 lettera *a)* del decreto-legge n. 91 dell'8 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

- 1. 1446.** Di Benedetto, Battelli, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 207, aggiungere i seguenti:

207-bis. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale rappresentato dai veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, gli stessi devono essere dotati di un certificato di storicità rilasciato dall'ASI o dall'ACI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, esclusivamente a seguito di verifica tecnica sul singolo veicolo che, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ne attesti la conformità alle

caratteristiche originali ed ai requisiti essenziali richiesti al momento della costruzione, salve le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione, e ne certifichi lo stato di appropriata conservazione in condizioni storicamente corrette e di salvaguardia ambientale. Ai veicoli così certificati si applicano le esenzioni e le agevolazioni in materia fiscale di cui all'articolo 63, commi 1 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

207-ter. Il certificato di storicità è rilasciato su richiesta dell'interessato senza obbligo alcuno di associazione, previo versamento di un corrispettivo per diritti di segreteria e registrazione nella misura da stabilirsi con decreto del Ministero dei beni e attività culturali e turismo. I relativi importi sono acquisiti, nella misura del 50 per cento, dall'organismo certificatore a copertura dei costi del servizio e per la restante quota del 50 per cento sono riversati ad apposito capitolo di entrata del bilancio del Ministero dei beni e attività culturali e turismo. Il veicolo per il quale è rilasciato il certificato di storicità di cui al comma 1, può essere iscritto in uno dei seguenti registri storici: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, ACI Storico, Storico FMI. Gli autoveicoli ovvero i motocicli, tricicli o quadricicli, già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conservano lo status di veicoli di interesse storico e collezionistico. Dalla stessa data sono abrogati il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il comma 3 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

- 1. 887.** Covello, Castricone.

Dopo il comma 207, inserire il seguente:

207-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore del « I Virtuosi Italiani » di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

Conseguentemente, al comma 196, quinto periodo, sostituire le parole: « è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014 » con le seguenti: « è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014 ».

1. 3147. Leone.

Dopo il comma 207 inserire il seguente:

207-bis. L'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.

1. 578. Rampelli.

Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:

207-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato, per l'anno 2014, di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro, per il 2014, la rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della allegata tabella A.

1. 1723. Castricone, Covello.

Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:

207-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso dal 1° gennaio 2014, il 3 per cento degli avanzi risultanti dalla gestione finanziaria del Fondo lavoratori dello spettacolo costituito presso l'INPS, è destinato all'istituzione, al finanziamento ed alla gestione di un fondo di solidarietà residuale ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il fondo così costituito è finalizzato alla creazione di strumenti di sostegno a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro appartenenti al settore dello spettacolo, come individuati dalle norme vigenti in materia, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, in relazione a

prestazioni per il sostegno al reddito nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, nonché in relazione a prestazioni per il sostegno del reddito per i tempi di non lavoro. Le modalità di gestione del fondo, nonché le tipologie delle prestazioni e i requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni medesime sono stabiliti con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore dello spettacolo comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 694. Orfini, Rampi.

Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:

207-bis. La dotazione del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementata di 100 milioni di euro per gli anni 2014-2016.

Conseguentemente dopo il comma 439, aggiungere il seguente:

439-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare la misura del prelievo erariale unico e per ridurre la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita al fine di ottenere maggiori entrate pari almeno a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 2900. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratojanni, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:

207-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite misure di sostegno a favore dei piccoli teatri per l'acquisto o la produzione di spettacoli teatrali, entro il limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal primo gennaio 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze

di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

1. 2892. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratojanni, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 207 inserire il seguente:

Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo le procedure valutative già adottate con decreto del 16 giugno 2005, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per il conferimento di incarichi a tempo determinato e a tempo indeterminato anche il personale docente, già inserito nelle graduatorie d'istituto, che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, servizio di insegnamento per almeno tre anni accademici, con contratto a tempo determinato, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati, su i posti vacanti disponibili, previa autorizzazione del MEF senza ulteriori costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

1. 2629. Fanucci.

COMMA 208

All'articolo 1, dopo il comma 208 è aggiunto il seguente:

208-*bis*. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, gli organi costi-

tuzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto ».

1. 2706. Fanucci.

COMMA 210

Sopprimere il comma 210.

1. 701. Orfini.

Sostituire il comma 210 con il seguente:

210. I commi 11 e 12 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

1. 1453. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 210 inserire il seguente:

210-bis. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:

o-bis) « opera cinematografica », « opera filmica » o « film », l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;

o-ter) « opera audiovisiva »: l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica; videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produt-

tore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma.

1. 2315. Caparini.

Dopo il comma 210 aggiungere il seguente:

210-bis. Alle imprese che negli anni 2014, 2015 e 2016 effettuino spese pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'esercizio precedente, si applica un'ulteriore deduzione fiscale pari al 30 per cento in tre anni nella misura del 10 per cento per ciascun anno. La deduzione fiscale, di cui al precedente periodo, è calcolata sulla spesa incrementale rispetto a quella dell'anno precedente. Rientrano tra le spese, di cui al comma 1, le somme versate per fini pubblicitari a organi di stampa di qualsiasi periodicità, radio, televisioni, pubblicità esterna, sale cinematografiche e siti internet, compresi i motori di ricerca, italiani e esteri, questi ultimi potranno essere considerati unicamente se operano con fatturazione nel territorio italiano. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese di consulenza e intermediazione pubblicitaria. Per usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese direttamente o indirettamente inserzioniste presentano la documentazione bancaria delle spese sostenute all'Agenzia delle Entrate, con modalità individuate dall'agenzia stessa in un'apposita circolare, indicando espressamente i destinatari delle somme versate per fini pubblicitari rientranti nella categoria di cui al comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,50.

1. 2758. Sanga.

Dopo il comma 210, inserire il seguente:

210-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-*bis*. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) autore della fotografia cinematografica italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe italiana;

o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;

p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;

q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.

1. 2320. Caparini.

Dopo il comma 210, inserire il seguente:

210-*bis*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941 n. 633 è sostituito dal seguente:

1-*bis*. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 dicembre 2014 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

1. 2323. Caparini.

COMMA 212

Sopprimere il comma 212.

- 1. 1156.** Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

Sostituire il comma 212, con il seguente:

212. Al fine di dare concreta attuazione all'agenda digitale italiana, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali ed il turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le disposizioni applicative dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio e ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute. Le somme destinate per gli anni 2014 e 2015 al credito di imposta di cui al predetto articolo 11-bis sono assegnate a tale finalità, tenuto conto del Decreto di cui al comma 387.

- 1. 1474.** Palmieri.

Sostituire il comma 212, con il seguente:

212. Al fine di dare concreta attuazione all'agenda digitale italiana, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali ed il turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle

Finanze, sono stabilite le disposizioni applicative dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio e ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute. Le somme destinate per gli anni 2014 e 2015 al credito di imposta di cui al predetto articolo 11-bis sono assegnate a tale finalità, tenuto conto del Decreto di cui al comma 387.

- 1. 1.** Palmieri, Centemero, Squeri.

Al comma 212, secondo periodo, sostituire le parole da: essere riassegnate *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* incrementare il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

- 1. 1392.** Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:

212-bis. La lettera c) del comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituita con la seguente:

c) il requisito di cui alla lettera b) non si applica alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già maturato il diritto ai contributi.

- 1. 1712.** Castricone, Covello.

COMMA 213

Al comma 213, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 sopprimere il comma 10-bis.

1. 2151. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 213, inserire i seguenti:

213-bis. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane spa delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 e rateizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è imputato al contratto di servizio universale. Le risorse stanziare ai fini del suddetto rimborso nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle seguenti finalità:

a) per un importo pari a 25,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, agli interventi di sostegno all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore delle emittenti televisive locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle emittenti radiofoniche ammesse ai contributi ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

213-ter. A decorrere dall'anno 2014, le somme rinvenienti dalle azioni di recupero dei contributi diretti indebitamente percepiti dalle imprese editoriali, come accertate in sede di controllo successivo da parte delle autorità competenti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione per gli interventi di sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *con le seguenti:* 181 milioni di euro per l'anno 2014, 182 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 *e all'allegato 5, di cui al suddetto comma, incrementare proporzionalmente l'importo delle riduzioni per ciascuna amministrazione; alla tabella A, alla rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2014: – 20.800;
2015: – 20.800;
2016: – 20.800.

* **1. 96.** Misiani.

Dopo il comma 213, inserire i seguenti:

213-bis. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane spa delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 e rateizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è imputato al contratto di servizio universale. Le risorse stanziare ai fini del suddetto rimborso nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono versate all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate alle seguenti finalità:

a) per un importo pari a 25,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, agli interventi di sostegno all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore delle emittenti televisive locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle emittenti radiofoniche ammesse ai contributi ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

213-ter. A decorrere dall'anno 2014, le somme rinvenienti dalle azioni di recupero dei contributi diretti indebitamente percepiti dalle imprese editoriali, come accertate in sede di controllo successivo da parte delle autorità competenti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione per gli interventi di sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente: al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 181 milioni di euro per l'anno 2014, 182 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e all'allegato 5, di cui al suddetto comma, incrementare proporzionalmente l'importo delle riduzioni per ciascuna amministrazione alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 20.800;
2015: – 20.800;
2016: – 20.800.

* 1. 2565. Zampa.

Dopo il comma 213, inserire il seguente:

213-bis. A decorrere dall'anno 2014, i contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre-1998, n. 448, in favore delle emittenti televisive locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché in favore delle emittenti radiofoniche locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, sono erogati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE) – Presidenza del Consiglio dei ministri. A questo fine è istituito, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito capitolo di bilancio, al quale sono versate le risorse già iscritte per tali finalità nel bilancio di previsione del Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni.

** 1. 95. Misiani.

Dopo il comma 213, inserire il seguente:

213-bis. A decorrere dall'anno 2014, i contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore delle emittenti televisive locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché in favore delle emittenti radiofoniche locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, sono erogati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE) – Presidenza del Consiglio dei ministri. A questo fine è istituito, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito capitolo di bilancio, al quale sono versate le risorse già iscritte per tali finalità nel bilancio di previsione del Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni.

** 1. 2574. Zampa.

Dopo il comma 213, inserire il seguente:

213-bis. All'articolo 13, comma del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 30 novembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2014 ».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. **375.** Schullian, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 213, inserire i seguenti:

213-bis. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,

n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

213-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 « Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere », semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

1. **416.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

COMMA 214

Dopo il comma 214, aggiungere il seguente:

214-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli

anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 2895. Matarrese, Librandi.

COMMA 216

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione. L'istituto medesimo, per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese, nonché le modalità e i criteri di selezione per l'impiego, in aggiunta, dei medici con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni fiscali presso le aziende sanitarie locali e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1° gen-

naio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio di controllo per carenze dei medici di cui al periodo precedente. Fino all'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008. In sede di approvazione della legge di bilancio, è determinata la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, mediante la riduzione del 25 per cento delle risorse destinate a tal fine negli appositi capitoli di bilancio, per un importo complessivo non superiore a 52,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse rideterminate ai sensi del presente comma è destinata al rimborso forfetario all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.

1. 59. Russo.

Dopo il comma 216, inserire il seguente:

216-bis. Al comma 10-*bis*, articolo 4, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.

1. 2934. Murer, Lenzi, Mognato, Moretto, Burtone, D'Incecco, Amato, Argentin, Beni, Biondelli, Paola Bragantini, Capone, Carnevali, Casati, Fossati, Grassi, Iori, Sbrollini, Patriarca.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, articolo 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione. L'istituto medesimo, per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese, nonché le modalità e i criteri di selezione per l'impiego, in aggiunta, dei medici con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni fiscali presso le aziende sanitarie locali e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,

n. 638, nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio di controllo per carenze dei medici di cui al periodo precedente. Fino all'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008. In sede di approvazione della legge di bilancio, è determinata la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, mediante la riduzione del 25 per cento delle risorse destinate a tal fine negli appositi capitoli di bilancio, per un importo complessivo non superiore a 52,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse rideterminate ai sensi del presente comma è destinata al rimborso forfetario all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.

*** 1. 529.** Censore.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, articolo 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione. L'istituto medesimo, per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 1983 n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese, nonché le modalità e i criteri di selezione per l'impiego, in aggiunta, dei medici con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni fiscali presso le aziende sanitarie locali e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio di controllo per carenze dei medici di cui al periodo precedente. Fino all'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008. In sede di approvazione della legge di bilancio, è determinata la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, mediante la riduzione del 25 per cento delle risorse destinate a tal fine negli appositi capitoli di bilancio, per un importo complessivo non superiore a 52,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse rideterminate ai sensi del presente comma è destinata al rimborso forfetario all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.

* **1. 2443.** Lenzi, Fabbri.

COMMA 217

Dopo il comma 217, inserire il seguente:

217-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto infine, il seguente periodo:

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 8 e 11, dell'articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1. **791.** Guerra, Plangger, Lorenzo Guerini, Marchetti, Giulietti, Gribaudo, Scuvera, Fragomeli, Pastorino, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Fabri.

Dopo il comma 217, inserire il seguente:

217-*bis*. All'articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo il comma 14 è inserito il seguente:

14-*bis*. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-*bis* del presente codice e l'articolo 7, comma 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.

1. **792.** Plangger, Guerra, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

COMMA 218

Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 22.500.

***1. 3278.** La II Commissione.

Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 22.500.

***1. 2731.** Ferranti, Leva, Verini, Rosso-
mando, Bazoli, Ermini, Amoddio, Mo-
rani, Tartaglione, Magorno, Scalfarotto,
Mattiello, Marzano, Giuliani, Biffoni,
Picierno, Moretti, Marroni, Campana,
Greco, Tidei.

Al comma 218, capoverso comma 11, sopprimere le parole: nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro con le seguenti: nel limite di spesa di 40 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro in capo al Ministero della giustizia. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante il Fondo Unico Giustizia di cui articolo 2 comma 7 lettera b), decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143.

1. 012. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-
storelli.

Dopo il comma 218, inserire il seguente:

218-bis. All'articolo 73, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, con-

vertito in legge dalla legge n. 98 del 2013, le parole: « non dà diritto ad alcun compenso » sono sostituite con le seguenti: « dà diritto alla corresponsione di un rimborso forfetario delle spese non inferiore a 500 euro » e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: « Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500 euro a decorrere dal 2014 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.500;

2015: – 1.500;

2016: – 1.500.

1. 3285. La II Commissione.

Dopo il comma 218, inserire il seguente:

218-bis. All'articolo 73, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge n. 98 del 2013, le parole: « non dà diritto ad alcun compenso » sono sostituite con le seguenti: « dà diritto alla corresponsione di rimborsi spese » e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: « Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 600.000 euro a decorrere dal 2014.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 600;

2015: – 600;

2016: – 600.

1. 2734. Ferranti, Leva, Verini, Rosso-
mando, Bazoli, Ermini, Amoddio, Mo-
rani, Tartaglione, Magorno, Scalfarotto,
Mattiello, Marzano, Giuliani, Biffoni,
Picierno, Moretti, Marroni, Campana,
Greco, Tidei.

Dopo il comma 218, inserire i seguenti:

« 218-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono soppresse;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: Introdotto dall'articolo 1, comma 3, sono aggiunte le seguenti: e delle case famiglia, protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3.

218-ter. Agli oneri. Aggiunti derivanti dal comma 218-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli Immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1. 3279. La II Commissione.

Dopo il comma 218, inserire il seguente:

218-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, » sono soppresse;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « Introdotto dall'articolo 1, comma 3, » sono aggiunte le seguenti: « e delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 41-ter 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

1. 2736. Verini, Picerno, Bazoli, Amodio, Magorno, Morani, Scalfarotto, Mattiello, Marzano, Giuliani, Tartaglione, Moretti, Rossomando, Marroni.

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente comma:

218-bis. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, le parole da: « , che alla data » a: da altre amministrazioni sono sostituite dalle parole: « comandato dal Ministero della giustizia ovvero da altre amministrazioni »;

b) all'articolo 37, comma 1, le parole: « , con esclusione dell'articolo 1, comma 4, » sono soppresse e il comma 2 dell'articolo 37 è soppresso.

***1. 3287.** La II Commissione.

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente comma:

218-bis. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, le parole da: « , che alla data » a: da altre amministrazioni sono sostituite dalle parole: « comandato dal Ministero della giustizia ovvero da altre amministrazioni »;

b) all'articolo 37, comma 1, le parole: « , con esclusione dell'articolo 1, comma 4, » sono soppresse e il comma 2 dell'articolo 37 è soppresso.

***1. 1650.** Sisto, Palese.

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente comma:

218-bis. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, le parole da: « , che alla data » a: da altre amministrazioni *sono sostituite dalle parole:* «comandato dal Ministero della giustizia ovvero da altre amministrazioni »;

b) all'articolo 37, comma 1, le parole: « , con esclusione dell'articolo 1, comma 4, » sono soppresse e il comma 2 dell'articolo 37 è soppresso.

***1. 837.** Librandi, Tinagli.

Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:

218-bis. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 160 del 2006 è abrogato.

218-ter. Il comma 2 dell'articolo 7-bis del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.

1. 526. Censore, Bruno Bossio.

Dopo il comma 218, inserire il seguente:

218-bis. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: « 31

dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ».

1. 2450. Iacono.

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

218-bis. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali che dispongano l'annullamento di provvedimenti amministrativi per motivi formali o di procedura, adottati in esecuzione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o da questo richiamati, e che abbiano comunque prodotto risparmi al Bilancio dello Stato, la reiterazione del provvedimento in sanatoria può prevedere la validità degli effetti giuridici ed economici conseguenti all'adozione dei provvedimenti amministrativi annullati.

1. 1318. Rughetti.

Dopo il comma 218, inserire il seguente:

218-bis. Al comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 le parole: « diciotto mesi » sono sostituite con le seguenti: « nove mesi ».

1. 810. Bonafede, Ferraresi, Turco, Sarti, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

COMMA 219

Sopprimere il comma 219.

1. 611. Corsaro.

Al comma 219 sostituire le parole: 2,9 milioni per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 *con le seguenti:* 2,4 milioni per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 e 500.000 euro per le finalità dell'articolo 16 della medesima legge,.

1. 715. Blažina.

Al comma 219, sostituire le parole: per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 23 Febbraio 2001 e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21

della medesima legge *con le seguenti:* di cui 4,35 milioni di euro per la tutela e la valorizzazione della lingua veneta ed i rimanenti 4,35 milioni di euro, maggiorati di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a favore della Associazione « Veneti nel Mondo ».

1. 1844. Busin.

Al comma 219, sostituire le parole: per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 23 febbraio 2001 e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge *con le seguenti:* per lo svolgimento di un referendum popolare per il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto, nel rispetto del principio di cui all'articolo 10 della Costituzione e in attuazione del disposto di cui agli articoli 1 e 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 881.

1. 1843. Busin.

COMMA 220

Al comma 220, al primo periodo, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva inserire le seguenti: e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente al comma 221 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013;

c-ter) per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000.

***1. 3378.** La XIII Commissione.

Al comma 220, al primo periodo, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva inserire le seguenti: e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente al comma 221 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013;

c-ter) per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000.

***1. 1127.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 220, al primo periodo, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva inserire le seguenti: e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente al comma 221 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese

agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013;

c-ter) per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000.

***1. 1481.** Faenzi, Parisi.

Al comma 220, sostituire le parole: 26,5 milioni di euro con le seguenti: 46,5 milioni di euro e al comma 221, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis)* interventi, anche nella forma di concessione di contributi, per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province dell'Abruzzo nel periodo novembre-dicembre 2013, per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2014, sulla base della ricognizione dei fabbisogni finanziari. Per il finanziamento degli interventi di protezione civile connessi ai medesimi eventi, è autorizzato l'incremento della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 ».

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro con

le seguenti: 172 milioni di euro e all'allegato 5, di cui al suddetto comma, incrementare proporzionalmente l'importo delle riduzioni per ciascuna amministrazione.

1. 924. D'Incecco, Castricone, Amato, Ginoble.

Al comma 220, sostituire le parole: 26,5 milioni con le parole: 56,5 milioni.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 220, lettera b), dopo le parole: Massa Carrara, aggiungere le seguenti: Siena e Pescara; dopo le parole: tra il 10 e l'11 novembre 2013, aggiungere le seguenti: e nella provincia di Pescara nel giorno 2 dicembre 2013.

Conseguentemente al comma 193 sostituire le parole: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: 7 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro per l'anno 2015;

Conseguentemente sopprimere il comma 69;

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000.

1. 1616. Dallai.

Al comma 220 sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 56,5 milioni.

Conseguentemente al comma 221 lettera a) le parole: 1,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 3,5 milioni e alla lettera b), le parole: 20 milioni sono sostituite con le seguenti: 48 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2014: – 30.000;
2015: –;
2016: –.

1. 99. Carrescia, Luciano Agostini, Lodo-
lini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini.

Al comma 220, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 31,5 milioni.

Conseguentemente, al comma 221, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Per un importo di 5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni immobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Toscana nei giorni dall'11 al 13 di novembre 2012;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

1. 348. Sani.

Al comma 220, al primo periodo sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente al comma 221, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per un importo pari a 3,5 milioni per i territori delle province di Crotone e Catanzaro e Matera e Taranto colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici ed alluvionali del 30 novembre e 1° dicembre 2013 e del 6 e 7 ottobre 2013 finalizzato a consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria e all'erogazione di contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 3.500.

1. 1332. Antezza, Oliverio.

Al comma 220, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 31,5 milioni.

Conseguentemente al comma 221, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) un importo di 5 milioni per la Regione Basilicata colpita dagli eccezionali eventi meteorologici ed alluvionali del 6/8 ottobre 2013 e 30/11/2013 - 2/12/2013 e finalizzato all'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria e all'erogazione di contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva.

1. 1406. Antezza.

Al comma 220 dopo le parole: attività produttiva sono inserite le seguenti: e di contributi correlati alla durata della sospensione dell'attività stessa.

Conseguentemente al comma 221 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014, sulla base della ricognizione dei fabbisogni finanziari:

1) per interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Toscana ed alcuni comuni delle province di Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché la regione Marche nei giorni 10 e 11 novembre 2013;

2) per la corresponsione di contributi alle imprese per danni alle scorte, ai beni mobili strumentali all'attività produttiva, nonché di contributi per la sospensione dell'attività produttiva stessa, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici

che hanno colpito alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena nel mese di novembre 2012.

1. **1819.** Mariani, Velo, Cenni, Bini, Fanucci, Sani, Fontanelli.

Al comma 220 dopo le parole: risalente al periodo dell'evento. è inserito il seguente

periodo: Parte del fondo, netta misura non superiore al 5 per cento del totale, può essere destinata ai Comuni che abbiano subito, negli anni addietro, insediamenti edilizi *ex* Legge 210/81 e seguenti, ai fini della riqualificazione e dell'adeguamento delle infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse ai predetti insediamenti.

1. **1986.** Rostan, Ribaudò.

COMMA 221

Al comma 221, lettera a) dopo le parole: della Regione Marche inserire le seguenti: della Regione Basilicata.

1. 1402. Antezza.

Al comma 221 lettera b) primo periodo dopo le parole: Comuni delle Province di aggiungere le seguenti: Taranto del 7 e 8 ottobre 2013 e dopo le parole: 10 e 11 novembre 2013 aggiungere le seguenti: la provincia di Lecce il 20 novembre 2013.

1. 261. Chiarelli, Marti, Distaso.

Al comma 221, lettera b), sostituire le parole: delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia con le seguenti: della regione Toscana.

1. 340. Sani, Dallai, Donati, Parrini, Fanucci.

Al comma 221, lettera b), sostituire le parole: delle province di Lucca, Massa Carrara con le seguenti: della regione Toscana.

1. 1348. Velo, Beni, Cenni, Fanucci, Fontanelli, Fossati, Manciuoli, Parrini, Sani.

Al comma 221, lettera b) dopo le parole: delle province inserire le seguenti: di Matera e Taranto nei giorni 6 e 7 ottobre 2013, di Crotone e di Catanzaro nei giorni 30 novembre-2 dicembre e.

1. 920. Antezza, Oliverio.

Al comma 221, lettera b) dopo la parola: Massa Carrara, aggiungere la seguente: Grosseto.

1. 1401. Faenzi, Parisi.

Al comma 221, lettera b), dopo le parole: Massa Carrara, aggiungere la seguente: Siena.

1. 352. Cenni, Dallai.

Al comma 221, lettera b) dopo le parole: dal 20 al 24 ottobre 2013, aggiungere il seguente periodo: e le province di Grosseto e della maremma grossetana nei giorni 11 e 12 novembre 2012.

1. 1405. Faenzi, Parisi.

Al comma 221, lettera b), dopo le parole: della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013 aggiungere le seguenti: e della regione Calabria nei giorni 15, 16, 18 e 19 novembre 2013.

1. 466. Saltamartini, Leone.

Al comma 221, lettera b), dopo le parole: Novembre 2013, aggiungere le parole: nonché della regione Veneto nei giorni tra il 31 Ottobre ed il 5 Novembre 2010;

1. 1823. Busin.

Al comma 221 alla lettera b) sostituire le parole: per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: per un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014;

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000.

1. 2034. Bini.

Al comma 221, lettera b) dopo le parole: novembre 2013 inserire le seguenti: della Regione Basilicata e Puglia nei giorni 6/8 ottobre 2013 e 30/11/2013 - 2/12/2013 e della Regione Calabria nei giorni 30/11/2013 - 2/12/2013.

1. 1367. Antezza, Oliverio, Mongiello.

Al comma 221, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015 e aggiungere in fine il seguente periodo: Le risorse di cui al periodo precedente e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.;

Conseguentemente dopo il comma 221 aggiungere i seguenti:

« 221-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

221-ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti:

a) un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili;

b) un contributo correlato alla durata della sospensione dell'attività produttiva o economica causata dagli eventi alluvionali.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 2.500;
2015: – 7.500;

1. 2037. Bini.

Al comma 221, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

***1. 3339.** La VIII Commissione.

Al comma 221, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

***1. 135.** Rigoni, Rubinato, Mariani.

Al comma 221, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

***1. 896.** Mariani, Realacci, Dallai.

Al comma 221, lettera c) dopo le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2014 inserire le seguenti: e di 5 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: –
2015: – 5.000;
2016: –

1. 134. Rigoni, Rubinato, Mariani.

Al comma 221 dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) a seguito dei danni legati agli eventi alluvionali del novembre 2013 per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il contrasto dell'erosione costiera nel tratto jonico compreso tra Metaponto e Scanzano jonico.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 4.000.

1. 2959. Burtone.

Dopo il comma 221 inserire i seguenti:

221-bis. I contratti di assicurazione di nuova stipulazione e quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, che garantiscono contro l'incendio unità immobiliari private a qualunque uso destinate, prevedono l'estensione automatica della garanzia contro le calamità naturali previo adeguamento del premio.

221-ter. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, di nuova costruzione ovvero oggetto di ampliamento, di demolizione e ricostruzione nonché di interventi che comunque riguardino parti strutturali, sono assoggettate ad assicurazione per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali.

221-quater. Non sono assicurabili le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

221-quinquies. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero di quelle di cui al comma 2 se non assicurate.

221-sexies. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche

adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle normative di settore per la prevenzione antincendi e delle calamità naturali ed al principio di mutualità.

221-septies. L'assicuratore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per la mancata effettuazione dei controlli previsti dalle normative di settore per la prevenzione degli incendi e delle calamità naturali, limitatamente alle unità immobiliari di cui al comma 221-ter.

221-octies. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio di coriassicurazione per i rischi derivanti da calamità naturali.

221-nonies. Lo Stato interviene in qualità di riassicuratore di ultima istanza per la parte di danno eccedente la capacità annua complessiva del sistema assicurativo e riassicurativo privato.

221-decies. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo obbligatorio, per la copertura dei rischi derivanti da incendio e da calamità naturali, il Fondo di garanzia, istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, affidato alla gestione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.A.) è rifinanziato, per l'anno 2014, con l'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro, e a decorrere dal 2015 con i premi incassati dallo Stato per l'attività di riassicurazione e, per il residuo, con l'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro.

221-undecies. Le eventuali eccedenze derivanti, all'esito di un congruo periodo di accumulo, dalla gestione del fondo di cui al comma 8 sono destinate all'adeguamento delle infrastrutture e alle attività di prevenzione delle calamità naturali.

221-duodecies. I contratti di assicurazione di cui ai commi 221-bis e 221-ter sono esenti da imposta sulla parte di premio relativa al rischio derivante dalle calamità naturali. I premi assicurativi corrisposti dagli assicurati, per la parte rela-

tiva al rischio derivante dalle calamità naturali, sono detraibili secondo un'aliquota media pari al 19 per cento. Le imprese di assicurazione sono obbligate a costituire, in regime di esenzione fiscale, riserve di perequazione per i rischi derivanti da calamità naturali.

Conseguentemente, al comma 178 sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) sono apportate le seguenti modificazioni:

2015: – 50 milioni;

2016: – 50 milioni.

1. 1060. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

Dopo il comma 221 inserire il seguente:

221-bis. I fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente ubicati nelle zone colpite dall'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del medesimo decreto-legge, nonché dall'applicazione del tributo sui servizi comunali (TRISE) di cui all'articolo 19 della presente legge, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nei Comuni dei territori di cui al precedente periodo, nonché per assicurare la continuità del servizio di smalti-

mento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 nel limite di 600 mila euro a favore dei medesimi comuni.

Conseguentemente, al comma 523, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.200;

2015: – 1.200;

2016: – 1.200.

***1. 3346.** L'VIII Commissione.

Dopo il comma 221 inserire il seguente:

221-bis. I fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente ubicati nelle zone colpite dall'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del medesimo decreto-legge, nonché dall'applicazione del tributo sui servizi comunali (TRISE) di cui all'articolo 19 della presente legge, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nei Comuni dei territori di cui al precedente periodo, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 nel limite di 600 mila euro a favore dei medesimi comuni.

Conseguentemente, al comma 523, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.200;

2015: – 1.200;

2016: – 1.200.

***1. 899.** Mariani, Realacci, Dallai.

Dopo il comma 221 inserire il seguente:

221-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti:

a) un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili;

b) un contributo correlato alla durata della sospensione dell'attività produttiva od economica causata dagli eventi alluvionali.

1. 344. Sani.

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:

221-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 7.500;

2015: – 7.500.

1. 342. Sani.

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:

221-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare, prioritariamente, per la realizzazione degli incentivi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:

531. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

***1. 3341.** L'VIII Commissione.

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:

221-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare, prioritariamente, per la realizzazione degli incentivi di salvaguardia e valorizzazione del-

l'ambiente di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:

531. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

***1. 966.** Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marconi, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Tidei, Moscatt.

Dopo il comma 221 è inserito il seguente:

221-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza stato-regioni-città-autonomie locali, volto a dare attuazione alle bonifiche in siti contaminati da amianto, così come previsto dal Piano nazionale Amianto, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 30 milioni di euro per l'anno 2015, 30 milioni di euro per l'anno 2016. Gli interventi di cui al presente comma riguarderanno in via prioritaria i siti dichiarati di interesse nazionale dal Piano Amianto.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della

salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

1. 912. Bargerò.

Dopo il comma 221 aggiungere il seguente:

221-bis. Nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'ambiente delle ulteriori risorse da destinarsi agli specifici interventi di bonifica, previsti per i Siti di interesse nazionale specificamente interessati da inquinamento da amianto, individuati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, delle sue successive modificazioni e integrazioni, e dei conseguenti decreti attuativi del Ministero dell'ambiente gli enti pubblici che intendano procedere con risorse proprie alla rimozione dei materiali inquinanti e al loro smaltimento possono farlo, senza che le risorse a tale scopo impiegate siano assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno. L'eventuale trasferimento di beni o porzioni di beni inquinati da amianto dal demanio dello Stato al demanio degli enti pubblici territoriali ricadenti nel Sito di interesse nazionale di cui al precedente comma 1, deve essere preceduto dalla bonifica da effettuarsi a carico dello Stato, ovvero deve essere accompagnato dallo stanziamento da parte dello Stato medesimo in favore dell'ente, delle risorse necessarie ad effettuarla, senza che esse siano assoggettate al patto di stabilità interno.

1. 909. Bargerò, Borghi, Fiorio, Portas, Basso.

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:

221-ter. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza

stato-regioni, città autonomie locali, volto a dare attuazione alle bonifiche in siti contaminati da amianto, così come previsto dal Piano nazionale Amianto, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 30 milioni di euro per l'anno 2015, 30 milioni di euro per l'anno 2016. Gli interventi di cui al presente comma riguarderanno in via prioritaria i siti dichiarati di interesse nazionale dal Piano Amianto.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

1. 2813. Bargero.

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:

221-bis. Il Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195, è incrementato nella misura di 178 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare a interventi in conto capitale nei territori della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2013. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, infine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo suc-

cessivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 178 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 339. Sani, Dallai, Donati, Parrini, Fanucci.

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:

221-bis. Nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'ambiente delle ulteriori risorse da destinarsi agli specifici interventi di bonifica, previsti per i Siti di interesse nazionale specificamente interessati da inquinamento da amianto, individuati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, delle sue successive modificazioni e integrazioni, e dei conseguenti decreti attuativi del Ministero dell'ambiente gli enti pubblici che intendano procedere con risorse proprie alla rimozione dei materiali inquinanti e al loro smaltimento possono farlo, senza che le risorse a tale scopo impiegate siano assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno.

221-ter. L'eventuale trasferimento di beni o porzioni di beni inquinati da amianto dal demanio dello Stato al demanio degli enti pubblici territoriali ricadenti nel Sito di interesse nazionale di cui al precedente comma 1, deve essere preceduto dalla bonifica da effettuarsi a carico dello Stato, ovvero deve essere accompagnato dallo stanziamento da parte dello Stato medesimo in favore dell'ente, delle risorse necessarie ad effettuarla, senza che esse siano assoggettate al patto di stabilità interno.

1. 2810. Bargero, Borghi, Fiorio, Portas.

COMMA 222

Dopo il comma 222 inserire i seguenti:

222-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 67-ter, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente periodo: « Fino al 31 dicembre 2016, le unità di personale che dovessero interrompere il rapporto di lavoro, saranno sostituite scorrendo le graduatorie degli idonei delle

procedure concorsuali di cui al presente comma »;

222-ter. All'articolo 67-ter, comma 6 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente periodo: « Fino al 31 dicembre 2016, le unità di personale che dovessero interrompere il rapporto di lavoro saranno sostituite scorrendo le graduatorie degli idonei delle procedure concorsuali di cui al presente comma.

1. 860. Vacca, Colletti, Del Grosso, Chimenti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

COMMA 223

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

223-bis. Al comma 5 dell'articolo 67 *quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2013 n. 134 sono soppresse le parole: « La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso è facoltà del Comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili ».

1. 990. Carrescia.

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

223-bis. Al comma 5 dell'articolo 67 *quater* del decreto-legge 22.6.2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2013 n.134 sono soppresse le parole: « La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso è facoltà del Comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili ».

1. 10. Carrescia.

Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

223-bis. I termini di scadenza di cui all'articolo 8, comma 7, dell'articolo 19-*bis*

del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

1. 1252. Bratti.

Dopo il comma 223 inserire il seguente:

223-bis. All'articolo 85, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: « venti per cento » sono sostituite dalle seguenti: « trenta per cento »;

b) al numero 3), le parole: « venti per cento » sono sostituite dalle seguenti: « trenta per cento » e le parole « se viventi a carico del defunto e » sono soppresse.

c) al numero 4), le parole: « se conviventi con l'infortunato e a suo carico » sono soppresse.

Conseguentemente:

al comma 166 sostituire le parole: 220 milioni con le parole: 150 milioni.

1. 855. Ferraresi, Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Carriello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

COMMA 224

Dopo il comma 224 aggiungere i seguenti:

224-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia. ».

224-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 400 mila euro a decorrere dal 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni.

1. 420. Schullian.

Dopo il comma 224 aggiungere il seguente:

224-bis. Alla Associazione Teatrale Abruzzese Molisana è concesso, per l'esercizio 2014, un contributo straordinario di euro 350.000, da utilizzare per la normalizzazione della sua attività volta a garantire pari opportunità di fruizione della Cultura Teatrale alle popolazioni interessate che altrimenti ne resterebbero escluse.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 350.

1. 1057. Ginoble.

COMMA 225

Al comma 225, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

1. 524. Censore, Bruno Bossio.

Dopo il comma 225, aggiungere i seguenti:

225-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il seguente:

«*318-bis.* È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

225-ter. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite con le seguenti: « 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 ».

1. 1670. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 225 aggiungere i seguenti:

225-bis. Per l'anno 2014 le risorse di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 225-quater, sono destinate ad interventi di messa in sicurezza del

territorio e contro il dissesto idrogeologico ed assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

225-ter. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

225-quater. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: « 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » con le seguenti: « 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 ».

1. 3358. L'VIII Commissione.

Dopo il comma 225, aggiungere i seguenti:

225-bis. Per l'anno 2014 le risorse di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal successivo comma 225-quater, sono destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico ed assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, co-

munità, enti montani (UNCCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

225-ter. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

225-quater. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: « 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » con le seguenti: « 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 ».

1. 2646. De Menech, Borghi.

Dopo il comma 225 aggiungere i seguenti:

225-bis. Per l'anno 2014 le risorse di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal successivo comma 225-quater, sono destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico ed assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

225-ter. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale

del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

225-quater. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: « 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite con le seguenti: « 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 ».

1. 815. Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscat, Tidei.

Dopo il comma 225, inserire il seguente:

225-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi di ricostruzione del territorio e di ripristino dei danni ai soggetti privati causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte, di cui all'Ordinanza 23 luglio 2013, n. 107, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.1 relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Conseguentemente, alla Tabella B voce « Ministero del lavoro e delle politiche sociali », apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;

2015: – 10.000.

1. 3095. Allasia, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

COMMA 226

Sostituire il comma 226 con il seguente:

226. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 2524. Venittelli, Leva.

Sostituire il comma 226 con il seguente:

226. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 30 milioni per l'anno 2014, 50 milioni per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 285, sostituire le parole: 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro negli anni 2016 e 2017 *con le seguenti:* 30 milioni di euro nell'anno 2014, a 650 milioni di euro nell'anno 2015, a 1.310 milioni di euro nell'anno 2016 e 1410 nell'anno 2017.

1. 2528. Venittelli, Leva.

Al comma 226, dopo le parole: per la Regione Molise, *aggiungere le parole:* e per le Regioni Veneto e Lombardia, *e dopo le parole:* del novembre 2012, *aggiungere le parole:* e degli eventi del 20 e 29 Maggio 2012 nei Comuni di Lombardia e Veneto, così come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74.

1. 1824. Busin.

Al comma 226 dopo le parole: Regione Molise *aggiungere le seguenti:* la regione Puglia.

1. 260. Distaso, Sisto, Fucci.

Al comma 226, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2014 *con le seguenti:* 25 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;

1. 2512. Venittelli, Leva.

Al comma 226, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2014 *con le seguenti:* 15 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;

1. 2519. Venittelli, Leva.

Dopo il comma 226, inserire il seguente:

226-bis. Al fine di concludere la riparazione dei danni conseguenti gli eventi calamitosi dell'anno 2002 la regione Sicilia provvede a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, al comma 244 sostituire le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 61,5 milioni, dopo le parole: da 220 a 225 inserire le seguenti: e 226-bis, sostituire le parole: 8.629.845 euro con le seguenti: 7.629.845.

1. 2952. Attaguile.

Dopo il comma 226, inserire il seguente:

226-bis. Gli stanziamenti previsti al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 23 novembre 1980 in Campania e Basilicata, di cui all'articolo 1, comma 1013 della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 2 comma 115 della legge n. 244 del 2007, nonché i fondi accertati per il completamento della ricostruzione di cui al DPCM 13 giugno 2008, sono erogati direttamente in favore dei comuni beneficiari, così come individuati nei relativi decreti ministeriali e sono esclusi dal patto di stabilità in quanto destinati all'attuazione delle leggi 219/81 e 32/92, relative ad eventi calamitosi.

È istituita, in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una Tesoreria unica alla quale confluiscono i fondi giacenti presso le tesorerie provinciali dello Stato sui conti dedicati alla ricostruzione ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge, si individuano le modalità di erogazione delle risorse, di cui al periodo precedente, in favore dei comuni richiedenti, previa verifica della documentazione obbligatoria che accerti le priorità stabilite dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32.

Le risorse autorizzate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 3967 del 25 maggio 2010, ai sensi dell'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e tabella F allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici degli anni 1980, 1981 e 1982 avvenuti nei territori della Regione Campania, indicati nella Delibera CIPE n. 37 del 22 marzo 2006, sono escluse, tanto per i Comuni quanto per la Regione, dai vincoli del patto di stabilità in quanto destinati all'attuazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

1. 1613. De Mita.

Dopo il comma 226, aggiungere il seguente:

226-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 67-sexies, comma 3 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 si provvede con 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

1. 2442. Giulietti, Sereni, Verini, Ascani, Galgano, Laffranco.

COMMA 227

Al comma 227, sostituire le parole: di 2,5 milioni di euro *con le parole:* e di 7,5 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 245, sostituire le parole: 40,5 milioni *con le parole:* 45,5.

1. 1825. Busin.

Al comma 227, dopo le parole: non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto *aggiungere le seguenti:* La durata della contabilità speciale 5458 di cui all'articolo 1 comma 5 dell'OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013 è prorogata di 24 mesi. Il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione del Veneto è tenuto a presentare al Dipartimento della Protezione Civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

1. 316. Sbrollini.

Al comma 227, dopo le parole: non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto *aggiungere le seguenti:* La durata della contabilità speciale 5458 di cui all'articolo 1 comma 5 dell'OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013 è prorogata di 24 mesi. Il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione del Veneto è tenuto a presentare al Dipartimento della Protezione Civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

1. 84. Sbrollini.

Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:

227-bis. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74,

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi.

1. 1826. Busin.

Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:

227-bis. I termini di scadenza di cui agli articoli 8, comma 7 e 19-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2014,

1. 1981. Dal Moro.

Dopo il comma 227, inserire il seguente:

227-bis. L'articolo 6-*decies*, comma 2 del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 è sostituito con effetto dal 25 giugno 2013 dal seguente:

I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia non potranno ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi iniziati dopo il 25 giugno 2001.

1. 1872. Mura.

Dopo il comma 227, inserire il seguente:

227-bis. L'articolo 6-*decies* del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 è abrogato con effetto dalla data della sua emanazione.

1. 853. Mura.

Dopo il comma 227, è inserito il seguente:

227-bis. Le risorse già assegnate e destinate, anche attraverso la contrazione di mutui, a far fronte al fabbisogno finanziario derivante dall'attuazione della legge 23 gennaio 1992 n. 32 sono sottratte ai vincoli derivanti dal patto di stabilità sia in

termini di impegno e sia in termini di spesa.

1. 1586. Paris, Bonavitacola.

Dopo il comma 227, sono aggiunti i seguenti commi:

227-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali relative all'alluvione del Veneto nel Novembre del 2010 e al terremoto che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel Maggio del 2012. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

227-ter. La disposizione opera nei limiti massimi di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

1. 1871. Busin.

Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:

227-bis. Al fine di completare il programma di ricostruzione dei comuni della Valle del Belice interessati dagli eventi

sismici del 1968, i comuni beneficiari dei trasferimenti possono escludere le relative risorse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno relativo all'anno 2014 entro il limite di 50 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e ai Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 2724. Moscatt.

Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:

227-bis. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo dopo le parole: dai certificati di conto consuntivo *aggiungere le parole:* ed ai netto delle spese sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza per eventi alluvionali ed emanate a decorrere dai 31 ottobre 2010. La disposizione opera nei limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1822. Busin.

COMMA 228

Al comma 228, capoverso lettera n-quinquies), sostituire le parole: dalla Regione Emilia Romagna con le seguenti: dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e conseguentemente sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 16 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare la seguente variazioni in diminuzione:*

2014: – 6.000.

- 1. 3124.** Guidesi, Matteo Bragantini, Grimoldi.

Al comma 228, capoverso lettera n-quinquies), sostituire le parole: dalla Regione Emilia Romagna con le seguenti: dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

- 1. 3120.** Guidesi, Matteo Bragantini, Grimoldi.

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26

aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C.

- 1. 82.** Sbröllini.

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C.

1. 946. Locatelli, Di Gioia.

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,

il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C.

1. 1632. Chiarelli.

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza

al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C.

1. 1272. Biasotti.

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno

2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C.

1. 1387. Biasotti.

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è

prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C.

1. 847. Mura.

Dopo il comma 228, inserire i seguenti:

228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C.

1. 1198. Corsaro.

Dopo al comma 228, aggiungere i seguenti:

228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-*quater*. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-*bis* e 228-*ter*.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C.

1. 328. Sbröllini.

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

228-*bis*. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-*ter*. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-*quater*. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-*bis* e 228-*ter*.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1359. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

228-*bis*. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-*ter*. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è

prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C.

1. 2011. Molteni, Pratavia.

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è

prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C.

1. 1946. Moretti.

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è

prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi *228-bis* e *228-ter*.

228-quinquies. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma *228-bis* valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ».

- 1. 2354.** Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato, Marco Di Maio.

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e *7-bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene pro-

rogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi *228-bis* e *228-ter*.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

- 1. 2922.** Librandi, Oliaro, Galgano, Causin.

COMMA 229

Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:

229-bis. Il calcolo dell'indennità da corrispondere a Cassa depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti contratti dagli enti locali non può essere superiore al 2 per cento del debito residuo.

1. 2198. Cimbro, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:

229-bis. Il calcolo dell'indennità da corrispondere a Cassa depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti contratti dagli enti locali non può essere superiore al 2 per cento del debito residuo.

1. 116. Cimbro, Laforgia, Gasparini, Rampi, Cova, Casati, Mauri.

Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:

229-bis. Sono posticipate al 30 giugno 2014 e al 30 giugno 2015 i pagamenti delle prime rate di finanziamento ottenute dai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, dagli esercenti attività agricole e dai titolari di reddito di lavoro autonomo, rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 6 decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

229-ter. Il periodo di rimborso dei finanziamenti di cui al precedente comma è prorogato di tre anni dalla scadenza originariamente prevista.

229-quater. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione bancaria italiana

adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al precedenti commi 229-bis e 229-quater.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ».

1. 1168. Dell'Orco, Ferraresi, Sarti, Spadoni, Dall'Osso, Paolo Bernini, Mucci, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:

229-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, è istituito presso Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debentrici. La disposizione si applica a favore degli Enti locali che:

a) hanno rispettato il Patto di Stabilità nell'ultimo triennio;

b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;

c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi, lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

La dotazione del Fondo opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni per l'anno 2015 e a 100 milioni per il 2016.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.

1. 1958. Busin.

Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:

229-bis. Il pagamento della prima rata dei finanziamenti di cui all'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è posticipato al 30 giugno 2014 previa integrazione della convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana.

229-ter. Al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sostituire le parole « della durata massima di due anni » con le seguenti: « della durata massima di 5 anni ».

229-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 229-ter della presente legge. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente

disegno di legge si provvede ad integrare la convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

229-quinquies. Il pagamento della prima rata dei finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è posticipato al 30 giugno 2015 previa integrazione della convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 ».

1. 1158. Dell'Orco, Ferraresi, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

COMMA 233

Sostituire il comma 233 con il seguente:

233. All'articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: « entro il 31 marzo 2013 » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2014 »;

b) al comma 9 le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

1. 1680. Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 233 inserire il seguente:

233-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

1. 838. Carra, Bratti, Ghizzoni, Baruffi, Crivellari, Lenzi, Marchi, Richetti, Giuditta Pini, Fabbri, Bolognesi, De Maria, Patriarca, De Micheli, Zampa, Iori, Carlo Galli, Braga, Gadda, Cominelli, Arlotti, Zardini, Moscatt, Tidei.

Dopo il comma 233, inserire il seguente:

233-bis. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'arti-

colo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 1.000;
2015: – 1.000;
2016: – 1.000.

1. 1003. Ghizzoni, Bratti, Baruffi, Carra, Crivellari, Lenzi, Marchi, Richetti, Giuditta Pini, Fabbri, Bolognesi, De Maria, Patriarca, De Micheli, Zampa, Iori, Carlo Galli, Braga, Gadda, Cominelli, Arlotti, Zardini.

Dopo il comma 233, inserire il seguente:

233-bis. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Conseguentemente, al comma 247, sostituire le parole: 30 milioni, con le seguenti: 29 milioni.

1. 1009. Ghizzoni, Bratti, Baruffi, Carra, Crivellari, Lenzi, Marchi, Richetti, Giuditta Pini, Fabbri, Bolognesi, De Maria, Patriarca, Paola De Micheli, Zampa, Iori, Carlo Galli, Braga, Gadda, Cominelli, Arlotti, Zardini.

Dopo il comma 233, inserire il seguente:

233-bis. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Conseguentemente, al comma 523, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 1.000;
2015: – 1.000;
2016: – 1.000.

1. 2718. Franco Bordo, Palazzotto, Zan, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 233, inserire il seguente:

233-bis. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge

1° agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Conseguentemente, al comma 247, sostituire le parole: 30 milioni, con le seguenti: 29 milioni.

1. 2725. Franco Bordo, Palazzotto, Zan, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 233, inserire il seguente:

233-bis. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 1.000;
2015: – 1.000;
2016: – 1.000.

1. 275. Catanoso.

Dopo il comma 233, inserire il seguente:

233-bis. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a

decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Conseguentemente, al comma 247, sostituire le parole: 30 milioni, con le seguenti: 29 milioni.

1. 278. Catanoso.

Dopo il comma 233 inserire i seguenti:

233-bis. All'articolo 11 del decreto-legge n. 74 del 2012 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'Articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1, articolo 1 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero nei territori elencati all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, a partire dal 20 maggio 2012.

1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al precedente

comma *1-bis* sono concessi secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore « de minimis » entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007, o ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 20 dicembre 2007 n. 1535 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2008, ovvero altro regime di aiuti di Stato autorizzati.

1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma *1-ter*, provvedono i Commissari delegati ai sensi del Comma 2, articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.

1. 845. Ghizzoni, Bratti, Baruffi, Carra, Crivellari, Lenzi, Marchi, Richetti, Giuditta Pini, Fabbri, Bolognesi, De Maria, Patriarca, De Micheli, Zampa, Iori, Carlo Galli, Braga, Gadda, Cominelli, Arlotti, Zardini, Moscatt, Tidei.

Dopo il comma 233, inserire il seguente:

233-bis. All'articolo 11 del decreto-legge n. 74 del 2012 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili

su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1, articolo 1 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero nei territori elencati all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge, integrati dai territori individuati dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, a partire dal 20 maggio 2012.

1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al precedente comma 1-bis sono concessi secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore « de minimis » entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007, o ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 20 dicembre 2007 n. 1535 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2008, ovvero altro regime di aiuti di Stato autorizzati.

1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 1-ter, provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2, articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i docu-

menti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.

1. 3362. L'VIII Commissione.

Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:

233-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014 ».

Conseguentemente, al comma 523, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;
2015: - 1.000;
2016: - 1.000.

1. 3364. L'VIII Commissione.

Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:

233-bis. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le

disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*sexties*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 151,3 milioni.

- 1. 854.** Ghizzoni, Bratti, Baruffi, Carra, Crivellari, Lenzi, Marchi, Richetti, Giuditta Pini, Fabbri, Bolognesi, De Maria, Patriarca, De Micheli, Zampa, Iori, Carlo Galli, Piccoli Nardelli, Braga, Gadda, Cominelli, Arlotti, Zardini, Moscati, Tidei.

Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:

233-bis. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*sexties*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 151,3 milioni.

- 1. 3366.** L'VIII Commissione.

Dopo il comma 233, inserire il seguente:

233-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

- 1. 3369.** L'VIII Commissione.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. La durata della contabilità speciale 5458 di cui all'articolo 1 comma 5, dell'OCDPC n. 43 del 24 Gennaio 2013 è prorogata di 24 mesi. Il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione del Veneto è tenuto a presentare al Dipartimento della Protezione Civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

- 1. 2533.** Moretti, Guerra, Ginato, Sbroliani.

Dopo il comma 233 inserire il seguente:

233-bis. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante « Riassetto

delle Scuole di specializzazione di area sanitaria », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

1. 226. Distaso, Fucci, Chiarelli, Sisto, Marti.

Dopo il comma 233 inserire il seguente:

233-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è abrogato il Titolo IV;

b) all'Allegato B parte II della 368/99, dopo le parole: « Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche » e prima della tabella « Anestesia » viene inserita la seguente tabella:

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MEDICINA GENERALE Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien	spécialité en médecine générale	
Danmark	Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge – I almen medicin	
Deutschland	zeugnis über die spezifische ausbildung in der allgemeinmedizin	
Ελλάς	Τίτλος ιατρικής ειδίκευσης γενικής ιατρικής	
Espana	título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria	
France	spécialité en médecine générale	
Ireland	certificate of specific qualifications in general medical practice	
Italia	diploma di specializzazione in medicina generale	
Luxembourg	médecine generaliste	
Nederland	certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst	
Osterreich	Arzt für Allgemeinmedizin	
Portugal	diploma do internato complementar de clinica general	
Suomi/Finland	Yleislääkäri/allmänläkare	
Sverige	Allmänpraktiserande läkare (Europläkare)	
United Kingdom	General medical practitioner	

c) tutti i riferimenti all'allegato E sono intesi come effettuati all'allegato B-II parte, come introdotto dal presente decreto legislativo;

d) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole alla lettera d con il seguente testo: « Il periodo di formazione dei medici in formazione, ove ha sede la

scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, avviene in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

31-*bis*. All'implementazione del capitolo di spesa della formazione medico specialistica utile a sostenere i contratti di formazione specialistica in medicina generale si provvede attingendo al Fondo Sanitario Nazionale, per la quota parte destinata alla ex formazione specifica in medicina generale, di cui all'articolo 5 del DL 8 febbraio 1998 n. 27 ed all'articolo 3 del DL 30 maggio 1994 n. 325, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché ad una diretta partecipazione delle Regioni e delle Province Autonome in ossequio all'articolo 1, comma 5, della Legge 13 settembre 2012 n. 158.

31-*ter*. Il capitolo di spesa della formazione medica specialistica viene implementato nella misura 18 milioni/anno da attingere dal Fondo Sanitario Nazionale al fine di garantire la sostenibilità dei contratti di formazione della scuola di specializzazione in medicina generale per la parte eccedente all'adeguamento delle ex borse di studio in contratti di formazione.

31-*quater*. I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono vincolati alla formazione specialistica di medicina generale.

1. 223. Distaso, Fucci, Chiarelli, Sisto, Marti.

Dopo il comma 233 aggiungere i seguenti:

233-*bis*. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è

sostituito dal seguente: « Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente ha luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;
2015: - 1.000;
2016: - 1.000.

1. 859. Bratti, Baruffi, Ghizzoni, Carra, Crivellari, Lenzi, Marchi, Richetti, Giuditta Pini, Fabbri, Bolognesi, De Maria, Patriarca, Paola De Micheli, Zampa, Iori, Carlo Galli, Braga, Gadda, Cominelli, Arlotti, Zardini, Moscatt, Tidei.

COMMA 234

Dopo il comma 234, aggiungere i seguenti:

234-bis. All'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le

parole: « euro mille », sono sostituite dalle seguenti: « euro diecimila ».

234-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « euro mille » sono sostituite dalle seguenti: « euro diecimila ».

1. 1806. Busin.

COMMA 235

Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:

235-*bis*. I territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono riconosciuti zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006,

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 1033.** Ferraresi, Dell'Orco, Spadoni, Mucci, Sarti, Dall'Osso, Paolo Bernini.

Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:

235-*bis*. All'articolo 16, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, le parole: « Per gli anni 2012 e 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2012 al 2014 ».

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 419 aggiungere il seguente

« 419-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 17,00 ».

- 1. 851.** Baruffi, Bratti, Ghizzoni, Carra, Crivellari, Lenzi, Marchi, Richetti, Giuditta Pini, Fabbri, Bolognesi, De Maria, Patriarca, De Micheli, Zampa, Iori, Carlo Galli, Braga, Gadda, Cominelli, Arlotti, Zardini, Moscat, Tidei.

COMMA 237

Al comma 237, sostituire le parole: sisma del 2012 in Emilia Romagna con le seguenti: sisma del maggio 2012.

- 1. 3128.** Guidesi, Matteo Bragantini, Grimaldi.

Dopo il comma 237, inserire il seguente:

237-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2 comma 6 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

- 1. 869.** Bratti, Ghizzoni, Baruffi, Carra, Crivellari, Lenzi, Marchi, Richetti, Giuditta Pini, Fabbri, Bolognesi, De Maria, Patriarca, De Micheli, Zampa, Iori, Carlo Galli, Braga, Gadda, Cominelli, Arlotti, Zardini, Moscatt, Tidei.

COMMA 240

Al comma 240 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 240 inserire il seguente:

240-bis. Le risorse di cui al comma 240 sono finalizzate esclusivamente agli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici danneggiati con il rispetto del vincolo di sagoma, cubatura e destinazione d'uso.

1. 1681. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

COMMA 242

Dopo il comma 242, inserire il seguente:

242-*bis*. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5:

1) al secondo periodo, le parole: « per due anni » sono sostituite dalle seguenti: « per tre anni »;

2) al quarto periodo, le parole: « il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « il contratto si intende scaduto alla data della scadenza della proroga. Si applica il comma 5-*bis* dell'articolo 6 »;

all'articolo 6:

1) al comma 4, dopo le parole: « Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione » sono inserite le seguenti: « , relativi ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, »;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-*bis*. Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile. La data dell'esecuzione è fissata alla data della scadenza del contratto di locazione. Decorsa inutilmente tale data, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma, l'opposizione all'esecuzione è proposta dopo il rilascio dell'immobile, ai sensi degli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile per questioni formali o per invalidità del contratto, ai soli fini del risarcimento del danno. Il riconoscimento del danno comporta il pagamento da parte del proprietario dell'immobile di un indennizzo stabilito dal giudice, fino all'importo massimo della cauzione stabilita nel contratto di locazione.

1. 2310. Caparini, Molteni.

COMMA 243

Sopprimere il comma 243.

- 1. 1222.** Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 243, con il seguente periodo: Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite, secondo le competenze sancite dalla vigente legislazione (decreto-legge 28 aprile 2009 n.39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno

2009 n. 77 e dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, dell'OPCM 3978 dell'8 novembre 2011), per la realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative di contrasto di situazioni marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

- 1. 1561.** Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

Al comma 243, sostituire le parole da: alla provincia dell'Aquila fino alla fine del periodo con le seguenti: agli interventi previsti dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

- 1. 1801.** Gigli, Fauttilli.

COMMA 244

Dopo il comma 244 inserire i seguenti commi:

244-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sostituire le parole: « 26 per cento » con le seguenti: « 19 per cento ».

244-ter. All'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: « compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 » con le seguenti: « fino a 5.000 euro ».

244-quater. Le eventuali maggiori derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *244-bis* e *244-ter* sono destinate per una quota pari a 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015 alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 135 del Decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

1. 1327. Castelli, Sorial, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 244 inserire il seguente comma:

244-bis. I contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I risparmi ottenuti, pari a 91 milioni di euro, sono destinati interamente a decorrere dall'anno 2014 al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. 1323. Castelli, Sorial, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci, Parentela.

COMMA 245

Dopo il comma 245 aggiungere il seguente:

245-bis. 1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano presentato istanza entro 30 marzo 2012, hanno riconosciuto il diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, delle imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del precedente comma.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per l'anno 2014 e 4 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1. 2812. Zappulla, Causi, Capodicasa.

Dopo il comma 245 aggiungere il seguente:

245-bis. Per i soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005 che abbiano subito danni conseguenti agli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania" i contributi, gli indennizzi, le agevolazioni e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati complessivamente in 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 1 milione per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1. 2815. Zappulla, Causi, Capodicasa.

COMMA 246

Sopprimere i commi 246 e 247.

Conseguentemente:

dopo il comma 282, aggiungere il seguente:

282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.;

al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative allo stato di previsione del Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

1. 14. Crimi, Fanucci, Marco Di Maio.

Sopprimere il comma 246.

Conseguentemente, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.

1. 1425. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, *con le seguenti:* 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

Conseguentemente, al comma 524, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, articolo 1 comma 1258, legge 296 del 2006, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Fondo nazionale Infanzia e adolescenza, apportare le seguenti modifiche:

2014:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2015:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2016:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

1. 2497. Piazzoni, Melilla, Nicchi, Marcon, Boccadutri, Aiello.

Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, *con le seguenti:* 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostegno alla famiglia, decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, apportare le seguenti modificazioni:

2014:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2015:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2016:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

- 1. 2499.** Piazzoni, Marcon, Melilla, Nicchi, Boccadutri, Aiello.

Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, *con le seguenti:* 35 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

Conseguentemente, al comma 524. Tabella C allegata, alla Missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca in materia ambientale, voce Ministero dell'ambiente, decreto-legge n. 112 del 2008 articolo 28, comma 1, ISPRA, apportare le seguenti modifiche:

2014:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2015:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2016:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

- 1. 2404.** Zaratti, Marcon, Boccadutri, Zan, Melilla, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, *con le seguenti:* 49 milioni di euro per l'anno 2014 e di 29 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, alla missione Sviluppo

e tutela del territorio e dell'ambiente, programma tutela e conservazione della fauna e della flora..., voce Ministero dell'ambiente, legge n. 2 del 1993 in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione apportare le seguenti modifiche:

2014:
CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

2015:
CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

2016:
CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

- 1. 2599.** Pellegrino, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti.

Al comma 246. sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, *con le seguenti:* 45 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'ambiente, Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma tutela e conservazione della fauna e della flora... voce Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995, contributi a enti, istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti modifiche:

2014:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

2015:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

2016:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

- 1. 2594.** Zan, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino.

COMMA 247

Sopprimere il comma 247.

- 1. 1226.** Mantero, Cecconi, Baroni, Dal'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 247 con il seguente:

All'articolo 22 comma 6 del legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: sopprimere le parole da: « Per la » a « n. 311 » e sostituirle con le seguenti: « Per le specificità che assumono le strutture Bambino Gesù, Ospedale pediatrico Gaslini, Clinica pediatrica ospedale Regina Margherita e Clinica Mangiagalli, » conseguentemente è rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 80 milioni di euro, e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Conseguentemente, sopprimere il comma 246.

- 1. 2846.** Rondini.

Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:

247-bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dell'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, alla data di entrata in vigore della presente legge, per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo omnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro lo stanziamento della allegata Tabella A, rubrica del MEF.

- 1. 2884.** Rondini.

COMMA 248

Sopprimere il comma 248.

- 1. 1512.** Caso, Castelli, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Inca, Currò.

Sostituire il comma 248 con i seguenti:

248. Il Fondo di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppresso.

248-*bis*. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 248 sono destinate alle finalità di cui al comma 168.

- 1. 1469.** Vallascas, Crippa, Della Valle, Mucci, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Prodani, Castelli, Sorial, Caso.

Al comma 248 aggiungere infine le seguenti parole: Tali risorse sono destinate ad interventi di messa sicurezza del territorio.

- * 1. 3372.** L'VIII Commissione.

Al comma 248 aggiungere infine le seguenti parole: Tali risorse sono destinate ad interventi di messa sicurezza del territorio.

- * 1. 823.** Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

COMMA 249

Il comma 249, è così sostituito:

249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014.

Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 523, tabella A la voce Ministero dell'economia è così modificata:

2014: – 10.000.

1. 2913. Guidesi.

Il comma 249, è così sostituito:

249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 180 milioni di euro per l'anno 2015.

Per gli anni 2014 e 2015 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 523, tabella A la voce Ministero dell'economia è così modificata:

2014: – 10.000;

2015: – 10.000.

1. 2910. Guidesi.

Il comma 249, è così sostituito:

249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 180 milioni di euro per l'anno 2015 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

A decorrere dall'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 523, tabella A la voce Ministero dell'economia è così modificata:

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

1. 2907. Guidesi.

COMMA 251

Al comma 251, aggiungere in fine, il seguente:

È data facoltà alle strutture afferenti la Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle sovrintendenze ai beni culturali, architettonici ed archeologici, di consentire le visite culturali, nei limiti delle esigenze organizzative e di sicurezza, anche in orari serali, previa prenotazione e compenso atto a ricoprire i costi del personale ordinario e straordinario.

1. 429. Fitzgerald Nissoli, Preziosi.

COMMA 252

Al comma 252, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « Il regolamento di cui al comma 251 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi » con le seguenti: « Il regolamento di cui al comma 251 si attiene alle seguenti norme generali regolatrici della materia »;

b) alla lettera c) dopo le parole: « rilevante valore culturale »; aggiungere le seguenti: « disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni. »;

c) sopprimere le lettere d) ed e);

d) alla lettera f), dopo le parole: « contributo statale » aggiungere le seguenti: nel rispetto dei criteri di cui alla lettera c); sopprimere inoltre le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

e) alla lettera g), dopo le parole: « da reti di istituti culturali » aggiungere le seguenti: « , predisposte anche al fine di ottimizzare i servizi all'utenza, »;

f) sostituire la lettera h) con la seguente: h) determinazione del contributo statale di cui alle lettere f) e g), tenendo conto dei seguenti elementi:

1) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

2) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

3) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di

interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.

1. 655. Piccoli Nardelli, Ghizzoni.

Al comma 252, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera e), dopo le parole: « rilevante valore culturale » aggiungere le seguenti: « disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione ai Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale »;

2) sostituire la lettera g) con la seguente: « g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di Istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi all'utenza, »;

3) dopo il comma 252, è aggiunto il seguente comma: 252-bis: All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: « contributi » è sostituita dalla parola: « premi » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali, non accompagnate da apporto economico ».

1. 617. Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Al comma 252, sopprimere la lettera l).

- 1. 1410.** Di Benedetto, Battelli, Valente, D'Uva, Marzana, Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

252-*bis*. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto Italiano per gli Studi Storici e dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, ai medesimi istituti, secondo modalità idonee ad assicurare l'equilibrio sui saldi di finanza pubblica, risorse, fino ad un massimo complessivo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2020, per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e forma-

zione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione; entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

- 1. 1736.** Bossa, Amendola, Bonavitacola, Agostini, Manfredi, Rostan, Scotto, Valente, Ghizzoni, Andrea Romano.

COMMA 253

Dopo il comma 253, inserire il seguente:

253-bis. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per il 2014.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000.

* **1. 396.** Valeria Valente, Del Basso De Caro, Manfredi, Paolucci, Salvatore Piccolo, Tartaglione.

Dopo il comma 253, inserire il seguente:

253-bis. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per il 2014.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000.

* **1. 2957.** Attaguile.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-bis. Al comma 3, articolo 74 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

sostituire le parole: « la licenza è valida sei mesi » con le seguenti « licenza è valida un anno ».

1. 645. Ghizzoni.

Dopo il comma 253, inserire il seguente:

253-bis. All'articolo 3 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modifiche con la legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare i funzionamento delle scuole di archivistica degli archivi di stato di cui all'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, le disposizioni del comma 1 si applicano ai proventi del contributo annuo per l'iscrizione ai corsi delle medesime, che è stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

1. 651. Ghizzoni.

All'articolo 1, dopo il comma 253, inserire il seguente:

253-bis. Al fine di ridurre e razionalizzare la spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 1, dopo le parole: "generalmente centrali e in" aggiungere le seguenti: "non più di".

Conseguentemente, al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« Art. 7. – (Direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici). – 1. Sono istituite le direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici.

Le direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del Ministero ed hanno sede nell'ambito del territorio di competenza.

3. L'incarico di direttore territoriale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il Segretario generale del Ministero.

4. Le direzioni territoriali si articolano negli uffici dirigenziali operanti nell'ambito di una o più regioni, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il direttore territoriale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-

cazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.

6. I compiti e le funzioni dei direttori territoriali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori territoriali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8. ».

I maggiori risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al presente articolo sono destinati annualmente, al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

1. 697. Orfini.

COMMA 254

Al comma 254, lettera a), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

254-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 così come modificato dalla relativa legge di conversione, il comma 1 è sostituito dal seguente:

Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, non si considerano rinnovabili i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, per i quali l'Agenzia del demanio, con propria delibera entro 60 giorni dalla data di scadenza del contratto di locazione, non abbia espresso parere di nulla osta. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio, autorizza il rinnovo di contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili poiché non locati.

1. 501. Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali.

Al numero 2, della lettera b), del comma 254, in fine, aggiungere le seguenti parole:

Una quota parte pari al 15 per cento delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni è dalle stesse utilizzate, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza delle maggiori entrate e dei

risparmi di spesa conseguiti, è destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà delle medesime Amministrazioni.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

1. 1178. Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 254, alla lettera c), capoverso come sostituire le parole: Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato con le parole: Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.

1. 1270. Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 254, inserire il seguente:

254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

1. 2406. Fedriga, Matteo Bragantini, Caparini, Molteni, Borghesi, Guidesi.

COMMA 255

All'articolo 1, comma 255, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relative decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 3249. Vignali.

Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:

255-bis. L'Agenzia del demanio, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, predispone delle linee guida sulla congruità dei contratti di affitto degli enti locali, i quali sono tenuti ad uniformarsi alle indicazioni contenute nelle citate linee guida. I maggiori risparmi conseguiti possono essere indirizzati, previa delibera di Consiglio, verso la contrattazione collettiva integrativa od opere infrastrutturali.

1. 194. Polverini.

Dopo il comma 255, inserire il seguente:

255-bis. I fondi destinati al soddisfacimento delle spese per il personale e l'acquisto di mezzi dei Vigili del fuoco sono incrementati di 25 milioni di euro negli anni 2014, 2015 e 2016 e destinati prioritariamente al pagamento delle indennità straordinarie connesse agli interventi di soccorso deliberati in seguito al verificarsi di eccezionali calamità naturali. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede, entro il limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze e, per la parte rimanente, attingendo alle risorse di cui alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, Ministero dell'Interno.

1. 2839. Prata, Molteni.

Dopo il comma 255, inserire il seguente:

255-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 2825. Caparini.

Dopo il comma 255, inserire il seguente:

255-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare » sono aggiunte le seguenti: « nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ». Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 61.520 per l'anno 2013, euro 123.039 per l'anno 2014 e a euro 359.405 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

1. 224. Distaso, Fucci, Sisto, Chiarelli, Marti.

Dopo il comma 255 inserire il seguente:

255-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2014, ad attivare procedure straordinarie in deroga all'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335 per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato, attraverso lo

scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 1354. Castelli, Sorial, Nesci, Parentela, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

COMMA 256

Sostituire i commi 256 e 257 dell'articolo 1 con i seguenti:

256. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di riutilizzo sociale degli immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o l'assegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

257. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo.

e, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 250 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-*bis*. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è

restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

1. 2817. Costantino, Giordano, Fratoianni, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Sostituire i commi 256 e 257 con i seguenti:

256. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, un programma straordinario di riutilizzo sociale degli immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o assegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

257. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire

a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo.

Consequentemente, al comma 511, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo e aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento ».

1. 2477. Aiello, Marcon, Nicchi, Melilla, Boccadutri, Piazzoni.

All'articolo 1, il comma 256 è così sostituito:

Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del di 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014.

Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

1. 3230. Vignali.

Al comma 256 dell'articolo 1 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1.000 milioni e aggiungere, infine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui, vengono riassegnate al Ministero dell'istruzione, università e ricerca per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

1. 2845. Giordano, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Al comma 256 sostituire le parole: 500 milioni di euro annui *con le seguenti:* 1.000 milioni di euro annui.

- 1. 1710.** Andrea Romano, Librandi, Zannetti, Tinagli, Catania, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

Al comma 256, in fine, aggiungere le seguenti parole: Possono essere ceduti esclusivamente gli immobili del patrimonio disponibile alla data 31 dicembre 2013, a valori non inferiori alla quotazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Non possono essere ceduti, in nessun caso, i beni immobili di interesse storico, artistico, paesaggistico, archeologico e scientifico. Il Governo provvede ad indicare alle competenti Commissioni parlamentari ed a pubblicare sul proprio sito istituzionale gli identificativi catastali i dati riguardanti la titolarità e la relativa quota di proprietà, la dimensione, la destinazione d'uso, il valore catastale, la quotazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare degli immobili oggetto di cessione.

- 1. 1071.** Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancellieri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 256, aggiungere in fine il seguente periodo: Dal programma straordinario di cui al presente comma sono esclusi gli immobili pubblici oggetto di richiesta da parte degli enti territoriali ai sensi e nei termini dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

- 1. 2558.** Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan.

Al comma 256, aggiungere in fine il seguente periodo: Al cinquanta per cento delle risorse annuali derivanti dall'attua-

zione del presente comma, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica.

Conseguentemente al comma 511, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.

- 1. 2555.** Giancarlo Giordano, Marcon, Zan, Boccadutri, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Piazzoni, Fratoianni, Costantino.

Al comma 256, sostituire le parole da: un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli del ministero della difesa non utilizzati per finalità istituzionali *con le seguenti:* un programma straordinario di cessione di immobili del demanio militare al patrimonio delle Regioni e dei Comuni e per successive alienazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 500 milioni di euro in ragione annua dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

- 1. 2551.** Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan.

All'articolo 1, dopo il comma 256 aggiungere il seguente:

256-bis. All'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: ai sensi dell'articolo 5-bis, fino a: ricezione prevista dell'ultimo periodo dello stesso comma, sono sostituite dalle seguenti: dividendo per due il valore venale del bene.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 5.000;

2015: — 5.000;

2016: — 5.000.

1. 338. Sani, Petitti.

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-bis. Limitatamente ai beni immobili assegnati con procedura esecutiva, realizzati con regolare licenza in data anteriore all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i quali è stata concessa sanatoria in deroga per lievi difformità in fase di esecuzione, il termine assegnato quale condizione per l'ammissibilità della sanatoria deve considerarsi meramente ordinatorio e può essere prorogato dal giudice per una sola volta su istanza dell'interessato anche dopo la sua scadenza.

1. 1724. Cesa, De Mita.

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo diverso accordo scritto tra le parti, gli Enti e le Casse di previdenza e assistenza, comunque denominati, degli ordini e dei collegi professionali iscritti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, provvedono direttamente all'alienazione in favore del con-

duuttore delle unità abitative, anche se già cartolarizzate o conferite a fondi immobiliari chiusi, qualora siano:

a) costruite precedentemente al 1 gennaio 1973 e non classificate di pregio artistico o storico;

b) prive delle caratteristiche delle abitazioni di lusso;

c) ad uso esclusivo di abitazione del titolare del contratto di locazione.

Il conduttore non può procedere all'acquisto dell'unità abitativa se:

a) il medesimo, il coniuge o altro familiare convivente sia proprietario di altra unità abitativa libera e idonea nell'ambito dello stesso comune;

b) all'entrata in vigore della presente legge risulti moroso per oltre sei mensilità del canone o degli oneri condominiali.

Il prezzo della vendita è determinato in una somma pari al valore della rendita catastale moltiplicato per il coefficiente di centocinque.

L'immobile acquistato ai sensi dei commi precedenti non può essere alienato, locato o comunque reso oggetto di cessione a titolo oneroso, per almeno dieci anni dall'acquisto, a pena di nullità del relativo contratto. Per l'acquirente ultrasettantacinquenne il predetto termine è ridotto a cinque anni.

1. 1718. Santerini, Fauttilli.

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-bis. All'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-bis. Per esigenze connesse al risanamento del debito pubblico, ovvero nel caso di assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, per finanziare le spese di investimento, i soggetti di cui al comma 1, all'esito delle procedure di

cui al comma 7, dichiarano il pubblico interesse della proposta dell'aggiudicatario e contestualmente avviano il procedimento per la conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi del comma 9-bis, laddove la destinazione funzionale prevista dalla proposta stessa risulti in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed *in itinere* ovvero in contrasto con strumenti di pianificazione sovraordinata o di tutela di particolari vincoli. Nell'ambito dei procedimenti di cui al precedente comma 7, i soggetti di cui al comma 1 possono convocare conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per acquisire i pareri degli enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni o altri provvedimenti. Il procedimento si conclude nei trenta giorni successivi e il silenzio degli enti convocati equivale al gradimento della proposta stessa ed al consenso alla variazione della destinazione. La proposta è corredata da cauzione di importo pari al 10 per cento del valore delle opere e/o servizi oggetto della proposta, che potrà essere incamerata dal soggetto che ha indetto la procedura a seguito dell'avvio del procedimento di cui al precedente capoverso.

Conseguentemente, il comma 9-bis è sostituito dai seguenti:

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, nonché nei casi di proposte di valorizzazione o alienazione individuate all'esito dei procedimenti di cui al precedente comma 7, la destinazione funzionale prevista dal

piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed *in itinere*, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 120 giorni dall'apporto, ovvero dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 7-bis, o dalla cessione, sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale e con l'obbligo della restituzione entro i successivi 30 giorni delle somme incamerate a titolo di cauzione, salva l'applicazione degli interessi di cui alla legge n. 231 del 2002 con decorrenza dalla scadenza dei 180 giorni. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti (10).

9-ter. La mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato costituisce elemento di valutazione della performance individuale e determina responsabilità erariale del dirigente o del funzionario inadempiente. Si applicano i comma 9-bis e 9-ter dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

1. 3387. Vaccaro.

COMMA 257

Sopprimere il comma 257.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:

108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.

1. 1064. Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 257, dopo le parole: ricerca educativa aggiungere le seguenti: ed in possesso alla data del 31 dicembre 2013.

1. 1068. Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

257-bis. All'articolo 56-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il comma 11 è abrogato.

1. 1506. Fragomeli, Petrini, Guerini, Loldolini.

Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

257-bis. Il cinquanta per cento degli introiti derivanti dalle disposizioni dei commi 256 e 257 sono destinati al finanziamento di progetti di recupero degli alloggi popolari ex-Iacp inutilizzati. Sulla base di una ricognizione di tale patrimonio immobiliare, e dei progetti di recupero presentati tramite i Comuni, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.

Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.

*** 1. 2744.** Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Boccadutri, Melilla, Piazzoni.

Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

257-bis. Il cinquanta per cento degli introiti derivanti dalle disposizioni dei commi 256 e 257 sono destinati all'edilizia residenziale sociale pubblica. Il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.

Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'im-

posta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.

* **1. 2741.** Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Boccadutri, Melilla, Piazzoni.

COMMA 258

Dopo il comma 258, aggiungere i seguenti:

258-bis. Al fine di operare una completa razionalizzazione del sistema degli incarichi temporanei della dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

258-ter. La riserva di cui al comma 258-*bis* è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 258-*quater*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura con-

corsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 *pro capite*.

258-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma 258-*ter*, a concludersi entro il 31 agosto 2014, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali non potranno far parte soggetti che sono stati già membri di commissioni concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici, e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al predetto comma, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, ferma restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

258-quinquies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 258-*ter* e 258-*quater* è autorizzata la spesa di 150.000 euro nel 2014, agli oneri della quali è provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei diri-

genti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma « Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio », della missione « istruzione scolastica », e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma « Sistema universitaria e formazione post-universitaria » della missione istruzione universitaria. Dalla spesa di cui al presente comma sono detratti gli imputati percepite ai sensi del commi 258-ter come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo del presente comma, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

1. 3049. Di Gioia.

Dopo il comma 258, inserire i seguenti:

258-bis. Al fine di operare una completa razionalizzazione del sistema degli incarichi temporanei della dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono pro-

rogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

258-ter. La riserva di cui al comma 258-bis è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 258-quater, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 *pro capite*.

258-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma 258-ter, da concludersi entro il 31 agosto 2014, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali non potranno far parte soggetti che sono stati già membri di commissioni concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici, e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui ai predetti commi, fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

258-quinquies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 258-ter e 258-quater si provvede per l'anno 2014 prioritariamente attraverso il contributo di cui al comma 258-ter e mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma « Istituti di alta cultura » della missione « Istruzione universitaria », nonché della parte del fondo di cui all'articolo 1-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di

cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti, anche attraverso riduzione delle risorse destinate ai sensi di quanto disposto dai commi 194 a 198 dell'articolo 1 della presente legge.

1. 1022. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

258-bis. Le regioni riservano, in considerazione delle particolari situazioni geografiche e socio-culturali, alle province ordinarie interamente montane e confinanti con stati esteri, particolari forme di autonomia. In particolare adeguano l'organizzazione della rete scolastica provinciale, prevedendo standard quantitativi che favoriscano la permanenza della popolazione scolastica in tali zone.

1. 2600. De Menech.

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

258-bis. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) quali disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio socio-culturale nonché alunni non italofoni, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. In

particolare, tutti i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno un alunno con bisogni educativi speciali (BES) sono tenuti in via sperimentale per il biennio 2014-2016, nell'ambito dell'orario di servizio e non di insegnamento, a partecipare ad almeno un corso di formazione non inferiore a 20 ore sugli aspetti della didattica dell'inclusione scolastica per classi con esigenze differenziate e della facilitazione per l'apprendimento della seconda lingua. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui, a partire dall'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1815. Santerini, Fauttilli.

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

258-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5-ter, inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) è sostituito dal seguente: «5-ter. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 e i parametri individuati dal primo periodo del comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233,

d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.

1. 1470. Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Valente, Battelli, Di Benedetto, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

258-bis. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013-2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 200.

1. 2445. Iacono, Capodicasa, Amoddio, Piccione, Zappulla, Moscatt, Albanella.

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

258-bis. Il comma 2, dell'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 è sostituito, con effetto dal giugno 2013, dal seguente: «I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia

non potranno ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi iniziati dopo il 25 giugno 2013.

1. 2295. Abrignani.

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

258-bis. Al fine di promuovere l'attività motoria nelle scuole primarie, per il triennio 2014/2016, si avvia un progetto sperimentale ove gli insegnanti generalisti con apposito corso formativo predisposto di concerto dal Ministero dell'istruzione con le associazioni sportive, esercitano nelle classi prime, seconde e terze, percorsi di avviamento all'attività motoria, per due ore settimanali. Detta materia rientra nell'attività curricolare obbligatoria. Gli appositi corsi sono tenuti da personale in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie che abbia conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria. I fondi necessari sono ripartiti sulla base del numero degli istituti scolastici presenti su territorio nazionale e dagli insegnanti generalisti che procedono alla fase di sperimentazione triennale.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese

le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2016.

1. 2455. Vezzali, Librandi.

Dopo il comma 258, aggiungere i seguenti:

258-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. *258-ter.* I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma *258-bis*, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, per relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

1. 3013. Causin, Librandi.

COMMA 259

Sopprimere il comma 259.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

1. 622. Corsaro.

Al comma 259, dopo le parole: sono rideterminati *inserire le seguenti:* ai sensi dall'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66 e

sostituire la parola: pari con *le seguenti:* in misura non inferiore.

* **1. 2324.** Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'Arienzo, Fioroni, Fontanelli, Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Lattuca, Leva, Manciuilli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente, Cani.

Al comma 259, dopo le parole: sono rideterminati *inserire le seguenti:* ai sensi dall'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66 e *sostituire la parola:* pari con *le seguenti:* in misura non inferiore.

* **1. 3308.** La IV Commissione.

Al comma 259, dopo la parola: euro *aggiungere la seguente:* rispettivamente.

1. 1282. Basilio, Artini, Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Castelli, Sorial.

COMMA 260

Al comma 260, capoverso, dopo le parole: province autonome, aggiungere le seguenti: con priorità per le sedi interessate da accorpamenti extraregionali.

1. 1583. Tino Iannuzzi, Bonavitacola.

Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche Amministrazioni.

Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche Amministrazioni.

*** 1. 55.** Misiani, Speranza.

Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche Amministrazioni.

*** 1. 1229.** De Micheli.

Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

**** 1. 56.** Misiani, Speranza.

Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

**** 1. 1234.** De Micheli.

COMMA 262

Sopprimere il comma 262.

1. 1638. Chiarelli.

Sostituire il comma 262 con i seguenti:

262. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

262-*bis*. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, nono comma, le parole: « alle ore otto » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore sette »;

b) l'articolo 46, primo comma, è sostituito dal seguente:

« Alle ore sette della domenica fissata per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali »;

c) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

Le operazioni di votazione terminano alle ore 23 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

d) l'articolo 64-*bis* è abrogato;

e) all'articolo 67, primo comma, *ali-*nea, le parole: « degli articoli 64 e 64-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 64 »;

f) all'articolo 73:

1) al primo comma, le parole. « entro le ore 14 » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 23 »;

2) al secondo comma, le parole: « alle ore 14 del martedì » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 22 del lunedì ».

262-*ter*. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: « ART. 3. — 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno. »;

b) all'articolo 22:

1) al comma 4, le parole: « fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; » sono sostituite dalle seguenti « fino alle ore 23 della domenica in tutte le sezioni elettorali; »;

2) al comma 6, le parole: « entro le ore 14 del martedì successivo alla Votazione; » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 22 del lunedì successivo a quello della votazione; ».

262-*quater*. Al decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, lettera e), le parole: « martedì successivo alla votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « lunedì successivo al giorno di votazione, »;

b) all'articolo 5. primo comma, lettera-b), le parole: « martedì successivo, con inizio alle ore dieci; » sono sostituite dalle seguenti: « lunedì successivo, con inizio alle ore 14; ».

262-*quinquies*. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, decimo comma, le parole: « alle ore otto » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore sette ».

b) all'articolo 48, primo comma, le parole: « Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « Alle ore sette della domenica fissata per la votazione, »;

c) l'articolo 51 è abrogato;

d) all'articolo 52:

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, le parole: « fino alle ore 15; » sono sostituite dalle seguenti: « fino alle ore 23 della domenica; »;

e) all'articolo 85, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva. ».

262-*sexies*. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì succes-

sivo. » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 7 alle ore 23 della domenica. »

262-*septies*. All'articolo 16 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « alle ore 6 » sono sostituite dalle seguenti « alle ore 7 »;

b) al secondo comma, le parole: « alle ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 23 ».

262-*octies*. All'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: « alle ore 8 del martedì » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 14 del lunedì ». Alla medesima lettera c), le parole: « entro le ore 16 » sono sostituite dalle seguenti « entro le ore 24 » e le parole: « entro le ore 20 » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 10 del martedì ».

1. 3397. La I Commissione.

Al comma 262, dopo le parole: alle ore 23.00 aggiungere le seguenti: usando dove possibile strutture pubbliche diverse dalle scuole.

1. 237. Zanin, Cova.

COMMA 263

Al comma 263, sopprimere le lettere e), g), h) e alla lettera m) sostituire le parole: non avente natura regolamentare con le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

- 1. 1331.** Castelli, Sorial, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 263, sostituire la lettera m), con la seguente:

m) al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose, con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede:

1) per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, in modo da affiancare nella stessa parte della scheda tutti i partiti o movimenti politici che hanno scelto di inserire nel contrassegno il simbolo del medesimo soggetto riconosciuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 2004/2003 e successive modificazioni, quale partito politico a livello europeo o fondazione politica a livello europeo. In sede di ammissione dei contrassegni di cui al primo

periodo, il Ministero dell'interno ricusa, ai sensi degli articoli 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e 14, terzo comma del testo unico, 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati da un partito politico a livello europeo o da una fondazione politica a livello europeo, alla quale non si aderisce; a tal fine il Ministero dell'interno acquisisce dall'ufficio competente del Parlamento europeo il dato relativo al simbolo depositato in sede di registrazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 2004/2003 e successive modificazioni, nonché l'elenco delle adesioni nazionali accettate dal partito politico a livello europeo o dalla fondazione a livello europeo. In ogni caso, il deposito del contrassegno di lista, di cui al primo periodo, deve essere effettuato indicando il candidato presidente della Commissione europea del partito politico o della fondazione politica a livello europeo alla quale il partito o movimento politico presentatore del contrassegno aderisce;

2) per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « al cui fianco » sono sostituite dalle seguenti: « sotto ai quali ».

- 1. 1007.** Di Lello, Locatelli, Pastorelli, Di Gioia.

COMMA 264

Al comma 264, dopo le parole: sono individuate *aggiungere le seguenti parole:* , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1. 3400. La I Commissione.

Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

264-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.

1. 15. Bruno Bossio, Censore.

Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

264-bis. A partire dalla data di inizio della XVII legislatura, coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato ricevono un trattamento economico e giuridico massimo equiparato al trattamento complessivo ricevuto dai membri del Parlamento. Tale trattamento non può eccedere quello risultante minore tra il trattamento spettante rispettivamente ai membri della Camera dei deputati ed ai membri del senato della Repubblica; lo stesso non è in alcun modo cumulabile con il trattamento sti-

pendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, né con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, né con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418. L'equiparazione prevista dal presente comma esclude espressamente quella derivante ai membri del Parlamento dall'articolo 68 della Costituzione.

Conseguentemente, Tabella C è ridotta dei corrispondenti oneri per il triennio 2014-2016.

1. 1346. Centemero.

Dopo il comma 264 aggiungere il seguente:

264-bis. L'articolo 14 comma 1 della legge 21 marzo 1990 n. 53 si interpreta nel senso che i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al presidente della provincia ed al sindaco, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati nelle consultazioni elettorali da svolgersi nell'ambito del territorio di propria competenza indipendentemente dal diretto coinvolgimento nella competizione elettorale dell'ente locale nel quale il soggetto autenticante è organo.

1. 2036. Losacco, Giachetti.

Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

264-bis. Con riferimento all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1 si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori,

possono esercitare la funzione autenticante anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio, con la sola limitazione territoriale costituita dalla regione di appartenenza.

1. 18. Sani, Parrini.

Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

264-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le azioni della società «Promuovi Italia Spa», costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni sono inalienabili. I componenti del consiglio di amministrazione di «Promuovi Italia Spa» attualmente in carica decadano dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo trien-

nio. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può prevedersi lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il termine di sei mesi i costi di gestione della società devono essere ridotti del cinquanta per cento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

1. 1516. Vallasca, Mucci, Prodani, Della Valle, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli.

COMMA 265

Sopprimere il comma 265.

* **1. 3310.** La IV Commissione.

Sopprimere il comma 265.

* **1. 1725.** Rossi, Fautilli.

Al comma 265, sostituire le parole: 1° gennaio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016, ovunque ricorrano.

** **1. 2232.** Borghesi.

Al comma 265, sostituire le parole: 1° gennaio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016, ovunque ricorrano.

** **1. 2781.** Fiano.

Al comma 265, sostituire le parole: 1° gennaio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016, ovunque ricorrano.

** **1. 3217.** Vignali.

Al comma 265, sostituire le parole: 1° gennaio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016, ovunque ricorrano.

** **1. 1499.** Palese, Prestigiaco, Galati, Latronico, Milanato.

Sostituire il comma 265 con il seguente:

265. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Mini-

stero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. 1115. Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

All'articolo 1, dopo il comma 265, inserire il seguente:

265-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della relativa spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

*** **1. 1498.** Palese, Prestigiaco, Milanato, Galati, Latronico.

All'articolo 1, dopo il comma 265, inserire il seguente:

265-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche

agricole, alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della relativa spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

*** **1. 2235.** Borghesi.

All'articolo 1, dopo il comma 265, inserire il seguente:

265-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della relativa spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

*** **1. 2785.** Fiano.

All'articolo 1, dopo il comma 265, inserire il seguente:

265-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia,

sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della relativa spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

*** **1. 3227.** Vignali.

All'articolo 1, dopo il comma 265, inserire il seguente:

265-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. ».

1. 493. Caruso.

Dopo il comma 265, inserire il seguente:

265-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.

1. 1119. Laffranco, Di Stefano, Bianconi, Palese.

Dopo il comma 265 inserire il seguente:

265-bis. L'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è sostituito dal seguente:

ART. 5.

1. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Nel personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana transita a domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente comma, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:

a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1° settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1° settembre 2008.

2. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 1, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale potrà accedere a domanda – mediante concorso pubblico – il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 « Codice dell'ordinamento militare », allorché il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto Decreto Interministeriale.

4. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è istituito un organismo denominato « Ispettorato Superiore del Corpo Militare », con personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'articolo 1683 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di « Ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ».

5. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponde all'ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali ne-

cessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle Forze armate.

7. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno disciplinati l'ordinamento ed il funzionamento dell'ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 587. Corsaro.

Dopo il comma 265, sono inseriti i seguenti:

265-bis. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente lettera:

e-bis) per l'utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici del personale derivante dalle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sopresse o poste in liquidazione con esclusivo riferimento alle funzioni internalizzate dalle stesse.

265-ter. Ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui al precedente comma, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione.

1. 2960. Attaguile.

COMMA 266

Sopprimere il comma 266.

Conseguentemente, sopprimere il comma 267 e al comma 290, sostituire la cifra: 152 milioni: con la seguente: 152.383.000.

1. 423. Ottobre, Nicoletti, Dellai.

Al comma 266, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.

1. 1345. Castelli, Sorial, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cozzolino.

COMMA 267

Dopo il comma 267 aggiungere il seguente:

267-bis. All'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine, il seguente comma: « Negli atti di esercizio del

poteri di cui al presente articolo l'amministrazione finanziaria indica, a pena di nullità, il debito di imposta presunto o constatato per il quale si procede. L'amministrazione finanziaria in ogni caso non può esercitare i poteri di cui al presente articolo se non in possesso della documentazione attestante l'inadempimento degli obblighi tributari ».

1. 2794. Guidesi.

COMMA 268

Sostituire il comma 268 con il seguente:

268. Per le attività svolte nel 2015 e 2016 dei centri autorizzati di assistenza fiscale si procede all'adeguamento dei

compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la copertura della presente disposizione si procede per 6 milioni di euro per il 2015 e per 10.640.000 per il 2016 in base alle risorse di cui al successivo comma 285 della presente legge.

1. 195. Polverini.

COMMA 269

Sopprimere il comma 269.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82,6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 192,6 decorrere dall'anno 2016.

* **1. 1767.** Zanetti, Andrea Romano, Li-brandi, Tinagli, Catania, Sottanelli.

Sopprimere il comma 269.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82,6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 192,6 decorrere dall'anno 2016.

* **1. 627.** Corsaro.

Sostituire il comma 269 con i seguenti:

269. L'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: «515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 e successive modificazioni ovvero arti e professioni esercitate in forma di attività autonoma-

mente organizzate, senza necessità di collaborazione altrui o di significativi investimenti e che dispongono, anche mediante locazione, di beni strumentali che non eccedano il minimo indispensabile per lo svolgimento delle attività stesse, il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

269-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo I della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al

fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente as-

segnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

1. 3218. Lavagno, Paglia, Pellegrino, Marcon, Boccadutri, Melilla.

COMMA 271

Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

271-bis. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle Autorità Portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici.

1. 988. Tullo, Pagani, Mognato, Crivellari.

Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

271-bis. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, comma 2, dopo le parole « nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » sono aggiunte le seguenti: « , e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti

pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono non applicabili alle autorità portuali. »

1. 992. Tullo, Pagani, Mognato, Crivellari.

Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

271-bis. La lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificata dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è abrogata.

1. 1490. Dell'Orco, Della Valle, Crippa, Mucci, Prodani, Fantinati, Da Villa, Vallasca, Petraroli, Sorial, Caso.

COMMA 273

Dopo il comma 273 aggiungere il seguente:

273-bis. L'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: « 1. L'Autorità nell'ambito della sua autonomia organizzativa, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza, nonché i bilanci, i rendiconti, la gestione delle spese e il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti delle risorse del proprio bilancio sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. L'Autorità provvede con proprio regolamento, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla definizione del trattamento giuridico ed economico del personale ai sensi del precedente comma.

3. La lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è abrogata ».

1. 952. Covello.

Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:

273-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le regioni a statuto speciale predispongono piani di razionalizzazione quinquennali, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la razionalizzazione della spesa e la riduzione del precariato. I piani sono rivolti, altresì, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a ridurre gli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di

lavoro flessibile, prevedendo la proroga e la stabilizzazione del personale utilizzato da almeno 15 anni dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali presenti sul territorio e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani devono consentire una riduzione della spesa corrente e del personale complessivamente non inferiore al 20 per cento rispetto a quella asseverata nei rispettivi bilanci del 2012.

273-ter. Per le finalità di cui al comma *273-bis* le amministrazioni interessate possono, nell'ambito dei piani finalizzati a conseguire maggiori e strutturali risparmi, adottare le seguenti misure: rivedere i canoni di locazione passiva nella misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; procedere a contratti di solidarietà tra dipendenti e all'utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria e per lo straordinario dei dipendenti a tempo indeterminato; procedere all'accorpamento e riduzione delle società partecipate, nonché alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 10.000 abitanti per bacini fino a 50.000 abitanti; adottare le misure di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le assunzioni di cui al comma 22 sono effettuate attraverso bandi riservati per assunzioni a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore al 70 per cento.

21-quater. Per le finalità di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per il contenimento degli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, il requisito dell'esperienza di cui al comma *273-bis* può essere utilizzato anche in amministrazioni diverse da quelle di provenienza, purché nell'ambito del territorio regionale. A tal fine la regione di riferimento istituisce un ruolo unico del personale avente i requisiti di cui al comma *273-bis*. Il personale inserito

nel ruolo unico è destinatario di contratti a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato per la durata dei piani di razionalizzazione nel limite della spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012. 11 dipendente che rifiuta l'assegnazione, effettuata con atto dato-

riale della regione, viene cancellato dal ruolo di cui al periodo precedente. Resta fermo il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al comma 273-*bis*.

1. 2962. Attaguile.

COMMA 276

Sopprimere il comma 276.

- 1. 1500.** Lombardi, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 276.

Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 259, aggiungere il seguente:

259-bis. Le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 20 per cento per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 858.** Turco, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

Sopprimere il comma 276.

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

- 1. 677.** Marcon, Melilla, Boccadutri, Pillozzi, Kronbichler.

Sopprimere il comma 276.

Conseguentemente al comma 524, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

- 1. 2030.** Molteni.

Sostituire il comma 276 con il seguente:

276. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in relazione ai poteri di autonomia regolatoria degli stessi, l'articolo 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il rispetto del principio del pro rata e della proporzionalità della pensione contributiva deve essere temperato, secondo ragionevolezza, con il principio di autonomia di tali particolari enti di natura collettiva e a struttura democratica; tale principio, condizionato dall'autosostenibilità che esclude i predetti enti da finanziamenti pubblici diretti o indiretti, comporta la solidarietà di tutti gli iscritti estesa necessariamente anche ai pensionati.

- 1. 1642.** Chiarelli.

Al comma 276 sopprimere le parole da: ferme restando sino alla fine del comma.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 2590.** Pagano.

Al comma 276, sopprimere le parole: , ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

- * **1. 196.** Polverini.

Al comma 276, sopprimere le parole da: ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

* **1. 28.** Del Basso De Caro.

Dopo il comma 276 è inserito il seguente:

276-bis. L'articolo 21 della Legge n. 247 del 2012 è soppresso.

1. 876. Bonafede, Colletti, Turco, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

Dopo il comma 276 è inserito il seguente:

276-bis. Al comma 9 dell'articolo 21 della Legge n. 247 del 2012 sostituire le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dalla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 1.

1. 798. Bonafede, Turco, Sarti, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

Dopo il comma 276 sono inseriti i seguenti:

276-bis. Al testo del regolamento ex articolo 21, comma 9 della Legge n. 247

del 31 dicembre 2012 aggiungere dopo la parola «soppressa» la seguente frase: «con esercizio per tutti gli iscritti alla Cassa dell'opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione definito dalla legge 335/1995 e successive modifiche secondo il regolamento da emanarsi nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento con contestuale avvio di un piano di ammortamento del debito previdenziale maturato con contribuzione anche proporzionale al beneficio ricevuto o ricevendo in *pro rata temporis*.

276-ter. Il comma 9 dell'articolo 21 della legge 247 del 31 dicembre 2012 è sostituito dal seguente: «La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. E fatto espresso divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa».

1. 862. Colletti, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

COMMA 277

Dopo il comma 277, inserire i seguenti:

217-bis. Per ogni Istituzione Universitaria Statale le assegnazioni dei contingenti di spesa per l'assunzione di personale, espressi in termini di punti organico relative all'anno 2014 e per gli anni successivi, sono effettuate nel limite massimo dei punti organico rivenienti dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, assunti con oneri a carico del bilancio dell'università, tenuto conto della sostenibilità e dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di ciascun Ateneo e delle disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

277-ter. 11 Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca definisce, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio 2014, il costo standard unitario di formazione per studenti da determinarsi tenuto conto dei contesti economici, territoriali e infrastrutturali e delle altre voci di costo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

277-quater. Al fine di garantire l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, le risorse aggiuntive per la quota di incentivazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università e i contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi all'anno 2014 e successivi, sono definiti tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 9 aprile 2001, recante «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

277-quinques. Le spese relative agli stipendi a carico delle Università corrisposte al personale universitario docente e tecnico amministrativo che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ridotte di un terzo

ai fini del calcolo dell'indicatore di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

277-sexies. Per l'esercizio finanziario 2014 e successivi, gli interventi relativi all'attribuzione della quota base del Fondo per il funzionamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari tengono conto degli indici di deprivazione sociale elaborati dall'ISTAT relativi agli anni corrispondentemente precedenti.

1. 246. Mongiello, Di Gioia, Cera, Sannicandro.

Dopo il comma 277 è inserito il seguente:

211-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola *014* è sostituita dalla seguente *015*;

b) al comma 4, è inserito infine il seguente periodo: « Il medesimo incentivo, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario dell'anno 2014, è destinato agli atenei che hanno adottato il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo entro il 1° gennaio 2014. ».

1. 636. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Racciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Dopo il comma 277, aggiungere il seguente:

ART. 277-bis.

1. A partire dall'anno scolastico 2014/2015, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca istituisce la figura professionale del laureato in scienze motorie LM67 e LM68 o del diplomato ISEF tramite avvio di tirocinio formativo e abilitante

per la nuova classe di concorso di insegnamento educazione fisica nella scuola primaria » con relativo bando di concorso. Per chi ha svolto il progetto di alfabetizzazione motoria si stabilisce l'accesso diretto al corso di abilitazione e successiva stabilizzazione del docente in ruolo nelle scuole dove è stata effettuata la progettazione.

2. Nelle realtà scolastiche nuove, saranno formate graduatorie provinciali o regionali, con valutazione tramite punteggio. Il Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità.

Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:

290-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione

degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

1. 2223. Buonanno, Borghesi.

Dopo il comma 277, aggiungere il seguente:

ART. 277-bis.

1. A partire dall'anno scolastico 2014/2015, il Ministero dell'istruzione università e ricerca istituisce la figura professionale del laureato in scienze motorie LM67 e LM68 o del diplomato ISEF tramite avvio di tirocinio formativo è abilitante per la nuova classe di concorso di insegnamento educazione fisica nella scuola primaria con relativo bando di concorso. Per chi ha svolto il progetto di alfabetizzazione motoria si stabilisce l'accesso diretto al corso di abilitazione e successiva stabilizzazione del docente in ruolo nelle scuole dove è stata effettuata la progettazione.

2. Nelle realtà scolastiche nuove, saranno formate graduatorie provinciali o regionali, con valutazione tramite punteggio. Il Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità.

Conseguentemente:

alla Tabella E di cui all'Art.3 Interventi nei settori della Manutenzione idraulica e forestale (Sez. 15) Difesa del Suolo e Tutela Ambientale (2.5-CAP7499):

2014: – 140.000

2015: – 140.000;

2016: – 140.000.

1. 2226. Buonanno, Borghesi.

Dopo il comma 277, aggiungere il seguente:

ART. 277-bis.

Per le chiamate e prese di servizio degli Idonei alle procedure di valutazione comparativa per professori universitari di prima e di seconda fascia, bandite al sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, gli Atenei provvedono all'immissione in servizio nel ruolo, rispettivamente, di prima fascia o di seconda fascia, qualora gli Idonei ne facciano esplicita richiesta, con decorrenza immediata degli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:

290-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

1. 2207. Buonanno, Borghesi.

COMMA 278

Il comma 278 è sostituito con il seguente:

278. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia una relazione dettagliata sulle società e sugli altri soggetti e organismi diversi dalle società, direttamente o indirettamente controllati o di quelli interamente detenuti da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero nei confronti dei quali il Ministero medesimo esercita i diritti dell'azionista. La relazione resa dal Ministro al Parlamento contiene, per ciascuna delle società o degli altri soggetti di cui al presente comma, le informazioni relative, in particolare: alla missione, le funzioni o le attività svolte o assegnate alle società o agli altri soggetti diversi dalle società; ai livelli occupazionali, dirigenziali e non dirigenziali, nonché agli altri eventuali contratti di prestazione d'opera professionale e di consulenza in atto; ai risultati delle gestioni finanziarie d'esercizio, agli stati patrimoniali e agli eventuali indebitamenti consolidati. Sulla base di tale relazione e successivamente all'audizione del Ministro da parte delle Commissioni parlamentari Permanenti competenti per materia, il Ministro medesimo può predisporre, con proprio decreto sottoposto al parere delle suddette Commissioni parlamentari, un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione per incorporazione, delle società e degli altri soggetti diversi dalle società di cui al presente comma.

1. 683. Orfini, Rampi.

Alla fine del comma 278, aggiungere il seguente:

Entro lo stesso termine indicato al primo periodo, le azioni di Promuovi Italia

s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono cedute a titolo oneroso, per un corrispettivo pari al patrimonio netto contabile della Società, a Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita le funzioni di indirizzo su Promuovi Italia s.p.a., con le modalità stabilite dallo statuto sociale, anche in deroga alle diverse disposizioni che regolano la *governance* di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. e delle sue partecipate.

1. 3151. Leone.

Al comma 278, aggiungere, dopo le parole: in house providing le seguenti: salvaguardando i livelli occupazionali.

1. 199. Polverini.

Al comma 278, aggiungere, dopo le parole: con proprio decreto, le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali.

1. 197. Polverini.

Dopo il comma 278 aggiungere i seguenti:

278-bis. 1 Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze di tutti i cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, da emettere a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori, dei pensionati, delle famiglie e dei

singoli cittadini, sono emessi e gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e un soggetto gestore, costituito nella forma di associazione non profit con personalità giuridica, partecipata dallo Stato, dalle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistiche e dalle associazioni maggiormente rappresentative del turismo sociale. Le modalità di costituzione del soggetto gestore, ed i contenuti della convenzione sono fissati con il decreto di cui al comma 276-*quinquies*. Il gestore è responsabile del funzionamento del sistema dei buoni vacanze e degli oneri che incombono sui prestatori di servizi convenzionati ai sensi del comma 276-*ter*.

278-*ter*. I buoni vacanze possono essere utilizzati per l'acquisizione, ai soli fini turistici, di almeno uno dei seguenti servizi, usufruiti fuori dai comuni di residenza:

- a) mezzi di trasporto;
- b) alloggio e ristorazione;
- c) servizi turistici, culturali e di svago;
- d) servizi accessori alla vacanza.

278-*quater*. La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, il gestore di cui al comma 1 stipula convenzioni, con i fornitori dei servizi turistici di cui al comma 4, che garantiscano particolari sconti e promozioni tariffarie modulate secondo i periodi dell'anno ed in rapporto alla tipologia del servizio reso, I buoni vacanze sono utilizzabili solo sul territorio nazionale sulla base delle convenzioni di cui al periodo precedente. Le spese dei lavoratori di cui al comma 276-*bis* per l'acquisto dei buoni vacanze, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione ISEE, pari o inferiore a euro 25.000, sono deducibili dal reddito ai sensi del comma 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo

gli importi stabiliti con la Tabella allegata al presente comma.

Numero componenti nucleo familiare	Spesa massima deducibile (euro)
1	700,00
2	1.100,00
3	1.500,00
4 e +	2.000,00

278-*quinquies*. Gli importi di cui al comma 276-*quater* possono essere modificati annualmente con decreto della Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo di concerto con il Ministro dell'economia. Ferma restando la facoltà dei lavoratori dipendenti, di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro possono essere fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro finalizzata all'erogazione dei buoni vacanze, nei limiti fissati dalla tabella del precedente punto. 11 contributo versato dal datore di lavoro, ai sensi del precedente periodo non può in ogni caso essere considerato quale componente salariale ed è comunque interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa, dell'attività di lavoro autonomo e professionale.

278-*sexies*. Le spese sostenute dai pensionati per l'acquisto dei buoni vacanze con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione ISEE, pari o inferiore a euro 25.000, sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo gli importi stabiliti con la Tabella allegata ai presente comma.

Numero componenti nucleo familiare	Spesa massima deducibile (euro)
1	1.200,00
2	1.600,00
3	2.000,00
4 e +	2.350,00

278-*septies*. Gli importi di cui al comma 276-*sexies* possono essere modificati annualmente con decreto Ministro dei Beni delle Attività culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia.

278-*opties*. Per beneficiari si intendono le famiglie, anche mononucleari, i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista dalle tabelle allegate ai commi 276-*quater* e 276-*sexies*. Il richiedente dichiara, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 12 lettera *f*), sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il proprio nucleo familiare si trova nella condizione socio-economica prevista dalle tabelle di cui al precedente periodo. Con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità di costituzione del soggetto gestore, i contenuti della convenzione, le modalità di gestione e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato di cui al comma 276-*bis*;

b) i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui ai commi 276-*quater* e 276-*sexies*;

c) le modalità della richiesta del beneficio e della dichiarazione ISEE, i contenuti delle convenzioni tipo con i prestatori di servizi turistici, riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i

soggetti fruitori dei buoni vacanze, il sistema di calcolo dei costi della defiscalizzazione e le modalità di accertamento della agevolazione fiscale concessa nei limiti di spesa fissati dal comma 276-*novies*.

278-*novies*. Il decreto di cui al comma 276-*opties* determina il limite dei quantitativi dei buoni vacanze emittibili ogni anno al fine di contenere la spesa prevista per il primo triennio sperimentale nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

278-*decies*. Ai fini di cui al comma 276-*novies*, il Fondo di cui all'articolo 27 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è quindi incrementato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, a valere su parte della quota destinata allo Stato di cui al comma 2 dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti. Con il decreto di cui al comma 12, si provvede a regolamentare il Fondo di cui al presente comma. Gli avanzi di gestione, al netto delle quote di investimento dei gestore di cui all'articolo 1, sono riversate nel Fondo.

278-*undecies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo, alla fine del triennio relaziona al Consiglio dei Ministri e al Parlamento sugli effetti economici e fiscali indotti dal sistema dei buoni vacanza, al fine di consolidare ed estendere il sistema medesimo a tutti i cittadini nel triennio successivo.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

1. 2075. Petitti, Montroni, Senaldi, Martella, Galperti, Bini.

COMMA 279

Dopo il comma 279, aggiungere il seguente:

279-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la non applicabilità alle Camere di commercio è riferita a tutti gli enti del sistema camerale.

- 1. 74.** Carrescia, Lodolini, Manzi, Petrini, Luciano Agostini.

Dopo il comma 279, aggiungere il seguente:

279-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono sospesi fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

- 1. 629.** Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rocchi, Zoggia, Rampi, Orfini, Piccoli Nardelli, Zampa.

Dopo il comma 279, aggiungere il seguente:

279-bis. Per gli anni 2014-2015 il personale delle pubbliche amministrazioni, con qualifica non dirigenziale, che alla

data del 30 dicembre 2012 prestava servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno tre anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. In presenza di personale in posizione di comando numericamente eccedente rispetto ai posti in organico, viene compilata una graduatoria secondo anzianità di servizio. Sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche dell'amministrazione di provenienza.

- * **1. 1635.** Maestri.

Dopo il comma 279, aggiungere il seguente:

279-bis. Per gli anni 2014-2015 il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30 dicembre 2012 prestava servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno tre anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. In presenza di personale in posizione di comando numericamente eccedente rispetto ai posti in organico, viene compilata una graduatoria secondo anzianità di servizio. Sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche dell'Amministrazione di provenienza ».

- * **1. 1381.** Maestri.

COMMA 280

Al comma 280, dopo le parole: di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, *aggiungere le seguenti:* previo parere obbligatorio dell'ente intervenuto, da esprimersi entro e

non oltre giorni 60 dalla richiesta, quale presunto autore della violazione in fine della definizione in via transattiva o con conclusione di regolamento amichevole della controversia.

1. 1363. Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Vignaroli, Spessotto, Carinelli, Castelli, Sorial.

COMMA 281

*Al comma 281 sopprimere le parole:
nonché fino alla fine del periodo.*

- 1. 1334.** Castelli, Sorial, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

COMMA 282

Sopprimerlo.

1. 612. Corsaro.

Al comma 282 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: negli enti locali, aggiungere le seguenti: e applicarli a decorrere dal 1° aprile 2014;

b) sostituire le parole da: 4 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 1 milione per l'anno 2013.

1. 2033. Borghesi, Guidesi.

Al comma 282, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale la società Soluzioni per il sistema economico – SOSE s.p.a. predispone appositi questionari funzionali alla raccolta di dati e informazioni di natura contabile e strutturale per il monitoraggio dell'andamento economico e dell'efficienza tecnica delle società partecipate dagli enti territoriali, sotto qualunque forma costituite. Dette società restituiscono alla SOSE s.p.a. i questionari di cui sopra, unitamente al bilancio, completo dei relativi allegati, entro il termine per il deposito dei bilanci al registro delle imprese. Ferma restando la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 2630, secondo comma del codice civile, la mancata trasmissione è considerata causa di illeggibilità e decadenza degli amministratori che non hanno provveduto.

1. 2143. Borghesi, Guidesi.

Al comma 282 aggiungere, in fine, le seguenti parole: All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter inserire il seguente:

2-*quater*. Ai Comuni e alle Province che risultano con una spesa inferiore ai fab-

bisogni standard, relativamente alle funzioni approvate in sede COPAFF entro il 31 dicembre 2013, è riconosciuta per l'anno 2014 e seguenti una riduzione dello 0,5 per cento dei rispettivi obiettivi previsti al comma 2.

1. 2145. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 282 inserire i seguenti:

282-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 3 miliardi di euro per l'anno 2014, 6 miliardi per l'anno 2015 e 10 miliardi per il 2016.

282-*ter*. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 282-*bis*, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2014, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2015 e all'80 per cento per il 2016. Gli enti di cui al comma 282-*bis* sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 282-*septies*.

282-*quater*. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 282-*bis*, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma

282-*bis* definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.

282-*quinquies*. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip s.p.a. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 282-*quater*.

282-*sexies*. Per il 2014, il termine di cui al comma 282-*quater* è fissato al 31 marzo 2014 e il termine di cui al comma 282-*quinquies* è fissato al 30 giugno.

282-*septies*. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma 282-*bis* possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip s.p.a. con i criteri di cui ai commi da 282-*bis* a 282-*sexies*.

282-*octies*. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 282-*bis*, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

282-*novies*. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 282-*bis*, e degli obblighi di cui ai commi da 282-*bis* a 282-*terdecies*, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbliga-

zionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 282-*bis* a 282-*terdecies* nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

282-*decies*. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 282-*bis* a 282-*terdecies* sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

282-*undecies*. I soggetti di cui al comma 282-*bis* comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 282-*bis* a 282-*decies*, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.

282-*duodecies*. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.

282-*terdecies*. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 282-*bis* a 282-*duodecies*.

1. 1558. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

Dopo il comma 282, inserire i seguenti:

282-bis. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi.

282-ter. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo le parole: « con riferimento alla spesa in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « e alla spesa corrente ».

282-quater. Al comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo le parole: « delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario » sono aggiunte le seguenti: « , le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano ».

282-quinquies. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente:

282-sexies. Al fine di consentire la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia del trasporto pubblico locale, di cui al comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le società e gli enti di trasporto pubblico locale sono tenuti a comunicare i dati relativi ai costi sostenuti, elaborati attraverso il supporto e la collaborazione della Società per gli studi di settore – SOSE s.p.a., in accordo con l'Agenzia delle entrate.

1. 1143. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 282 inserire il seguente:

282-bis. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:

a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri ed un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite minimo previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;

b) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima di 30.000 euro annui.

1. 2189. Caparini.

Dopo il comma 282 inserire i seguenti:

282-bis. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

282-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato.

1. 2190. Caparini.

Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:

282-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Ministro della salute, garantisce annualmente le risorse necessarie alla copertura finanziaria di non meno di 6.000 contratti di formazione medica specialistica e di 1.000 contratti per la formazione dei medici di medicina generale. A tal fine, fatti salvi i diritti acquisiti dei soggetti già contrattualizzati, sulla base delle risorse disponibili si provvede alla rimodulazione al ribasso degli oneri connessi a ciascun nuovo contratto, sino a copertura dei contratti necessari, tenendo conto che eventuali futuri incrementi di risorse comportano il riconoscimento di incrementi stipendiali anche ai soggetti contrattualizzati secondo le modalità del presente comma.

1. 153. Pagano.

Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:

282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative allo stato di previsione del Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

* **1. 2570.** Prata.

Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:

282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative allo stato di previsione del Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

* **1. 2886.** Crimì, Lenzi, Miotto, Grassi, Amato, Patriarca, Sbrillini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, D'Incecco, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Carrescia, Fratoianni.

Dopo il comma 282 inserire il seguente:

Ai fini della determinazione della quota capitaria, la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, avviene secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996.

1. 3089. Calabrò.

Dopo il comma 282 inserire il seguente:

282-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, la lettera e) del comma 6 è sostituita dalla seguente:

e) è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale secondo criteri, fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, che tengano conto della distribuzione per classi di età e della speranza di vita alla nascita.

1. 3094. Calabrò.

Dopo il comma 282 inserire il seguente:

282-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Alle regioni che presentino il miglior grado di miglioramento dei risultati di bilancio confrontati rispetto al triennio precedente sono attribuite, in sede di riparto, quote premiali secondo modalità da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 3104. Calabrò.

Dopo il comma 282 inserire il seguente:

282-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Alle regioni che presentano il miglior grado di miglioramento dei risultati

di bilancio confrontati rispetto al triennio precedente sono attribuite, in sede di riparto, quote premiali secondo criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato Regioni.

1. 2932. Calabrò.

Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:

282-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 6.000 contratti di formazione medica specialistica e di 1.000 contratti per la formazione dei medici in Medicina Generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 2851. Calabrò, Leone, Gigli, Crimì, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:

Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le aziende, società ed i soggetti giuridicamente riconosciuti che finanziano contratti di formazione specialistica alle Università beneficiano di sgravi fiscali sull'intero importo del finanziamento. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 2868. Calabrò, Leone, Gigli, Crimì, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 282 inserire i seguenti:

282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999,

n. 368, le aziende, società e gli altri soggetti privati che finanziano contratti di formazione specialistica alle Università possono beneficiare di agevolazioni fiscali parametrare all'importo del finanziamento, nei limiti del risparmio di spesa conseguente al predetto finanziamento per le Università interessate.

282-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità attuative del comma precedente.

1. 2951. Calabrò.

Dopo il comma 282 inserire i seguenti:

282-bis. Dopo l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, inserire il seguente comma:

« 5-bis. La disposizione di cui al comma precedente non si applica all'organo di revisione di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ».

1. 2192. Caparini.

Dopo il comma 282 inserire il seguente:

282-bis. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.

Conseguentemente, il comma 376, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

1. 2182. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 282 inserire il seguente:

282-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.

1. 2184. Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 282 inserire il seguente:

282-bis. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il periodo di imposta 2014, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le maggiori entrate sono destinate a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica.

1. 2185. Matteo Bragantini, Invernizzi.

COMMA 283

Dopo il comma 283 inserire il seguente:

« 283-bis. All'articolo 11 del decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, *dopo le parole*: Conseguentemente, è inibito al medico in formazione, *eliminare le parole*: l'esercizio di attività libero-professionali ed;

b) al comma 1, terzo periodo, *dopo le parole*: Servizio sanitario nazionale, *eliminare le parole*: o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo;

c) alla fine del comma 1 *aggiungere*:
Ai medici iscritti al corso di formazione

specificata in medicina generale, oltre alle attività già previste dall'articolo 19, comma 11, della legge n. 448 28 dicembre 2001 n. 448, è comunque consentita, al di fuori dell'orario di attività del corso, l'attività libero-professionale ».

1. 253. Distaso, Fucci, Elvira Savino.

Dopo il comma 283 è aggiunto il seguente:

« 283-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il secondo periodo è *sostituito dal seguente*: Quando dallo svolgimento della professione sanitaria deriva un danno al paziente esso è risarcito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile ».

1. 1648. Sisto, Palese.

COMMA 284

Al comma 284, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: aperte al pubblico.

- 1. 3257.** Monchiero, Binetti, Gigli, Vargiu, Librandi.

Al comma 284 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati al presente comma sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

- 1. 142.** Coppola, Catalano, Fanucci.

Dopo il comma 284, aggiungere i seguenti:

« 284-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), al comma 8, dopo le parole: relativi ai medicinali inserire le seguenti: non orfani e a quelli;

b) alla lettera i) del comma 8, dopo le parole: relativi ai medicinali inserire le seguenti: non orfani e a quelli.

284-ter. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera i) aggiungere lo seguente:

« i-bis). Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regola-

mento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.

284-ter. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2014».

- 1. 469.** Saltamartini, Misuraca, Leone.

Dopo il comma 284, aggiungere i seguenti:

284-bis. All'articolo 15, il comma 11-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è sostituito dal seguente:

11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse.

284-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 284-bis e ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello interregionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali, a tal fine già rea-

lizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati. Tali piattaforme dovranno assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazioni.

284-quater. Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'Aifa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati ad emanare, un decreto per determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose.

284-quinquies. Quanto previsto dall'applicazione dei commi 284-bis e 284-ter del presente articolo non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica ».

- 1. 1232.** Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca, Sorial.

Aggiungere il comma 284-bis con il seguente testo:

284-bis. All'articolo 15, comma 11-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è sostituito dal seguente:

« 11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in con-

trasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse ».

- 1. 1236.** Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca, Sorial.

Dopo il comma 284 aggiungere i seguenti:

« 284-bis. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per l'a.a. 2014/2015 e 70 milioni di euro per l'a.a. 2015/2016, per finanziamento di 5.000 contratti di formazione medica specialistica.

284-ter. Per il triennio 2014/2016 sono stanziati 25 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per la cui copertura le Regioni possono impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo Sociale Europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari ».

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, 170 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 ».

- 1. 2464.** Vargiu, Librandi.

COMMA 285

Al comma 285, primo periodo, dopo le parole: entro il 31 luglio 2014, aggiungere le seguenti:, sentite organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

1. 201. Polverini.

Al primo periodo, sostituire le parole: una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 7,00 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro negli anni 2016 e 2017, *con le seguenti:* pari a 3.700 milioni di euro per l'anno 2015, 8.410 milioni di euro per l'anno 2016 e 11.410 milioni di euro per l'anno 2017.

Conseguentemente, al comma 288, primo periodo, sostituire le parole: maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017 *con le seguenti:* mag-

giori entrate pari a 10.000 a decorrere dall'anno 2018.

1. 2144. Nardella.

Al comma 285, secondo periodo, dopo le parole: Comitato interministeriale *aggiungere le seguenti:* ed al Parlamento.

1. 1133. Cancelleri, Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 285 inserire, infine, i seguenti periodi:

Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma è abolito il pubblico registro automobilistico. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al trasferimento di tutte le competenze dell'Automobile club d'Italia alle regioni, nonché il trasferimento alle stesse dell'archivio nazionale dei veicoli.

1. 289. Rosato.

COMMA 286

Dopo il comma 286, aggiungere il seguente:

286-bis. Per la trasformazione della Strada Provinciale SP 46 Rho-Monza in asse autostradale A52, in ragione del suo ruolo di accesso all'area Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro

per l'anno 2014 per la realizzazione dell'interramento della tratta che insiste sul I lotto.

Conseguentemente al comma 285, primo periodo, dopo le parole: della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a *inserire le seguenti:* 50 milioni di euro nell'anno 2014.

1. 2193. Cimbro, Laforgia.

COMMA 287

Sopprimere il comma 287.

- 1. 1221.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

Al comma 287, sostituire le parole: per gli anni 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: per le annualità 2016 e 2017.

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

- 1. 678.** Marcon, Melilla, Boccadutri, Kronbichler.

Al comma 287, sostituire le parole: a complessivi 344 milioni di euro con le seguenti: a complessivi 160 milioni di euro, e al secondo periodo sostituire le parole da: assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province con le seguenti: assicurano un contributo di 130 milioni di euro annui per i Comuni e di 30 milioni di euro annui per le province.

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro

nel 2014 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2015.

- 1. 679.** Marcon, Melilla, Boccadutri, Kronbichler.

Dopo il comma 287, aggiungere il seguente:

287-bis. Al fine di garantire una più efficace azione di contrasto delle frodi commesse nell'impiego di risorse pubbliche, e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì analisi, ispezioni e controlli nell'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, lettera *a*);

b) al comma 2, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e *1-bis* ».

- 1. 32.** Michele Bordo.

Dopo il comma 287 inserire il seguente:

287-bis. Per concorrere all'ottimizzazione dell'uso degli immobili, e al fine di assicurare gli obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è abrogato il comma 9 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

- 1. 291.** Rosato.

COMMA 288

Sopprimere il comma 288.

- 1. 1219.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 288 con i seguenti:

288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

288-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data in

vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

- 1. 1274.** Sorial.

Sostituire il comma 288 con i seguenti:
288. Entro la data del 1° luglio 2014, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2014. Entro la data del 1° gennaio 2015, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 8.000 milioni di euro per l'anno 2015, 12.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 15.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Con parte dei risparmi conseguiti con le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo, in particolare per un importo di 3.000 milioni di euro per il 2014 e di 5.000 milioni a decorrere dal 2015, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la riduzione del costo del lavoro. A valere su questo fondo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari com-

petenti per materia, sono disposte le riduzioni di aliquota e le variazioni delle misure di agevolazione e delle detrazioni vigenti relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.

288-bis. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2014 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2015 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma precedente.

1. 848. Librandi.

Sostituire il comma 288 con il seguente:

288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al primo periodo non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di

razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

Conseguentemente, al comma 385, sopprimere le parole: , anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e sostituire il comma 386 con il seguente:

386. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 385, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare gli importi di cui al comma 385.

1. 1565. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

Al comma 288, primo periodo dopo le parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative,.

1. 203. Polverini.

Al comma 288, primo periodo, dopo le parole: delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti aggiungere le seguenti: , con l'esclusione di quelle a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente,.

1. 3145. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 288 inserire i seguenti:

288-*bis*. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i parchi nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, entro 30 giorni precedenti all'approvazione del bilancio, di ricevere un contributo ordinario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inferiore del 5 per cento rispetto a quello stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

288-*ter*. Il contributo ordinario, al netto della diminuzione di cui al comma 288-*bis*, può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, nonché dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, dell'articolo 67 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 2012, dell'articolo 1 comma 138 e comma 141 della legge 228/2012 e dei risparmi di spesa previsti dal decreto-legge 101 del 31 agosto 2013 purché non produca impegni di carattere pluriennale.

288-*quater*. La quote di risparmio di cui al comma 288-*bis* vengono trasferite annualmente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a quello dell'economia e delle finanze.

288-*quinqüies*. Per il primo anno di applicazione, relativo al bilancio di esercizio 21014 il termine di cui al comma 1 è differito al 1° febbraio 2014, previo relativa variazione di bilancio.

288-*sexies*. I termini per la gestione contabile previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 1998 e relativi alla loro applicazione per gli enti parco nazionali sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso ivi contenuta costituisce

modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge.

1. 916. Cenni.

Dopo il comma 288 inserire i seguenti:

288-*bis*. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i parchi nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, entro 30 giorni precedenti all'approvazione del bilancio, di ricevere un contributo ordinario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inferiore del 5 per cento rispetto a quello stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

288-*ter*. Il contributo ordinario, al netto della diminuzione di cui al comma 288-*bis*, può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, nonché dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, dell'articolo 67 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, dell'articolo 7 del decreto-legge n. 52 del 2012, dell'articolo 1 comma 138 e 141 della legge 228/2012 e dei risparmi di spesa previsti dal decreto-legge 101 del 31 agosto 2013 purché non produca impegni di carattere pluriennale.

288-*quater*. La quote di risparmio di cui al comma 288-*bis* vengono trasferite annualmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a quello dell'economia e delle finanze.

288-*quinqüies*. Per il primo anno di applicazione, relativo al bilancio di esercizio 21014 il termine di cui al comma 1 è differito al 1° febbraio 2014, previo relativa variazione di bilancio.

1. 914. Cenni.

Dopo il comma 288 inserire i seguenti:

288-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo per la riduzione del cuneo fiscale » cui sono destinate, a decorrere dal 2014, le seguenti risorse:

a) l'intero ammontare dei risparmi di spesa non computato nei saldi di finanza pubblica, derivanti dall'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerate ai fini dei commi da 285 a 288;

b) le maggiori entrate non computate nei saldi di finanza pubblica, derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni;

288-ter Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente utilizzate per incrementare, in egual misura, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numeri 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

288-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati risultanti dal Documento di economia e finanza ai sensi del comma **288-quinquies**, sono individuati le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma **288-bis** nonché i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma **288** e sono definite le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

288-quinquies. A decorrere dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza reca l'indicazione dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma **288-bis** rispetto all'anno precedente, già conseguiti e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

1. 1636. Bobba, Saltamartini, Andrea Romano, Marcon.

All'articolo 1, dopo il comma 288, aggiungere i seguenti:

« **288-bis.** È costituito il Fondo per la riduzione del cuneo fiscale. I provvedimenti normativi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, inclusi quelli di cui al secondo periodo del comma precedente, individuano i risparmi di spesa e li destinano al predetto Fondo, per l'intero ammontare della parte che eccede l'importo necessario per le finalità di cui al comma **288** della presente legge. Le risorse attribuite al Fondo sono annualmente utilizzate in egual misura per l'aumento delle deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numeri 2 e 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti passivi IRAP e IRPEF beneficiano dell'incremento delle suddette deduzioni e detrazioni in misura proporzionale alle disponibilità del Fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, sono stabiliti i nuovi importi delle richiamate deduzioni e detrazioni, nonché le relative modalità di applicazione da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi sono attuate assicurando il

mantenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurate su tutto il territorio nazionale.

288-ter. Le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, dal maggiore adempimento spontaneo e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale sono destinate, al netto di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, al Fondo di cui al precedente comma 288-bis ».

1. **2827.** Giampaolo Galli, Gutgeld.

Dopo il comma 288 inserire il seguente:

288-bis. All'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza contiene, con riferimento all'anno precedente, una valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, contabilizzate nel rendiconto generale dello Stato ed effettivamente incassate, nonché, l'indicazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica correnti, adottati ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto degli importi indicati al comma 288 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Dette maggiori risorse, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate esclusivamente al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle imprese, sui lavoratori e sui pensionati. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono stabilite le misure

di riduzione della pressione fiscale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate assicurando il mantenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale ».

Conseguentemente, al comma 285 primo periodo le parole: entro il 31 luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2014.

*1. **1607.** Squeri, Palese, Galati, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 288 inserire il seguente:

288-bis. All'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza contiene, con riferimento all'anno precedente, una valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, contabilizzate nel rendiconto generale dello Stato ed effettivamente incassate, nonché, l'indicazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica correnti, adottati ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto degli importi indicati al comma 288 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Dette maggiori risorse, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate esclusivamente al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle imprese, sui lavoratori e sui pensionati. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, su proposta del Ministro del-

l'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono stabilite le misure di riduzione della pressione fiscale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate assicurando il mantenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale ».

Conseguentemente, al comma 285 primo periodo le parole: entro il 31 luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2014.

***1. 477.** Vignali, Saltamartini.

Dopo il comma 288 inserire il seguente:

288-bis. All'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza contiene, con riferimento all'anno precedente, una valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, contabilizzate nel rendiconto generale dello Stato ed effettivamente incassate, nonché, l'indicazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica correnti, adottati ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto degli importi indicati al comma 288 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Dette maggiori risorse, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate esclusivamente al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle imprese, sui lavoratori e sui pensionati. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono stabilite le misure di riduzione della pressione fiscale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate assicurando il mantenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale ».

Conseguentemente, al comma 285 primo periodo le parole: entro il 31 luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2014.

***1. 1157.** Corsaro.

Dopo il comma 288 inserire il seguente:

288-bis. All'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza contiene, con riferimento all'anno precedente, una valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, contabilizzate nel rendiconto generale dello Stato ed effettivamente incassate, nonché, l'indicazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica correnti, adottati ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto degli importi indicati al comma 288 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Dette maggiori risorse, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate esclusivamente al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle imprese, sui lavoratori

e sui pensionati. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono stabilite le misure di riduzione della pressione fiscale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate assicurando il man-

tenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale ».

Conseguentemente, al comma 285 primo periodo le parole: entro il 31 luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2014.

***1. 2765.** Latronico.

COMMA 289

Al comma 289, aggiungere il seguente periodo: Restano comunque invariate le esenzioni dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concesse agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per gli anziani. Di conseguenza, la Rai dovrà assicurare risparmi a copertura di quanto iscritto nell'allegato 4 per gli anni 2014, 2015, 2016 e successivi.

1. 205. Polverini.

All'allegato 4, di cui all'articolo 1, comma 289, sopprimere la voce: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3.

Conseguentemente:

dopo il comma 289 aggiungere il seguente:

289-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 249, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 29.160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare, in diminuzione, le seguenti variazioni:

2014: - 19.160.

* **1. 2956.** Vignali, Saltamartini, Misuraca.

All'allegato 4, di cui all'articolo 1, comma 289, sopprimere la voce: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3.

Conseguentemente:

dopo il comma 289 aggiungere il seguente:

289-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 249, è ridotto di 10 milioni di euro

per l'anno 2014 e di 29.160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare, in diminuzione, le seguenti variazioni:

2014: - 19.160.

* **1. 3436.** Bruno Bossio, Censore.

All'allegato 4, di cui all'articolo 1, comma 289, sopprimere la voce: Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2014.

Conseguentemente, al comma 285, primo periodo, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 61.709.000 euro.

1. 206. Polverini.

All'allegato 4, di cui all'articolo 1, comma 289, sopprimere la seguente voce: Articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, 2 per l'anno 2014.

Conseguentemente, al comma 285, primo periodo, sostituire le parole 60 milioni con le seguenti: 62.500.000 euro.

1. 217. Polverini.

All'allegato 4, di cui all'articolo 1, comma 289, sopprimere le seguenti voci: Articolo 2, comma 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 3.836;

2015: - 3.694;

2016: - 3.702.

1. 1416. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 289, aggiungere infine, i seguenti:

289-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 una quota pari al 20 per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, verranno destinati a sostegno dell'emittenza televisiva locale.

289-ter. Il versamento favore delle emittenti televisivi locali di cui al comma 289-bis è, per le medesime emittenti di ciascuna Regione, direttamente proporzionale al gettito regionale incassato della tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

1. 1972. Busin.

Dopo il comma 289, aggiungere infine il seguente comma:

289-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18

milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per ciascuno il 2014 e 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

1. 1971. Busin.

Dopo il comma 289, aggiungere infine il seguente comma:

289-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le imprese, pubbliche e private, del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1889. Busin.

COMMA 290

Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:

290-bis. All'articolo 2, comma 9-quater, ultimo periodo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo pari all'indennità prevista per il rispettivo presidente».

290-ter. In nessun caso gli oneri per i permessi retribuiti di cui all'articolo 80 del Testo unico degli Enti locali possono essere posti in alcun modo a carico degli amministratori locali lavoratori dipendenti con decurtazione della retribuzione.

290-quater. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente al medesimo articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro l'anno 2014.

1. 739. Leone, Misuraca.

Dopo il comma 290, inserire il seguente:

290-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrat-

tazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1. 2410. Fedriga, Caparini, Matteo Bragantini, Molteni, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Al fine di garantire la piena operatività e l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti alla Guardia di Finanza, mediante l'integrale riassegnazione al suddetto Corpo delle spese anticipate per prestazioni rese in convenzione a soggetti pubblici, all'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i medesimi fini, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche al Corpo della guardia di Finanza, con integrale riassegnazione degli introiti ad apposito fondo di parte corrente da istituire, per memoria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le esigenze di funzionamento del Corpo medesimo.».

1. 33. Michele Bordo.

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. All'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per i medesimi fini le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle Forze armate e alle Forze di polizia, con integrale riassegnazione degli introiti ad appositi fondi di parte corrente da istituire, per memoria, negli stati di previsione dei rispettivi Ministeri per le esigenze di funzionamento delle Forze medesime ».

1. 3312. La IV Commissione.

Dopo il comma 290, inserire il seguente:

290-bis. Al fine di garantire la prosecuzione del funzionamento degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali, ai soggetti inseriti nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica solo nella misura del 2 per cento.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 615. Coscia, Malisani, Rampi, Orfini, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti del Club alpino italiano.

Conseguentemente, al comma 249 sostituire le parole da: 210,3 milioni *fino a:* 65 milioni *con le seguenti:* 210,2 milioni di euro per l'anno 2014, di 189, 9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 64,9 milioni.

1. 2638. De Menech, Borghi.

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Oltre a quanto stabilito dal comma 290 al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 5 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

Conseguentemente alla Tabella C, rubrica Ministero della Salute, voce articolo 1 comma 2 legge 434 del 1998 – finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti modifiche:

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000;

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000;

2016:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

1. 1487. Catanoso, Faenzi.

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Oltre a quanto stabilito dal comma 290, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 3 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

Conseguentemente alla Tabella C, rubrica Ministero della Salute, voce articolo 1 comma 2 legge 434 del 1998 – finanziamento degli interventi in materia prevenzione del randagismo, apportare le seguenti modifiche:

2014:

CP: + 3.000;

CS: + 3.000;

2015:

CP: + 3.000;

CS: + 3.000;

2016:

CP: + 3.000;

CS: + 3.000.

1. 355. Cenni.

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 1 milione per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

Conseguentemente, alla tabella C, voce missione giustizia, programma Amministrazione Penitenziaria, voce Ministero della Giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 309/90 articolo 135,

comma 4, « Prevenzione e Cura Aids, Recupero Detenuti Tossicodipendenti » apportare le seguenti variazioni:

2014

CP: + 1.000;

CS: + 1.000;

2015:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000;

2016:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

1. 722. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Oltre a quanto stabilito dal comma 290, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a i milione per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

Conseguentemente, alla tabella C, missione giustizia, programma Amministrazione Penitenziaria, voce Ministero della Giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 309/90 articolo 135, comma 4, « Prevenzione e Cura Aids, Recupero Detenuti Tossicodipendenti » apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: +100;

CS: +100;

2015:

CP: +100;

CS: +100;

2016:

CP: +100;

CS: +100.

1. 3280. La II Commissione.

COMMA 291

Sopprimere il comma 291.

- * **1. 2169.** Matteo Bragantini, Caparini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 291.

- * **1. 1768.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:

291-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovraccanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle

regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

- 1. 2300.** Caparini.

Dopo il comma 291 inserire il seguente:

291-bis. Al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, all'articolo 97, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « il comune e la provincia hanno », sono inserite le seguenti: « la facoltà di avvalersi di ».

- 1. 2166.** Matteo Bragantini.

Dopo il comma 291 aggiungere il seguente:

291-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione, a decorrere dal 2014:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

- 1. 3047.** Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 291 inserire il seguente:

291-bis. Ai fini dell'affidamento degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici assegnano comunque quote di riserva e criteri di premialità alle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, in relazione

alla sostenibilità ambientale del proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche.

- 1. 3019.** Guidesi, Grimoldi, Borghesi, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 291 aggiungere il seguente:

291-bis. Al fine di dare garanzia della rappresentatività degli organi amministrativi delle province commissariate da più di due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, al commissario in carica subentra un nuovo commissario che viene nominato dal ministero competente su proposta della conferenza dei Sindaci della provincia interessata.

- 1. 2602.** De Menech.

Dopo il comma 291, inserire il seguente:

291-bis. All'articolo 4, comma 6-quater, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: « e i comuni » sono aggiunte le seguenti: « e i dipendenti del mercato dei lavoro delle province ».

- 1. 1325.** Oliverio.

Dopo il comma 291, inserire il seguente:

291-bis. All'articolo 4, comma 6-quater, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « e i comuni » sono sostituite con le seguenti: « e gli enti locali ».

- 1. 1319.** Oliverio.

COMMA 292

Al comma 292, dopo le parole: Pisa e Vicenza aggiungere le seguenti: e alla voce « Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) », dopo le parole: « CCIAA Parma », aggiungere le seguenti: « e Salerno. ».

1. 441. Valiante, Luciano Agostini, Causi.

Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:

292-bis. All'articolo 23 del regio-decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, dopo le parole « in proporzione della loro capacità di produzione » sono aggiunte le seguenti:

« Sono esenti dal pagamento del contributo le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. ».

*** 1. 239.** Zanin.

Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:

292-bis. All'articolo 23 del regio-decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, dopo le parole « in proporzione della loro capacità di produzione » sono aggiunte le seguenti: « Sono esenti dal pagamento del contributo le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. ».

*** 1. 2888.** Zaccagnini, Labriola.

COMMA 294

Sopprimere il comma 294.

*Conseguentemente, sopprimere i commi
294, 295, 296, 297, 298, 299 e 300.*

1. 63. Parrini, Dallai.

COMMA 300

Dopo il comma 300, inserire il seguente:

300-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché al fine di stabilire criteri uniformi di assegnazione ed alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a semplificare le procedure volte all'alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi, seguendo i seguenti principi:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinuncia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente *more uxorio* purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.

1. 1050. Brunetta, Palese, Prestigiaco, Milanato, Galati, Latronico.

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

300-bis. L'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 « Criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale » pubblicato in seguito all'applicazione dell'articolo 8, comma *2-bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che dispone che con atto di indirizzo e coordinamento, sono individuati i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dei medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi è così interpretato: « il servizio prestato in convenzione, è valido ai fini dei diversi istituti, compresa l'indennità di esclusività ».

1. 2601. Capodicasa, Iacono.

Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -1.000;

2015: -1.000;

2016: -1.000.

1. 2992. Marchetti, Giulietti.

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

300-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente: « 12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, con priorità per le attività delle forze dell'ordine e della sicurezza, nonché, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati in via prioritaria alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e, a domanda, alle suddette cooperative ed associazioni. ».

1. 1357. Castelli, Sorial, Dadone, Nuti, D'Uva, Sarti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Nesci, Parentela.

Dopo il comma 300 aggiungere il seguente:

300-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e suc-

cessive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato ovvero, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati, in via prioritaria, alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e alle predette associazioni. ».

1. 34. Fava, Bindi, Di Lello, Attaguile, Vecchio.

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

300-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole « quattro aree separate » sono sostituite dalle parole: « cinque separate aree », le parole « cui corrispondono » sono sostituite dalle parole « e » e le parole « una apposita sezione contrattuale di » sono soppresse.

1. 2923. Miotto, Lenzi, Covello, Senaldi, Grassi, Amato, Patriarca, Sbröllini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, D'Incecco, Fabbri.

COMMA 301

Sopprimere i commi 301, 303, 304, 305.

Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere i seguenti commi:

391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo inserire il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2) nell'ultimo periodo, le parole: « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « 28. Le minusvalenze, perdite e

differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: « 1° gennaio 2012 » e le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole: « 31 marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole: « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole: « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite

dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare. ».

391-ter. Alle disposizioni di cui al comma *391-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

391-sexies. Le disposizioni dei commi da *391-bis* a *391-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

391-septies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « dello 0,2 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « dell'1 per cento ». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dall'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nominale del contratto.

391-octies. Il comma 1, dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente.

1. 893. Ciprini, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimenti, Rizzetto, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Sopprimere i commi 301 e 304.

Conseguentemente:

al comma 303 sostituire le parole: ai commi 301 e 302, con le seguenti: al comma 302;

dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

301-ter. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello

Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

1. 2974. Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

Sostituire il comma 301 con il seguente:

301. All'articolo 16, comma 1, capoverso lettera *b*) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sostituire le parole: « 31 dicembre 2014 », con le seguenti: « 31 dicembre 2013 ».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 304;

al comma 303 sostituire le parole: ai commi 301 e 302 con le seguenti: al comma 302;

dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle

relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

301-ter. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

1. 2970. Di Salvo, Placido, Airaudo, Marcon.

Sostituire il comma 301 con il seguente:

301. Per gli anni 2015-2017, si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e successive modificazioni, con possibilità di recupero per la parte economica del biennio 2014-2014.

1. 176. Polverini.

COMMA 302

Sostituire il comma 302 con il seguente:

302. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la parte normativa ed economica.

All'onere derivante dalla presente disposizione, pali a un miliardo di euro a partire dall'anno 2014, si provvede con le maggiori entrate di cui al seguente comma. A partire dal 1° gennaio 2015, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2015, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma ».

Conseguentemente:

al comma 285, sostituire le parole: 60 milioni, 700 milioni e 1.410 milioni, *rispettivamente con le seguenti:* 260 milioni, e 1,610 milioni;

dopo il comma 391 aggiungere in-seguente:

391-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, apporrete le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole: « 20 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.

1. **827.** Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 302, sopprimere le parole: per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

1. **2929.** Marco Di Stefano.

Al comma 302, eliminare le parole: e senza possibilità di recupero per la parte economica.

1. **178.** Polverini.

Al comma 302 dopo le parole: parte economica, *aggiungere il seguente periodo:* Per il Comparto Difesa, Sicurezza e Soc-

corso si procede inoltre alla concertazione economica, a saldi di spesa invariati, finalizzata alla razionalizzazione del trattamento economico accessorio.

1. 1741. Rossi, Fauttilli.

Dopo il comma 302, aggiungere il seguente:

302-bis. Il comma 1 lettera a) dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non si applica al personale del Servizio sanitario Nazionale.

Conseguentemente sopprimere il comma 303.

1. 2903. Carnevali, Miotto, Covello, Senaldi.

Dopo il comma 302 aggiungere seguente:

302-bis. Il comma 23 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.

302-ter. All'articolo 1, comma 524 sono aggiunte, in fine, le parole: « Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a partire dall'anno 2014.

1. 817. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 302 aggiungere il seguente:

302-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi all'interno delle aree del personale contrattualizzato delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese quelle effettuate

sotto la vigenza dell'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto sia ai fini giuridici sia ai fini economici, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente per ciascuna tipologia di progressione.

1. 871. Ciprini, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 302, aggiungere il seguente:

302-bis. Nei casi di uffici interessati da posizioni soprannumerarie, è consentito il passaggio diretto, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, del personale che ne abbia già l'atto richiesta nei sette anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge e che sia già in possesso della dichiarazione di disponibilità da parte dell'Amministrazione di nuova destinazione, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

1. 1581. Prestigiacomo.

Dopo il comma 302, inserire il seguente:

302-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2011 le parole: « possono adottare » sono sostituite dalle seguenti: « adottano ».

1. 2933. Marco Di Stefano.

Dopo il comma 302, aggiungere il seguente:

302-ter. All'articolo 9, comma 17, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli

anni 2013 e 2014 del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. sia per la parte normativa che per la parte economica, sulla base delle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali che individuano le risorse da destinare alla contrattazione decentrata tenendo conto anche dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, del

decreto-legge n. 95 del 2011, delle speciali disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali che destinano specifiche risorse per l'implementazione dei servizi, prestazioni e opere rese alla comunità, ovvero alle politiche per il contrasto alla evasione o elusione fiscale o tributaria anche di competenza locale».

1. 2935. Marco Di Stefano.

COMMA 303

Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:

303-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le maggiori risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa nell'ambito delle singole amministrazioni pubbliche, in particolare quelli derivanti dalla riduzione delle consulenze esterne, sono destinate alla valorizzazione economica del personale dipendente nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello.

1. 180. Polverini.

Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:

303-bis. All'articolo 42 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle deleghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 550. Caruso.

Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:

303-bis. Il 50 per cento delle risorse economiche derivanti dalle disposizioni

contenute ai commi 302 e 303 è destinato all'incremento del numero dei contratti di formazione specialistica, medica e non medica e del corso specifico in medicina generale per gli anni 2014 e 2015.

1. 2896. Carnevali, Miotto, Covello, Senaldi.

Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:

303-bis: Le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010 e al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 Luglio 2011, n. 111, non si applicano alle somme eventualmente percepite dal personale sanitario per compensi derivanti dalla partecipazione ai progetti per la realizzazione degli Obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale e per la applicazione del tetto di spesa della medicina di base.

1. 2475. D'Incecco.

Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:

303-bis. Al fine di evitare un sottofinanziamento che potrebbe determinare l'impossibilità per la medicina di base di far fronte ai compiti previsti negli accordi nazionali e regionali, le regioni che applicano un tetto di spesa alla medicina di base devono destinare a tale tetto almeno una percentuale del fondo sanitario regionale pari al 7 per cento così come previsto dal CIPE in sede di riparto del fondo sanitario. Il tetto di spesa così definito deve essere totalmente utilizzato nella medicina di base anche attraverso un meccanismo di compensazione tra le varie voci che lo compongono purché nella regione venga garantito un equilibrio economico complessivo nel settore della medicina di base.

1. 2470. D'Incecco.

COMMA 304

Dopo il comma 304, inserire il seguente:

304-*bis*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base

ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

1. 2398. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni, Matteo Bragantini.

COMMA 305

Sopprimere i commi 305 e 317.

1. 183. Polverini.

Al comma 305, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione del personale esercente le professioni sanitarie operante nei servizi d'emergenza, urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, centri trapianti e di alta specialità e nell'assistenza domiciliare, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ».

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 2877. Carnevali, Lenzi, Miotto, Murer, Scuvera, Patriarca, Biondelli, Burtone, Fossati, Beni, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Capone, Sbröllini, Amato, D'Incecco.

All'articolo al comma 305, dopo le parole: del precedente periodo, *aggiungere, il seguente periodo:* Al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Conseguentemente dopo il comma 419 aggiungere il seguente:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

*1. 3402. La I Commissione.

Al comma 305, dopo le parole: del precedente periodo, *aggiungere, il seguente periodo:* Al fine di garantire la specificità delle Forze annate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al preseli comma non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Conseguentemente dopo il comma 419 aggiungere il seguente:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

*1. 2052. Fiano, Rosato.

Dopo il comma 305 inserire il seguente:

305-bis. Per l'assolvimento di attività di interesse sociale, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare, previa stipula di apposita convenzione con gli uffici territoriali del lavoro competenti e le imprese interessate, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in ragione delle professionalità dei lavoratori coinvolti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono discipli-

nate le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le retribuzioni previste per dette attività.

1. 927. Venittelli.

Dopo il comma 305 inserire il seguente:

305-bis. Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono bandire concorsi per l'assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano siano recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute per l'acquisizione, da parte dei medesimi enti, di servizi all'esterno. In ogni caso il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale è ammesso nella misura non superiore all'1 per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda e allo 0,5 per cento della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell'assistenza domiciliare e nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda ».

Conseguentemente:

al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni, con le seguenti: 200 milioni, e all'allegato n. 5, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

dopo il comma 390, aggiungere il seguente:

390-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive mo-

dificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.;

dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a monte premi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.;

dopo il comma 417, aggiungere il seguente:

417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.;

dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento »;

419-ter. La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

1. 2881. Carnevali, Lenzi, Miotto, Murer, Scuvera, Patriarca, Biondelli, Burtone, Fossati, Beni, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Capone, Sbrollini, Amato, D'Incecco.

Dopo il comma 305, aggiungere il seguente:

305-bis. Dopo l'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente:

2-ter. Ai fini di garantire l'efficienza e la funzionalità del sistema sicurezza e soccorso pubblico, le disposizioni di cui al precedente comma 2-*bis*, a decorrere dal 31 dicembre 2013, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa ed al personale del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 20,5 per cento ».

1. 2061. Fiano, Rosato.

Dopo il comma 305, aggiungere il seguente:

305-bis. All'articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 le parole: « il trenta per cento della tariffa professionale relative alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato » sono sostituite dalle seguenti: « il trenta per cento della tariffa professionale relative alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, comprendendo l'attività di pianificazione generale e di natura attuativa.

***1. 1375.** Fragomeli, Rampi, Laforgia, Guerini, Petrini, Pelillo, Pastorino.

Dopo il comma 305, aggiungere il seguente:

305-bis. All'articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 le parole: « il trenta per cento della tariffa professionale relative alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato » sono sostituite dalle seguenti: « il trenta per cento della tariffa professionale relative alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, comprendendo l'attività di pianificazione generale e di natura attuativa.

***1. 2412.** Fragomeli, Rampi.

Dopo il comma 305, aggiungere il seguente:

305-bis. Le disposizioni di cui al comma 304 non si applicano al personale posto alle dipendenze della DIA (Direzione Investigativa Antimafia).

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 524, aggiungere, infine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 2339. Garavini.

COMMA 306

Sopprimere il comma 306.

1. 287. Bruno.

Sopprimere il comma 306.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

***1. 1511.** Marti, Palese, Distaso, Fucci.

Sopprimere il comma 306.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

***1. 527.** Carbone.

Sopprimere il comma 306.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 13,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 409. Bueno.

Sostituire il comma 306 con il seguente:

306. I compensi professionali spettanti per effetto di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 e

successive modificazioni o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 50 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Il comma in oggetto si applica a tutte le liquidazioni definite con sentenza emessa in data successiva al 1° gennaio 2014.

Nell'articolo 22 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni dopo le parole: « successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ridotti del trenta per cento per i contratti di lavoro stipulati dopo il 1° gennaio 2014 ».

1. 803. Agostinelli, Turco, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 306, dopo la parola: liquidati, sopprimere le parole da: esclusi sino a: controparte.

Conseguentemente:

dopo le parole: per le pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: con compensazioni delle spese, e sostituire il numero: 75 con il seguente: 90;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 7.000;
2015: - 7.000;
2016: - 7.000.

1. 542. Carbone.

Al comma 306, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi nella misura del 50 per cento, quelli *e sostituire le parole:* 75 per cento *con le seguenti:* 95 per cento.

1. 280. Bruno.

Al comma 306, dopo le parole: i compensi professionali liquidati *aggiungere le seguenti:* a seguito di sentenza, *e sopprimere le parole:* nella misura del 50 per cento.

***1. 3105.** Di Gioia.

Al comma 306, dopo le parole: i compensi professionali liquidati *aggiungere le seguenti:* a seguito di sentenza, *e sopprimere le parole:* nella misura del 50 per cento.

***1. 596.** Corsaro.

Al comma 306, sopprimere le parole: esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte.,

****1. 3395.** La I Commissione.

Al comma 306, sopprimere le parole: esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte.,

****1. 2109.** Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attorre, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bindi, Bobba, Bonafè, Bruno Bossio, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Nardella, Laforgia, Lodolini, Losacco, Paris,

Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Villecco Calipari, Zardini, Zoggia.

Al comma 306 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 208 dell'articolo 1 legge 23 dicembre 2005 n. 266 è abrogato.

***1. 593.** Corsaro.

Al comma 306 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 208 dell'articolo 1 legge 23 dicembre 2005 n. 266 è abrogato.

***1. 324.** Galati.

Al comma 306, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 al solo personale dell'avvocatura interna alle amministrazioni pubbliche cui si applicano le norme di cui al presente comma, non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1. 2312. Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attorre, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna.

Dopo il comma 306, aggiungere i seguenti:

306-bis. Sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi dopo che siano cessati dai ruoli o dall'incarico è quindi sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

306-ter attuazione di quanto disposto dal comma 306-bis del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10-ter del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. le diverse amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

***1. 2115.** Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attorre, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bini, Bobba, Bonafè, Bruno Bosso, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Nardella, Laforgia, Lodolini, Losacco, Paris,

Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Villecco Calipari, Zardini, Zoggia.

Dopo il comma 306, aggiungere i seguenti:

306-bis. Sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico è quindi sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

306-ter attuazione di quanto disposto dal comma 306-bis del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. le diverse amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

***1. 3396.** La I Commissione.

COMMA 307

Al comma 307, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

al comma 290, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 204 milioni e all'allegato n. 5, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

dopo il comma 417, aggiungere i seguenti:

417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

417-ter. La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

1. 748. Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Al comma 307, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, dopo il comma 307 inserire il seguente:

307-bis. Per l'anno 2014, le università statali e gli enti pubblici di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente. È abrogata qualsiasi altra disposizione limitativa del *turn over* riferita alle università statali e agli enti pubblici di ricerca.;

dopo il comma 419 aggiungere i seguenti:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

419-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

419-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 751. Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Al comma 307, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 13-bis, sostituire le parole: « triennio 2012-2014 » con le seguenti: « biennio 2012- 2013 » e il secondo periodo con il seguente: « La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014 ».

Conseguentemente:

sostituire il comma 165 con il seguente:

165. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2014, di 70 milioni di euro per l'anno 2015, di 96 milioni di euro per l'anno 2016, di 138 milioni di euro per l'anno 2017 e di 152 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.;

al comma 285 sostituire le parole: 60 milioni di euro nell'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015 e 1510 milioni;

al comma 290, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 201 milioni e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

al comma 291, aggiungere il seguente:

291-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

dopo il comma 417, aggiungere il seguente:

417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento »;

419-ter. La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di stato

1. 747. Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Al comma 307, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 14, sostituire le parole: « triennio 2012-2014 » con le seguenti: « triennio 2011- 2013 » e le parole: « del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016 » con le seguenti: « del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014 ».

Conseguentemente:

sostituire il comma 165 con il seguente:

165. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2014, di 70 milioni di euro per l'anno 2015, di 96 milioni di euro per l'anno 2016, di 138 milioni di euro per l'anno 2017 e di 152 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.;

al comma 285 sostituire le parole: 60 milioni di euro nell'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni di euro *con le seguenti:* 70 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015 e 1510 milioni;

al comma 290, sostituire le parole: 151 milioni *con le seguenti:* 201 milioni e *all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

al comma 291, aggiungere il seguente:

291-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

dopo il comma 417, aggiungere il seguente:

417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento »;

419-ter. La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di stato.

1. 741. Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Al comma 307, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

al comma 290, sostituire le parole sostituire le parole: 151 milioni *con le seguenti:* 204 milioni e *all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

al comma 291, aggiungere il seguente:

291-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

dopo il comma 417, aggiungere il seguente:

417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

417-ter. La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

1. 744. Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Al comma 307, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 100 per cento;

alla lettera b) sostituire le parole da: 50 per cento *fino alla fine del periodo con*

le seguenti 100 per cento a decorrere dall'anno 2014;

alla lettera c) le parole da: del 50 per cento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* 100 per cento a decorrere dall'anno 2014.

1. 752. Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Al comma 307, lettera b) sostituire le parole da: 50 per cento *fino alla fine della lettera con le seguenti:* 100 per cento a decorrere dall'anno 2014, *e alla lettera c) sostituire le parole da:* del 50 per cento *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente dopo il comma 527, aggiungere il seguente:

527-bis. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « dello 0,2 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « dell'1 per cento ». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nominale del contratto.

1. 1395. D'Uva, Vacca, Gallo, Brescia, Marzana, Valente, Di Benedetto, Battelli, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 307 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) al comma 13-bis, sostituire le parole: « triennio 2012-2014 » *con le seguenti:* « biennio 2012-2013 » *e il secondo periodo con il seguente:* « La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014 »;

c) al comma 14, sostituire le parole: « quadriennio 2011-2014 » *con le seguenti:* « triennio 2011 – 2013 » *e le parole:* « del

50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016 » *con le seguenti:* « del cento per cento a decorrere dall'anno 2014 ».

Conseguentemente:

sostituire il comma 165 con il seguente:

165. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2014, di 70 milioni di euro per l'anno 2015, di 96 milioni di euro per l'anno 2016, di 138 milioni di euro per l'anno 2017 e di 152 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

165-bis. Il fondo di finanziamento ordinario degli enti pubblici di ricerca è incrementato di 5,58 milioni di euro per l'anno 2014, di 11,17 milioni di euro per l'anno 2015, di 15,82 milioni di euro per l'anno 2016, di 22,79 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.;

al comma 285 sostituire le parole: 60 milioni di euro nell'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni di euro *con le seguenti:* 70 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015 e 1510 milioni;

al comma 290, sostituire le parole: 151 milioni *con le seguenti:* 201 milioni *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

al comma 291, aggiungere il seguente:

291-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di ge-

stione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

dopo il comma 417, aggiungere il seguente:

417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento ».

419-ter. La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

1. 608. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Mariano.

Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:

307-bis. Benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, si provvede a valere sulle somme versate al Fondo unico giustizia di cui al comma 1 dell'articolo 48

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

1. 343. Picierno, Bindi.

Dopo il comma 307 aggiungere il seguente:

307-bis. Il comma 32 dell'articolo 9 della legge n. 122 del 2010 non si applica al personale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 502 del 1992.

1. 2898. Carnevali, Miotto, Covello, Senaldi.

Dopo il comma 307, sono inseriti i seguenti:

307-bis. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 66, commi 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 30 dicembre 2014.

307-ter. Il termine per procedere alle assunzioni relative agli anni 2011, 2012 e 2013, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2014.

1. 638. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Mariano.

Dopo il comma 307 aggiungere il seguente:

307-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 29, commi 8 e 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima o di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con oneri a carico del bilancio dell'università e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 614. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Mariano, Lodolini, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia, Nicoletti, Carlo Galli.

Dopo il comma 307, aggiungere il seguente;

307-bis. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ».

1. 387. Pisicchio.

Dopo il comma 307 aggiungere il seguente:

307-bis. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle

stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di « testimone della memoria storica » al Ministero dell'interno. Il possesso dell'attestato di cui al presente articolo dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo, testimonianza e memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi di cui al presente articolo sono concessi per:

a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative pubblici in orario curricolare o extracurricolare nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

c) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti, seminari o iniziative pubbliche nelle università sul tema della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

d) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché dalle associazioni e dagli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli d'intesa con il Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.

Conseguentemente alla Tabella A , apportare le seguenti variazioni: alla voce Ministero dell'economia e delle finanze,

2014: – 1.000

2015: – 1.000

2016: – 1.000

1. 345. Picierno, Bindi, Faraone, Leva, Garavini, Capone.

Dopo il comma 307 inserire il seguente:

307-bis. Le amministrazioni pubbliche, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dai CCNL, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

- 1. 801.** Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Dopo il comma 307 inserire il seguente:

307-bis. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso, anche per ricoprire una posizione a tempo determinato, rispettando i requisiti dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore della presente legge sono esclusi dalle procedure concorsuali.

- 1. 811.** Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Dopo il comma 307 inserire il seguente:

307-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili.

- 1. 821.** Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Dopo il comma 307 inserire il seguente:

307-bis. Gli enti pubblici di ricerca e le università, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato, il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario, in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

- 1. 816.** Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Dopo il comma 307 aggiungere il seguente:

307-bis. I valori di *turn over* previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2013 n. 713 assegnati ai singoli Atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordinario degli idonei alla I Fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni, attualmente in servizio negli atenei medesimi nel ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

- 1. 1284.** Palmizio.

Dopo il comma 307 inserire il seguente:

307-bis. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 27 di-

cembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo 1 comma 519 per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse.

1. 799. Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Dopo il comma 307 inserire i seguenti:

307-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito all'articolo 18, comma 1 lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

24-bis. al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, con-

vertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento ».

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00 ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

307-ter. I valori di *turn over* previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713, assegnati ai singoli atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordinario degli idonei alla I fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, attualmente in servizio negli atenei medesimi nel ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

307-quater. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore di seconda fascia ovvero di prima fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i ricercatori che hanno conseguito l'idoneità come professori associati o i professori associati che hanno conseguito l'idoneità come professori ordinari nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, già in servizio presso la sede che effettua la chiamata e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 7 del decreto

legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a condizione che provvedano alla copertura del differenziale di spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

1. 1014. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 307 aggiungere il seguente:

307-bis. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, è modificato come segue: all'allinea 12 sostituire: « complessivamente » con: « proporzionalmente ».

1. 2904. Fratoianni, Pannarale, Boccadutri, Melilla, Marcon.

COMMA 308

Dopo il comma 308 è aggiungere il seguente:

308-bis. Al comma 7 dell'articolo 27 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole « diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti « il 31 luglio 2015 ».

- 1. 297.** Rosato, Fiano, Arlotti, Bargerò, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:

308-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, riportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

- 1. 2764.** Marchetti, Giulietti.

Dopo il comma 308 inserire il seguente:

308-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti citati abbia superato o superi una prova selettiva per il profilo corrispondente e, in ragione dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posati dirigenziali.

- 1. 818.** Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Dopo il comma 308 è aggiungere il seguente:

308-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di 500.000 euro annue a decorrere dal 2014, si prov-

vede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

***1. 298.** Rosato, Fiano, Arlotti, Bargerò, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

Dopo il comma 308 è aggiungere il seguente:

308-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di 500.000 euro annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

***1. 3405.** La I Commissione.

Dopo il comma 308 aggiungere i seguenti:

308-bis. Al fine di incrementare l'efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 95-2012 convertito con modificazioni dalla legge 135-2012 e ss.mm.ii., applicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*), fino a totale concorrenza di coloro i quali dispongono dei requisiti previsti.

308-ter. Le cessazioni dal servizio di cui comma precedente sono calcolate, nella misura del 50 per cento, come risparmio utile da utilizzare, fino al 31 dicembre 2016, per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato.

1. 975. Massimiliano Bernini, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 308 inserire il seguente:

308-bis, Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo 1 comma 519 per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2016, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse.

1. 822. Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Al comma 308 aggiungere, in fine, le seguenti parole: È infine aggiunto il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2014 i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituiscono rapporto di impiego con l'amministrazione. Sono fatti

salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".».

***1. 3403.** La I Commissione.

Al comma 308 aggiungere, infine, le seguenti parole: È infine aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituiscono rapporto di impiego con l'amministrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile",».

***1. 276.** Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

Dopo il comma 308 aggiungere il seguente:

308-bis. Al comma 1 dell'articolo dell'articolo 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2011, n. 326, dopo le parole « pubblici registri » sono inserite le seguenti « nonché materiale ed attrezzatura di soccorso ».

****1. 3404.** La I Commissione.

Dopo il comma 308 aggiungere il seguente:

308-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2011, n. 326, dopo le parole: « pubblici registri » sono inserite le seguenti: « nonché materiale ed attrezzatura di soccorso ».

**** 1. 274.** Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

Dopo il comma 308 aggiungere i seguenti:

308-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

308-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta e una orale selettive, superate con un punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-*sexies*, nel

rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio e immessi in ruolo dopo i vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. In caso di esito negativo della procedura, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi previsti dal successivo comma 308-*octies*.

308-*quater*. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspi-

rante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010.

308-*quinquies*, I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e per il quale non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, al termine del quale, a seguito di rilascio di attestato positivo del direttore del corso, gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie di cui al comma 9-*quater*, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. È prevista inoltre la valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.

308-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 9-*quater* e 9-*quinquies*, nonché i contenuti delle prove di cui ai commi 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a

concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 per i soggetti di cui al comma 9-bis, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 per gli altri, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

308-septies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma « Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio » della missione « Istruzione scolastica » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

308-octies, A far data dall'immissione in ruolo dell'ultimo dei soggetti di cui al comma 9-bis che abbia positivamente concluso la procedura concorsuale riservata di cui al comma 9-ter, il primo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono soppressi e l'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I soggetti di cui al comma 9-bis che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 9-ter sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla conclusione della predetta procedura.

1. 1292. Centemero, Palese.

Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:

308-bis. Per gli anni 2011, 2012, 2013, l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

Conseguentemente, comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 623.** Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rocchi, Zoggia, Rampi, Orfini, Piccoli Nardelli, Zampa.

Dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:

308-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *Made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del Concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE – Area funzionale C – Posizione economica C1, bandito nel 2008.

308-ter. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 25 comma 2 voce: Commercio Internazionale ed Internazionalizzazione

del sistema produttivo – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy* – decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 14, comma 19: trasferimento risorse già destinate all'ICE in un fondo (4.2. cap. 2535) *vengono apportate le seguenti variazioni:*

2014: – 2.400;
2015: – 2.400;
2016: – 2.400.

- 1. 3272.** Leone.

Dopo il comma 308 aggiungere i seguenti commi:

308-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1° gennaio 2014, anche in posizioni soprannumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1° luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 308-*quinquies*.

308-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 308-*bis* e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

308-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali com-

prese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 308-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni soprannumerarie negli enti utilizzatori la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.

308-quinquies. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 308-bis appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti utilizzatori e tutti gli Enti pubblici aventi sede in Calabria, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi dodici anni, almeno dieci anni di servizio nei lavori socialmente utili e di pubblica utilità ed inseriti nell'elenco di cui al comma 308-bis. È fatta salva la possibilità per i lavoratori di cui al periodo precedente, di accettare l'assunzione nella categoria B qualora l'Ente utilizzatore non bandisca le procedure concorsuali.

6-sexies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 308-bis, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Isti-

tuto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

1. 2926. Aiello, Marcon, Bruno Bossio, Stumpo, Censore, Franco Bruno, Covello, Bindi, Magorno, Battaglia.

Dopo il comma 308 è aggiunto il seguente:

308-bis. All'articolo 19, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: « Nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari, possono, a far data dal 1° gennaio 2015, bandire con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale che alla data di entrata in vigore del presente comma risulta incaricato di funzione dirigenziale ai sensi del comma 6 e del comma 6-bis ».

- 1. 3042.** Di Salvo, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo il comma 308 inserire i seguenti:

308-bis. Al fine di prevenire e contrastare le stragi di lavoratori e lavoratrici occupate in nero da imprese inesistenti o che violano le norme in materia di sicurezza e salute, oltretché assicurative e previdenziali, nel triennio 2014-2016 è predisposto un piano di controlli, in particolare nei distretti e siti produttivi ad alta intensità, da parte del personale ispettivo di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni.

308-ter. Al fine di consentire la predisposizione del piano di controlli di cui al comma 308-bis all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. Per il triennio 2014-2016, le direzioni regionali e provinciali del lavoro, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente

cessato dal servizio nell'anno precedente. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS, all'INAIL e all'ENPALS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale

308-quater. Per il triennio 2014-2016, le direzioni regionali e provinciali del lavoro possono procedere, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per ciascun anno. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS, all'INAIL e all'ENPALS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale.

308-quinquies. Gli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 308-bis a 308-quater non possono in ogni caso superare il limite massimo annuo di 350 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti

di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle

amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

1. 3018. Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo il comma 308 aggiungere il seguente:

308-bis. I rapporti di lavoro con contratti non a tempo indeterminato in essere con la Pubblica Amministrazione possono essere prorogati per un periodo di 36 mesi nei limiti della spesa per il personale già prevista da ciascuna Amministrazione.

1. 3032. Placido, Airaudo, Di Salvo, Marcon, Melilla, Boccadutri.

COMMA 309

Sostituire il comma 309, con il seguente:

309. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 800 unità per la Polizia di Stato, 800 unità per e l'Arma dei carabinieri e 500 unità per il Corpo della guardia di finanza e 400 unità per la Polizia penitenziaria. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 48 milioni di euro per l'anno 2014 e a 115,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

1. 1526. Palese, Laffranco.

Sostituire il comma 309, con il seguente;

309. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo

indeterminato, con un *turn over* complessivo pari al 100 per cento. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 178;

dopo il comma 309 aggiungere il seguente:

309-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 309, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria trasferita all'Agenzia delle Entrate per il funzionamento della medesima agenzia ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

1. 1124. Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

Al comma 309, dopo le parole: comparto sicurezza aggiungere le seguenti: soccorso pubblico e difesa civile.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dalle ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

***1. 3406.** La I Commissione.

Al comma 309, dopo le parole: comparto sicurezza aggiungere le seguenti: soccorso pubblico e difesa civile.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dalle ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

***1. 296.** Rosato, Fiano, Arlotti, Bargerò, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

Al comma 309, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo le parole: Comparto sicurezza, *inserire le seguenti:* e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;

al primo periodo, sostituire le parole: e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza *con le seguenti:* di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza e di 150 unità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

al secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro *con le seguenti:* 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014: – 1.429;
2015: – 5.731;
2016: – 5.731.

1. 48. Catanoso.

Al comma 309, primo periodo, sopprimere le parole: con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza.

Conseguentemente:

dopo il comma 309, inserire il seguente:

309-bis, Oltre a quanto previsto dal comma 309, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione dello stanziamento di cui al comma sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 309, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.;

al comma 310, le parole: Le assunzioni di cui al comma 309 *sono sostituite dalle seguenti:* Le assunzioni di cui ai commi 309 e 309-bis.

al comma 290 le parole: 152 milioni *sono sostituite con le seguenti:* 172 milioni *e le parole:* 151 milioni *sono sostituite con le seguenti:* 257 milioni.

1. 1056. Fiano.

Al comma 309, primo periodo, sopprimere le parole: con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza.

Conseguentemente:

dopo il comma 309, inserire il seguente:

309-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 309, per le contingenti esigenze

connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione dello stanziamento di cui al comma sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 309, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.;

al comma 310, le parole: Le assunzioni di cui al comma 309 *sono sostituite dalle seguenti:* Le assunzioni di cui ai commi 309 e 309-bis;

al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *con le seguenti:* 172 milioni di euro per l'anno 2014 e 257 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

1. 1129. Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

Al comma 309, primo periodo, sopprimere le parole: con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza ».

Conseguentemente:

dopo il comma 309, inserire il seguente:

309-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 309, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di

controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione dello stanziamento di cui al comma sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 309, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

al comma 310, le parole: Le assunzioni di cui al comma 309 *sono sostituite dalle seguenti:* Le assunzioni di cui ai commi 309 e 309-bis.

al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *con le seguenti:* 172 milioni di euro per l'anno 2014 e 257 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

1. 1134. Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

Al comma 309, sopprimere le parole: , con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza;

Conseguentemente:

dopo il comma 309, inserire il seguente:

309-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 309, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 500 unità per la Polizia di Stato, a 500 unità per l'Arma dei carabinieri e a 300 unità per il Corpo

della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, allo scopo di fronteggiare le maggiori esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse con lo svolgimento dell'Expo Milano 2015, Per tale contingente è stabilita una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 55 milioni di euro dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

al comma 310, le parole: Le assunzioni di cui al comma 309 sono sostituite dalle seguenti: Le assunzioni di cui ai commi 309 e 309-bis.

anno 2014: – 10 milioni di euro;
dall'anno 2015: – 53 milioni di euro.

***1. 2237.** Borghesi.

Al comma 309, sopprimere le parole: , con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza.

Conseguentemente:

dopo il comma 309, inserire il seguente:

309-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 309, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 500 unità per la Polizia di Stato, a 500 unità per l'Arma dei carabinieri e a 300 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, allo scopo di fronteggiare le maggiori esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse con lo svolgimento dell'Expo Milano 2015, Per tale contingente è stabilita una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 55 milioni di euro

dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

al comma 310, le parole: Le assunzioni di cui al comma 309 sono sostituite dalle seguenti: Le assunzioni di cui ai commi 309 e 309-bis.

anno 2014: – 10 milioni di euro;
dall'anno 2015: – 53 milioni di euro.

***1. 3212.** Vignali.

Al comma 309, sopprimere le parole: , con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza;

Conseguentemente:

dopo il comma 309, inserire il seguente:

309-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 309, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 500 unità per la Polizia di Stato, a 500 unità per l'Arma dei carabinieri e a 300 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, allo scopo di fronteggiare le maggiori esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse con lo svolgimento dell'Expo Milano 2015, Per tale contingente è stabilita una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 55 milioni di euro dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

al comma 310, le parole: Le assunzioni di cui al comma 309 sono sostituite dalle seguenti: Le assunzioni di cui ai commi 309 e 309-bis.

anno 2014: – 10 milioni di euro;
dall'anno 2015: – 53 milioni di euro.

***1. 1989.** Palese.

Al comma 309 sopprimere le parole: , con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza;

Conseguentemente, dopo il comma 309, inserire il seguente:

309-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 309, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 500 unità per la Polizia di Stato, a 500 unità per l'Arma dei carabinieri e a 300 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, allo scopo di fronteggiare le maggiori esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse con lo svolgimento dell'Expo Milano 2015. Per tale contingente è stabilita una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 55 milioni di euro dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

al comma 310, le parole: Le assunzioni di cui al comma 309 sono sostituite dalle seguenti: Le assunzioni di cui ai commi 309 e 309-bis.

al comma 290 le parole: 152 milioni sono sostituite con le seguenti: 162 milioni e le parole: 151 milioni sono sostituite con le seguenti: 204 milioni.

1. 2791. Fiano.

Al comma 309, primo periodo, le parole: 50 milioni sono sostituite dalle seguenti: 60 milioni con le parole: 120 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni, e dopo le parole: di finanza sono aggiunte le seguenti: 400 unità della Polizia penitenziaria e 100 educatori carcerari.

Conseguentemente:

alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 24.000
2015: – 30.000
2016: – 28.000

alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2014: – 3.000
2016: – 2.000

alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2014: – 3.000.

1. 300. Rosato.

Al comma 309, dopo le parole: con riserva di assunzione di sostituire le parole: 1,000 unità per la Polizia di Stato, 1,000 unità per l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza con le seguenti: 800 unità per la Polizia di Stato, 800 unità per l'Arma dei Carabinieri, 500 unità per il Corpo della Guardia di Finanza e 400 unità per il Corpo della Polizia Penitenziaria e 100 educatori.

1. 2804. Capodicasa, Zappulla.

Al comma 309, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato aggiungere le seguenti: previo reclutamento dei concorrenti giudicati vincitori nei concorsi per Agenti di Polizia del 2008, 2010 e da ultimo 2011, rientrati nella seconda aliquota e per i quali era previsto l'immissione di ruolo solo dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale.

1. 1361. Castelli, Sorial, Dadone, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Lombardi, Nesci, Parentela.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria sono equiparati, nella articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni,

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento normativo dell'assetto ordinamentale nonché organizzativo, in conformità della previsione di cui al comma 1.

È abrogato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1,6 milioni di euro complessivi, si provvede mediante la corrispondente utilizzazione dei fondi autorizzati per gli anni 2014-2019 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis. del decreto-legge 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 e successivamente modifiche integrazione.

1. 2797. Zappulla.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2., comma, 7 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, siano riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla rassegna per

quote di cui al comma 7, lettera a), lettera b), lettera c) dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis. del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere per 100 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 2126. Fiano, Vилlecco Calipari, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargero.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma, 7 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, siano riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-

glio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla rassegnazione per quote di cui ai comma 7, lettera *a*), lettera *b*), lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

***1. 3407.** La I Commissione.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma, 7 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, siano riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla rassegnazione per quote di cui ai comma 7, lettera *a*), lettera *b*), lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

***1. 2129.** Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargerò.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere per 100 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

****1. 3408.** La I Commissione.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere per 100 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

****1. 2131.** Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargerò.

Dopo il comma 309, aggiungere i seguenti:

309-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di stato; per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione attraverso uno o più provvedimenti straordinari.

309-ter. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

a) gli idonei a cui è conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, possono a richiesta essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovrannumero mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

b) i provvedimenti di cui al comma 10-*bis* assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenze giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza;

c) le decorrenze giuridiche vengono assegnate dando priorità alle graduatorie più datate e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nomina al grado. Le decorrenze economiche sono congelate, senza possibilità di recupero, fino al 31 dicembre 2015;

d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui

uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

10-*quater*. Per quanto non previsto dai commi 10-*bis* e 10-*ter* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-*quater* e 24-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i relativi provvedimenti attuativi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 25.000;

2015: – 25.000;

2016: – 25.000

1. 3117. Di Gioia.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. In base a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede prioritariamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione.

1. 3123. Di Gioia.

Dopo il comma 309, inserire il seguente:

309-bis. I Comuni piccoli con meno di 5.000 abitanti, per le finalità della lotta alla criminalità e per la sicurezza sono autorizzati per l'esercizio 2014 con proprie risorse finanziarie, ad assumere per l'intera copertura del *turn over*, maturato nel

precedente triennio, in forma cumulativa delle percentuali, per il personale del Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale.

1. 997. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « È autorizzata la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008.

1. 568. Caruso.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « È autorizzata la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo suc-

cessivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro per l'anno 2016.

1. 566. Caruso.

Dopo il comma 309, inserire i seguenti:

309-bis. Visto l'articolo 2 comma 5 lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, ai fine di assicurare il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e, al contempo, contenere la spesa pubblica, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle analoghe procedure concorsuali già espletate e di quelle in via di definizione attraverso uno o più provvedimenti straordinari.

309-ter. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto-legge Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

a) gli idonei a cui è conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, possono a richiesta essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovra numero mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

b) I provvedimenti di cui al comma 1 assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenza giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

c) le decorrenze giuridiche vengono assegnate dando priorità alle graduatorie più datate e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nomina

ai grado. Le decorrenze economiche sono congelate fino ai 31 dicembre 2015.

d) La durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi di cui due di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

309-*quater*. Per quanto non previsto dai commi 1 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-*quater* e 24-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi.

1. 1366. Castelli, Sorial, Nesci, Nuti, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Cozzolino, Daddone, Lombardi, D'Ambrosio.

COMMA 310

Sostituire il comma 310 con il seguente:

310. Le assunzioni di cui al comma 309 devono essere ricoperte per almeno l'80 per cento attraverso trasferimento e riqualificazione del personale eccedentario delle Forze armate in sede di attuazione di quanto disposto dalla legge n. 244 del 2012.

1. **1732.** Tinagli, Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Catania, Sottanelli.

Sostituire il comma 310 con il seguente:

Per le assunzioni di cui al comma 309 si procede alla graduale integrazione di tutte le restanti seconde aliquote dei concorsi precedenti garantendo le assunzioni dei vincitori idonei che hanno terminato o stanno ultimando il loro servizio nelle Forze Armate come personale volontario in ferma prefissata quadriennale. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministero dell'interno responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

1. **1368.** Castelli, Sorial, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Lombardi.

Al comma 310 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* comma 309 *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quelle afferenti alla Polizia di Stato;

b) *aggiungere infine il seguente periodo:* Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui al comma 309, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato

di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui a comma 4 lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede ai sensi del comma 10.

1. **592.** Caruso.

Al comma 310, le parole da: possono a: *forze armate e sono soppresse.*

1. **546.** Censore, Bruno Bossio.

Al comma 310, sostituire le parole: possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate *e con le seguenti:* comprese quelle nelle carriere iniziali che devono rispettare le riserve di posti previste dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,.

1. **3313.** La IV Commissione.

Al comma 310 aggiungere, infine, il seguente periodo: in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal primo periodo del presente comma, i posti disponibili per l'anno 2014 per l'Arma dei Carabinieri sono riservati nella misura del 30 per cento al personale che abbia svolto senza demerito, almeno un anno di servizio in qualità di ausiliario dei Carabinieri, Con decreto del Ministro della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di Carabiniere effettivo previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le

assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

1. 1829. Rossi, Fauttilli, Rabino.

Dopo il comma 310 aggiungere i seguenti:

310-bis. Al fine di dare concreta attuazione ad obiettivi di razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego e assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, visto l'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attuazione dell'articolo 2 comma 5 lettera *b)* del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 1° febbraio 2013, n. 12, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, limitatamente ai posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, si procede, in deroga all'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335, esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle analoghe procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione, attraverso uno o più provvedimenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

310-ter. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

a) gli idonei a cui è conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, possono, a richiesta, essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovrannumero mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

b) I provvedimenti di cui al comma 1 assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenze giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

c) In ogni caso le decorrenze giuridiche vengono assegnate dando la priorità agli idonei inseriti nelle graduatorie più datate e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nomina al grado. Le decorrenze economiche sono congelate fino al 31 dicembre 2015,

d) La durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi di cui due di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

310-quater. Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-*quater* e 24-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi.

1. 1191. Nesci, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-bis. Gli ufficiali ausiliari reclutati per concorso pubblico secondo l'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 1° gennaio 2007 con anzianità al giorno precedente di almeno 36 mesi comunque conseguiti, sia come rafferma annuale nascente dai decreto interdirigenziale del 20 gennaio 2006, sia cumulando servizio anche non continuativo proveniente dalla tipologia di cui alla lettera *a)* del medesimo decreto legislativo n. 215 del 2001 nella stessa Forza armata, purché conteggiato nei 60 mesi precedenti al 1° gennaio 2007, possono presentare domanda, purché all'epoca abbiano già presentato istanza di stabilizzazione ai sensi del comma 519, dell'articolo unico

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro due mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. Gli stessi sono richiamati in servizio, nel rispetto delle consistenze dei singoli ruoli, per essere stabilizzati, ad invarianza di spesa prevista, e ad essi si applica la normativa che sovrintende ai vincitori dei concorsi per i ruoli speciali.

1. 3314. La IV Commissione.

Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:

310-bis. Qualora il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dovesse essere superiore ai trenta giorni, è riconosciuta al personale di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera *b)* punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 un'indennità mensile non inferiore all'80 per cento della retribuzione spettante al ruolo da ricoprire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione presso la quale avviene l'immissione in ruolo di cui al comma 4 lettera *b)* dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalità del presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *a)*, della legge n. 181 del 2008.

1. 594. Caruso.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-bis. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della

Corte dei conti, in presenza delle ingenti scoperture d'organico nonché degli ampliati compiti attribuiti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, a gravare sull'apposito tondo di cui al precedente comma 10, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione viene corrispondentemente incrementata, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, per l'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili. Per la stessa finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei conti può acquisire nel corso dell'anno 2014, dalle altre Amministrazioni pubbliche, con preferenza dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, con professionalità adeguate alle funzioni di pertinenza, per una spesa complessiva pari ad euro 2,053 milioni e corrispondente ulteriore incremento della dotazione dell'apposito fondo di cui ai comma 309.

Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari di 5,053 milioni di euro nel 2014 e di 11,553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

1. 2588. Zaratti, Marcon, Boccadutri, Mellilla.

Dopo il comma 310 aggiungere e il seguente:

310-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è

sostituito dal seguente: « È autorizzata la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ». Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministro dell'Interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008.

1. 101. Ferro.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310 *bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « È autorizzata la spesa di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione al personale posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Unico della Giustizia destinato al Ministero dell'interno.

Conseguentemente, alla tabella, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.00;
2015: – 10.00;
2016: – 10.00.

1. 2762. Ribaldo, Culotta, Moscatt, Ventricelli.

Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:

310-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « è autorizzata la spesa, di 7,6 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

Conseguentemente, all'articolo 1 comma 524, tabella C, aggiungere, infine, le seguenti parole: comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015, e a 2 milioni di euro per l'anno 2016.

*** 1. 3409.** Fiano.

Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:

310-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « è autorizzata la spesa, di 7,6 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

Conseguentemente, all'articolo 1 comma 524, tabella C, aggiungere, infine, le seguenti parole: comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015, e a 2 milioni di euro per l'anno 2016.

*** 1. 2122.** Fiano.

Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:

310-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «è autorizzata la spesa, di 7,6 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante un fondo alimentato annualmente con il 2 per cento delle somme riassegnabili del Fondo unico giustizia ai sensi del comma 7, dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

1. 2125. Fiano.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2014, ad attivare procedure straordinarie in deroga all'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica. 24 aprile 1982 n. 335 per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 3412. La I Commissione.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2014, ad attivare procedure straordinarie in deroga all'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica. 24 aprile 1982 n. 335 per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato, attraverso

lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 1194. Nesci, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 310, inserire il seguente:

310-bis. Il Ministero della giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 100 unità di educatori penitenziari e di 100 unità di psicologi penitenziari.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;

2015: – 12.000;

2016: – 12.000.

1. 3288. La II Commissione.

Dopo il comma 310, inserire il seguente:

310-bis. Il Ministero della giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto-

legge n. 95 del 6 luglio 2012 e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 700 unità di personale da assegnare agli Uffici locali di esecuzione penale esterna, di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;
2015: – 7.000;
2016: – 7.000.

* **1. 3281.** La II Commissione.

Dopo il comma 310, inserire il seguente:

310-bis. Il Ministero della giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 96, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 700 unità di personale da assegnare agli Uffici locali di esecuzione penale esterna, di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;

2015: – 7.000;
2016: – 7.000.

* **1. 2740.** Morani, Ermini, Biffoni, Amodio.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata: a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;

1. 1088. Capodicasa, Iacono.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis. Alla fine del testo del comma 23 va aggiunto il seguente periodo:

... Gli enti cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 non possono essere inseriti nell'Elenco Istat redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

1. 1756. Castricone, Covello.

Dopo il comma 310, inserire il seguente comma:

310-bis. Al decreto 6 aprile 1999, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 3 sopprimere il comma l, e, al comma 2, dopo le parole « la partecipazione » inserire le seguenti parole « ai concorso pubblico per la nomina a vice commissario di polizia in prova, nonché » infine sopprimere l'articolo 5.

1. 2750. Culotta, Ribaldo, Ventricelli, Moscatt.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni per il triennio 2014-2016 a favore degli Enti di ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché l'Enea, l'Istat, l'Isfol, e l'Ispra, per l'assunzione di giovani ricercatori a tempo determinato. A tal fine non si applicano le limitazioni delle piante organiche e del *turn over* previste dalla normativa vigente. Le modalità di assunzione sono esclusivamente regolate dalle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene ripartito il finanziamento suddetto tra gli Enti di ricerca. Le amministrazioni pubbliche, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dai CCNL, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368.

Conseguentemente:

a) alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.

b) al comma 285 sostituire le parole: 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2014, 720 milioni nell'anno 2015 e 1.430 milioni.

1. **753.** Lodolini, Manzi, Marchetti, Agostini, Petrini, Morani, Carrescia.

Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:

310-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 settembre 2012 n. 178 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole « Il Corpo Militare della CRI, che » aggiungere le seguenti parole dalla data della liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, »;

b) al comma 2:

1. il primo periodo è soppresso.

2. Al secondo periodo sostituire le parole « Il Corpo delle Infermiere Volontarie » con le parole « I Corpi della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze Armate »;

3. sostituire le parole « resta disciplinato » con le parole « restano disciplinati »;

4. al terzo periodo: dopo le parole « articolo 986, » aggiungere « del decreto legislativo di cui al precedente periodo »;

c) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole « Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di » sostituire le parole « entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, è costituito esclusivamente da personale » con le seguenti « liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, è costituito anche da personale volontario in congedo »;

2. dopo le parole « volontario in congedo » le restanti parole fino al punto sono soppresse;

3. dopo le parole « il personale » aggiungere le parole « in servizio » e dopo le parole « primo periodo » sopprimere la parola « non ».

d) al comma 4 dopo le parole « Il servizio prestato dal » aggiungere le parole « personale in congedo del »;

e) al comma 5 le parole « a tempo indeterminato transita » sono sostituite da « a tempo indeterminato può transitare a domanda »;

f) dopo il comma 5 inserire il seguente: comma 5-*bis*:

« Il personale del Corpo militare già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato e quello già in servizio dal 1° gennaio 2007, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, può transitare a domanda in un ruolo ad esaurimento dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, conservando il proprio stato, grado rivestito e trattamento economico spettante.

Il personale militare di cui al periodo precedente, dalla data della liquidazione del predetto Ente, è immesso a domanda, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei ruoli del personale militare o civile dello Stato o delle Amministrazioni Pubbliche, anche in eccedenza agli organici e senza pregiudizi per il personale già in servizio, conservando il grado rivestito e relativo trattamento economico spettante ed è iscritto in coda all'ultimo nominativo dei pari grado o di pari qualifica.

Fatti salvi i casi di incompatibilità il personale di cui al precedente periodo potrà permanere iscritto nel Corpo Militare volontario ed essere richiamato temporaneamente in servizio con le modalità previste dal Codice dell'ordinamento militare ».

g) al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« Dalla data della liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, al personale già appartenente al contingente di cui al presente comma che non è stato assunto dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto o nell'ambito della Fondazione di cui all'articolo 8, comma 2, si

applicano le disposizioni previste dal 2° e 3° periodo del comma 5 ».

1. 553. Caruso.

Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:

310-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana transita a domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente comma, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:

a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730;

b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1° settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1° settembre 2008.

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 2 del presente articolo,

fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico».

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con successivo decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate, occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale potrà accedervi a domanda – mediante concorso pubblico – il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 « Codice dell'ordinamento militare » allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto decreto interministeriale ».

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

7. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal presente articolo, è istituito un organismo denominato « Ispettorato Superiore del Corpo Militare », avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'Ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'articolo 1683 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di « Ispettore Su-

periore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ».

8. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponde all'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle FF.AA.

10. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze sarà disciplinato l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.

11. Dall'attuazione dei presenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 563. Caruso.

Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:

310-bis. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 178/2012 aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, è istituito nell'ambito dell'Ente Pubblico C.R.I. un ruolo speciale ad esaurimento avente funzioni di supporto amministrativo e tecnico-logistico alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato.

2. Transitano a domanda nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite, i dipendenti civili e militari della Croce Rossa Italiana – in servizio alla data del 31 dicembre 2013.

Al personale militare transitato nel predetto ruolo continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento del corrispondente personale civile della C.R.I. come assegno ad personale riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi, salvo che lo stesso non abbia optato nella domanda per la conservazione dello status militare, in tale ipotesi i militari immessi nel comma 1 percepiscono il trattamento economico, stipendiale e previdenziale dei pari grado delle Forze Armate dello Stato rientrando il personale militare Cri nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il personale del predetto ruolo confluisce nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 2, comma 1, conservando il rapporto di pubblico impiego.

4. Dalla data di liquidazione del predetto Ente Strumentale, il personale di cui al comma 1 è immesso d'ufficio, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei ruoli del personale civile dello Stato o delle Amministrazioni Pubbliche, anche in eccedenza agli organici e senza pregiudizi per il personale già in servizio, conservando il livello rivestito ed il relativo trattamento economico spettante ed è iscritto in coda all'ultimo nominativo dei dipendenti aventi pari qualifica.

5. L'Ente potrà essere soppresso e posto in liquidazione solo allorquando l'ultimo dei dipendenti immesso nel ruolo di cui al comma 1 sarà definitivamente collocato nelle Amministrazioni Pubbliche di cui al precedente comma 4.

1. 554. Caruso.

Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:

310-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1759 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4 « Ai fini della determinazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, ai militari in servizio continuativo della Croce Rossa Italiana, non rientranti nella fattispecie di cui ai precedenti commi, si applica la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Ai fini della determinazione dei requisiti si cui al presente comma si tiene conto della corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 ». Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 488. Caruso.

Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:

310-bis. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere consultate contestualmente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,

* **1. 3410.** La I Commissione.

Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:

310-bis. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, in occasione della predisposi-

zione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere consultate contestualmente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,

* **1. 2058.** Fiano, Rosato.

Dopo il comma 310 inserire i seguenti:

310-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione,

310-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei

della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 1.

1. 774. Albanella.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente comma:

310-bis. Al fine di ripristinare la polizza sanitaria così come previsto dall'Opera nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco, attualmente privo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero al fine di recuperare e risanarne il patrimonio immobiliare, all'elenco n.1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, punto 8 « Ministero dell'interno » le parole: « decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3 comma 2 » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 419 aggiungere il seguente:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, a 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20,2 per cento ».

* **1. 3411.** La I Commissione.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente comma:

310-bis. Al fine di ripristinare la polizza sanitaria così come previsto dall'Opera nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco, attualmente privo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero al fine di recuperare e risanarne il patrimonio immobiliare, all'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, punto 8 « Ministero dell'interno » le parole: « decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3 comma 2 » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 419 aggiungere il seguente:

24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20,2 per cento ».

* **1. 2056.** Fiano, Rosato.

Dopo il comma 310 inserire il seguente comma:

310-bis. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e la piena tutela lavorativa e previdenziale del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole « vigili del fuoco e soccorso pubblico » inserire le seguenti: « nonché al personale della polizia locale ». Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla missione « fondi da assegnare » programma « Fondi da ripartire » del Ministero dell'Interno.

1. 445. Caruso.

Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:

310-bis. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e la piena tutela lavorativa e previdenziale del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole « vigili del fuoco e soccorso pubblico » inserire le seguenti: « nonché al personale della polizia locale ». Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui al comma 191.

1. 447. Caruso.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

dopo il comma 419 aggiungere il seguente:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento »;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

1. 626. Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rocchi, Zoggia, Rampi, Orfini, Piccoli Nardelli, Zampa.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013 n.101, con-

vertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole « dei suddetti lavoratori » sono aggiunte le parole « in costanza di utilizzazione » e la parola « anagrafica » è sostituita dalle seguenti « di utilizzazione in lavori socialmente utili ».

1. **1077.** Capodicasa, Iacono, Amoddio, Piccione, Burtone, Zappulla, Albanella, Moscatt, Ribaudò, Culotta, Cardinale.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-*bis*. All'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto il seguente periodo « Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 24-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i. relativi ai processi assunzionali ».

1. **1080.** Capodicasa, Iacono, Amoddio, Piccione, Burtone, Zappulla, Albanella, Moscatt, Ribaudò, Culotta, Cardinale.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-*bis*. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole « e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. » è inserito il seguente periodo « Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 ».

1. **1059.** Capodicasa, Iacono, Amoddio.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-*bis*. Il comma 9-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è sostituito

dal seguente: « 9-*bis*. Ai primo comma dell'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121 » le parole « È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni » sono abrogate. Al secondo comma dell'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole « Essi, comunque non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalle elezioni stesse », sono abrogate. Il secondo comma dell'articolo 82 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è abrogato. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121 », le parole: « o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio » sono sostituite dalle seguenti: « o in quiescenza ». Il secondo comma del citato articolo 83 è abrogato. L'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121 è abrogato.

1. **184.** Polverini.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-*bis*. All'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 9-*ter* è inserito il seguente

« 9-*quater*. Gli enti territoriali richiamati all'articolo 14 comma 24-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i., possono, permanendo il fabbisogno organizzativo, le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e al ricorrere dei presupposti e delle condizioni che certificano per l'anno in corso una riduzione della spesa personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti; procedere prioritariamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori individuati al medesimo comma 24-*bis*, in deroga alle limitazioni vigenti in

materia di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato ».

- 1. 1075.** Capodicasa, Iacono, Amoddio, Piccione, Burtone, Zappulla, Albanella, Moscatt, Ribaudò, Culotta, Cardinale.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis. All'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 9-ter inserire il seguente:

« 9-quater. Gli enti territoriali di cui all'articolo 14 comma 24-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i, procedono in modo esclusivo per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter e per consentire l'attuazione dei processi di assunzione a tempo indeterminato di cui al presente articolo, calcolando il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale compartecipazione da parte delle regioni ».

- 1. 1069.** Capodicasa, Iacono, Amoddio, Piccione, Burtone, Zappulla, Albanella, Moscatt, Ribaudò, Culotta, Cardinale.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-bis. All'articolo 1, comma 400, primo periodo, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2014 ».

- 1. 597.** Saltamartini, Misuraca, Leone.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis. All'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,

n. 125, dopo il comma 9-ter inserire il seguente:

« 9-quater. All'articolo 14 comma 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 dopo le parole « di cui al comma 24-bis » sono inserite le seguenti « nonché alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-bis consentiti dalla normativa vigente ».

- 1. 1065.** Capodicasa, Iacono, Amoddio.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis All'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 3 è inserito seguente:

3-bis. Le Province autonome e le Regioni a statuto speciale nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono riconoscere e certificare l'idoneità di professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente, richiamata al precedente comma 3, anche nei casi in cui ricorrono le condizioni di anzianità di servizio prestato superiore al quinquennio con soluzione di continuità nei diversi profili professionali previsti dal CCNL del comparto di riferimento, da personale che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge.

- 1. 1082.** Capodicasa, Iacono, Amoddio.

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis. All'articolo 259, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo le parole « per l'approvazione » sono aggiunte le seguenti: « entro il termine perentorio dei successivi 30 giorni ».

- 1. 1087.** Capodicasa, Iacono, Amoddio.

COMMA 311

Al comma 311, dopo le parole: ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo *aggiungere le seguenti:* e i titolari di trattamento pensionistico.

1. 2937. Marco Di Stefano.

Dopo il comma 311 inserire il seguente:

311-*bis*. I commi 54-55 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 22, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 5 comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Conseguentemente, dopo il comma 391 aggiungere il seguente:

391-*bis*. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

b) ai commi 9-10-11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: « 62, 5 per cento »

sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »

f) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 lettere da c-*bis*) a c-*quinq*ues) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.

1. 829. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 311, inserire il seguente:

311-*bis*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001, è applicato un contributo di solidarietà del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

1. 2413. Fedriga, Matteo Bragantini, Molteni, Caparini, Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 311, inserire il seguente:

311-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministra-

zioni pubbliche inserite nei conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

1. 2416. Fedriga, Caparini, Matteo Bragantini, Molteni, Guidesi, Borghesi.

COMMA 312

Al comma 312, dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché delle società, che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, controllate direttamente o indirettamente dalle medesime amministrazioni.

- 1. 1372.** Castelli, Sorial, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Lombardi.

Al comma 312, dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché delle società, che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, controllate direttamente dalle medesime amministrazioni.

- 1. 3398.** La I Commissione.

Dopo il comma 312, inserire il seguente:

312-bis L'INPS è autorizzata a trattenere in assegnazione temporanea e fino all'immissione prioritaria in ruolo prevista dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, che ha maturato almeno tre anni di servizio presso il medesimo Istituto di previdenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 1536.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 312, aggiungere in fine il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio non possono in ogni caso superare il corrispondente importo dell'anno 2010.

- 1. 243.** Pagani.

COMMA 313

Al comma 313, sopprimere le seguenti parole: , fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

- 1. 1347.** Castelli, Sorial, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 313, sostituire le parole da: , fatti salvi fino alla fine del comma, con le

segunte: ivi inclusi i compensi percepiti per prestazioni occasionali e i trattamenti pensionistici.

- * 1. 3399.** La I Commissione.

Al comma 313, sostituire le parole da: , fatti salvi fino alla fine del comma, con le seguente: ivi inclusi i compensi percepiti per prestazioni occasionali e i trattamenti pensionistici.

- * 1. 2796.** Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli, Zanetti, Catania, Librandi.

COMMA 314

Dopo il comma 314, aggiungere i seguenti:

314-*bis*. Per valorizzare la natura previdenziale delle prestazioni rese anche dagli enti nazionali di previdenza è fatto divieto ai soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o autonomo o connessi con prestazioni di tipo professionale di percepire alcun trattamento pensionistico o vitalizio avente natura periodica, erogato dai soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, o da autorità indipendenti. I soggetti di cui al presente comma, ai fini del percepimento dei redditi da lavoro dipendente o autonomo o connessi con prestazioni di tipo professionale di cui al primo periodo, sono tenuti a dichiarare i trattamenti pensionistici o vitalizi di cui al medesimo primo periodo in godimento mediante autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre del 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

314-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 314-*bis* si dispone che l'erogazione ai soggetti dei trattamenti pensionistici e vitalizi di cui al comma 314-*bis* è sospesa:

a) per la durata di vigenza di contratti di lavoro da loro sottoscritti;

b) fino al completamento della prestazione a loro richiesta sulla base di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione di qualsiasi natura;

c) per la durata dell'incarico di membro di organi di direzione o di controllo di società di persone, di capitali o cooperative a loro attribuito.

314-*quater*. Le somme che sarebbero dovute essere liquidate durante il periodo di sospensione dei trattamenti:

a) se poste a carico dell'INPS o di una amministrazione statale sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

b) sono acquisite nel bilancio degli enti erogatori nei casi non ricompresi nella lettera a) del presente comma.

314-*quinqüies*. Le norme di cui ai commi 314-*bis* e 314-*ter* non trovano applicazione se gli importi cumulati delle prestazioni pensionistiche e lavorative di cui al comma 314-*bis*, compresi eventuali rimborsi per l'attività lavorativa svolta, non eccedono l'importo pari a cinque volte il trattamento pensionistico minimo.

1. 904. Castricone, Ginefra.

COMMA 315

Dopo il comma 315, inserire il seguente:

315-bis. Ai fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando, assegnazione provvisoria o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia, è trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui presta servizio, occupando un posto vacante della dotazione organica, alla data del 31 dicembre 2013, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando assegnazione provvisoria o di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

315-ter. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma precedente, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le procedure di trasferimento comportano anche una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva del personale di prestito, di cui agli

articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2003, e successive modificazioni.

315-quater. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando assegnazione provvisoria o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.

1. 1055. Capodicasa, Iacono, Amoddio.

Dopo il comma 315, inserire il seguente:

315-bis, Alla luce dei processi di rivisitazione in senso restrittivo delle dotazioni organiche e in funzione di una maggiore flessibilità della gestione del personale, tesa a favorire la mobilità nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: *cinque anni* sono sostituite dalle seguenti: *tre anni*.

1. 670. Piccione.

Dopo il comma 315, inserire il seguente:

315-bis. Alla luce dei processi di rivisitazione in senso restrittivo delle dotazioni organiche e in funzione di una maggiore flessibilità della gestione del personale, tesa a favorire la mobilità nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: *cinque anni* sono sostituite dalle seguenti: *tre anni*.

1. 1090. Capodicasa, Iacono, Amoddio.

COMMA 316

Dopo il comma 315, aggiungere infine il seguente comma:

316. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole: « del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno » e aggiungere dopo le parole: « gli equilibri economico-finanziari degli enti » e le parole « per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno ».

1. 1810. Busin.

Sopprimere il comma 316.

* **1. 3315.** La IV Commissione.

Sopprimere il comma 316.

* **1. 186.** Polverini.

Sopprimere il comma 316.

* **1. 2067.** Fiano, Rosato.

Sopprimere il comma 316.

* **1. 2171.** Guidesi, Molteni.

Sopprimere il comma 316.

* **1. 2468.** Vargiu, Librandi.

Sopprimere il comma 316.

* **1. 2831.** Prativiera, Molteni.

Al comma 316, dopo le parole: « servizio giornaliero » sono inserite le seguenti: « La disposizione non si applica al personale non dirigente delle Forze di Polizia ».

1. 2835. Prativiera, Molteni.

Dopo il comma 316 aggiungere il seguente:

316-bis. La validità delle idoneità conseguite da docenti universitari anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito in legge 9 gennaio 2009 n. 1 è prorogata sino al 31 dicembre 2014.

1. 1729. Fauttilli.

Dopo il comma 316 aggiungere il seguente:

316-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituiscono rapporto di impiego con l'amministrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

1. 277. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

Dopo il comma 316, aggiungere il seguente:

316-bis. Ai fini del potenziamento dell'attività di controllo degli equilibri di finanza pubblica, all'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011. n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

« Le medesime disposizioni, in relazione all'attività di vigilanza sugli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ivi compresa l'istituzione con

decreto ministeriale di apposito elenco, si applicano anche al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con qualifica dirigenziale, nonché ai dipendenti del Ministero appartenenti alla terza area funzionale e con esperienza almeno triennale nel settore previdenziale »

1. 3015. Misuraca.

COMMA 317

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

317-bis. All'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali dell'ente ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -1.000;
2015: -1.000;
2016: -1.000.

* **1. 3379.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

317-bis. All'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali dell'ente ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -1.000;
2015: -1.000;
2016: -1.000.

* **1. 759.** Bosco, Misuraca.

Dopo il comma 317, aggiungere i seguenti:

317-bis. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti

pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 2 e 3, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

317-ter. Il divieto di cumulo si applica quando la sanatoria dei redditi da lavoro e dei trattamenti previdenziali di cui al comma 1 supera i 150.000 euro lordi su base annua.

317-quater. In presenza delle condizioni di cui al comma 2, i trattamenti previdenziali di cui al comma 1 sono ridotti fino al raggiungimento di una sommatoria dei medesimi con i redditi di lavoro pari a 150.000 euro su base annua. Laddove i redditi di lavoro superino da soli 150.000 euro, i trattamenti pensionistici sono ridotti fino all'azzeramento.

317-quinquies. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 3, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 3.

317-sexies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nel presente articolo nel rispetto del proprio ordinamento.

317-octies. Le presente normativa entra in vigore entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

adotta con proprio decreto le disposizioni attuative del presente articolo prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trattamenti pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati.

317-*nonies*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai trattamenti previdenziali erogati su base di calcolo integralmente contributiva.

1. **1727.** D'Ambrosio, Tinagli, Andrea Romano, Zanetti, Mazziotti Di Celso, Librandi, Catania, Sottanelli.

COMMA 318

Dopo il comma 318 è inserito il seguente:

318-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, dopo le parole: « massimo di riferimento il » sono inserite le seguenti: « 30 per cento in meno del ».

1. **1000.** Tripiedi, Rostellato, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

COMMA 319

Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:

319-bis. Per l'anno 2014 il livello del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è rideterminato in 109.800 milioni di euro.

1. 2931. Miotto, Fabbri.

COMMA 320

Sostituire il comma 320, con il seguente:

320. Al fine di provvedere agli oneri di cui ai commi 301, 302, 303, 304 e 305 quantificati in 540 milioni nel 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con i maggiori introiti derivanti dall'applicazione dal comma 392-*bis* di cui alla presente legge.

Conseguentemente, dopo il comma 392, aggiungere il comma 392-bis:

392-*bis*. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-*bis* Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *e-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.

1. 1240. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Carriello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Al comma 320 sostituire le parole: tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime *con le seguenti:* tra le regioni che concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento.

Conseguentemente, sopprimere gli ultimi due periodi.

1. 2243. Marguerettaz, Fedriga, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger, Schullian,

Dellai, Gigli, Sberna, Borghesi, Guidesi, Borghi, Brandolin, Coppola, Sandra Savino, Alli, Pagano.

Dopo il comma 320, aggiungere i seguenti:

320-*bis*. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, articolo 1, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 comma 10-*bis* decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.

320-*ter*. Il comma 5-*bis* articolo 17 decreto-legge 5 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: « La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.

320-*quater*. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al precedenti commi, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

302-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi da 320-*bis* a 320-*quater*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. **2487.** Nicchi, Marcon, Boccadutri, Mellilla, Piazzoni, Aiello.

Dopo il comma 320, inserire i seguenti:

320-*bis*. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 4 miliardi di euro per ciascun anno a decorrere dal 2014, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 4 miliardi di euro.

320-*ter*. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente: « 14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengono utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale ».

al comma 440, dopo le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, inserire le seguenti: escluse le abitazioni principali, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei

fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.

al comma 470 sostituire le parole: ivi compresa con la seguente: esclusa.

al comma 522, capoverso comma 380, lettera b), sostituire il periodo: Per l'anno 2014, al medesimo Fondo sono altresì assegnati ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale *con il seguente:* Al medesimo Fondo, al fine di compensare il minor gettito comunale dovuto all'esenzione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze dalla TASI ad aliquota base dell'1 per mille, per gli anni 2014 e successivi viene incrementata, con risorse a carico del bilancio dello Stato, la quota a carico dei comuni prevista dal Fondo di solidarietà comunale, come introdotta dal comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per un importo pari a 1,8 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi 320-*bis* e 320-*ter* relativi all'applicazione dei costi standard nel settore della sanità.

1. **1576.** Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

Dopo il comma 320, inserire i seguenti:

320-*bis*. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 4 miliardi di euro per ciascun anno a decorrere dal 2014, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2

Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 4 miliardi di euro.

320-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente: « 14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengano utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale ».

- 1. 1564.** Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

Dopo il comma 320, inserire il seguente:

320-bis. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, siano riassegnate esclusivamente, per gli anni 2013 e 2014, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente, non applicando per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

- 1. 1137.** Laffranco, Manlio Di Stefano, Bianconi, Palese.

Dopo il comma 320, aggiungere il seguente:

320-bis. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il relativo personale sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti esistenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 1. 2206.** Buonanno, Borghesi.

All'articolo 1, dopo il comma 320, aggiungere il seguente:

320-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole « al concorso della regione nella » sono sostituite dalla seguente « all » e dopo le parole « presente decreto » sono inserite le seguenti « e un'ulteriore quota riferibile al concorso della regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA relativa all'aliquota di competenza statale »;

b) al comma 3, dopo le parole « gettito riferibile » sono inserite le seguenti « all'attività di recupero fiscale commisurata a ciascuna aliquota di compartecipazione e un'ulteriore quota » e dopo le

parole « ai predetti tributi » sono inserite le seguenti « rapportata all'aliquota di competenza statale, ».

1. 1914. Guidesi.

Dopo il comma 320, inserire il seguente:

320-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 31 ottobre 2013, alla fine del periodo « indirizzando una specifica richiesta alla regione competente » è aggiunto il seguente periodo « Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni relativi ai processi assunzionali.

1. 2966. Attaguile.

Dopo il comma 320, inserire i seguenti:

320-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, dopo il comma 9-ter aggiungere il comma 9-quater: « Gli enti territoriali richiamati all'articolo 14 comma 24-bis del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, possono, permanendo il fabbisogno organizzativo, le comprovate esigenze istituzionali volte ad

assicurare i servizi già erogati e al ricorrere dei presupposti e delle condizioni che certificano per l'anno in corso una riduzione della spesa personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti; procedere prioritariamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori individuati al medesimo comma 24-bis, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato ».

1. 2965. Attaguile.

Dopo il comma 320, aggiungere il seguente:

320-bis. L'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, decimo periodo è sostituito dal seguente:

« La determinazione dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici, individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è adottata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente Stato Regioni ».

1. 1010. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

COMMA 321

Dopo il comma 321, aggiungere i seguenti:

321-*bis*. All'articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso;

321-*ter*. All'articolo 3, comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico della Rai-radiotelevisione Italiana S.p.A. nell'ambito di rapporti di lavoro di natura artistico-professionale, compresa la conduzione di trasmissioni di qualunque genere, non può superare quello percepito da un Parlamentare della Repubblica.

1. 1907. Busin.

Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:

321-*bis*. L'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è sostituito dai seguenti:

« 5. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operatività del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici del Corpo forestale dello Stato.

5-*bis*. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine

del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio d'istituto secondo le modalità stabilite con il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.

5-*ter*. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati al gruppo sportivo Corpo forestale dello Stato – Fiamme Verdi, conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.

5-*quater*. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo del Corpo forestale dello Stato ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici del Corpo Forestale dello Stato ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

5-*quinqüies*. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

5-*sexies*. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.

5-*septies*. Con decreto del capo del capo del Corpo forestale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie di contratto, sono stabiliti le

modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità.

5-*octies*. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo Forestale dello Stato ».

1. 187. Polverini.

Dopo il comma 321 inserire il seguente:

321-*bis*. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: « 3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:

1) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

2) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro ».

1. 3187. Di Salvo, Melilla, Airaudo, Marcon.

Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:

321-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nella articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento normativo dell'assetto ordinamentale nonché organizzativo, in conformità della previsione di cui al comma 1. È abrogato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,6 milioni di euro complessivi, si provvede mediante la corrispondente utilizzazione dei fondi autorizzati per gli anni 2014-2019 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

1. 192. Polverini.

Dopo il comma 321 aggiungere il seguente:

321-*bis*. All'articolo 4 della legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Il personale

dei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 1, può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni. Ai fini del collocamento a riposo d'ufficio, il limite ordinamentale previsto per detto personale in relazione al grado o qualifica di appartenenza, è equiparato al personale tecnico della Polizia di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 ».

1. 188. Polverini.

Dopo il comma 321 aggiungere il seguente:

321-bis. All'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente comma 3:

« 3. Al personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, dei vigili del fuoco e delle Forze armate esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale volontario in ferma breve e prefissata, le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano esclusivamente per le sedi di servizio dell'Amministrazione di appartenenza ».

1. 190. Polverini.

Dopo il comma 321 aggiungere il seguente:

321-bis. Per il triennio 2014-2016, ai titolari ultrasettantenni di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è riconosciuto un contributo *una tantum* di 100 euro, esente da tasse, corrisposto unitamente alla mensilità di febbraio. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il contributo è corrisposto in una misura

che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al periodo precedente, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1. 2704. Librandi.

Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:

321-bis. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 401, della legge 29 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione nell'ambito dell'amministrazione scolastica di cui al decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, al fine di una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano triennale per l'assunzione di personale scolastico, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al Decreto Interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal T.U. n. 297 del 1994. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al Decreto Interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.

1. 2826. Fratoianni, Duranti, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Boccadutri.

Dopo il comma 321, inserire il seguente:

321-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 18-*bis* del decreto-legge 6

luglio 2012 n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù della quale viene disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia S.p.A. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma si interpreta nel senso che, a decorrere dalla data di emanazione del decreto interministeriale previsto dal terzo periodo del medesimo comma 18-*bis*, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Buonitalia S.p.A. in servizio al 31 dicembre 2011, viene trasferito senza soluzione di continuità all'Agenzia per la promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la Società di provenienza. L'inquadramento dei dipendenti di Buonitalia S.p.A., indicati nell'Allegato al decreto interministeriale del 28 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 2013, avverrà, previo espletamento della procedura selettiva di cui al medesimo comma 18-*bis*, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle disponibilità della pianta organica dell'Agenzia o, in caso di insufficienza della stessa, in apposito ruolo ad esaurimento di pari entità alle risorse umane indicate nel suddetto Decreto interministeriale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.

1. **2397.** Benamati, Senaldi, Cani, Martella, Petitti, Lenzi, Taranto, Galperti.

Dopo il comma 321, è inserito il seguente:

321-*bis*. Nel rafforzamento degli obiettivi di efficienza e economicità, con riferimento alle norme in materia di conte-

nimento della spesa dell'apparato amministrativo, nell'evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, nel potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, nel rafforzamento delle attività di accertamento, di controllo e monitoraggio della riscossione e di contrasto alle frodi, ai dipendenti dell'amministrazione economica-finanziaria, incluse le agenzie fiscali, a cui siano state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati dopo il superamento di concorsi banditi in applicazione del CCNL del quadriennio 1998-2001, è confermato senza ulteriore aggravio di spesa e tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico ed il corrispondente trattamento economico dalla data di assunzione delle funzioni stabilite nei singoli contratti individuali.

1. **1997.** Preziosi, Fitzgerald Nissoli.

Dopo il comma 321 inserire il seguente:

321-*bis*. All'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: « All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro ».

1. **3192.** Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Marcon, Placido, Melilla.

Dopo il comma 321 inserire il seguente:

321-*bis*. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: nonché, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione di lavoro dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di lavoro presso l'amministrazione.

- 1. 3194.** Di Salvo, Melilla, Marcon, Airaud, Boccadutri, Placido.

Dopo il comma 321 inserire il seguente:

321-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma *3-bis*, lettera *b*), dopo le parole: « collaborazione coordinata e continua-

tiva » aggiungere le seguenti: « o di somministrazione lavoro ».

- 1. 3190.** Di Salvo, Airaud, Boccadutri, Marcon, Placido, Melilla.

Dopo il comma 321 inserire il seguente:

321-bis. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso. Al personale di ruolo e in quiescenza dopo il 1° gennaio 2000 ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, è riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. I relativi oneri sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

- 1. 586.** Rampelli.

COMMA 322

Sostituire il comma 322 con il seguente:

« 322. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) è riconosciuta nella misura del 120 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) è riconosciuta nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla

presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) è riconosciuta nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono sopprese le parole: « Per le medesime finalità ».

Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere i seguenti commi:

391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: 1° gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2014;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;

e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013;

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e dopo il primo periodo inserire il seguente: Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.

2) nell'ultimo periodo, le parole: precedente periodo sono sostituite dalle seguenti: precedenti periodi;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,

comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: 1° gennaio 2012 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1° gennaio 2014, 31 dicembre 2013;

i) ai commi 30 e 31, le parole: 31 marzo 2012 e le parole: 16 maggio 2012 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 marzo 2014, 16 maggio 2014;

l) al comma 32, le parole: al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare;

m) al comma 33 le parole: successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.

391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento.

391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento.

391-sexies. Le disposizioni dei commi da 391-bis a 391-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

391-septies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: dello 0,2 per cento, sono sostituite dalle seguenti: dell'1 per cento. Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incremen-

tata dall'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

391-*octies*. Il comma 1, dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento ».

1. 832. Ciprini, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimenti, Rizzetto, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 322, alinea, sostituire le parole: Per il triennio 2014-2016 *con le seguenti:* Per l'anno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 322, inserire il seguente:

« 322-*bis*. Per il biennio 2015-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento con riferimento alle fasce di importo pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 75 per cento con riferimento alle fasce di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

c) nella misura del 50 per cento con riferimento alle fasce di importo superiore

a cinque volte il trattamento minimo INPS ».

Conseguentemente, al comma 285, sostituire le parole: a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410, *con le seguenti:* 800 milioni nell'anno 2015 e 1510 milioni;

Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole da: di 151 milioni *fino a:* dall'anno 2015 *con:* 201 milioni per l'anno 2015, 216 milioni per l'anno 2016 e di 151 milioni a decorrere dall'anno 2017 *e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;*

Conseguentemente, dopo il comma 391, inserire il seguente:

« 391-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 »;

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari 100 milioni per l'anno 2016.

1. 778. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato,

Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Mardia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra, Fabbri.

Al comma 322, alinea, sostituire le parole: Per il triennio 2014-2016 *con le seguenti:* Per il biennio 2015-2016.

Conseguentemente, al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 90 milioni;

Conseguentemente, al comma 285, sostituire le parole: 60 milioni di euro, *con le seguenti:* 120 milioni;

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole da: di 152 milioni *con la seguente:* 212 incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;

Conseguentemente dopo il comma 391, inserire il seguente:

« 391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 120 milioni di euro per l'anno 2014. »;

Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari 130 milioni per l'anno 2014.

1. 779. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Mardia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra, Fabbri.

Al comma 322, sopprimere le lettere a) e lettera c);

Conseguentemente, al comma 322, lettera c), sostituire le parole: 75 per cento *con le seguenti:* 100 per

Conseguentemente, al comma 77, sostituire le parole: 1.000 milioni, 1.100 milioni e 1.200 milioni *con le seguenti:* 900 milioni, 1.000 milioni e 1.100 milioni.

Conseguentemente, al comma 91, sostituire le parole: sedici per cento e dodici per cento *con le seguenti:* venti per cento e quindici per cento.

1. 198. Polverini.

Al comma 322, lettera a) sostituire le parole: a tre volte *con le seguenti:* a quattro volte.

Conseguentemente, al comma 322, lettera b) sostituire le parole: a tre volte e a quattro volte *con rispettivamente:* a quattro volte e a cinque volte.

Conseguentemente, al comma 322, lettera c) sostituire le parole: a quattro volte e a cinque volte *con rispettivamente:* a cinque e a sei volte.

Conseguentemente, al comma 322, lettera d) sostituire le parole: a cinque volte il trattamento minimo e a sei volte il trattamento minimo *con rispettivamente:* a sei volte il trattamento minimo e a sette volte il trattamento minimo.

Conseguentemente, al comma 173 inserire il seguente:

« 173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi ».

e, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

« 300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014 ».

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

« 301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità am-

ministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. 11 restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento ».

e, dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:

« 395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: 1° gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2014;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;

e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013”:

f) al comma 27:

1. Nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e dopo il primo periodo è inserito il seguente: Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi

di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.

2. *Nell'ultimo periodo, le parole: precedente periodo sono sostituite dalle seguenti: precedenti periodi;*

g) *il comma 28 è sostituito dal seguente: Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:*

1. Per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate lino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. Per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5. del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) *al comma 29, le parole: 1° gennaio 2012 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1° gennaio 2014, 31 dicembre 2013;*

i) *ai commi 30 e 31, le parole: 31 marzo 2012 e le parole: 16 maggio 2012 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 marzo 2014, 16 maggio 2014;*

l) *al comma 32, le parole: al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2013,*

per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare;

m) *al comma 33 le parole: successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.*

395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, *le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento.*

395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, *le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.*

395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento »;*

b) *all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;*

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.*

1. 2249. Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

Al comma 322, alla lettera a) sostituire le parole: tre volte con le seguenti: cinque volte;

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei;

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire la parola: cinque con la seguente: sette;

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire la parola: cinque con: sette e la parola: sei con la seguente: otto.

Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:

« 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

Conseguentemente, dopo il comma 384, inserire il seguente:

« 384-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ».

1. 2378. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

Al comma 322, alla lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 325, sostituire il primo periodo, con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché i vitalizi comunque riconosciuti complessivamente superiori a undici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato ».

Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari 150 milioni annui ciascuno degli anni 2014-2016.

***1. 1900.** De Micheli, Ruggetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fannucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Mar-

chetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Ruggetti.

*Al comma 322, alla lettera a), sostituire la parola:
tre con la seguente: quattro.*

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 325, sostituire il primo periodo, con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché i vitalizi comunque riconosciuti complessivamente superiori a undici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato ».

Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari 150 milioni annui ciascuno degli anni 2014-2016.

***1. 1892.** De Micheli.

Al comma 322, alla lettera a), sostituire le parole: a tre volte con a quattro volte.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 130 milioni per l'anno 2015 e 210 milioni per l'anno 2016.

1. 777. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Mardia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra, Fabbri.

Al comma 322 lettera b), sostituire le parole: a quattro volte con le seguenti: a cinque volte;

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: a quattro volte e a cinque volte con rispettivamente le seguenti: a cinque e a sei volte;

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: a cinque volte il trattamento minimo e a sei volte il trattamento minimo con rispettivamente: a sei volte il trattamento minimo e a sette volte il trattamento minimo.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

« 301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'isti-

tuto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento ».

Conseguentemente, dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:

« 395-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento;*

b) *ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: 1° gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2014;*

c) *al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento;*

d) *al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;*

e) *al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013;*

f) *al comma 27:*

1. *Nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e dopo il primo periodo è inserito il seguente: Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.*

2. *Nell'ultimo periodo, le parole: precedente periodo sono sostituite dalle seguenti: precedenti periodi;*

g) *il comma 28 è sostituito dal seguente: Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:*

1. Per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: 1° gennaio 2012 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1° gennaio 2014, 31 dicembre 2013;

i) ai commi 30 e 31, le parole: 31 marzo 2012 e le parole: 16 maggio 2012 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 marzo 2014, 16 maggio 2014;

l) al comma 32, le parole: al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare;

m) al comma 33 le parole: successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare ».

395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, *le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento.*

395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, *le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.*

395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.

1. 3070. Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido, Zaccagnini, Labriola.

Al comma 322, lettera d), dopo le parole: alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS aggiungere le seguenti: per la parte eccedente fino a otto volte il trattamento minimo INPS.

1. 1249. Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 322, lettera d), sostituire le parole: sei con le seguenti: dieci.

Conseguentemente, al comma 38 sostituire le parole: i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 39 con le seguenti: la rivalutazione automatica per il triennio 2014-2016 dei trattamenti pensionistici, secondo

il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

1. **1224.** Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Dopo il comma 322, aggiungere i seguenti:

22-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento, ove più favorevole.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio del 7,5 per cento si applica anche ai trattamenti diretti, pensionistici e di fine rapporto di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, del coniuge e dei figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004. »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. »;

c) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il vitalizio mensile di nominali 1033 Euro, di cui al comma 3 e quello mensile di nominali 500 Euro, di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, soggetti alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni in ragione delle rispettive decorrenze, sono concessi altresì al coniuge ed ai figli e, in mancanza dei predetti ai genitori, degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento ancora in vita. I vitalizi sono altresì concessi ai medesimi familiari degli invalidi inabili in pari percentuale, deceduti per qualunque causa successivamente al 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. Alle sopra menzionate categorie di familiari, alla morte dell'invalido, comunque non compete duplicazione del beneficio di cui al comma 3. »;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato a domanda da presentarsi all'Ente pensionistico competente per territorio, l'adeguata

mento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi con percentuale di inabilità non inferiore al 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 ancora in vita, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007.

2. In mancanza della domanda di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, a seconda delle diverse decorrenze del beneficio stabilite per i rispettivi trattamenti pensionistici, accedono d'ufficio al beneficio dell'adeguamento costante dei suddetti trattamenti in forma equipollente e semplificata rispetto a quello previsto dal comma sopra citato. Tale adeguamento è operato applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno l'incremento percentuale pari al tasso di inflazione medio pieno nella misura del cento per cento, facendo riferimento all'indice Nazionale dei prezzi al consumo, come rilevato dall'ISTAT nella misura media annua definitiva, espressa in percentuale sull'anno solare precedente, salvi i conguagli di eventuali erogazioni provvisorie. Ad ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, come già costituita o ricostituita secondo la legge e rivalutata anno per anno sulla base degli incrementi sopra indicati come derivanti dagli indici rilevati dall'ISTAT. Gli incre-

menti in parola decorrono dal 1° settembre 2004 per le pensioni già attive alla data del 26 agosto 2004, mentre per le sole pensioni costituite successivamente alla data del 26 agosto 2004, la maturazione sia del primo incremento inflattivo annuale, sia quello dell'incremento biennale del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Tali incrementi, quello annuale e quello biennale, saranno riconosciuti integralmente senza alcuna decurtazione ad ogni effetto di legge con l'esclusione di qualsiasi riduzione, sospensione o blocco di rivalutazione. ».

322-ter. Agli effetti del comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

322-quater. Agli effetti del comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, per ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata si intende quella riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione, rappresentata dalla retribuzione lorda come determinata dalla somma delle componenti continuative, quali salari, stipendi, mensilità aggiuntive, nonché delle componenti accessorie anche saltuarie ed occasionali e tra queste gli straordinari, i superminimi, i premi e le gratifiche, gli arretrati, le una tantum, gli incentivi all'esodo, le indennità di mancato preavviso, prescindendo per tutte le voci da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

322-quinquies. Agli effetti del comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il beneficio dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, è erogato altresì ai familiari superstiti delle vittime, compresi i figli anche maggiorenni, degli invalidi con ina-

bilità pari o superiore al 25 per cento, determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1, deceduti per qualunque causa dal 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico.

322-sexies. Al comma 8, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono aggiunti i seguenti:

« *8-bis.* I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni vigenti, nei rispettivi regimi previdenziali, alla data del 31 dicembre 2007, salva la possibilità, a domanda, di avvalersi delle norme, tempo per tempo in vigore, disciplinanti la materia pensionistica degli appartenenti alle Forze di Polizia.

8-ter. I soggetti di cui al comma *8-bis* possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda. ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.300;

2015: - 4.500;

2016: - 4.600.

1. **2818.** Bolognesi, Petitti, Ghizzoni, Rampi, Garavini, Lodolini, Lattuca, Gnechchi, Montroni, Carlo Galli, Fiano, D'Incecco, Naccarato, Fabbri, Manfredi, Capone, Maestri, Bargerò, Carra, Arlotti, Cominelli, Murer, Mognato, Verini, Marchetti, Mauri, Giacobbe, Bazzoli, Scalfarotto, Gasbarra, Zampa, D'Arienzo, Lenzi, De Maria, Villecco

Calipari, Scanu, Ginato, Cova, Gandolfi, Incerti, Marco Di Maio.

Dopo il comma 322, aggiungere i seguenti:

322-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale addetto alla condotta dei treni delle ferrovie consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivi da addetto alla condotta.

322-ter. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psicofisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

322-quater. Il personale di accompagnamento e il personale di manovra delle ferrovie conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venticinque anni effettivi come personale di accompagnamento o di manovra.

322-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *322-bis*, *322-ter*, e *322-quater* del presente emendamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

322-*sexies*. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 995.** Tripiedi, Rostellato, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 322, aggiungere il seguente:

322-*bis*. All'articolo 5, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la frase « anche se esenti da imposizione fiscale » è aggiunto il seguente periodo « , ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura, ».

Conseguentemente, dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-*bis*. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente 6-*bis*:

« 6-*bis*. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.

- 1. 1245.** Di Vita, Cecconi, Baroni, Dal'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 322 aggiungere il seguente:

322-*bis*. All'articolo 5, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la frase « anche se esenti da imposizione fiscale » è aggiunto il seguente periodo « , ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura, ».

- 1. 2554.** Argentin.

COMMA 323

Sostituire il comma 323 con il seguente:

323. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi ».

Conseguentemente, sostituire il comma 324 con il seguente:

324. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

« 7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare com-

plexivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo ».

Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento ».

1. 969. Ciprini, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimenti, Rizzetto, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 323, sopprimere la lettera a).

1. 200. Polverini.

Al comma 323, sopprimere la lettera b).

1. 202. Polverini.

Al comma 323, lettera b) aggiungere infine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in relazione alla specificità riconosciutagli dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ».

1. 1743. Rossi, Fautilli.

COMMA 324

Dopo il comma 324 inserire il seguente:

324-bis. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

« 239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione ».

Conseguentemente, dopo il comma 419 aggiungere i seguenti:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

419-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

419-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

419-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 632. Gnechi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Mada, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Fabri.

Dopo il comma 324 aggiungere insequenti:

324-bis. A decorrere dallo gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che

abbiano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, e purché siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, o titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

324-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata al presente articolo, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli, anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.

324-quater. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.

324-quinques. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della

speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

1. 1709. Fauttilli.

Dopo il comma 324 inserire il seguente:

324-bis. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ».

1. 668. Quartapelle Procopio, Garavini, Gnechi.

Dopo il comma 324 aggiungere il seguente:

324-bis. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: « Ai

fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 15.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.

1. 1713. Fauttilli.

Dopo il comma 324 aggiungere il seguente:

324-bis. All'articolo 47 della legge n. 326 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:

« 6-sexies. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

6-septies. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente

in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate ».

1. 905. Bechis, D'Incà, Sibia, Rostellato, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Chimenti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Carriello, Caso, Currò, Brugnerotto, Sorial.

Dopo il comma 324 è inserito il seguente:

324-bis. Al personale che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, proveniente dal soppresso ISPESL e trasferito all'INAIL a far data dal 31/05/2010 è data facoltà di optare per il mantenimento dell'inquadramento previdenziale dell'ente di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, ai comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 210 mila euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016.

1. 667. Madia.

Dopo il comma 324 inserire il seguente:

324-bis. L'azione giudiziaria avente ad oggetto il riconoscimento dell'esposizione all'amianto e l'eventuale conseguente concessione dei benefici contributivi e previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e dall'articolo 47 non è soggetta ad alcun termine di decadenza diverso quello previsto dall'articolo 47, comma 5, della legge n. 326 del 2003.

1. 671. Ventricelli, Braga, Ribauda, Moscatt, Culotta, Paris.

Dopo il comma 324 inserire il seguente:

324-bis. Ai fini della rilevanza del procedimento amministrativo di cui all'articolo 443 c.p.c., le norme di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, articolo 47, comma 5, della legge n. 326 del 2003 vanno interpretate nel senso che

tale procedimento si esaurisce con la presentazione della domanda alla sede Inail di residenza entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5, della legge n. 326 del 2003.

1. 672. Ventricelli, Braga, Ribaudò, Moscatò, Culotta, Paris.

COMMA 325

Sostituire il comma 325 con i seguenti:

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 i soggetti titolari di trattamenti pensionistici di ammontare lordo complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati, per la quota di pensione eccedente il predetto multiplo del valore del trattamento minimo INPS, a un contributo di solidarietà a titolo di perequazione intergenerazionale pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico effettivamente in godimento e l'ammontare complessivo su base annua del trattamento pensionistico che sarebbe stato liquidato al soggetto titolare del medesimo applicando integralmente per ciascun anno lavorativo il metodo di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici previsto dal vigente regime dell'assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dal comma 325-ter. Ai fini dell'applicazione del predetto contributo è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. A seguito dell'applicazione del contributo il trattamento pensionistico complessivo, al netto del contributo medesimo, non può risultare comunque inferiore a quattordici volte il trattamento minimo. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali, anche al fine di concorrere al finanzia-

mento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.

325-bis. Il contributo di cui al comma 325 si applica altresì nei medesimi termini e modalità ai trattamenti pensionistici liquidati nell'ambito di forme esclusive o sostitutive del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché dagli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Nei casi di cui al presente comma le risorse derivanti dall'applicazione del contributo permangono nella disponibilità degli enti medesimi e sono destinate, secondo modalità definite dai rispettivi ordinamenti, a finanziare l'elevazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali in favore degli iscritti alle medesime gestioni per i quali il trattamento pensionistico è liquidato integralmente sulla base del metodo contributivo.

325-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti a ciascun pensionato da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie o comunque erogati con oneri posti a carico della finanza pubblica non possono superare complessivamente su base annua il limite stabilito per i trattamenti retributivi ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora l'importo del trattamento pensionistico complessivo che sarebbe stato liquidato al soggetto titolare applicando per tutti gli anni della propria vita lavorativa il metodo di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici previsto dal vigente regime dell'assicurazione generale obbligatoria supera su base annua il limite di cui al citato articolo 23-ter. In tale ultimo caso, l'ammontare del trattamento pensionistico complessivo non può comunque superare su base annua quello che sarebbe stato liquidato al soggetto titolare applicando per tutti gli anni della propria vita lavorativa il predetto metodo di calcolo contributivo. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale

dei pensionati è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'applicazione del predetto limite e della relativa trattenuta. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione del presente comma. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia contabile, finanziaria e organizzativa, comunque incluse nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuato dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono tenute a dare attuazione a quanto previsto dal presente comma secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

1. 104. Tabacci, Andrea Romano, Giampaolo Galli.

Sostituire il comma 325 con i seguenti:

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di cinque anni, sui trattamenti pensionistici di entità superiore a dieci volte quello minimo è applicato un contributo di solidarietà nella misura di cui al successivo comma 2. Il contributo di solidarietà si applica a tutti i trattamenti pensionistici che vengono erogati da enti di gestione di forme di previdenza obbligatoria, ivi inclusi quelli di natura privatistica i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è indeducibile dalle imposte sul reddito e relative addizionali ed è trattenuto alla fonte per dodicesimi dal sostituto di imposta che liquida il trattamento pensionistico su cui il contributo medesimo trova applicazione.

325-*bis*. Il contributo di solidarietà è dovuto sulla differenza tra:

a) l'ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico

effettivamente erogato, in quanto liquidato in base alle vigenti disposizioni in materia;

b) l'ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico che verrebbe erogato ove la sua liquidazione avvenisse per intero in base al metodo di calcolo contributivo.

325-*ter*. Il contributo di solidarietà di cui al comma 4 è dovuto nella misura del:

a) 10 per cento, sulla differenza di cui al comma 1 fino a 10.000 euro;

b) 20 per cento, sulla differenza di cui al comma 1 da 10.001 a 50.000 euro;

c) 30 per cento, sulla differenza di cui al comma 1 da 50.001 a 100.000 euro;

d) 40 per cento, sulla differenza di cui al comma 1 oltre 100.000 euro.

325-*quater*. Se il contributo di solidarietà calcolato ai sensi del comma 1 eccede la differenza tra il trattamento pensionistico lordo spettante su base annua e l'importo pari a dieci volte il trattamento pensionistico minimo, è applicato nei limiti di tale differenza.

325-*quinquies*. Il contributo di solidarietà è così destinato:

a) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato è destinata a copertura degli interventi di cui al successivo comma 5;

b) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato, permane nella disponibilità degli enti medesimi e deve essere integralmente reimpiegata a copertura di interventi finalizzati a migliorare i trattamenti previdenziali ed assistenziali degli iscritti alle medesime gestioni per i quali il calcolo del montante previdenziale avviene per intero sulla base del metodo contributivo.

325-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di cinque anni, ai lavoratori dipendenti e autonomi di età non superiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, iscritti ad enti previdenziali i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato, è riconosciuto uno sgravio contributivo in misura pari a 500 euro su base annua.

325-*septies*. Ai fini della ricostruzione della posizione contributiva dei soggetti beneficiari dei trattamenti pensionistici di cui al comma 4, per le annualità relativamente alle quali non fossero disponibili i dati di contribuzione effettivamente versata si assumono come termini di riferimento la misura massima della contribuzione e della retribuzione previste dalla legislazione vigente per quegli anni medesimi.

1. **1706.** Zanetti, Andrea Romano, Tinagli, Librandi, Catania, Sottanelli, Mazziotti Di Celso, De Mita.

Sostituire il comma 325 con i seguenti:

325. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclu-

sione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335.

325-*bis*. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 1 non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.

325-*ter*. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

1. **585.** Corsaro.

Sostituire il comma 325 con il seguente:

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento la parte eccedente 250.000 euro. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e

successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente al comma 126 sostituire la cifra: 6000 con la seguente: 3000.

*** 1. 3220.** Misuraca, Leone.

Sostituire il comma 325 con il seguente:

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento la parte eccedente 250.000 euro. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della presente legge.

*** 1. 326.** Galati.

Sostituire il comma 325 con il seguente:

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari a:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute ven-

gono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.

1. 2377. Fedriga, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Sostituire il comma 325 con il seguente:

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;

c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;

d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;

e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;

f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;

g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;

h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;

i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.

Le maggiori entrate conseguite attraverso l'applicazione delle disposizioni del presente comma sono destinate integralmente a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

1. 1211. Sorial, Castelli.

Sostituire il comma 325, con il seguente:

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) aliquota 0,1 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 4 volte il minimo e 6 volte il minimo;

b) aliquota 0,5 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 6 volte il minimo e 11 volte il minimo;

c) aliquota 5 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 11 volte il minimo e 15 volte il minimo;

d) aliquota 10 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 15 volte il minimo e 20 volte il minimo;

e) aliquota 15 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 20 volte il minimo e 25 volte il minimo;

f) aliquota 20 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 25 volte il minimo e 31 volte il minimo;

g) aliquota 25 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 31 volte il minimo e fino a 39 volte il minimo;

h) aliquota 30 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 39 volte il minimo e fino a 50 volte il minimo;

i) aliquota 32 per cento per la fascia di trattamento oltre 50 volte il minimo;

Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al fine di aumentare il trattamento di pensione minima.

1. 991. Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 325 , primo periodo, dopo le parole: a quattordici volte il trattamento INPS *aggiungere le seguenti:* nonché ai vitalizi dei parlamentari e comunque a tutti i vitalizi derivanti dall'esercizio di cariche politiche elettive.

- 1. 951.** Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 325, quarto periodo, sostituire le parole: degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo *con le seguenti:* degli interventi di cui alle disposizioni richiamate dal comma 127.

- 1. 974.** Gnechi, Fabbri.

Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:

325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili.

325-ter. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema contributivo, non possono superare i 10000 euro netti mensili.

325-quater. Qualora il trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

- 1. 984.** Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 325, inserire i seguenti:

325-bis. Nei giudizi pendenti per il riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8; della legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di cui all'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che sono fatte salve le disposizioni previgenti alla data del 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla medesima data del 2 ottobre 2003, il beneficio con esposizione qualificata ultradecennale all'amianto e che abbiano presentato domanda entro e non oltre il 15 giugno 2005.

325-ter, I relativi giudizi sono dichiarati estinti con compensazione delle spese. L'INPS provvede ai relativi riconoscimenti entro 120 giorni dalla dichiarazione di estinzione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 6.000;

2015: — 6.000;

2016: — 6.000.

- 1. 2770.** De Micheli.

Dopo il comma 325, inserire i seguenti commi:

325-bis A decorrere dal 1° gennaio 2014, in considerazione del peculiare contesto dell'attuale situazione economica e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse finanziarie, ai titolari di trattamenti pensionistici con anzianità di servizio pari o inferiore a venticinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, esercenti attività libero-professionale o consulenza ovvero di impresa, che produce reddito superiore a cinquantamila euro netti annui, il trattamento medesimo è sospeso.

325-ter. La sospensione di cui al precedente comma è valida per tutto il periodo di esercizio dell'attività e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età. A decorrere da tale data è ripresa l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, rivalu-

tato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

1. 2375. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 325 aggiungere il seguente:

325-bis. il comma 5 dell'articolo 47 della legge n.326 del 2003 è sostituito dai seguenti:

« 5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.

5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'INPS competenti territorialmente ».

1. 903. Bechis, D'Inca, Sibilia, Rostellato, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Chimenti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Carriello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Dopo il comma 325, inserire il seguente:

325-bis. Nei giudizi pendenti per il riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di cui all'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che sono fatte salve le disposizioni previgenti alla data

del 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla medesima data del 2 ottobre 2003, il beneficio con esposizione qualificata ultradecennale all'amianto e che abbiano presentato domanda entro e non oltre il 15 giugno 2005. I relativi giudizi sono dichiarati estinti con compensazione delle spese. L'INPS provvede ai relativi riconoscimenti entro 120 giorni dalla dichiarazione di estinzione.

Conseguentemente al comma 290, sostituire le parole: « 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 », *con le seguenti:* « 156 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 155 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 » e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura, proporzionale.

1. 659. Boccuzzi, Gneccchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra, Braga.

Dopo il comma 325, inserire il seguente:

325-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i trattamenti pensionistici a carico del rassicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché i vitalizi di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Qualora la somma tra trattamento pensionistico o vitalizio e i redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi l'importo di cui al comma 1, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

1. 656. Madia

Dopo il comma 325 aggiungere il seguente:

325-bis. All'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, nonché dei professori medici ordinari e straordinari universitari, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio ».

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980. n. 382 », aggiungere le parole « con esclusione dei professori medici ordinari e straordinari universitari, per i quali valgono le disposizioni di cui al precedente comma 1 ».

1. 2649. Nicchi.

Dopo il comma 325, inserire il seguente:

325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

1. 2376. Fedriga, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi, Borghesi.

Aggiungere dopo il comma 325 il seguente:

325-bis. Il contributo di solidarietà, previsto dal comma 325, a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie non è dovuto nel caso in cui il trattamento pensionistico sia l'unico reddito del nucleo familiare con più di una persona, o comunque la somma degli altri redditi del nucleo familiare con più di una persona non superi il 50 per cento del trattamento pensionistico. In tali casi per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica del trattamento pensionistico, previsto al comma 322, si applica nella misura del 100 per cento.

1. 13. Crimi.

COMMA 326

Sopprimere il comma 326.

* **1. 1503.** Lombardi, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 326.

* **1. 1528.** Palese.

Sopprimere il comma 326.

* **1. 1508.** Palese, Galati, Milanato, Prestigiacomò.

Dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:

326-bis. Per l'anno 2014, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata dal decreto di cui al comma 326-*sexies* in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva di cui al presente comma, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2014, in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che il soggetto

non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

326-ter. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 326-*bis* e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 326-*bis* e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 326-*bis*, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.

326-quater. Qualora i soggetti di cui al comma 326-*bis* non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 326-*bis*, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.

326-quinquies. La somma aggiuntiva di cui al comma 326-*bis* non costituisce reddito ai fini fiscali.

326-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

definite le somme aggiuntive, nel limite massimo complessivo della somma del risparmio e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 301-*bis*, 395-*bis*, 395-*ter* e 395-*quater*, e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi da 326-*bis* a 326-*quinquies* del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-*bis*. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è

restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-*bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

395-*ter*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti nei limiti del 95 per cento.

395-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.

1. 3055. Di Salvo, Marcon, Airaudo, Mellilla, Placido, Boccadutri, Zaccagnini, Labriola.

Dopo il comma 326 aggiungere i seguenti:

326-*bis*. Le Regioni, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative

e ridurre le spese di personale possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica; il trattamento di fine rapporto è corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base sì quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. Le cessazione del servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, entro il limite massimo del 30 per cento. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montante.

326-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano anche negli anni 2015, 2016, 2017.

Conseguentemente, dopo il comma 173, inserire il seguente:

173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle

amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

1. 3025. Fratoianni, Grassi, Boccadutri.

Dopo il comma 326 aggiungere i seguenti:

326-bis. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 7 e 8, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 1 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

326-ter. Il divieto di cumulo di cui al comma 6 opera, nei termini di cui al comma 8, esclusivamente sulla parte dei trattamenti pensionistici non aventi natura contributiva eccedente i 150 mila euro annui lordi.

326-quater. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 6 siano, su base annua, di importo pari o superiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, il divieto di cumulo opera sulla intera parte eccedente del trattamento pensionistico. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 1 siano, su base

annua, di importo inferiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, tale parte eccedente del trattamento pensionistico viene ridotta per un importo pari all'importo dei suddetti redditi da lavoro.

326-quinquies. Ai sensi dei commi 6, 7 e 8, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 8, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 8.

326-sexies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nel presente articolo nel rispetto del proprio ordinamento.

326-septies. La normativa di cui ai commi da 6 a 9 entra in vigore entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto le disposizioni attuative dei commi da 6 a 9 del presente articolo, prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trattamenti pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati.

1. 2119. Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attorre, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bini, Bobba, Bonafè, Bruno Bossio, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Piccoli Nardelli, Laforgia, Lodolini, Losacco, Paris, Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Villecco Calipari, Zardini, Zoggia.

Dopo il comma 326 aggiungere i seguenti:

326-bis. Le Regioni, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica; il trattamento di fine rapporto è corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base si quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. Le cessazione del servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, entro il limite massimo del 30 per cento. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montante.

326-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano anche negli anni 2015, 2016, 2017.

1. 3085. Fratoianni, Grassi, Boccadutri.

Dopo il comma 326 aggiungere i seguenti:

326-bis. All'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo le parole Parlamento europeo sono inserite le parole nonché i soggetti indicati all'articolo 20, comma 1, della presente legge.

326-ter. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente comma:

8-bis. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 mantengono la continuità del rapporto previdenziale ed assistenziale con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per tutta la durata del mandato.

1. 2808. Capodicasa.

Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:

326-bis. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: « Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 1-ter del presente decreto ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 15.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.

1. 427. Alfreider, Plangger, Marguerettaz, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:

326-bis. Il comma 110 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

1. 3011. Scotto, Melilla, Boccadutri, Marcon.

Dopo il comma 326, inserire il seguente:

326-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore

della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 3.000;
2015: – 3.000;
2016: – 3.000.

1. 1139. Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

Dopo il comma 326 inserire il seguente:

326-bis. All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » e le parole: « 31 gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2017 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

1. 2183. De Micheli, Taranto.

Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:

326-bis. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di Servizio d'Istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicem-

bre 1969 n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. »

1. 1622. Fauttilli.

Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:

326-bis. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di Servizio d'Istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.

Conseguentemente, al maggior onere si provvede mediante corrispondente incremento dell'importo relativo alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del Bilancio dello Stato per consumi intermedi di cui all'articolo 10, comma 37.

1. 1557. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

Dopo il comma 326 inserire il seguente:

326-bis. All'articolo 19-ter della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

b) al comma 2 le parole 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

c) al comma 3 le parole 31 gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2017 ».

1. 3113. Vignali.

Dopo il comma 326 inserire il seguente:

326-bis. All'articolo 19-ter della legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 », e le parole: « 31 gennaio 2012 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) al comma 2 le parole 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2018 »;

c) al comma 3 le parole 31 dicembre 2008 sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

1. 1610. Squeri, Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 326 inserire il seguente:

326-bis. All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » e le parole: « 31 gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2017 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) al comma 3, le parole 31 dicembre 2008 sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

* **1. 3119.** Vignali.

Dopo il comma 326 inserire il seguente:

326-bis. All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » e le parole: « 31 gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2017 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) al comma 3, le parole 31 dicembre 2008 sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

* **1. 2777.** Latronico.

Dopo il comma 326 inserire il seguente:

326-bis. Sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dall'anno 2014, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre

1983, n. 683, come modificato dall'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013. I risparmi di spesa derivanti dalla presente disposizione sono destinati al Fondo indennizzi dell'INPS.

1. 3045. Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:

326-bis. All'articolo 24, comma 15-bis del decreto-legge 201 del 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole per i lavoratori dipendenti sopprimere le parole del settore privato.

1. 2893. Carnevali, Miotto, Covello, Senaldi.

Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:

326-bis. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977 n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di Servizio d'Istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente incremento dell'importo relativo alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del Bilancio dello Stato per consumi intermedi di cui all'articolo 10, comma 37.

1. 2040. Fiano.

COMMA 327

Al comma 327 sostituire le parole: sono aggiunte con le seguenti: sono sostituite le parole: e di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di riduzione di orario di lavoro per ricorso ai contratti di solidarietà e di percezione di trattamenti di sostegno al reddito e aggiungere:

Conseguentemente, dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:

395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti; « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota dei 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2. nell'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;

h) al comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre

2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare ».

395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento ».

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 2955. Airaudo, Di Salvo, Placido, Piazoni, Nicchi, Aiello, Melilla.

Al comma 327 sostituire le parole: nonché i congedi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *è con le seguenti:* nonché per i permessi lavorativi ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per i congedi ex articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 3255. Monchiero, Librandi.

Al comma 327 sostituire le parole: nonché i permessi e i congedi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *con le seguenti:* nonché per i permessi lavorativi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per i congedi ai sensi dell'articolo ex articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

*** 1. 2603.** Miotto, Argentin, Fabbri.

Al comma 327, sostituire le parole: nonché i permessi e i congedi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *con le seguenti:* nonché per i permessi lavorativi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per i congedi ex articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

*** 1. 2240.** Rondini.

Al comma 327, dopo le parole: legge 5 febbraio 1992, n. 104 *aggiungere le seguenti:* e per i periodi di cui ai capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 734. Boccuzzi, Carra, Braga.

Al comma 327 dopo le parole: della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *aggiungere le seguenti:* e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 250 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

1. 2964. Di Salvo, Placido, Airaudo, Piazzi, Nicchi, Aiello, Marcon.

Dopo il comma 327 aggiungere il seguente:

327-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

« 10-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Conseguentemente, dopo il comma 173 inserire il seguente:

173-*bis*. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

301-*bis*. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2. nell'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusva-

lenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.”;

h) al comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

1) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare ».

395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento ».

395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

395-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria »;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo

versato. » con le seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione. », e sostituire le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » con le seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) dal comma 492, eliminare le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » e sostituire le parole « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » con le parole: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. »;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM(2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

395-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-septies all'imposta sulle transazioni finanziarie.

Conseguentemente, dopo il comma 399, aggiungere il seguente:

399-bis. All'articolo 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Qualora il contratto prevedesse un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti ».

2) al comma 9, aggiungere la seguente lettera: « c) sia stato stipulato un contratto verbale ».

Conseguentemente, dopo il comma 439, aggiungere il seguente:

439-bis. All'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nel-

l'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a 15.000 euro, 23 per cento;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;

oltre 250.000 euro, 52 per cento. ».

Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento ».

Conseguentemente, di conseguenza, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 2988. Di Salvo, Placido, Airaudo, Mellilla, Marcon, Boccadutri, Zaccagnini, Labriola.

Dopo il comma 327 inserire i seguenti:

327-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nella mansione.

327-ter. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psico-fisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, di cui al comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

327-querter. Il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto conseguono il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantadue anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nella mansione.

327-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

327-sexies. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto ».

Conseguentemente:

dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto, Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

dopo il comma 439, aggiungere il seguente:

439-bis. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente: « 1, L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a 15.000 euro, 23 per cento;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;

oltre 250.000 euro, 52 per cento.

al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente. « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento ».

1. 3149. Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

Dopo il comma 327 inserire i seguenti:

327-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

327-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'ac-

cesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

327-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

327-quinquies. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetti ».

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'or-

dine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Conseguentemente, dopo il comma 439, aggiungere il seguente:

439-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a 15.000 euro, 23 per cento;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;

oltre 250.000 euro, 52 per cento. ».

Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento ».

1. 3136. Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

Dopo il comma 327 inserire i seguenti:

327-bis. All'articolo 2, comma 57, n. 92 del 20 sono aggiunte, in fine, « Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l'anno 2014 è del 27 per cento e aumenterà di un punto percentuale ogni anno a partire dal 1° gennaio 2015 fino ad arrivare al 33 per cento ».

327-ter. Al comma 3 dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di specifiche categorie rientranti nell'ambito della Gestione Separata Inps iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente, all'allegato 2, di cui al comma 2, sono inoltre indicati: gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui al comma 4, delle somme accantonate, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

1. 3093. Marcon, Di Salvo, Melilla, Airaudo, Boccadutri, Placido.

Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti commi:

327-bis, Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

« *10-bis.* In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 1° gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

327-ter. Agli oneri derivanti dal comma *327-bis* si provvede impiegando, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato

all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento del Presidente dell'Inps.

- 1. 2979.** Placido, Airaudo, Di Salvo, Melilla.

Dopo il comma 327 aggiungere i seguenti:

327-bis. Al comma 5, dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici » sono soppresse.

327-ter. All'onere relativo all'applicazione del comma *327-bis*, valutato in 200 milioni annui, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma *301-bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative

risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, Fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

- 1. 2287.** Di Salvo, Boccadutri, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 327 con il comma seguente:

327-bis. All'articolo 6, comma *2-quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sostituire le parole: « qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo

26 marzo 2001, n. 151 », con le seguenti: « conteggiando nella predetta anzianità contributiva la contribuzione derivante da prestazione effettiva di lavoro e quella figurativa ».

Conseguentemente, dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:

395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2. nell'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e dif-

ferenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite

dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare. ».

395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento ».

Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento ».

1. 2945. Di Salvo, Airaudo, Placido, Piazoni, Nicchi, Aiello, Boccadutri.

Dopo il comma 327 aggiungere il seguente:

327-bis. Al fine di ridurre i procedimenti in corso e assicurare maggiori entrate agli enti previdenziali, al comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è aggiunto infine il seguente periodo: « Il reato è altresì estinto ove il datore di lavoro provveda al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e sanzioni prima della emissione della sentenza di primo grado ». In sede di prima applicazione dell'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come introdotto dal presente comma, con riferimento a tutti i

procedimenti in corso il reato è estinto se il datore di lavoro provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e sanzioni entro il termine di 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

1. 163. Pagano.

Dopo il comma 327 aggiungere il seguente:

327-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con 11 o più figli, compresi quelli adottati, sono riconosciuti per ogni figlio dall'undicesimo in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia della anzianità contributiva sia della misura della pensione.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 1788. Sberna, Gigli, Fauttilli, Binetti.

Dopo il comma 327 inserire il seguente:

327-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, dopo le parole: « per maternità », le seguenti parole: « per i diplomi di laurea regolarmente riscattati ».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 2.000;
2015: — 3.500;
2016: — 4.000.

1. 500. Capelli.

Dopo il comma 327 inserire il seguente:

327-bis. Tutti i software di controllo dell'Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica.

1. 2337. Caparini.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-bis. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 Dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, dopo le parole « guadagni ordinaria », sono aggiunte le seguenti: « i permessi per la cura di familiari a carico con disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate ».

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1880. Busin.

Dopo il comma 327 aggiungere il seguente:

327-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con 10 o più figli, compresi quelli adottati, sono riconosciuti per ogni figlio dal decimo in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia della anzianità contributiva sia della misura della pensione.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 1787. Sberna, Gigli, Fauttilli, Binetti.

Dopo il comma 327 aggiungere il seguente:

327-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con 9 o più figli, compresi quelli adottati, sono riconosciuti per ogni figlio dal decimo in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia della anzianità contributiva sia della misura della pensione.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 1785. Sberna, Gigli, Fauttilli, Binetti.

Dopo il comma 327 aggiungere il seguente:

327-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con 8 o più figli, compresi quelli adottati, sono riconosciuti per ogni figlio dal decimo in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia della anzianità contributiva sia della misura della pensione.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 1783. Sberna, Gigli, Fauttilli, Binetti.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con 7 o più figli, compresi quelli adottati, sono riconosciuti per ogni figlio dal settimo in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia della anzianità contributiva sia della misura della pensione.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 1781. Sberna, Gigli, Fauttilli, Binetti.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con 6 o più figli, compresi quelli adottati, sono riconosciuti per ogni figlio dal settimo in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia della anzianità

contributiva sia della misura della pensione.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 1779. Sberna, Gigli, Fauttilli, Binetti.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con 5 o più figli, compresi quelli adottati, sono riconosciuti per ogni figlio dal settimo in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia della anzianità contributiva sia della misura della pensione.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 1778. Sberna, Gigli, Fauttilli, Binetti.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con 4 o più figli, compresi quelli adottati, sono

riconosciuti per ogni figlio dal settimo in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia della anzianità contributiva sia della misura della pensione.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. **1776.** Sberna, Gigli, Santerini, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con 12 o più figli, compresi quelli adottati, sono riconosciuti per ogni figlio dal settimo in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia della anzianità contributiva sia della misura della pensione.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. **1747.** Sberna, Gigli, Fauttilli, Binetti.

Dopo il comma 327, inserire il seguente:

327-bis. È autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per provvedere all'assunzione in servizio presso il Ministero

della Difesa dei lavoratori, con contratto a tempo determinato, alle dipendenze delle ditte e società cooperative assuntrici di servizi generali di manovalanza, facchinaggio, pulizie e ristorazione presso gli enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della difesa, che alla data del 31 dicembre 2013 abbiano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a ventiquattro mesi. L'assunzione in servizio dei lavoratori è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE), sulla base di una domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministero della Difesa è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale assunto ai sensi del presente comma.

Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, ai fine di conseguire risparmi di spesa pari a 2 milioni di euro per ciascun anno 2014, 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

1. **2792.** Zaratti, Duranti, Piras, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 327, inserire il seguente:

327-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente comma *14-bis*: Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi anche al personale della scuola che matura i re-

quisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

1. 2872. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 327, inserire il seguente:

327-bis. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono sostituiti dai seguenti:

« 51. In via sperimentale per il biennio 2014-2015, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni per l'anno 2015, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 40 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in favore dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per i quali risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di

cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

52. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda.

53. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

1. 3131. Boccadutri, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Di Salvo.

Dopo il comma 327, inserire il seguente:

327-bis. Dopo il comma 22 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 9 inserire i seguenti:

22-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, altresì ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.

20-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2014, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente

articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 20-bis.

20-quater. L'indennità di cui al comma 20-bis è riconosciuta a valere sulle somme di cui al comma 20-ter. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono preordinate le somme di cui ai contributi definiti al comma 20-ter nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso all'indennità di cui al comma 20-bis.

20-quinquies. Per il solo anno 2014 l'indennità di cui al comma 20-bis sarà erogata a partire dal 1° gennaio 2015.

- 1. 3108.** Airaudo, Marcon, Melilla, Di Salvo, Boccadutri, Placido.

Dopo il comma 327, inserire il seguente:

327-bis. Sostituire l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre modificazioni, con il seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive pe-

culiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti ».

- 1. 3122.** Di Salvo, Airaudo, Melilla, Marcon, Placido, Boccadutri.

Dopo il comma 327, inserire il seguente:

327-bis. Nei giudizi pendenti per il riconoscimento dei benefici pensionistici, di cui all'articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme di cui all'articolo 47 comma 6 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con la legge 326 del 2003 di cui all'articolo 3 comma 132 della legge n. 350 del 2003 si interpretano nel senso che sono fatte salve le disposizioni previgenti alla data del 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla medesima data del 2 ottobre 2003, il beneficio con esposizione qualificata ultradecennale all'amianto e che abbiano presentato domanda entro e non oltre il 15 giugno 2005. I relativi giudizi sono dichiarati estinti con compensazione delle spese. L'Inps provvederà ai relativi riconoscimenti entro giorni 120 dalla dichiarazione di estinzione.

- 1. 2284.** Di Salvo, Melilla.

Dopo il comma 327, inserire il seguente:

327-bis. Sostituire il comma 5 dell'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 con il seguente:

25. In via transitoria, le disposizioni previste dai commi 23 e 24 possono essere applicate si ai contratti di collaborazione gradualmente sulla base di quanto definito da accordi fra le parti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale entro il 30 giugno 2015.

- 1. 3099.** Melilla, Airaudo, Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Placido.

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

327-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

e) personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di

addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto.

1. 3129. Di Salvo, Boccadutri, Airaudo, Melilla, Marcon, Placido.

COMMA 328

Al comma 328, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

a-bis) All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 102/2013, sono soppresse le seguenti parole: « che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ».

1. 1867. Busin.

All'articolo 1, dopo il comma 328, aggiungere il seguente:

328-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del comma 254 è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di

stabilità interno »;

b) al termine del comma 271 è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno »;

c) al termine del comma 272 è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno »;

d) al termine del comma 273 è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno ».

1. 1852. Busin.

COMMA 329

Al comma 329, dopo la tabella, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi indicati per ciascuna Regione nella suddetta tabella possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 febbraio di ciascun anno.

- 1. 680.** Marcon, Melilla, Boccadutri, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 329, dopo la tabella, aggiungere il seguente periodo: Gli importi di cui alla predetta tabella assorbono quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

- 1. 681.** Marcon, Melilla, Boccadutri, Pillozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:

329-bis. Al comma 1, lettera *h*), dell'articolo 8 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 sono soppresse le parole: « , fatta

eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, » sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 7 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è soppresso l'ultimo periodo.

- 1. 1903.** Busin.

Dopo il comma 239, inserire il seguente:

329-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile per le regioni di cui al comma 449-*bis* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per le quali, alla data del 30 giugno 2014, risultano affidati i lavori di cui al comma 66 in misura superiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili sulle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico, è incrementato del due per cento, con finalizzazione dei maggiori spazi finanziari agli interventi contro il dissesto idrogeologico.

- 1. 1095.** Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Marco Meloni, Cani.

COMMA 330

Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:

330-bis. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi

da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.

1. 1938. Busin.

Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:

330-bis. All'articolo 1 comma 123 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere il seguente periodo: «Per l'anno 2014 la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di ciascun territorio regionale fino al conseguimento del saldo finanziario pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota sono distribuiti tra i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario superiore allo zero. ».

1. 1936. Busin.

COMMA 332

Dopo il comma 332 inserire il seguente:

332-bis. Gli interventi pubblici a finanziamento nazionale, regionale e locale anche con il concorso fondi comunitari finalizzati alla ricostruzione dei territori, alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, al ripristino e allo sviluppo dell'attività economica ed imprenditoriale delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 non sono assoggettate, per il triennio 2014-2016, al patto di stabilità interno.

Conseguentemente, dopo il comma 290 inserire i seguenti:

290-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello

Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

290-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono ridefiniti i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17 della legge 8 luglio 2003, n. 188, in misura tale da determinare maggiori entrate per 50 milioni a decorrere dal 2014.

290-quater. Al comma 5, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sopprimere le parole: « e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso ».

1. 502. Capelli.

COMMA 333

Sopprimere il comma 333.

- 1. 685.** Marcon, Melilla, Boccadutri, Pillozzi, Kronbichler.

Sostituire il comma 333 con il seguente:

333. Sono abrogate, a decorrere dall'esercizio 2014, le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 463 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 24 dell'articolo 32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

- 1. 686.** Marcon, Melilla, Boccadutri, Pillozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-*bis*. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-quater)* è aggiunta la seguente: «*n-quinquies)* per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese per borse di specializzazione medica e di medicina generale, nel limite d'importo di 15 milioni di euro annui. Al riparto dell'importo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

333-*ter*. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 333-

bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

- 1. 241.** Crimì, Coppola, Cova, Gigli.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-*bis*. All'articolo 32, comma 4, lettera *n-bis)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla lettera *n-bis)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di un importo pari a 15 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per spese finalizzate al cofinanziamento nazionale di borse di specializzazione medica e di medicina generale».

333-*ter*. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 333-*bis*, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

- 1. 240.** Crimì, Coppola, Cova, Gigli.

COMMA 334

Sopprimere il comma 334.

***1. 1935.** Busin.

Sopprimere il comma 334.

***1. 687.** Marcon, Melilla, Boccadutri, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 334, sopprimere le lettere a), b), e c).

1. 2314. Causi, Marco Di Stefano.

All'articolo 1, dopo il comma 334, aggiungere il seguente:

334-bis. All'articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese a valere sulle risorse assegnate a favore della Regione del Veneto e destinate ad interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro dall'anno 2015.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, infine, le parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015 ».

1. 1960. Busin.

COMMA 335

Dopo il comma 335 aggiungere il seguente:

335-bis. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-quater*), è aggiunta la seguente: « *n-quinquies*) per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, nonché a interventi correlati al dissesto idrogeologico ed emergenze ambientali, nel limite di 900 milioni l'anno ».

Conseguentemente:

al comma 525 alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, legge finanziaria n. 266/2005, articolo 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe FREMM, apportare le seguenti variazioni:

2014

CP: - 400.000;
CS: - 400.000.

2015

CP: - 400.000;
CS: - 400.000.

2016

CP: - 400.000;
CS: - 400.000.

alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, legge finanziaria n. 244/2007, articolo 2, comma 180, interventi settore aeronautico, apportare le seguenti variazioni:

2014

CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

2015

CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

2016

CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

1. 2218. Marcon, Zan, Boccadutri, Mellilla, Zaratti, Pellegrino, Piazzoni.

COMMA 336

Al comma 336, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 2247.** Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger, Schullian, Dellai, Gigli, Sberna, Borghesi, Guidesi, Borghi, Brandolin, Sandra Savino, Alli, Pagano.

COMMA 338

Al comma 338 aggiungere in fine le seguenti parole: e gli interventi in materia di adeguamento normativo dell'edilizia scolastica.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 25.000;

2015: — 25.000;

2016: — 25.000.

- 1. 235.** Coppola, Pellegrino, Rosato, Zanin, Blažina, Brandolin, Rizzetto, Malisani, Fanucci, Fedriga, Gigli, Sandra Savino, Prodani.

COMMA 339

Al comma 339 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 2252.** Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger, Schullian, Dellai, Sberna, Borghesi, Guidesi, Borghi, Brandolin, Sandra Savino, Alli, Pagano.

Al comma 339, primo periodo, sostituire le parole da: nonché al Parco Nazionale dello Stelvio fino a: Bolzano con le seguenti: per le Province Autonome di Trento e Bolzano. Mediante intesa tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia, da concludersi entro il 30 giugno 2014, è definito l'ambito per la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio. La Regione Lombardia può coprire gli oneri di cui al periodo precedente attraverso quota parte

del Fondo di cui all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

- 1. 2766.** Guidesi.

Al comma 339, dopo le parole: nonché al Parco Nazionale dello Stelvio, per le Province Autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: nello specifico del Parco attraverso intesa con lo Stato e la Regione Lombardia, atta a definire l'ambito per la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari ad esso riferiti. La Regione Lombardia può coprire gli oneri di cui al periodo precedente attraverso quota parte del Fondo di cui all'articolo 2 comma 117 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

- 1. 2760.** Guidesi.

Al comma 339, quarto periodo, dopo le parole: delle funzioni inserire le seguenti: oltre che in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario,.

- 1. 3039.** Leone.

Al comma 339, aggiungere in fine il seguente periodo: Con apposite norme di attuazione avviene il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.

- 1. 380.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

COMMA 340

Dopo il comma 340 inserire il seguente:

340-*bis*. L'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote, in aumento o diminuzione, fino ad azzerarle, entro i

valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale ed europea.

1. 506. Capelli.

Dopo il comma 340 aggiungere il seguente:

340-*bis*. Per le province autonome di Trento e Bolzano, le intese di cui ai commi 337, 339 e 340 dovranno essere precedute da un tavolo tecnico di confronto tra i componenti dei rispettivi consigli provinciali e i membri della Camera dei deputati eletti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige e del Senato della Repubblica eletti nella medesima Regione. In tale occasione potrà essere disposta l'audizione di soggetti esperti nelle materie oggetto dell'intesa; Degli esiti delle predette intese e dei relativi Tavoli tecnici dovrà essere data notizia mediante diffusione esplicativa sui siti istituzionali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano, in apposita sezione ad essi dedicata.

1. 1338. Castelli, Sorial, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

COMMA 342

Sopprimere i commi 342, 343, 344 e 345.

- 1. 1483.** Biancofiore, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

Dopo il comma 342, aggiungere il seguente:

342-bis. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla Regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla Regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla Regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio. Ai fini delle disposizioni del presente comma, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed

addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

- 1. 476.** Valiante.

Dopo il comma 342 aggiungere i seguenti:

342-bis. Tenuto conto dell'esigenza di consentire la continuità dei servizi ai cittadini nelle more del processo di riordino delle Province, la proroga fino al 31 dicembre 2014 dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle Province medesime, prevista dal decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può essere effettuata in deroga al Patto di stabilità interno.

342-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 342-bis, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ».

- 1. 2089.** D'Ottavio, Paola Bragantini, Bocuzzi, Bonomo, Fregolent, Giorgis, Gribaudo, Lavagno, Mattiello, Rosso-mando, Piccoli Nardelli.

Dopo il comma 342, aggiungere il seguente:

342-bis. Le modalità di riscossione coattiva previste per gli enti locali possono essere utilizzate anche dalle Regioni a statuto ordinario.

- 1. 1816.** Busin.

Dopo il comma 342 aggiungere il seguente:

342-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora gli effetti dell'ap-

plicazione del comma 342 sulle province ordinarie interamente montane e confinanti con le province autonome.

1. 2597. De Menech.

COMMA 343

Sostituire il comma 343 con il seguente:

343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:

« 117-bis. Da parte del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri sono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi ».

2) i commi da 118 a 121 sono abrogati.

1. 3054. Causin, Zanetti, Librandi.

Sostituire il comma 343 con il seguente:

343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:

« 117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della

Presidenza del Consiglio dei ministri ed un rappresentante dei comuni di confine per ciascuna provincia di confine vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo a Organismo di indirizzo di cui ex commi 118-121 articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 sino a chiusura dei procedimenti, al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi ».

2) i commi da 118 a 121 sono abrogati.

1. 3058. Causin, Zanetti, Librandi.

Sostituire il comma 343 con il seguente:

343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:

« 117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed un rappresentante dei comuni di confine per ciascuna provincia di confine vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovra-regionale;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finan-

ziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo all'Organismo di indirizzo al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi. Ai sensi del comma 117-bis l'Organismo di indirizzo cessa la sua attività con il termine dei procedimenti di cui al presente comma ».

1. 3063. Causin, Zanetti, Librandi.

Al comma 343, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:

« 117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dei Comuni di confine per ognuna delle province confinanti con le province di Trento e Bolzano, indicato dai Comuni di confine di ciascuna provincia, vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117.

117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi rimane in capo allo stesso Organismo di indirizzo di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 comma 118, al fine

di consentire lo sblocco immediato dei fondi ».

1. 2593. De Menech, Zardini.

Al comma 343, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:

« 117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dei Comuni di confine per ognuna delle province confinanti con le province di Trento e Bolzano, indicato dai Comuni di confine di ciascuna provincia, vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117.

117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo al Ministero degli Affari Regionali, al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi ».

1. 2587. De Menech, Bressa, Zardini.

Al comma 343, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.

* **1. 2916.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 343 aggiungere in fine le seguenti parole: con effetto dal 30 giugno 2014.

* **1. 755.** Borghesi.

Al comma 343 sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) al comma 118, i rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) ed f) sono sostituiti da n. 6 rappresentanti dei 48 Comuni di confine, di cui tre rappresentanti dei comuni di confine Veneti e tre rappresentanti dei Comuni di Confine Lombardi;

c-bis) dopo il comma 120 è aggiunto il seguente:

« 120-bis. Entro trenta giorni dalla Pubblicazione della presente legge, il Sindaco del Comune di Feltre (Comune più popoloso) convoca la Conferenza dei 48 Comuni di confine per individuazione dei rappresentanti dei Comuni in seno all'Organismo di indirizzo, assicurando votazioni separate per l'individuazione dei rappresentanti dei Comuni Lombardi e Veneti, e ne comunica l'esito alla Presidenza del Consiglio. Entro i successivi 30 giorni con proprio Decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad aggiornare i rappresentanti dell'Organismo di indirizzo alle presenti disposizioni, indicando altresì la figura del Presidente ».

1. 559. Galperti.

COMMA 345

Dopo il comma 345, aggiungere il seguente:

345-*bis*. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale il ristoro di cui

al comma 2 è attribuito alle regioni medesime ».

1. 389. Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Plangger.

Dopo il comma 345, aggiungere il seguente:

345-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sopprimere il comma 2-*bis*.

1. 392. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

COMMA 346

Al comma 346, sostituire le parole: secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente *con le seguenti:* mediante accordo da sancire, entro il 31 Dicembre 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

1. 1910. Busin.

Dopo il comma 346, aggiungere infine i seguenti:

346-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

346-ter. Agli oneri di cui al comma 21 si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ».

346-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.

1. 1927. Guidesi.

Dopo il comma 346, aggiungere infine i seguenti:

346-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 139,624 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

346-ter. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ».

346-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 4.747.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.

1. 1930. Guidesi.

COMMA 348

Dopo il comma 348 aggiungere il seguente:

348-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuna degli anni 2014, 2015 e 2016.

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.000 milioni per il 2015 e di 1.000 milioni per il 2016.

1. 1874. Busin.

Dopo il comma 348 aggiungere il seguente:

348-bis. Per l'anno 2014, nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni, non sono considerate le spese per interventi di ma-

nutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici. La disposizione opera nel limite complessivo di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le parole: 50 milioni.

1. 1873. Busin.

Dopo il comma 348, aggiungere il seguente:

348-bis Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni per l'anno 2014, non sono considerate le spese di investimento relative ad opere di restauro, conservazione, messa in sicurezza e adeguamento strutturale di edifici e beni architettonici.

La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare dell'1 per cento per l'anno 2014.

1. 1872. Busin.

COMMA 349

Al comma 349, sostituire le parole: e del trasporto pubblico locale con le seguenti: trasporto pubblico locale e del settore agricolo,.

1. 2272. Caon, Guidesi.

Al comma 349, sostituire le parole: e del trasporto pubblico locale con le seguenti: del trasporto pubblico locale e dell'evento Expo 2015.

1. 3006. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

349-bis. Per le regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 139,624 milioni di euro per Vanno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

349-ter. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per Vanno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ».

349-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 4.747.000 a

decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.

1. 2915. Guidesi.

Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

349-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

349-ter. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per Vanno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ».

349-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.

1. 2920. Guidesi.

COMMA 350

Dopo il comma 350 inserire il seguente:

350-*bis*. Il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 350 è anche applicato, a decorrere dal 2014, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione degli importi degli accantonamenti di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

1. 2250. Marguerettaz, Borghi, Brandolin, Alli, Vignali, Gigli, Sberna.

COMMA 351

Dopo il comma 351, aggiungere il seguente:

351-*bis*. All'articolo 7, comma 1, lettera a), ultimo periodo della legge 6 settembre 2011, n. 149, le parole « l'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno 2007 ».

1. 688. Marcon, Melilla, Boccadutri, Pillozzi, Kronbichler.

COMMA 352

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

352-bis Dopo la lettera *n-bis*) del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte le seguenti:

n-ter) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016;

n-quater) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei programmi operativi regionali, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 700 milioni di euro per l'anno 2014, di 700 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera *a*), numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

d) al comma 19, lettere *a*), *b*) e *c*) numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2. nell'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze

e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. »;

h) al comma 29, le parole: « 1° gennaio 2012 » e le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare ».

391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

391-sexies. Le disposizioni dei commi da 391-bis a 391-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.

Conseguentemente:

A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 18 per mille.

Conseguentemente:

Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze adotta provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e delle detrazioni per oneri di cui agli articoli 15 e 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni annui a decorrere dal 2014.

1. 1522. Gallinella, L'Abbate, Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

352-bis. Dopo la lettera *n-bis*) del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente:

n-ter) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera *a*), numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

d) al comma 19, lettere *a*), *b*) e *c*) numero 3), le parole « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio

2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2. nell'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, »;

h) ai comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare, ».

391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

391-sexies. Le disposizioni dei commi da 391-bis a 391-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

1. 1514. Lupo, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Inca, Sorial.

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

352-bis. Le Regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla

dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesse, siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

1. 917. Ginefra, Castricone, Covello.

Dopo il comma 352 inserire il seguente:

352-bis. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono aggiunte la seguenti lettere:

n-quinquies) delle spese sostenute dalla regione Calabria e dalla regione Campania a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Calabria e la regione Campania sono autorizzate ad utilizzare ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

n-sexies) delle spese sostenute dalla regione Piemonte a valere sulle risorse alla stessa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

n-septies) delle spese sostenute da ciascuna regione a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che, previa delibera del CIPE, ciascuna regione è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

1. 446. Giulietti, Brandolin.

Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:

352-bis. Non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno le risorse statali e regionali nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni per l'esecuzione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, previsti in piani e programmi statali, regionali e locali in materia di difesa del suolo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1344. Velo, Beni, Cenni, Fanucci, Fontanelli, Fossati, Manciuoli, Parrini, Sani.

Dopo il comma 352 inserire il seguente:

352-bis. Sono esclusi dalle ulteriori riduzioni del complesso delle spese finali delle regioni disposti dai commi da 1 a 5 del presente articolo i trasferimenti iscritti nella Tabella C per gli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 6.000;

2015: – 1.000;

2016: – 1.000.

1. 2112. Bobba, Zanin.

Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:

352-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:

290-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale

quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione

degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

1. 2658. Caparini, Caon.

COMMA 353

Sostituire il comma 353 con il seguente:

353. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti:

b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

* **1. 3413.** La I Commissione.

Sostituire il comma 353 con il seguente:

353. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti:

b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

* **1. 2325.** Guerra, Rughetti, Lorenzo Guerini, Pastorino, Gribaudo, Scuvera, Marchetti, Fanucci, Carra, Taricco, De Menech, Fabbri.

Al comma 353, sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014 ».

1. 2660. Fragomeli, Petrini, Pelillo.

Al comma 353 sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: 1° gennaio 2015 ».

1. 2723. Rabino, Monchiero, Librandi.

Dopo il comma 353 inserire il seguente:

353-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, ciascuna Regione e ciascun comune approva un piano di ristrutturazione e liberalizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale e di tutte le società partecipate, nonché un piano di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni nell'ambito di un bacino utenza di almeno 100.000 abitanti, definendo un cronoprogramma recante i termini per l'attuazione delle misure previste dai predetti piani. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma si provvede, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza, alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione delle misure.

1. 1560. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

Dopo il comma 353 inserire i seguenti:

353-bis. All'articolo 5, comma 4-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A seguito della cessazione dello stato di emergenza, lo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, individua le idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione delle opere strutturali ed infrastrutturali necessarie a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dall'emergenza, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del comma 2, lettera *c*), e dei piani di intervento e ricostruzione adottati. Le spese effettuate dalle Regioni ai fini di cui al periodo precedente sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno.

353-ter. All'articolo 32, comma 4, lettera *h*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: « legge 24 febbraio 1992, n. 225 » sono inserite le seguenti: « e di quelle per la ricostruzione delle opere

strutturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, della medesima legge, ».

- 1. 830.** Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

Dopo il comma 353 aggiungere i seguenti:

353-bis. Non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno le

risorse statali e regionali nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni per l'esecuzione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, previsti in piani e programmi statali, regionali e locali in materia di difesa del suolo.

353-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 353-bis, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ».

- 1. 2044.** Bini.

COMMA 354

Al comma 354, lettera a), dopo le parole: registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013 e registrata negli anni 2009-2011, inserire le seguenti: considerata al netto delle somme vincolate per funzioni delegate e/o trasferite dalla Regione di appartenenza.

Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 2015 e 2016.

1. 2480. Lodolini.

Al comma 354, alla lettera a), dopo le parole: e registrata negli anni 2009-2011 aggiungere le seguenti: al netto della spesa registrata in SIOPE quale spesa destinata al trasporto pubblico locale,.

* **1. 2152.** Fiano, Laforgia, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Cova.

Al comma 354, alla lettera a), dopo le parole: e registrata negli anni 2009-2011 aggiungere le seguenti: al netto della spesa registrata in SIOPE quale spesa destinata al trasporto pubblico locale,.

* **1. 1300.** Fiano.

Al comma 354, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

c) le parole: « e al 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi » sono sostituite

dalle seguenti: « , a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dai 2015 ai 2017 »;

d) le parole: « e al 14,8 per cento per gli anni dal 2014 ai 2016 » sono sostituite dalle seguenti « 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017 ».

Al comma 356, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b) al comma 6, lettera b), le parole: « e al 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « al 15,8 per cento per l'anno 2013, al 15,07 per cento per l'anno 2014, a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017 »;

c) al comma 6, lettera c), le parole: « e al 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « al 13 per cento per l'anno 2013 e 15,07 per cento per l'anno 2014 e al 13,5 per cento per gli anni dal 2015 al 2017 ».

Conseguentemente:

al comma 287, l'ultimo periodo è abrogato;

dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari ai 15 per cento.

1. 1286. Sorial, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 354 sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) le parole: « e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi » sono sostituite dalle seguenti: « a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017;

d) le parole: « e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « a 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017;

b) al comma 356, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) al comma 6 lettera b) le parole: « e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017;

c) al comma 6 lettera c) le parole: « a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017.

Conseguentemente al comma 287 l'ultimo periodo è abrogato.

1. 2225. Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.

Al comma 354, le lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti:

c) le parole: « e al 14,8 per cento per gli anni 2013 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017.

d) le parole: « e al 14,8 per cento per gli anni dal 2014 » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « e 14,07 per cento per l'anno 2014 e a

12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017.

Conseguentemente, è soppresso il comma 287.

1. 1932. Busin.

Al comma 354, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) al primo periodo dopo le parole « dai certificati di conto consuntivo » aggiungere le seguenti: « ed al netto delle spese sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.00;

2015: – 20.00;

2016: – 20.00.

1. 2162. Ginato, Moretti.

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

354-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Per l'anno 2014, l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 2, è rideterminato attraverso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente. Con lo stesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono ride terminate per ciascun comune le percen-

tuali massime di cui al comma 6, lettere *b*) e *c*), incrementando di un punto percentuale della spesa corrente media 2009-2011 le percentuali individuate dai periodi precedenti.

Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.

1. **1288.** Sorial, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

354-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2.1 Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,

n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1. **2239.** Ginoble, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

354-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2.1 Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati da calamità naturali, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per l'attuazione di ordinanze di protezione civile. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1. **2236.** Scanu, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.

Dopo il comma 354 aggiungere il seguente:

354-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserire il seguente:

2.1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Governo emana un decreto al fine di prevedere che il conseguimento degli obiettivi finanziari assegnati agli enti locali venga calcolato secondo criteri meno rigidi, parametrati al quinquennio precedente di bilancio, con conseguente ridimensionamento degli attuali limiti di spesa delle risorse finanziarie dell'ente.

1. **908.** Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bichis, Cominardi, Baldassarre, Chimenti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

354-*bis*. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunta la seguente lettera:

n-quinquies) delle spese per i pagamenti effettuati in favore degli enti locali, soggetti al patto di stabilità interno, a valere sui residui passivi di parte capitale.

1. 1894. Busin.

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

354-*bis*. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese relative ai contributi per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado;

n-septies) delle spese destinate alle borse di studio universitarie rimosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e di cui al Fondo integrativo statale previsto dall'articolo 18,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

1. 1925. Busin.

Dopo il comma 354, aggiungere, in fine, il seguente:

354-*bis*. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali.

1. 1923. Busin.

Dopo il comma 354, aggiungere, in fine, il seguente:

354-*bis*. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) per gli anni 2014, 2015, 2016, delle spese relative ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

1. 1920. Busin.

COMMA 355

Al comma 355, capoverso 2-quinquies, sopprimere le parole: , fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2014.

- 1. 2228.** Guerra, Fanucci, Giuliotti, Marchetti, Taricco, Laforgia, Fabbri.

Al comma 355, al capoverso 2-quinquies, dopo le parole: per nessun Comune aggiungere le parole: che abbia rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi tre esercizi e in equilibrio di parte corrente.

- 1. 1818.** Busin.

Al comma 355, capoverso 2-quinquies, aggiungere dopo le parole: entro il 31 gennaio 2014 le seguenti: e computando le spese correnti riguardanti le gestioni associate di funzioni e servizi, pro-quota su ogni singolo comune partecipante alla medesima gestione associata.

- * 1. 2417.** Fragomeli, Rampi.

Al comma 355, capoverso 2-quinquies, dopo le parole: entro il 31 dicembre 2014 aggiungere le seguenti: e computando le spese correnti riguardanti le gestioni associate di funzioni e servizi, pro-quota su

ogni singolo comune partecipante alla medesima gestione associata.

- * 1. 2263.** Fragomeli, Rampi, Laforgia, Guerini, Petrini, Pelillo, Pastorino.

Dopo il comma 355, inserire il seguente:

355-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

« 2-quater. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario I comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per

cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

1. 1290. Castelli, Sorial, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

COMMA 356

Al comma 356, alla lettera a) premettere la seguente:

Oa) al comma 1, sostituire le parole: « a decorrere dall'anno » con le parole: « per il solo anno, » e dopo le parole: « 5.000 abitanti », aggiungere le seguenti: « a decorrere dall'anno 2014, i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti ».

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 2060. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 356, alla lettera a) premettere la seguente:

Oa) al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le parole: per il solo anno,

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 2062. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 356, alla lettera a) premettere la seguente:

Oa) al comma 1, dopo le parole: dall'anno 2013, aggiungere le parole: con esclusione dell'anno 2014,

conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 2057. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 356, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1340. Gregorio Fontana, Gelmini, Ravetto.

Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:

356-bis. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011; n. 183, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2014 non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 ai

comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 3000 abitanti e a quelli con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti appartenenti ad unioni di comuni.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 550 milioni di euro si provvede per l'anno 2014, quanto a 450 milioni mediante corrispondente riduzione degli importi riservati ai comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 24

dicembre 2012, n. 228 e quanto a 100 milioni con le disposizioni di cui al comma 356-quater.

Conseguentemente, al comma 357, capoverso 9-bis sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 900 milioni.

1. 2332. Guerra, Rughetti, Lorenzo Guerini, Pastorino, Gribaudo, Scuvera, Marchetti, Fanucci, Carra, Taricco, Fabbri.

COMMA 357

Sostituire il comma 357 con il seguente:

357. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 900 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni e per 100 milioni la spesa in conto corrente destinata al finanziamento delle singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (*ex* IPAB) e delle farmacie. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 ».

1. 1922. Ferro, Rughetti, Carnevali.

Sostituire il comma 357 con il seguente:

357. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati i

pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui 250 milioni da destinare ad interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono ripartiti i 250 milioni di euro da assegnare prioritariamente agli enti locali interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

9-quater. Ai fini della distribuzione dei 750 milioni di cui al comma 9-bis si provvede assegnando a ciascun ente locale uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo.

1. 1313. Scanu.

Al comma 357, capoverso comma 9-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: per un importo complessivo di 1.000 milioni, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni con le seguenti: per un importo di 1.000 milioni, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province, e per un importo di 2.000 milioni i pagamenti in conto capitale, finalizzati ad investimenti produttivi sostenuti dai comuni;

b) dopo il primo periodo inserire il seguente: Per il medesimo anno 2014 non sono altresì considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, per un importo di 3.000 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente e per la messa in sicurezza del territorio.;

c) al secondo periodo sostituire le parole: primo periodo con le seguenti: primo e secondo periodo.

Conseguentemente:

dopo il comma 282 inserire il seguente:

282-bis. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi *standard* di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai Comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.;

dopo il comma 320 inserire i seguenti:

320-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro per ciascun anno, i costi *standard* regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi *standard* utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 3 miliardi di euro.

320-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengano utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale ».

1. 2167. Abrignani.

Al comma 357, capoverso comma 9-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo inserire il seguente: Per il medesimo anno 2014 non sono altresì considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, per un importo di 2.000 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente e per la messa in sicurezza del territorio.;

b) al secondo periodo sostituire le parole: primo periodo con le seguenti: primo e secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 282 inserire il seguente:

282-bis. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi *standard* di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.

1. 2230. Abrignani.

Al comma 357, capoverso 9-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: per l'anno 2014 *con le seguenti:* Al fine di consentire la creazione di nuova e qualificata occupazione, per il triennio 2014-2016;

b) sostituire le parole: per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro *con le seguenti:* per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014, e di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

c) dopo le parole: sostenuti dalle province e dai comuni *aggiungere le seguenti:* per gli investimenti in: riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero; interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici; recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale: interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro; interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014;

dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:

395-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

d) al comma 19, lettere *a)*, *b)* e *c)* numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 »;

2. nell'ultimo periodo, le parole: « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati, successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: « 1° gennaio 2012 » e le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014, « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole: « 31 marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole: « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole: « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare ».

395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'im-

posta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento ».

1. 2297. Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

All'articolo 1, comma 357, apportare le seguenti modifiche:

a) *capoverso 9-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:* Nel saldo finanziario il termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni.;

b) *capoverso 9-quater, primo periodo, sostituire dalle parole:* Gli enti locali *fino alle parole:* degli spazi concessi *con le seguenti:* Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver effettuato entro il primo esercizio finanziario di riferimento del triennio, pagamenti per almeno il 60 per cento degli spazi concessi.

Conseguentemente:

dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato e consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014;

dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:

395-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 »;

2. nell'ultimo periodo, le parole: « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati, successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: « 1° gennaio 2012 » e le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole: « 31 marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole: « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole: « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare ».

395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai pe-

riodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento ».

- 1. 2293.** Marcon, Boccadutri, Melilla, Pillozzi, Migliore, Lavagno, Kronbichler.

Al comma 357, capoverso 9-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole da: per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: per un importo complessivo di 1.500 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale, di cui 1.000 milioni di euro sostenuti dalle province e dai comuni e 500 milioni di euro sostenuti dai comuni per interventi di edilizia scolastica nelle zone a rischio sismico.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

- 1. 2307.** Marcon, Melilla, Boccadutri, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Lavagno.

Al comma 357, capoverso 9-bis, primo periodo, dopo le parole: pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni inserire le seguenti: per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

Conseguentemente, al comma 366, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza

del territorio e contro il dissesto idrogeologico;

b) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;

c) alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

- * 1. 3374.** L'VIII Commissione.

Al capoverso 9-bis dopo le parole: 1.000 milioni di euro sono aggiunte le seguenti parole: di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province,.

- * 1. 1400.** Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Rughetti.

Al comma 357, capoverso 9-bis, dopo le parole: 1000 milioni di euro aggiungere le seguenti: di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province.

- * 1. 1913.** Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.

Al comma 357, capoverso 9-bis, dopo le parole: pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni inserire le seguenti: per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

Conseguentemente, al comma 366, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con priorità per quelli

relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;

b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;

c) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

* **1. 834.** Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscat, Tidei.

Al comma 357, dopo le parole: della predetta esclusione *inserire le seguenti:* previa ripartizione tra comparti secondo gli obiettivi complessivi ad esso assegnati *e dopo le parole:* i pagamenti in conto capitale *aggiungere le parole:* sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l'edilizia scolastica.

1. 1772. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 357, capoverso 9-bis, dopo le parole: pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni *inserire le seguenti:* per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

1. 454. Caruso.

al comma 357, dopo le parole: dalle province e dai Comuni *aggiungere le parole:* che abbiano rispettato il Patto di Stabilità negli anni 2010, 2011 e 2012.

1. 1911. Busin.

Al comma 357, capoverso 9-bis, primo periodo, dopo le parole: dalle province e dai comuni *aggiungere le seguenti:* , anche se sottoposti a procedura di riequilibrio ai sensi degli articoli 243-bis e 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. 3252. Vignali.

Al comma 357, capoverso 9-bis, imo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per gli investimenti in: riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero: interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici: recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale: interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro: interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili.

1. 2311. Boccadutri, Melilla, Lavagno, Marcon, Pilozi, Migliore, Kronbichler.

Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati i pagamenti dovuti dai Comuni per spese dovute a titolo di compensazione e di recupero ambientale in base ad apposite convenzioni.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera Lineare per un importo pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

1. 1929. Scuvera, Ferrari.

Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente capoverso:

9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), vengono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.

* **1. 2864.** Matarrese, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente capoverso:

9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), vengono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media

del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.

* **1. 3157.** Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente capoverso:

9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), vengono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.

* **1. 1897.** Rubinato.

Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:

357-« bis. Il comma 6 dell'articolo 16 del del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è sostituito dal seguente:

« 6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai

comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*, nonché dei fabbisogni *standard* stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le riduzioni da applicare a ciascun comune per l'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A decorrere dall'anno 2014, le spese per consumi intermedi di cui al periodo prece-

dente desunte dal SIOPE sono da considerarsi al netto delle spese relative al trasporto pubblico locale. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni ».

1. 2996. Fiano.

Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:

357-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 le parole: « L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2014 l'esclusione opera per le spese comunali connesse ai cofinanziamenti nazionali sino ad un limite di 500 milioni di euro. »;

b) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Agli effetti finanziari derivanti dall'esclusione delle spese comunali connesse ai cofinanziamenti nazionali di cui al comma 10, si provvede attraverso una riduzione dell'esclusione di spesa dal Patto di stabilità interno delle Regioni disposta dall'articolo 32 comma 4 lettera *n-bis*) per l'anno 2014.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis), ultimo periodo della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 2222. Bonavitacola, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.

Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:

357-bis. Gli enti locali che hanno avuto il diniego nell'approvazione del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, così come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo medesimo, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo medesimo qualora la situazione finanziaria dell'ente sia migliorata per effetto dell'anticipazione erogata dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, a condizione che dimostrino un effettivo miglioramento delle condizioni strutturalmente deficitarie, indicate all'articolo 242 del suddetto decreto legislativo mediante una riduzione dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009.

1. 1285. Giammanco.

Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:

357-bis. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti entro il 2015, sono esclusi dal computo del patto di stabilità interno le risorse impiegate dagli enti locali per la realizzazione di interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di EXPO 2015.

* **1. 115.** Cimbro, Laforgia, Gasparini, Rampi, Cova, Casati, Mauri.

Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:

357-bis. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti entro il 2015, sono esclusi dal computo del patto di stabilità interno le risorse impiegate dagli enti locali per la realizzazione di interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di EXPO 2015.

* **1. 2191.** Cimbro, Laforgia.

Dopo il comma 357 inserire il seguente:

357-bis. Sono altresì escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni che mediante un accordo transattivo abbiano ottenuto somme da destinare alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto.

Conseguentemente al comma 290 sostituire le parole 152 milioni con le seguenti: 172 milioni e le parole 151 milioni con le seguenti: 171 milioni.

1. 740. Boccuzzi, Carra, Braga.

Dopo il comma 357 inserire il seguente:

357-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, i pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi di parte capitale sostenuti dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. 1045. Capodicasa, Iacono, Amoddio.

COMMA 358

Al comma 358, alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le parole:* sono aggiunti i seguenti *e aggiungere infine il seguente capoverso:*

14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per spese destinate a migliorare la qualità vita e fornire assistenza alle persone diversamente abili che restano prive di adeguato sostegno familiare.

Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

1. 2074. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Al comma 358, alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le parole:* sono aggiunti i seguenti *e aggiungere infine il seguente capoverso:*

14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per i costi di personale per l'adeguamento dell'organico delle Polizie locali, preposto al controllo del territorio; ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

1. 2063. Molteni, Guidesi, Borghesi.

Al comma 358, alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le parole:* sono aggiunti i seguenti *e aggiungere infine il seguente capoverso:*

14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per il contrasto all' accattonaggio minorile.

Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

1. 2077. Molteni, Guidesi, Borghesi.

Al comma 358, alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le parole:* sono aggiunti i seguenti *e aggiungere infine il seguente capoverso:*

14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per la assistenza domiciliare per persone non autosufficienti o disabili.

Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

1. 2072. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Al comma 358, alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le parole:* sono aggiunti i seguenti *e aggiungere infine il seguente capoverso:*

14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per spese finalizzate al miglioramento della rete degli asili nido.

Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

1. 2069. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Al comma 358, alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le parole:* sono aggiunti i seguenti *e aggiungere infine il seguente capoverso:*

14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per spese con finalità sociali.

Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

1. 2068. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Al comma 358, alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti e aggiungere infine il seguente capoverso:

14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali e territoriali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana da parte dei comuni, co-finanziati dalle Regioni, ai sensi delle rispettive disposizioni di legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

1. 2066. Molteni, Guidesi, Borghesi.

Al comma 358, alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti e aggiungere infine il seguente capoverso:

14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali e territoriali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni e dalle regioni per attività di prevenzione di incidenti stradali e sicurezza sulle strade.

Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

1. 2076. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 358 aggiungere i seguenti:

358-bis. Dopo il comma 16 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente:

16-bis. Per l'anno 2013 ai comuni titolari di concessione per l'esercizio del gioco d'azzardo sono concessi spazi finanziari

complessivamente pari a 40 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto dell'importo di cui al periodo precedente, in proporzione all'ammontare, registrato in media nel triennio 2007-2009, degli importi corrisposti alle società di gestione delle case da gioco, in forza di obblighi convenzionali intercorrenti tra le parti, e delle imposte correlate alla gestione del casinò »;

358-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 358-bis si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. 1513. Palese, Prestigiacomo, Latronico, Galati, Milanato.

Dopo il comma 358, inserire il seguente:

358-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità Interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni che realizzano interventi di bonifica nei siti minerari dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. L'esclusione delle spese complessive opera nei limiti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.

1. 67. Dallai, Cenni.

Dopo il comma 358, inserire il seguente:

358-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità Interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni che realizzano interventi di bonifica nei siti minerari

dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. L'esclusione delle spese complessive opera nei limiti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;

2015: – 5.000;

2016: – 5.000.

1. 353. Dallai, Cenni.

Dopo il comma 358, inserire il seguente:

358-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini

della verifica del rispetto del patto di stabilità Interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni che realizzano interventi di bonifica nei siti minerari dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. L'esclusione delle spese complessive opera nei limiti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;

2015: – 5.000;

2016: – 5.000.

1. 354. Cenni, Dallai.

COMMA 360

Dopo il comma 360 aggiungere il seguente:

360-bis. Al comma 12-*ter* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 le parole « e al patto di stabilità interno » sono soppresse.

1. 1676. Bergamini.

COMMA 361

Al comma 361, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2011 » e le parole « dal terzo anno » sono sostituite dalle seguenti: « dal quinto anno ».

1. 2329. Guerra, Ruggetti, Lorenzo Guerini, Pastorino, Gribaudo, Scuvera, Marchetti, Fanucci, Carra, Taricco, De Menech, Fabbri.

Dopo il comma 361, inserire il seguente:

361-bis. Al comma 10 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole « L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. » sono sostituite con le seguenti « L'esclusione opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. ».

1. 1476. Palese.

Dopo il comma 361, inserire il seguente:

361-bis. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera a) della legge 12 novembre 2011,

n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. ».

1. 1369. Milanato, Palese.

Dopo il comma 361, inserire il seguente:

361-bis. Dopo il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è inserito il seguente:

« 26-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, il comma 26 si applica limitatamente alle lettere c), d) ed e) ».

1. 1371. Milanato, Palese.

COMMA 362

Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere infine il seguente periodo: « Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo. ».

* **1. 2231.** Guerra, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Taricco, Laforgia, Fabbri.

Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere infine il seguente periodo: « Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo. ».

* **1. 2384.** Lavagno, Bordo, Pillozzi, Baccadutri, Melilla, Marcon.

COMMA 364

Al comma 364, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il peggioramento dell'obiettivo annuale del patto di stabilità interno dell'ente territoriale non può essere, in ogni caso, superiore al 5 per cento della consistenza dell'obiettivo medesimo.

1. 2317. Boccadutri, Marcon, Melilla.

COMMA 365

Dopo il comma 365, aggiungere il seguente:

365-bis. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« **5-bis.** L'iscrizione all'albo è consentita, altresì, ai vice segretari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 83, della legge, che ne facciano domanda, da presentarsi al consiglio nazionale di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'ammissione all'albo nella fascia professionale corrispondente alla classe del comune di appartenenza. Tali disposizioni si applicano anche agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-ter. Il consiglio nazionale di amministrazione, in base a criteri e modalità appositamente predeterminati, acquisito il parere favorevole del sindaco o del presidente della provincia, dispone l'iscrizione dei vice segretari, in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 465/1997, alla fascia professionale corrispondente a quella dell'ente presso cui hanno svolto le funzioni per almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni ».

1. 2096. Capodicasa.

Dopo il comma 365 aggiungere il seguente:

365-bis. Per l'anno 2014 i Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con popolazione fino a 10.000 abitanti, che hanno conseguito per l'anno 2012 l'obiettivo del patto di stabilità interno, beneficiari di donazioni modali private, ricevute anche in anni precedenti al 2013, sono esentati

dal calcolo del patto di stabilità interno, con riferimento ai pagamenti da effettuarsi nel 2014 e relativi a interventi nel settore dell'edilizia scolastica.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 2.000.

1. 1672. Rubinato.

Dopo il comma 365, aggiungere il seguente:

365-bis. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora il Prefetto abbia già assegnato al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ».

1. 2253. Bobba, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.

Dopo il comma 365, aggiungere il seguente:

365-bis. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da « e comunque » sino a « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti « è incrementato di un ulteriore 5 per cento ogni anno fino a raggiungere almeno il 30 per cento ».

1. 2254. Bobba, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.

Dopo il comma 365, aggiungere il seguente:

365-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccerta-

mento straordinario dei residui di cui al comma 3 dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.

- 1. 2257.** Bonavitacola, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.

Dopo il comma 365, aggiungere il seguente:

365-bis. Al comma 11, dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da: « è altresì » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti

territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente ».

- 1. 2248.** Marchetti, Fanucci, Giulietti, Laforgia, Guerra.

Dopo il comma 365, aggiungere il seguente:

365-bis. A decorrere dall'anno 2014, i comuni che hanno sostenuto pagamenti di spese in qualità di enti capofila e che, per tale motivo, hanno subito maggiori riduzioni di risorse a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 comma 6 del decreto-legge n. 95 del 2012, possono chiedere ai comuni per i quali hanno effettuato i predetti pagamenti di ripartire proporzionalmente le maggiori riduzioni, mediante rimborso dei conseguenti oneri da corrispondere entro 90 giorni dalla richiesta documentata.

- 1. 2321.** Melilli.

COMMA 366

Al comma 366, alinea sostituire le parole da: per un importo complessivo di 500 milioni *con le seguenti:* per un importo complessivo di un miliardo.

Conseguentemente dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 500 milioni a decorrere dal 2014.

1. 2322. Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 366 alinea sostituire le parole: dagli enti territoriali *con le parole:* da comuni e province *e sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* 31 dicembre 2012 *con le parole:* 31 dicembre 2013.

1. 1773. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 366, apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera *a)*, aggiungere in fine le seguenti parole: « , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico »;

2) Alla lettera *b)* aggiungere in fine le seguenti parole: « , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico »;

3) Alla lettera *c)* aggiungere in fine le seguenti parole: « , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico ».

* **1. 166.** Pagano.

Al comma 366, apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera *a)*, aggiungere in fine le seguenti parole: « , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico »;

2) Alla lettera *b)* aggiungere in fine le seguenti parole: « , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico »;

3) Alla lettera *c)* aggiungere in fine le seguenti parole: « , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico ».

* **1. 456.** Caruso.

Al comma 366, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2013.

1. 2234. Rughetti, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia, Guerra.

Dopo il comma 366 inserire il comma seguente:

366-bis. I Comuni piccoli con meno di 5.000 abitanti che abbiano dichiarato il dissesto nei periodi dal 2010 al 2013 sono autorizzati, in via straordinaria, ad accedere all'accensione di mutui speciali con la Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento dei debiti documentati, certi ed esigibili, per un massimale di spesa annua in conto interessi a totale carico dello Stato di 100 mila euro l'anno. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'accesso ai mutui speciali.

Conseguentemente, al comma 173 capoverso ART. 2195 la parola: 1.000.000 è sostituita dalla seguente: 900.000.

- 1. 993.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo il comma 366 inserire il seguente:

366-bis. Sono esclusi dai vincoli complessivi del patto di stabilità interno, per un triennio, i piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, per un importo complessivo sino a concorrenza di 100 mila euro per l'esercizio 2014,2015 e 2016.

Conseguentemente, al comma 282 le parole: 4 milioni sono sostituite dalle seguenti: 3,9 milioni.

- 1. 1001.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo il comma 366 inserire il seguente:

366-bis. In deroga al comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, le spese sostenute dagli enti territoriali e locali per fronteggiare gli eventi naturali di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 225 del 1992, nonché le spese per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, indipendentemente dall'origine delle fonti di finanziamento.

Conseguentemente:

al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte cor-

rente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 3148.** Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:

366-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune.

Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

- 1. 2219.** Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.

Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:

366-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dopo le parole: « per l'anno 2013 » sono aggiunte: « e 2014 ».

b) il comma 8 è abrogato.

- 1. 1895.** Busin.

COMMA 367

Al comma 367 sopprimere le parole: e le regioni.

1. 1775. Matteo Bragantini, Invernizzi.

COMMA 368

Il comma 368 è sostituito dal seguente:

368. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 367, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, per ciascun ente territoriale, su base proporzionale, gli importi di pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

1. 2326. Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 368 sopprimere l'ultimo periodo.

1. 1777. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 368, aggiungere il seguente:

368-bis. Per l'anno 2014, e per le spese di personale dei Comuni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, finanziate con contributi specifici finalizzati al sostegno all'occupazione, non si applica l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione opera nel limite di 5 milioni di euro l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014: - 5.000.

1. 1821. Busin.

Dopo il comma 368 aggiungere il seguente:

368-bis.1. Il governo promuove entro tre mesi dall'entrata in vigore della pre-

sente legge un'intesa con la Regione Veneto ai sensi dell'articolo 116 comma terzo della Costituzione al fine di riconoscere forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le seguenti materie:

a) istruzione;

b) tutela della salute;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali;

d) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

e) potere estero della Regione;

f) organizzazione della giustizia di pace;

g) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

h) ordinamento della comunicazione;

i) previdenza complementare ed integrativa;

j) protezione civile;

k) infrastrutture;

l) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

m) governo del territorio;

n) lavori pubblici.

1. 1864. Rubinato, De Menech, Rotta, Zoggia, Moretto, Ginato.

Dopo il comma 368, aggiungere il seguente:

368-bis. Le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2013 non si applicano ai comuni tra i 1000 e i 5000 abitanti che pur avendo un avanzo di bilancio non rispettano il patto di stabilità interno.

1. 2806. Bargerò.

COMMA 369

Al comma 369, primo periodo, dopo le parole: collegio dei revisori inserire le seguenti: o del revisore aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, a questi soggetti, ove ne sia accertata la responsabilità, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali; si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.

1. 3414. La I Commissione.

Dopo il comma 369 aggiungere i seguenti:

369-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

369-ter. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98.

369-quater. Entro il 30 giugno 2014 le regioni comunicano al Ministero dell'economia le rispettive decisioni in ordine al patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per l'anno 2014. Le risorse rese disponibili dalla rinuncia all'attivazione da parte delle regioni, viene portato proporzionalmente a riduzione de-

gli obiettivi di patto tra gli enti locali delle regioni che dichiarano di rinunciare al patto verticale incentivato.

369-quinquies. Al comma 3, articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 dopo le parole: « da indicare nel predetto modello » aggiungere le seguenti: « che sono messi a disposizione delle province con accesso ai servizi di Anagrafe Tributaria attraverso le consuete convenzioni di cooperazione informatica ».

369-sexies. Il comma 443, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è così riformulato:

« 443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste per l'estinzione anticipata del debito stesso ».

369-septies. È soppresso il comma 9 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

1. 1780. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 369, inserire i seguenti:

« *369-bis.* Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul *turnover* dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

369-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 369-bis pari a un massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede attraverso quanto disposto dal comma 300-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 300 aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

1. 2344. Pilozzi, Piazzoni, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 369, inserire il seguente:

369-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni della provincia di Parma colpiti dagli eventi sismici del gennaio 2012, finalizzate al ripristino e restauro di beni storici ed architettonici di proprietà degli enti stessi, i cui danni siano stati accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, sono escluse per il 2014 dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un onere massimo complessivo valutato in 5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2014: — 5.000;
2015: — ;
2016: — .

1. 1200. Bergamini.

Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

369-bis. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « , i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di comuni »;

b) le parole: « dell'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2004. ».

Conseguentemente, dopo il comma 287 aggiungere il seguente:

287-bis Agli oneri derivanti dal comma 307-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali.

1. 2380. Franco Bordo, Pilozzi, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

369-bis. Nel 2014, per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni di Comuni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato e ricompreso all'interno del patto di stabilità regionale.

Conseguentemente, dopo il comma 287 aggiungere il seguente:

« 287-bis Agli oneri derivanti dal comma 369-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali ».

- 1. 2330.** Lavagno, Melilla, Marcon, Boccadutri, Pillozzi, Kronbichler, Migliore.

Dopo il comma 369, aggiungere il seguente.

369-bis. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, è soppresso.

Conseguentemente, dopo il comma 300 aggiungere il seguente:

300-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 500 milioni a decorrere dal 2014.

- 1. 2336.** Pillozzi, Melilla, Marcon, Boccadutri, Migliore, Kronbichler.

Dopo il comma 369, inserire il seguente:

369-bis. Le ferrovie abbandonate tra cui: i tratti di ferrovie pubbliche, statali o in concessione, a scartamento ordinario o ridotto, in tutto o in parte insistenti sul territorio italiano, attualmente soppressi, chiusi al traffico regolare da oltre un anno o mai entrati in servizio, che collegavano due o più stazioni, fermate o località di servizio; nonché i beni immobili demaniali ad esse pertinenziali, tra

cui le stazioni o locali di servizio iniziali e finali; passano nella piena proprietà del comune sul cui territorio insistono qualora il comune abbia già realizzato o abbia in corso di realizzazione, da completarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge, la trasformazione di esse in piste ciclabili. Il presente comma si applica anche a quei comuni che anche successivamente, realizzino la trasformazione dei tratti di ferrovia abbandonata sul proprio territorio in piste ciclabili. Il passaggio della proprietà dei beni avverrà attraverso specifiche intese tra gli enti interessati, verificate le condizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 25 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

- 1. 1580.** Pillozzi, Boccadutri.

Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

369-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nei limiti di 300 milioni per il 2014, 1300 milioni nel 2015, e 700 milioni dal 2016.

Conseguentemente al comma 511, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui al-

l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.

- 1. 2582.** Lavagno, Marcon, Boccadutri, Zan, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

Dopo il comma 369 aggiungere il seguente:

369-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-*quinquies* sono soppresse le parole: « La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. »;

b) il comma 12-*sexies* è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con TABI, i crediti di cui al comma 12-*ter* ceduti alle banche e

agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debentrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debentrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ».

- 1. 2553.** Causi.

Dopo il comma 369 aggiungere il seguente:

369-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, anche nei confronti degli enti locali ubicati nei rispettivi territori, entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti. ».

- 1. 393.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 369 aggiungere il seguente:

369-bis. All'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 23-10-1996 n. 543, convertito con modifiche con la legge 20-12-1996 n. 639, dopo la parola « appartenenza » aggiungere: « Il rimborso delle spese legali compete anche agli Amministratori sotto-

posti a procedimento contabile dalla Corte dei Conti, ma assolti con sentenza emessa prima della data di entrata in vigore della presente legge in via definitiva per l'inesistenza del danno ».

1. 539. Censore.

Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

369-bis. All'articolo 31 comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali » sono sostituite con le seguenti: « L'esclusione opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali ».

1. 2334. Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 369-bis aggiungere il seguente:

369-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, le parole: « con legge, » sono soppresse.

1. 2575. Nicchi, Marcon, Boccadutri, Zan, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Costantino, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Paglia, Pillozzi, Quaranta, Ricciatti.

Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

369-bis. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a

17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.

1. 2411. Pillozzi, Franco Bordo, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

369-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, facenti parte di Unioni di comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del Patto di stabilità interno ».

Conseguentemente, al comma 511, lettera b), sopprimere le parole: nella misura del cinquanta per cento.

1. 395. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

369-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del Patto di stabilità interno.

Conseguentemente, al comma 511, lettera b), sopprimere le parole: nella misura del cinquanta per cento.

1. 397. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

369-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.

1. 1403. Guerra, Giulietti, Marchetti, Fabbri.

Dopo il comma 369, aggiungere il seguente

369-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di comuni per la gestione

associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.

1. 1408. Fragomeli, Guerra.

COMMA 370

Sostituire i commi da 370 a 381 con i seguenti:

370. Le disposizioni della presente legge si applicano a:

a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;

b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;

c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;

d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;

e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;

f) in ogni caso alle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali.

371. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 370 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 381-ter. Per i servizi pubblici locali sono individuati i parametri *standard* dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni

disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri *standard* di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

372. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo, calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione.

373. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.

374. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 371, 372 e 373, i soggetti di cui al comma 370 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli di cui ai commi 371, 372 e 373, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 378.

375. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 374.

376. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 371, 372 e 373 è attribuita ai soggetti di cui al comma 370 e agli enti partecipanti,

soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione.

377. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 370 che non raggiungono l'obiettivo di cui ai commi 371, 372 e 373, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione.

378. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 370 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;

c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

379. Il conseguimento di un saldo economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

380. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui ai commi da 370 a 381-*undecies*, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

381. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui ai commi 371, 372 e 373 per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, nell'esercizio e nell'ambito dei propri poteri societari, chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

381-*bis*. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 370 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui ai commi 371, 372 e 373.

381-*ter*. I soggetti di cui al comma 370, il cui bilancio 2013 registri un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2017, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 30 settembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 375, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.

381-*quater*. All'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «l'amministrazione controllante, anche» aggiungere le seguenti: «alle aziende speciali, alle istituzioni e». L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppresso.

381-*quinquies*. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «le spese sostenute anche dalle» aggiungere le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e».

381-*sexies*. Il comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è soppresso.

381-*septies*. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. ».

381-*octies*. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore delle presente legge e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

381-*nonies*. All'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, sopprimere le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dall'articolo 2447 codice civile, ». All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, aggiungere i seguenti commi:

«19-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.

19-*ter*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 19 e 19-*bis* si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi. ».

381-*decies*. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica che svolgono funzioni di regolazione previste dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. A tal fine, nella procedura di fallimento è sempre garantito l'esercizio provvisorio dell'impresa se richiesto dall'amministrazione titolare del servizio di pubblico interesse.

381-*undecies*. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 370. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

*1. 2859. Giampaolo Galli.

Sostituire i commi da 370 a 381 con i seguenti:

370. Le disposizioni della presente legge si applicano a:

a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;

b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;

c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;

d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;

e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;

f) in ogni caso alle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali.

371. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 370 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 381-ter. Per i servizi pubblici locali sono individuati i parametri *standard* dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri *standard* di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

372. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo, calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione.

373. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.

374. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 371, 372 e 373, i soggetti di cui al comma 370 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli di cui ai commi 371, 372 e 373, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 378.

375. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 374.

376. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 371, 372 e 373 è attribuita ai soggetti di cui al comma 370 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione.

377. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al

comma 370 che non raggiungono l'obiettivo di cui ai commi 371, 372 e 373, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione.

378. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 370 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;

c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

379. Il conseguimento di un saldo economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

380. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui ai commi da 370 a 381-*undecies*, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

381. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui ai commi 371, 372 e 373 per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, nell'esercizio e nell'ambito dei propri poteri societari, chiedono la revoca

dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

381-*bis*. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 370 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui ai commi 371, 372 e 373.

381-*ter*. I soggetti di cui al comma 370, il cui bilancio 2013 registri un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2017, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 30 settembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 375, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.

381-*quater*. All'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «l'amministrazione controllante, anche» aggiungere le seguenti: «alle aziende speciali, alle istituzioni e». L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppresso.

381-*quinquies*. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «le spese sostenute anche dalle» aggiungere le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e».

381-*sexies*. Il comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è soppresso.

381-*septies*. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. ».

381-*octies*. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore delle presente legge e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

381-*nonies*. All'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sopprimere le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dall'articolo 2447 codice civile, ». All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, aggiungere i seguenti commi:

« 19-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.

19-*ter*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 19 e 19-*bis* si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi. ».

381-*decies*. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica che svolgono funzioni di regolazione previste dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. A tal fine, nella procedura di fallimento è sempre garantito l'esercizio provvisorio dell'impresa se richiesto dall'amministrazione titolare del servizio di pubblico interesse.

381-*undecies*. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 370. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

***1. 1722.** Andrea Romano, Librandi, Zannetti, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Catania, Sottanelli.

Sostituire il comma 370 con il seguente:

370. Il Governo, visti l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, contenente misure per la riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche e la sentenza della Corte

Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del citato articolo sul meccanismo delle partecipazioni societarie in riferimento alle società partecipate dalle Regioni, valutati gli ordini del giorno 9/01682-A/003 e G3.200; considerata la necessità di salvaguardare il patrimonio professionale, assicurando nel contempo l'efficienza dei servizi erogati al cittadino e alla pubblica amministrazione e la razionalizzazione della spesa pubblica; sentita la Conferenza unificata e le organizzazioni sindacali, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di continuità dei servizi erogati dalle società partecipate dalla pubblica amministrazione allo scopo di garantire i livelli occupazionali, anche attraverso processi di mobilità interna e fra società partecipate contrattata con le Organizzazioni sindacali. Nelle more del processo di riorganizzazione delle aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali, gli effetti del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 370 a 381.

1. 204. Polverini.

Al comma 370, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2017

Conseguentemente:

sopprimere il comma 372;

al comma 373 sostituire le parole: 2014 con: 2017;

al comma 374 sostituire le parole: 2015 con: 2018;

al comma 375 sostituire le parole: 2017 con: 2019 e quattro dei cinque con: due dei cinque.

1. 207. Polverini.

Al comma 370, primo periodo, dopo le parole: aziende speciali inserire le seguenti: ai consorzi, agli enti pubblici economici.

Conseguentemente:

al comma 371, dopo le parole: le pubbliche amministrazioni locali partecipanti aggiungere la seguente: non e di conseguenza eliminare la frase seguente: L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione;

sopprimere il comma 372;

al comma 373, eliminare le parole: di maggioranza; dopo le parole: secondo criteri di economicità e di efficienza aggiungere le seguenti: realizzando un saldo economico non negativo;

al comma 374, dopo le parole: le aziende speciali aggiungere le seguenti: i consorzi, gli enti pubblici economici; eliminare le parole: a maggioranza; eliminare la frase: per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione; dopo le parole: un risultato economico negativo aggiungere le seguenti: procedono alla revoca dei propri organi di amministrazione e di conseguenza eliminare la frase: procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione; sostituire le parole: ai fini della revoca con le seguenti: procedono alla revoca; eliminare la frase: Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante;

comma 375, sostituire il numero: 2017 con il numero: 2015; sostituire la parola: diversi dalle con la parole: comprese le;

al comma 376, sostituire la parola: controllante con la seguente: partecipante; dopo le parole: aziende speciali inserire le seguenti: ai consorzi, agli enti pubblici economici; eliminare la frase: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti ed aggiungere la seguente: Per le società che svolgono servizi pubblici locali e per le aziende speciali, le tariffe di cui all'articolo 117 e comma 4 dell'articolo 201 del decreto legislativo 267 del 2000, non possono superare la soglia tariffaria determinata sulla base della media di quelle applicate nel triennio precedente;

al comma 377, sopprimere il punto a);

al comma 379, capoverso 5-bis dopo la parola: bilanci aggiungere la seguente: certificati;

sopprimere i commi 380 e 381.

1. 1754. Sottanelli, Librandi.

Al comma 370, primo periodo, dopo la parola: società sono inserite le seguenti: a capitale totalmente pubblico,.

1. 1412. Laforgia, Giulietti, Fragomeli.

Al comma 370, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le aziende speciali, istituzioni e fondazioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

1. 2400. Zanetti, Causin, Librandi.

Al comma 370 aggiungere infine il seguente periodo: L'articolo 34, comma 38 del decreto-legge 18 ottobre, n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221) si interpreta nel senso che la disciplina prevista per le società quotate dalle disposizioni sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è riferita e, quindi, applicabile alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, secondo le definizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni (TUF).

1. 2078. Borghesi.

Dopo il comma 370 inserire il seguente:

370-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione del comma precedente le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia.

1. 579. Rampelli.

Dopo il comma 370 aggiungere il seguente comma:

370-bis. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo.

1. 880. Ciprini, Rostellato, Tripiedi, Bichis, Cominardi, Baldassarre, Chi-

mienti, Rizzetto, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 370, aggiungere il seguente:

370-bis. Agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 39 del 2013.

1. 1812. Busin.

Dopo il comma 370, aggiungere il seguente:

370-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 370-381 le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia.

1. 2349. Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

COMMA 371

Sostituire il comma 371 con il seguente:

371. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 370 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al 50 per cento del risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per tutte le società, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. In questi due ultimi casi, il personale dipendente precedentemente transitato dall'ente locale alla società in via di dismissione o posta in liquidazione è reintegrato nella pianta organica dell'ente locale; per il restante personale, l'ente, predisponendo una gara a doppio oggetto che preveda l'affidamento del servizio con il contemporaneo obbligo all'acquisto del ramo di azienda, dovrà garantire la salvaguardia occupazionale con l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile. È possibile l'adozione di procedure di mobilità del personale delle società dismesse o poste in liquidazione presso altre società partecipate dallo stesso ente o da altri enti, previo accordo collettivo con la rappresentanza sindacale. Nel caso in cui i soggetti partecipanti ripianino in tuffo o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

1. 208. Polverini.

Al comma 371, secondo periodo, dopo le parole: costi della produzione inserire le

seguinti: , decurtati del valore degli ammortamenti, del valore degli accantonamenti per svalutazione crediti e/o per fondi rischi ed oneri, del valore delle spese e/o oneri finanziari iscritti nella voce: Spese per servizi, del valore delle imposte e tasse iscritti nella voce: Altri oneri di gestione e del valore delle sopravvenienze attive e passive della gestione ordinaria.,

1. 473. Giulietti, Brandolin.

Al comma 371, dopo il quarto periodo aggiungere i seguenti:

In questi due ultimi casi, il personale dipendente precedentemente transitato dall'ente locale alla società in via di dismissione o posta in liquidazione è reintegrato nella pianta organica dell'ente locale; per il restante personale, l'ente, predisponendo una gara a doppio oggetto che preveda l'affidamento del servizio con il contemporaneo obbligo all'acquisto del ramo di azienda, dovrà garantire la salvaguardia occupazionale con l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile. È possibile l'adozione di procedure di mobilità del personale delle società dismesse o poste in liquidazione presso altre società partecipate dallo stesso ente o da altri enti, previo accordo collettivo con la rappresentanza sindacale.

1. 209. Polverini.

Dopo il comma 371, inserire il seguente:

371-bis. In alternativa a quanto stabilito ai commi 371 e 372, la pubblica amministrazione locale socia, l'anno successivo a quello in cui i soggetti del comma 370 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2014, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di tre anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di

rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui ai commi 371 e 372. A regime si applicano le disposizioni di cui ai commi 374 e 375.

1. 1418. Marchetti, Laforgia.

Dopo il comma 371, aggiungere il seguente:

371-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, dopo il comma 381, aggiungere il seguente:

381-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.

1. 1291. Sorial, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

COMMA 373

Al comma 373, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i settori sottoposti a regolazione e controllo da parte di un'Autorità indipendente, i parametri standard di riferimento sono quelli individuati dall'Autorità stessa.

* **1. 2407.** Fregolent.

Al comma 373, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i settori sottoposti a

regolazione e controllo da parte di un'Autorità indipendente, i parametri standard di riferimento sono quelli individuati dall'Autorità stessa.

* **1. 2621.** Fanucci.

Al comma 373, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i settori sottoposti a regolazione e controllo da parte di un'Autorità indipendente, i parametri standard di riferimento sono quelli individuati dall'Autorità stessa.

* **1. 1521.** Palese.

COMMA 374

Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

374-bis. I soggetti titolari di trattamento pensionistico pari a euro cinquemila lordi mensili i quali hanno sottoscritto contratti di consulenza, incarichi di ricerca, incarico di studio, con qualsiasi tipologia contrattuale anche di natura occasionale, con società controllate diretta-

mente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 28 febbraio 2014. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.

1. **885.** Ciprini, Rostellato, Tripiedi, Bichis, Cominardi, Baldassarre, Chimenti, Rizzetto, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

COMMA 375

Dopo il comma 375, inserire il seguente:

375-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da: « , con esclusione », fino a: « forniti dalle stesse. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale ». Tale norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1. 3233. Leone.

Dopo comma 375, inserire il seguente:

375-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da « , con esclusione » fino a: « forniti dalle stesse. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affida-

tarie del servizio oggetto di procedura concorsuale ».

*** 1. 2667.** Latronico.

Dopo comma 375, inserire il seguente:

375-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da « , con esclusione » fino a: « forniti dalle stesse. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale ».

*** 1. 2700.** Fanucci.

Dopo comma 375, inserire il seguente:

375-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da « , con esclusione » fino a: « forniti dalle stesse. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale ».

*** 1. 2019.** Guidesi.

Dopo il comma 375, aggiungere il seguente:

375-bis. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014.

1. 244. Ferrari, Braga.

Dopo il comma 375, inserire il seguente:

375-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

« 26-bis. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive non si applicano le sanzioni di cui al comma 26.

Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

1. 2510. Biondelli, Bobba, Fanucci.

Dopo il comma 375, inserire il seguente:

375-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si applicano alle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli Enti Locali.

1. 2515. Piccione.

COMMA 376

Al comma 376, capoverso 2-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuata dall'ISTAT ai sensi del periodo precedente, ai fini statistici, è composto da due sezioni: la prima riservata agli "enti pubblici di previdenza e assistenza", ai quali sono indirizzate le disposizioni in materia di finanza pubblica; la seconda contenente gli "altri enti di previdenza e assistenza" di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ».

1. 1644. Chiarelli.

Al comma 376, capoverso comma 2-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 3415. La I Commissione.

Al comma 376, capoverso 2-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente:

A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro.

1. 285. Rosato, Blažina, Coppola, Pastorino, Zanin.

Al comma 376, capoverso 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: modalità e, *con le seguenti:* gli indirizzi per la e *aggiungere in fine il seguente periodo:* Quando il controllo societario è condiviso tra una pluralità di enti locali, l'esercizio di tali prerogative e poteri di controllo viene espletato nell'ambito dell'organo assembleare della società.

* **1. 2409.** Fregolent.

Al comma 376, capoverso 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: modalità e, *con le parole:* gli indirizzi per la e *aggiungere in fine il seguente periodo:* Quando il controllo societario è condiviso tra una pluralità di enti locali, l'esercizio di tali prerogative e poteri di controllo viene espletato nell'ambito dell'organo assembleare della società.

* **1. 2625.** Fanucci.

Al comma 376, capoverso 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: modalità e, *con le seguenti:* gli indirizzi per la.

1. 1519. Palese.

Al comma 376, capoverso 2-bis, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Quando il controllo societario è condiviso tra una pluralità di enti locali, l'esercizio di tali prerogative e poteri di controllo viene espletato nell'ambito dell'organo assembleare della società.

1. 1517. Palese.

Al comma 376, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: sono escluse dall'applicazione dei succitati vincoli di cui al presente comma, le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona (ex IPAB) e farmacie; fermo restando l'obbligo di garantire rispetto alle proprie politiche

di assunzioni e gestione del personale l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa. Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

1. 1420. Marchetti, Laforgia, Fragomeli.

Al comma 376, capoverso comma 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie con propria gestione diretta o tramite singole aziende speciali e istituzioni, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.

1. 2188. Paglia, Marcon, Boccadutri, Mellilla.

Al comma 376, capoverso 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole da: e istituzioni fino alla fine del periodo con le seguenti: che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie a cui si intende non applicabile la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1. 2870. Gelli, Miotto.

Al comma 376, capoverso 2-bis, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per

l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB).

1. 2940. Marco Di Stefano.

Al comma 376, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono aggiungere le seguenti: i centri per impiego e le connesse attività per il contrasto del fenomeno della disoccupazione di lunga durata e del rischio di esclusione sociale, i.

1. 60. Gasparini, Casati, Cova.

Al comma 376, ultimo periodo, sopprimere le parole: (ex IPAB).

1. 2561. Rubinato, Piccione, Martella.

Al comma 376, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa personale.

1. 2584. Miotto, Lattuca, Martella, Fabbrì.

Dopo il comma 376 aggiungere il seguente:

376-bis. Con norma di interpretazione autentica le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 « Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), previste dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali » e dal decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 « Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 » e dalle leggi regionali attuative ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, non sono assoggettate al patto di stabilità e alle disposizioni che stabiliscono, a carico degli

enti locali il divieto o limitazioni alle assunzioni di personale, il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori, gli obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.

1. 2557. Rubinato, Piccione, Martella.

Dopo il comma 376 aggiungere i seguenti:

376-bis. Sono applicati dal 1° gennaio 2014, alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 « Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), previste dall'articolo 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali » e dal decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 « Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 » e dalle Leggi Regionali attuative ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, gli articoli 22, comma 2, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115, e, ai fini del richiamo in esso operato, l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, 29, comma 1, 34, comma 4, 44, comma 1, 79 comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 « Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 », nonché le disposizioni in essi richiamate.

376-ter. È disapplicato, dal 1° gennaio 2014, l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 « Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e

della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 », limitatamente alle parole « a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro », nei confronti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) previste dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 « Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), previste dall'articolo 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali » e dal decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 « Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 » e dalle Leggi Regionali attuative ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 524 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni a decorrere dal 2014.

1. 2568. Rubinato, Piccione, Martella.

Dopo il comma 376 aggiungere il seguente:

376-bis. Sono applicati i seguenti articoli, dal 1° gennaio 2014, alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) previste dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 « Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), previste dall'articolo 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328

« Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali » e dal decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 « Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 » e dalle Leggi Regionali attuative ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207:

a) l'articolo 33, comma 4, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 « Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate », e, ai fini del richiamo in esso operato, l'articolo 8 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903;

b) articolo 42, comma 5-ter, (comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 « Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 »,

nei periodi: « L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 », nonché, ai fini del richiamo in esso operato, l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni

di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorre dal 2014,.

1. 2573. Rubinato, Piccione, Martella.

Dopo il comma 376, aggiungere il seguente:

376-bis. Al fine di concorrere al processo di revisione della spesa pubblica, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono equiparate, nel rispetto dei vincoli sanciti dalle tavole di fondazione e dagli statuti delle singole istituzioni, alla disciplina già prevista per gli enti del servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operano nei settori dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.

1. 2947. Marco Di Stefano.

Dopo il comma 376 aggiungere il seguente:

376-bis. All'articolo 183, del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo Unico degli Enti Locali *sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, dopo le parole: o disposizioni di legge. di cui alla lettera c) è il seguente periodo:* Le somme impegnate per le spese dovute per le esigenze di cui alla lettera a) hanno precedenza sulle altre fino alla concorrenza della soddisfazione dell'esigenza;

b) *al comma 3, dopo le parole: a procedure in via di espletamento è aggiunto il seguente periodo:* purché non

vadano ad intaccare la riserva prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*).

1. 522. Censore, Bruno Bossio.

Dopo il comma 376 aggiungere il seguente:

376-bis. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 – Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro – nel testo sostituito dall'articolo 41, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato in sede di conversione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le aziende pubbliche di servizi alla persona, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1. 2564. Rubinato, Piccione, Martella.

COMMA 377

Al comma 377, sopprimere la lettera a).

1. 1423. Giulietti, Marchetti, Guerra.

Dopo il comma 377, inserire il seguente:

377-bis. Le disposizioni dei commi da 370 a 377, non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, servizi alla persona (ex IPAB) e farmacie.

1. 1414. Marchetti, Fragomeli.

COMMA 378

Sostituire il comma 378 con il seguente:

All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è soppresso.

b) al comma 6 il secondo periodo è soppresso.

1. 1427. Laforgia, Marchetti, Giulietti.

Al comma 378,

alla lettera a), capoverso comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: È escluso dall'applicazione del presente comma il servizio idrico integrato;

Conseguentemente,

alla lettera b), capoverso comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: ad esclusione del servizio idrico integrato;

1. 1062. Mariani, Bratti, Braga.

Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

378-bis. Gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono

servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale più basso. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

1. 980. Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Dopo il comma 378, aggiungere infine il seguente:

378-bis. In caso di liquidazione di enti o società interamente posseduti da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso. La disposizione opera per il triennio 2014-2016 nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno.

Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1993. Bragantini.

COMMA 379

Sopprimere il comma 379.

- 1. 400.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 379, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma gli enti locali, nonché le aziende speciali e le istituzioni, che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie.

- * 1. 2356.** Paglia, Marcon, Boccadutri, Lavagno, Melilla.

Al comma 379, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma gli enti locali, nonché le aziende speciali e le istituzioni, che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie.

- * 1. 236.** Zanin.

Dopo il comma 379 inserire il seguente:

379-bis. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il numero 6-*sexties*) è aggiunto il seguente:

« 6-*septies*) alle società in stato di liquidazione che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, ai due precedenti e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir. La presente disposizione si applica anche alle

società di cui alla lettera 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

- ** 1. 2242.** Abrignani.

Dopo il comma 379 inserire il seguente:

379-bis. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il numero 6-*sexties*) è aggiunto il seguente:

« 6-*septies*) alle società in stato di liquidazione che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, ai due precedenti e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir. La presente disposizione si applica anche alle società di cui alla lettera 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

- ** 1. 548.** Censore.

Dopo il comma 379 inserire il seguente:

379-*bis*. Alla lettera *c*), del comma 1, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il numero 6-*sexties*) è aggiunto il seguente:

« 6-*septies*) alle società in stato di liquidazione che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, ai due precedenti e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir. La presente disposizione si applica anche alle società di cui alla lettera 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

**** 1. 2681.** Fanucci.

Dopo il comma 379, aggiungere il seguente:

379-*bis*. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole: « per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 » con le parole: « a decorrere dall'anno 2012 ».

1. 1853. Busin.

Dopo il comma 379, aggiungere il seguente:

379-*bis*. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-*ter*, comma 6 del decreto-legge n. 154 del 7 ottobre 2008, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro. Per le finalità di cui al presente comma, all'articolo 20, comma 17-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, le parole: « 1.400 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 1.420 milioni ».

1. 2013. Guerra, Fabbri.

COMMA 380

Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:

380-bis. In via di interpretazione autentica del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, l'applicazione del comma medesimo avviene fermi restando i contratti nazionali di lavoro e i vigenti contratti integrativi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge.

- 1. 284.** Rosato, Blažina, Coppola, Pastorino, Zanin.

Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:

380-bis. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni della L. 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto

decreto legislativo 99/09 e dal DM 226/2011.

- 1. 1362.** Simoni.

Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:

380-bis. Articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 alla lettera *a)* è aggiunto infine il seguente periodo: « è consentita una rateizzazione della sanzione prevista dalla presente lettera *a)*, fino ad un massimo di 10 anni, nel limite annuo dell'1 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo rendiconto ».

- 1. 2478.** Lodolini.

Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:

380-bis. All'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: *5-bis.* Le amministrazioni che abbiano registrato, nell'anno 2012, un rapporto inferiore al 50 per cento fra la spesa del personale e la spesa corrente al netto della spesa sanitaria e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, in via sperimentale, sottoscrivere accordi, a livello aziendale, che prevedano la destinazione anche di quote di economie realizzate sul fondo della dirigenza a favore del comparto.

380-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma *380-bis*, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 21 per cento ».

- 1. 2047.** Bini.

COMMA 381

Al comma 381 lettera a) sopprimere le parole: 1, 2, 3.

1. 2053. Bini.

Al comma 381, lettera a) dopo le parole: 3-sexies, aggiungere le seguenti: 4, 5,.

1. 2302. Caparini.

Al comma 381, lettera a), dopo le parole: 3-sexies, aggiungere la seguente: 5.

1. 1525. Palese.

Al comma 381, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: e dopo le parole «di cui due» inserire le parole «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo».

Conseguentemente dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5 dell'articolo 4 dopo le parole: «la composizione dovrà assicurare» inserire le seguenti parole: «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo» e dopo le parole: «La disposizione del presente comma» aggiungere le seguenti: «anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione».

1. 2303. Caparini.

Al comma 381, lettera b) aggiungere il seguente periodo: Al comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 4, in fine, sono aggiunte

le seguenti parole: e gli enti del sistema camerale.

1. 3242. Vignali.

Al comma 381 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 continuano ad avere effetto per le pubbliche amministrazioni che hanno proceduto alla loro applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 4 medesimo.

1. 2055. Bini.

Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:

381-bis. All'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: e gli enti del sistema camerale.

* **1. 3303.** La X Commissione.

Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:

381-bis. All'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: e gli enti del sistema camerale.

* **1. 23.** Realacci.

Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:

381-bis. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è prorogato di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base

ai criteri stabiliti all'articolo 2437 *ter* comma 2 del codice civile.

1. 3143. Leone.

Dopo il comma 381 aggiungere i seguenti commi:

381-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 381-*ter* e 381-*quater*, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

381-ter. Gli enti che controllano le società di cui al comma 381-*bis* adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 381-*bis*.

381-quater. Le società di cui al comma 381-*bis* che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 con l'applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

381-quinquies. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 381-*quater*, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

381-sexies. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 381-*quinquies* gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 381-*bis* possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 381-*bis*, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del terri-

torio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

381-septies. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma *381-bis* possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1. 3269. Calabrò.

Dopo il comma 381 inserire il seguente:

381-bis. Gli enti locali che mettano in liquidazione le società di gestione di servizi pubblici a partecipazione totalitaria degli enti stessi al fine di gestire direttamente il relativo servizio, sono autorizzati ad assumere il personale dipendente da almeno tre anni dalle predette società. Gli enti locali che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti alla gestione diretta del servizio per almeno cinque anni. Al personale assunto ai sensi del presente comma si applica il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali.

1. 1122. Tagliatela.

Dopo il comma 381 inserire i seguenti:

381-bis. Si considerano automaticamente decaduti i componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni oggetto delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con esclusione di quelle che prestano servizio essenziale di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, che abbiano registrato un disavanzo di esercizio con-

secutivo negli anni 2012, 2013, 2014. La gestione delle società, nonché la nomina di un commissario straordinario, di cui al precedente periodo è affidato al Commissario di cui al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo *49-bis*, comma 2. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

381-ter. Qualora le società di cui al comma precedente siano a parziale partecipazione regionale o miste, si prevede l'approvazione, entro 12 mesi dalla chiusura del terzo bilancio, di un piano di cessione delle quote pubbliche.

1. 508. Misuraca, Leone, Saltamartini, Vignali.

Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:

381-bis. All'articolo 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, al capoverso *1-quater*, dopo le parole: non possono acquistare immobili a titolo oneroso aggiungere le seguenti: salvo quando ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento e qualora l'acquisto degli immobili sia parte integrante di progetti volti a favorire lo sviluppo del territorio e la ripresa economica.

1. 2050. Bini.

Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:

381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera *a*), al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa.

* **1. 588.** Caruso.

Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:

381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa.

* **1. 2084.** De Micheli.

Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:

381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa.

* **1. 2202.** Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Di Salvo.

Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:

381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95 relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A. è sospesa.

** **1. 3224.** Vignali.

Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:

381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, n. 95 relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A. è sospesa.

** **1. 2204.** Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Di Salvo.

Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:

381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95 relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A. è sospesa.

** **1. 589.** Caruso.

Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:

381-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di leggi, di regolamento o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società.

Conseguentemente, dopo il comma dopo il comma 300 aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

1. 2357. Marcon, Boccadutri, Melilla.

All'articolo 1, dopo il comma 381, aggiungere i seguenti:

381-bis. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, possono adottare uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle partecipazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indicano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il complessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in termini fisici e finanziari, e sono corredati del parere dei competenti organi di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono altresì stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione pubblica interessata, la determinazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale a regime presso l'amministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del medesimo fabbisogno organico. Le parole « 1° luglio 2014 » di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2014 ».

381-ter. Nelle more dell'attuazione dei piani di cui al comma 381-*bis*, si applicano i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere prorogati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione procedente, anche in deroga ai termini di cui comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135. L'amministrazione medesima impartisce indirizzi e direttive alle società interessate, fissando apposito termine, affinché le stesse procedano, preliminarmente all'adozione dei piani di cui al comma 381-*bis*, all'attuazione delle misure di razionalizzazione degli organici esistenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e seguenti, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

381-quater. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al comma 381-*bis* interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini della ma-

turazione del requisito di pensionamento per limiti di età, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.

381-quinquies. Ai fini di quanto previsto dal comma 381-*bis*, penultimo periodo, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il divieto prescritto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche precedenti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro afferenti agli organici propri delle funzioni e dei servizi oggetto di riacquisizione, quali determinati nei relativi piani e nell'ambito dei relativi obiettivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al personale delle società interessate, ove già impiegato nell'ambito delle funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma 7, secondo periodo e seguenti.

381-sexies. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno organico di cui al comma 381-*bis*, ultimo periodo, è esclusa, nell'anno in cui le assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e successive modifiche e

integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annualità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella calcolata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa complessiva dell'amministrazione interessata.

381-septies. Le amministrazioni pubbliche precedenti, in applicazione dei principi evincibili dal comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui il piano trova definitiva attuazione, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da bandire al personale delle società o degli enti di cui al comma 381-bis, il quale, anche dopo l'applicazione dei commi 381-ter, 381-quater e 381-quinquies, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

381-octies. Al personale delle società di cui al comma 381-bis che, ad esito dell'attuazione del piano di cui al comma stesso e anche dopo l'applicazione dei commi 381-ter, 381-quater e 381-quinquies, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammortizzazione sociale in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

381-nonies. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 381-bis

non comporti l'estinzione o l'alienazione della società, si procede, ad esito dell'attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell'ambito del piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla contestuale riduzione delle risorse stanziata dalla società medesima ai fini della corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori, in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell'amministrazione precedente.

381-decies. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adottano i piani di cui al comma 381-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al 31 dicembre 2015, quanto prescritto dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Le amministrazioni di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche e integrazioni.

381-undecies. Ai piani adottati ai sensi dei commi da 381-bis a 381-decies si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

1. 2361. Pillozzi, Lavagno, Franco Bordo, Melilla, Marcon, Boccadutri.

COMMA 382

Sopprimere il comma 382.

- 1. 404.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 382 inserire il seguente:

382-bis. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con la regione autonoma della Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia

di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto Speciale della Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 e al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 296 del 2006.

- 1. 509.** Capelli.

COMMA 383

Al comma 383 apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio, n. 58, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo »;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 3 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle

verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche »;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento »;

sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente »;

dopo la lettera f) aggiungere le seguenti lettere:

f-bis) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob »;

f-ter) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob ».

1. 1201. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Carriello, Caso, Currò, D'Incà.

Al comma 383, alla lettera c), in fine, aggiungere le seguenti parole: previa acquisizione del parere tecnico preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 2365. Paglia, Marcon, Boccadutri, Mellilla.

Al comma 383, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei casi previsti dai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.

4-bis. L'attestazione di cui al comma precedente può essere resa solo in presenza di un prospetto informativo prodotto dalla controparte finanziaria che descriva la convenienza economica del prodotto finanziario venduto, espressa in termini di scenari probabilistici secondo le metodologie elaborate dalla CONSOB.

4-ter. Nei casi previsti dai commi *3-bis*, lettere *a)* e *c)*, *3-ter* e *3-quater*, il prospetto informativo di cui al comma precedente deve essere prodotto con riferimento alla data di stipula del contratto originario e gli eventuali guadagni già incorporati dalle

parti alla data di revisione o estinzione del contratto devono essere conteggiati tra i fattori di concambio pattuiti a tale data, ivi compresi eventuali regolazioni per cassa.

4-quater. Nei casi previsti dai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, l'assenza del prospetto informativo di cui al comma *4-bis* determina la nullità del contratto.

1. 2241. De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giuliotti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Al comma 383, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei casi previsti dai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.

1. 1782. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 383, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) 5. Nei casi previsti dai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, gli enti di cui al

comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'economia e delle finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazioni e le integrazioni contrattuali conseguenti.

1. 1784. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 383 inserire i seguenti:

383-bis. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono poste in liquidazione.

383-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.

383-quater. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 32 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

383-quinquies. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario *ad acta*, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

383-sexies. Entro centottanta giorni il Commissario *ad acta*, avvalendosi anche di *sub* commissari a livello regionale, quali

soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 383-*bis*.

383-septies. I termini di cui al comma 383-*quater* sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario *ad acta*.

383-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entro novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 383-*bis*.

1. 1072. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

Dopo il comma 383, inserire il seguente:

383-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, inserire il seguente comma:

« **6-bis.** Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ».

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2014 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

1. 4. Parrini, Dallai.

Dopo il comma 383 inserire il seguente:

383-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

« ART. 26-bis. — A fini di razionalizzazione degli organici delle amministrazioni pubbliche, i dipendenti di categoria apicale (ex nona e ottava qualifica) delle amministrazioni statali e non statali, ivi comprese le Regioni e gli enti locali, i quali siano in possesso di profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il titolo di abilitazione sono inquadrati, in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 69, comma 11 del presente testo unico e nelle more di una riforma organica degli organi professionali, nei limiti dei posti per i relativi profili professionali presenti nella dotazione organica, nell'area delle alte professionalità, agli stessi è riconosciuta rilevanza esterna e trattamento economico corrispondente a quello iniziale dei dirigenti di II fascia. Per l'attribuzione agli stessi dei relativi incarichi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente testo unico. Le amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le regioni e gli enti locali, provvedono al reinquadramento ai fini giuridici, dei predetti dipendenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla copertura dei posti vacanti residuanti dal predetto processo di reinquadramento si provvede con lo scorrimento di graduatorie ancora attive e/o con apposite procedure di mobilità esterna ».

1. 2506. D'Incecco.

Dopo il comma 383 aggiungere il seguente:

383-bis. Nelle province che presentano un livello di sfruttamento ai fini idroelettrici corrispondente ad una potenza nominale complessiva concessa o riconosciuta, per impianti la cui derivazione è sita nel territorio di propria competenza, superiore a 360 Mw (megawatt), al sovra-

canone di cui all'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, è aggiunto un canone speciale riservato ai comuni rivieraschi e alle province, sedi della derivazione, per un importo rispettivamente di euro 10, per ogni chilowatt, per derivazioni a scopo di produzione di energia elettrica di potenza nominale media concessa o riconosciuta superiore a chilowatt 500 ed inferiore o uguale a chilowatt 3.000 e di euro 20 euro, per ogni chilowatt, per derivazioni di potenza nominale media concessa o riconosciuta superiore a chilowatt 3.000. Non sono tenuti al pagamento del canone gli enti locali titolari di concessioni di derivazione per uso idroelettrico.

1. 2633. De Menech.

Dopo il comma 383 aggiungere il seguente:

383-bis. Nelle province che presentano un livello di sfruttamento ai fini idroelettrici corrispondente ad una potenza nominale complessiva concessa o riconosciuta, per impianti la cui derivazione è sita nel territorio di propria competenza, superiore ai valori determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sovracanone di cui all'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, è aggiunto un canone speciale riservato ai comuni rivieraschi e alle province, sedi della derivazione, per un importo rispettivamente di euro 5, per ogni chilowatt, per derivazioni a scopo di produzione di energia elettrica di potenza nominale media concessa o riconosciuta superiore a chilowatt 500 ed inferiore o uguale a chilowatt 3.000 e di euro 15 euro, per ogni chilowatt, per derivazioni di potenza nominale media concessa o riconosciuta superiore a chilowatt 3.000. Non sono tenuti al pagamento del canone gli

enti locali titolari di concessioni di derivazione per uso idroelettrico.

1. 2636. De Menech.

Dopo il comma 383 aggiungere il seguente:

383-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.

1. 2631. De Menech.

Dopo il comma 383 aggiungere il seguente:

383-bis. Gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, così come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo

243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora la situazione finanziaria dell'ente sia migliorata per effetto dell'anticipazione concessa ed erogata dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che dimostrino un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante una riduzione dei parametri previsti dal decreto ministeriale 24 settembre 2009.

1. 12. Culotta, Ribaudò, Moscatt, Ventricelli.

Dopo il comma 383 inserire il seguente:

383-bis. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: « a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza » sono aggiunte le seguenti: « , nonché quelle provenienti dai Fondi detenuti di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, destinati alla realizzazione di opere di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio e quelli derivanti dal Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

1. 2337. Caparini.

Dopo il comma 383, aggiungere il seguente:

383-bi. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* L'Ente Locale potrà, in ogni caso, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato nel limite delle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente ».

1. 2244. Giuliotti, Fanucci, Marchetti, Lafortia.

COMMA 384

Dopo il comma 384 inserire i seguenti:

384-*bis*. Nelle more di un riordino complessivo tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, riarmonizzando le vigenti norme con le previsioni, di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, « Testa unico delle imposte sui redditi (TUIR) », sono soppressi:

l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1975;

il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 72 del 1983;

il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 408 del 1990;

il comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 413 del 1991;

il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000.

101-*ter*. Il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR) è sostituito dal seguente: « 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale subentrante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai pas-

saggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 e diversi da quelli accantonati in sospensione di imposta, a partire dal meno recente ».

384-*ter*. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano, ove più favorevoli, anche ai rapporti e alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le modifiche si applicano altresì nei casi di riduzione della riserva legale che si sia formata anche con saldi di rivalutazione monetaria.

1. 2780. Borghesi.

Dopo il comma 384, aggiungere il seguente:

384-*bis*. Al fine di evitare la duplicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche gli assegni vitalizi percepiti in base al regime antecedente la soppressione dei vitalizi medesimi dagli ex consiglieri e dagli ex assessori regionali sono assoggettati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tassazione, in deroga alle disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 52, comma 1, lettera *b*), del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto della media delle percentuali di esenzione sino ad oggi applicata, distintamente per ciascuna regione, negli anni dal 2008 al 2013.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 2586. Pagano.

COMMA 385

Sostituire il 385, con i seguenti:

385. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione. ».

385-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 419-bis e comma, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

385-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27), è abrogato;

b) alla Tabella A, Parte III, sono soppresse le seguenti voci: 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 121), 126).

1. 1902. Causi, Petrini, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Al comma 385 sostituire le parole: anche in deroga con le seguenti: nel rispetto.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere infine le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente

relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. », e dopo il comma 108 aggiungere il seguente:

« 108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.

1. 1063. Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 385, primo periodo, dopo le parole: delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: , ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, e prevedendo un limite di reddito al di sotto del quale non vengono applicate,.

1. 3150. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 385, le parole: al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: al fine di assicurare maggiori entrate pari a 457,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 733,6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 534,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente comma 386 aggiungere, infine, il seguente periodo: In tali casi l'importo dei premi di assicurazione

di cui alla lettera *f*) del citato articolo 15, comma 1, come ridotti per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è proporzionalmente rideterminato per garantire la medesima detrazione conseguente all'applicazione del citato articolo 12.

Conseguentemente al comma 510, lettera b) parole: situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale sono sostituite dalle seguenti: ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

1. 2100. Sanga, Guerini.

Al comma 385, aggiungere in fine le seguenti parole: Non possono in ogni caso subire riduzioni le detrazioni vigenti a favore dei soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« *6-bis.* Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento. ».

1. 1248. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca, Sorial.

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

385-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

« *e-bis).* le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette, relative alla frequenza di asili nido o per F assistenza domiciliare all'infanzia, per i bambini fino al compimento del quarto anno di età, gestita da un ente fornitore di un servizio accreditato presso la regione di appartenenza, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio; ».

Conseguentemente al comma 511, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

1. 411. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

385-bis. All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies*), è aggiunta la seguente:

« *i-septies.1).* le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite; ».

Conseguentemente al comma 290, lettera b), sostituire le parole: 152 milioni *con le seguenti:* 157 milioni.

1. 426. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

385-bis. All'articolo 15, comma 1, alla lettera *i-ter*), le parole: « in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, », sono sostituite dalle seguenti: « in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente riconosciute ».

Conseguentemente al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 156 milioni.

- 1. 421.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

385-bis. A parziale deroga dell'articolo 3-bis della legge 14 novembre 1992, n. 438,

ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che daranno inizio ad una nuova attività, a decorrere dall'anno 2014 e purché iscritti per la prima volta alle relative gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali non sarà richiesto, per la durata di tre anni consecutivi dall'inizio dell'attività, il « contributo minimo obbligatorio » di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

- 1. 1764.** Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli.

COMMA 386

Al comma 386 sostituire le parole: anche in deroga con le seguenti: nel rispetto.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

Conseguentemente dopo il comma 108 aggiungere i seguenti:

108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.

1. **1061.** Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 386, aggiungere dopo il primo periodo il seguente: La riduzione di cui al punto precedente non si applica alle voci relative al basso reddito non collegato al lavoro; alle politiche di partecipazione al lavoro; alle politiche riferite ai trattamenti previdenziali; ai benefici per i lavoratori dipendenti; all'istruzione; alla salute.

1. **210.** Polverini.

Al comma 386 aggiungere, infine, il seguente periodo: In tali casi l'importo dei premi di assicurazione di cui alla lettera *f*) del citato articolo 15, comma 1, come ridotti per effetto dell'articolo 12 del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è proporzionalmente rideterminato per garantire la medesima detrazione conseguente all'applicazione del citato articolo 12.

Conseguentemente al comma 385, le parole: al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *sono sostituite dalle seguenti:* al fine di assicurare maggiori entrate pari a 457,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 733,6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 534,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

conseguentemente al comma 510, lettera b), le parole: situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale *sono sostituite dalle seguenti:* ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

1. **1117.** Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 386 aggiungere, infine, il seguente periodo: In tali casi l'importo dei premi di assicurazione di cui alla lettera *f*) del citato articolo 15, comma 1, come ridotti per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è proporzionalmente rideterminato per garantire la medesima detrazione conseguente all'applicazione del citato articolo 12;

Conseguentemente al comma 510, lettera b), le parole: situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale *sono sostituite dalle seguenti:* ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 31 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni per l'anno 2015 e 32 milioni per l'anno 2016.

1. 2634. Latronico.

Dopo il comma 386 aggiungere il seguente:

386-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « euro 2.840,51 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.000,00 ».

Conseguentemente sostituire il comma 511 con il seguente:

511. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse.

1. 368. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:

386-bis. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 385 e 386, si applica anche alle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette, relative alla frequenza di asili nido o per l'assistenza domiciliare all'infanzia, per i bambini fino al compimento del quarto anno

di età, gestita da un ente fornitore di un servizio accreditato presso la regione di appartenenza, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio.

Conseguentemente al comma 511, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

1. 415. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:

386-bis. 1. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.

1. 3160. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:

386-bis. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.

1. 2878. Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

COMMA 387

Al comma 387, all'elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 39	Credito per il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali e opere.
--	--

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 68 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, ad esclusione di quelle relative alla scuola, all'Università e alla ricerca e all'ambiente. ».

- 1. 1463.** Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 387, all'elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche
---	---

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 68 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, ad esclusione di quelle

relative alla scuola, all'Università e alla ricerca e all'ambiente. ».

- 1. 1421.** Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 387, all'elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali
---	--

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 68 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, ad esclusione di quelle relative alla scuola, all'Università e alla ricerca e all'ambiente. ».

- 1. 1456.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 387, all'elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

Legge 7 marzo 2011, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali
---------------------------------------	--

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 68 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, ad esclusione di quelle

relative alla scuola, all'Università e alla ricerca e all'ambiente. »

- 1. 1461.** Brescia, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brunerotto.

Dopo il comma 387 aggiungere il seguente:

387-bis. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 400 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono

ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

- 1. 2809.** Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon.

COMMA 389

Al comma 389, dopo le parole: degli auto trasportatori *aggiungere le altre:* nonché al credito d'imposta relativo all'agevolazione per i titolari di licenza taxi o noleggio con conducente.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in misura lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014.

***1. 808.** Tullo.

Al comma 389, dopo le parole: degli auto trasportatori *aggiungere le altre:* nonché al credito d'imposta relativo all'agevolazione per i titolari di licenza taxi o noleggio con conducente.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in misura lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014.

***1. 3121.** Garofalo, Bosco.

Al comma 389, dopo le parole: degli auto trasportatori *aggiungere le altre:* nonché al credito d'imposta relativo all'agevolazione per i titolari di licenza taxi o noleggio con conducente.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.

Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in misura lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014.

***1. 1359.** Biasotti.

Al comma 389, dopo le parole: degli auto trasportatori *aggiungere le altre:* nonché al credito d'imposta relativo all'agevolazione per i titolari di licenza taxi o noleggio con conducente.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in misura lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014.

***1. 1665.** Palese, Prestigiacomò, Latronico, Galati, Milanato.

Al comma 389, dopo le parole: degli auto trasportatori *aggiungere le altre:* nonché al credito d'imposta relativo all'agevolazione per i titolari di licenza taxi o noleggio con conducente.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in misura lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014.

***1. 103.** Ferro.

Al comma 389 dopo la parola: auto-trasportatori *aggiungere le seguenti:* ed al credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano, GPL o a trazione

elettrica, ovvero per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 3.000;
2015: – 3.000;
2016: – 3.000.

- 1. 1524.** Mucci, Catalano, Vallascas, Crippa, Prodani, Della Valle, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

Al comma 389 dopo la parola: autotrasportatori aggiungere le seguenti: ed al credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano, GPL o a trazione elettrica, ovvero per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.

- 1. 1182.** Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 389 dopo la parola: autotrasportatori aggiungere le seguenti: e al credito d'imposta a favore dell'impresa per la ricerca scientifica.

Conseguentemente: al comma 290 sostituire le parole: « 152 » e « 151 » rispettivamente con « 202 » e « 201 ».

- 1. 1505.** Mucci, Prodani, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Petraroli, Crippa, Castelli, Sorial, Caso.

Sostituire il comma 389 con il seguente:

389. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 387 e 388 non si applica al credito d'imposta per investimenti in agricoltura di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1075 e

comma 1088, di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60, al credito d'imposta per il settore agricolo nelle aree svantaggiate – credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali, di cui legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Conseguentemente, al comma 387, apportare le seguenti modificazioni: alla lettera *a)* sostituire le parole: « 214 milioni di euro » con le seguenti: « 14 milioni di euro » e le parole: « 294,5 milioni di euro » con le seguenti: « 274,5 milioni di euro »; alla lettera *b)* sostituire le parole: « 87 milioni di euro » con le seguenti: « 7 milioni di euro » e le parole: « 197 milioni di euro » con le seguenti: « 185 milioni di euro ».

al comma 524 aggiungere, alla fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 ».

- 1. 3228.** Franco Bordo, Palazzotto, Pagnola, Lavagno, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sostituire il comma 389 con il seguente:

389. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 387 e 388 non si applica al credito d'imposta per investimenti in agricoltura di cui al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,

articolo 11, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1075 e comma 1088, di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60, al credito d'imposta per il settore agricolo nelle aree svantaggiate – credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali, di cui legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

« 300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2014 ».

1. 2999. Palazzotto, Franco Bordo.

COMMA 390

Dopo il comma 390 inserire il seguente:

390-bis. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è auto-

rizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

1. 434. Giuliotti, Brandolin.

Dopo il comma 390 aggiungere il seguente:

390-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193 è inserito il seguente:
3-bis. « Alle imprese che affidano lavori alle cooperative sociali da eseguirsi con detenuti all'interno degli istituti penitenziari è concesso un credito d'imposta pari al 10 per cento del lavoro affidato, fino a un limite massimo da stabilire di anno in anno con il decreto di cui al successivo articolo 4 e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, fissate per l'anno 2014 in 1 milione di euro, a condizione che il medesimo credito d'imposta sia utilizzato per innovazioni tecnologiche, ricerca scientifica, formazione e nuove attrezzature ».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 4.000;
2015: – 4.000;
2016: – 4.000.

1. 1629. Fauttilli, De Mita.

COMMA 391

Sopprimere il comma 391.

Conseguentemente, al comma 524 del medesimo articolo aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 527 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 631. Corsaro.

Sostituire il comma 391 con i seguenti:

391. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità e la riduzione è strutturale della pressione fiscale, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, al quale affluiscono le maggiori entrate, a decorrere dal 2014, derivanti dalle misure di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale e contributiva, e dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 391-bis a 391-octies.

391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: 1° gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2014;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;

e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e dopo il primo periodo è inserito il seguente: Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.

2. nell'ultimo periodo, le parole: precedente periodo sono sostituite dalle seguenti: precedenti periodi;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,

comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;

h) al comma 29, le parole: 1° gennaio 2012 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1° gennaio 2014, 31 dicembre 2013;

i) ai commi 30 e 31, le parole: 31 marzo 2012 e le parole: 16 maggio 2012 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 marzo 2014, 16 maggio 2014;

l) al comma 32, le parole: al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare;

m) al comma 33 le parole: successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.

391-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, *le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento.*

391-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) a comma 491, primo periodo premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. con le seguenti: Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione., e sostituire le parole: Sono altresì esclusi dall'imposta i trasfe-

rimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro con le seguenti: Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro;

c) dal comma 492, eliminare le parole: che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, , , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma e sostituire le parole: ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge con le parole: ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro;

e) al comma 500, aggiungere, infine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente

deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

391-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal precedente comma *391-quater* all'imposta sulle transazioni finanziarie.

391-sexies. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma *2-ter*, le parole: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 0,2 per mille per valori fino a 100.000 euro, 0,3 per mille per valori tra 100.001 e 500.000 euro e 0,5 per valori oltre i 500.001 euro a decorrere dal 2014.

391-septies. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 0,2 per mille per valori fino a 100.000 euro, 0,3 per mille per valori tra 100.001 e 500.000 euro e 0,5 per valori oltre i 500.001 euro a decorrere dal 2014.

391-octies. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;

g) oltre 150.000 euro, 47 per cento.

391-nonies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di ripartizione delle maggiori entrate e dei risparmi conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *391-bis* a *391-octies* e destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:

1) l'aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;

2) l'aumento degli assegni per il nucleo familiare;

3) l'aumento delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il lavoro dipendente e per le pensioni, concentrando il massimo beneficio sui redditi fino a 28.000 euro;

4) l'attenuazione della decrescenza della detrazione da lavoro.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 391 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante la seguente disposizione: al comma 52 sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 280 milioni.

1. 3189. Paglia, Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

Sostituire il comma 391 con il seguente:

391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2-ter, le parole: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014;

il sesto periodo della nota 3-ter, è sostituito dai seguenti periodi: Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, del cliente presso il medesimo ente gestore è complessivamente non superiore a euro 5.000 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 10.000.

1. 2008. Causi.

Sostituire il comma 391 con il seguente:

391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2-ter, le parole: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014;

il sesto periodo della nota 3-ter, è sostituito dai seguenti periodi: Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, del cliente presso il medesimo ente gestore è complessivamente non superiore a euro 5.000.

1. 1934. Fanucci.

Sostituire il comma 391 con il seguente:

391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2-ter, le parole: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014;

il sesto periodo della nota 3-ter, è sostituito dai seguenti periodi: Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 10.000.

1. 2006. Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaud, Rostan, Sanga.

Sostituire il comma 391 con il seguente:

391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2-ter, le parole: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014;

il sesto periodo della nota 3-ter, è sostituito dai seguenti periodi: Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è

soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500.

1. 1931. Fanucci.

Sostituire il comma 391, con il seguente:

391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2-ter, *le parole:* 1,5 per mille a decorrere dal 2013 *sono sostituite dalle seguenti:* 1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014.

nella nota 3-ter, l'ultimo periodo è soppresso;

1. 2693. Fanucci.

Sostituire il comma 391, con il seguente:

391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2-ter, *le parole:* 1,5 per mille a decorrere dal 2013 *sono sostituite dalle seguenti:* 1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014.

nella nota 3-ter, ultimo periodo, eliminare le parole: nella misura minima di euro 34,20 e;

1. 2689. Fanucci.

All'articolo 1, il comma 391, è sostituito dal seguente:

391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2-ter, *le parole:* 1,5 per mille a decorrere dal 2013 *sono sostituite dalle seguenti:* 1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014.

nella nota 3-ter, ultimo periodo, eliminare le parole: nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica;

Conseguentemente, al comma 76, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) le parole:* 1.880 *sono sostituite dalle seguenti:* 2.000;

b) *alle lettere b) e c) le parole:* 669 *sono sostituite dalle seguenti:* 750.

Conseguentemente al comma 391 sostituire per parole: 2 per mille *con le seguenti:* 3,5 per mille.

1. 2697. Fanucci.

Dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

391-bis. È istituito un diritto di superficie avente durata di trenta anni sulle aree edificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere, da attribuirsi alle imprese turistico-balneari in regime di concessione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

391-ter. Sulle aree già occupate da edificazioni aventi quale destinazione d'uso le attività di cui al comma 391-bis, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, d'intesa con l'Agenzia del demanio.

391-quater. Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie, di cui al comma 391-bis, è rilasciato sulla base di un piano di investimenti, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione che

ne determina criteri e modalità di presentazione, d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo. A parità di valore del piano di investimenti il concessionario uscente può esercitare il diritto di prelazione.

391-quinquies. Il diritto di superficie di cui al comma *391-bis* si costituisce, e successivamente si mantiene:

a) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;

b) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;

c) sulle aree in diritto di superficie le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle edificazioni esistenti sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

391-sexies. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultano in violazione delle disposizioni di cui ai commi da *391-bis* a *391-quinquies*, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio e abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano a essere perseguite ai sensi della legislazione vigente.

39-septies. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *91-quinquies*, riscosse dall'Agenzia delle entrate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per essere annualmente ripartito in favore,

rispettivamente, della Regione interessata e dei Comuni interessati per interventi di carattere ambientale e paesaggistico con particolare riguardo alle problematiche relative all'erosione delle spiagge. Una quota parte delle risorse non superiore al 20 per cento è destinata all'erario per la copertura degli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

391-octies. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *391-bis* a *391-sexies* deve in ogni caso assicurare il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.

391-nonies. Le restanti aree già facenti parte delle concessioni di cui al comma *391-bis*, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;

b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;

c) abbattimento delle barriere architettoniche;

d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;

e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;

f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di

attività e servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare.

1. 1905. Petitti, Pagani, Arlotti.

Dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

391-bis. Le attuali concessioni demaniali sono sostituite con un diritto di superficie avente durata tra un minimo di 9 anni ad un massimo di trenta anni da attribuirsi alle imprese turistico-balneari in regime di concessione ai sensi dell'articolo 01, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, *391-ter.* Nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e della valorizzazione delle attività imprenditoriali e della tutela degli investimenti. Le Regioni stabiliscono il numero massimo di diritti di superficie di cui un soggetto economico, direttamente o indirettamente, possa essere titolare in una stessa località o Regione per evitare illegittime e, comunque, inopportune forme di accaparramento ed individua anche il numero massimo di evidenze a cui può partecipare un singolo soggetto e società a qualsiasi titolo costituita. Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie e la durata, di cui al comma *391-bis*, è rilasciato sulla base di:

valorizzare l'impegno ad eseguire interventi di recupero ambientale, di utilizzo di materiali ecocompatibili, di sviluppo delle energie rinnovabili e degli investimenti per la riqualificazione dell'offerta turistica con riferimento ai piani di spiaggia laddove approvati;

valorizzare la specifica professionalità acquisita dagli imprenditori;

garanzia del mantenimento dei servizi di interesse generale quale i piani di salvamento, la pulizia degli arenili, la sicurezza dei fruitori degli arenili;

mantenimento dei livelli occupazionali;

premiare investimenti di destagionalizzazione dell'attività.

A parità di valore del piano di investimenti il concessionario uscente può esercitare il diritto di prelazione.

391-quater. Nel caso non venga esercitato il diritto di prelazione va riconosciuto un indennizzo, a carico del concessionario subentrante e a favore di quello uscente, garantito da idonea fidejussione e pari al valore commerciale dell'azienda compresi, l'avviamento commerciale, i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti in concessione ed impiegate nell'attività consacrata da una perizia asseverata.

391-quinques. Il diritto di superficie di cui al comma *391-bis* si costituisce, e successivamente si mantiene:

a) previo pagamento di un corrispettivo annuo. Un apposito decreto del Governo da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge determinerà i nuovi canoni sulla base di una nuova classificazione degli arenili.

391-sexies. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultano in violazione delle disposizioni di cui ai commi da *391-bis* a *391-quinques*, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio e abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano a essere perseguite ai sensi della legislazione vigente.

391-septies. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere *a)* del comma *391-quinques*, riscosse dall'Agenzia delle entrate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per essere annualmente ripartito in favore,

rispettivamente, della Regione interessata e dei Comuni interessati per interventi di carattere ambientale e paesaggistico con particolare riguardo alle problematiche relative all'erosione delle spiagge. Una quota parte delle risorse non superiore al 20 per cento è destinata all'erario per la copertura degli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

391-octies. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *391-bis* a *391* deve in ogni caso assicurare il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.

* **1. 1383.** Pagani, Petitti, Arlotti.

Dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

391-bis. Le attuali concessioni demaniali sono sostituite con un diritto di superficie avente durata tra un minimo di 9 anni ad un massimo di trenta anni da attribuirsi alle imprese turistico-balneari in regime di concessione ai sensi dell'articolo 01, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

391-ter. nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e della valorizzazione delle attività imprenditoriali e della tutela degli investimenti. Le Regioni stabiliscono il numero massimo di diritti di superficie di cui un soggetto economico, direttamente o indirettamente, possa essere titolare in una stessa località o Regione per evitare illegittime e, comun-

que, inopportune forme di accaparramento ed individua anche il numero massimo di evidenze a cui può partecipare un singolo soggetto e società a qualsiasi titolo costituita, Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie e la durata, di cui al comma *391-bis*, è rilasciato sulla base di:

valorizzare l'impegno ad eseguire interventi di recupero ambientale, di utilizzo di materiali ecocompatibili, di sviluppo delle energie rinnovabili e degli investimenti per la riqualificazione dell'offerta turistica con riferimento ai piani di spiaggia laddove approvati;

valorizzare la specifica professionalità acquisita dagli imprenditori;

garanzia del mantenimento dei servizi di interesse generale quale i piani di salvamento, la pulizia degli arenili, la sicurezza dei fruitori degli arenili.

mantenimento dei livelli occupazionali;

premiare investimenti di destagionalizzazione dell'attività;

A parità di valore del piano di investimenti il concessionario uscente può esercitare il diritto di prelazione.

391-quater. Nel caso non venga esercitato il diritto di prelazione va riconosciuto un indennizzo, a carico del concessionario subentrante e a favore di quello uscente, garantito da idonea fidejussione e pari al valore commerciale dell'azienda compresi, l'avviamento commerciale, i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti in concessione ed impiegate nell'attività consacrata da una perizia asseverata.

391-quinques. Il diritto di superficie di cui al comma *391-bis* si costituisce, e successivamente si mantiene:

a) previo pagamento di un corrispettivo annuo. Un apposito decreto del Governo da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge determinerà i nuovi canoni sulla base di una nuova classificazione degli arenili.

391-*sexies*. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultano in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 391-*bis* a 391-*quinquies*, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio e abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano a essere perseguite ai sensi della legislazione vigente.

391-*septies*. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere *a)* del comma 391-*quinquies*, riscosse dall'Agenzia delle entrate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per essere annualmente ripartito in favore, rispettivamente, della Regione interessata e dei Comuni interessati per interventi di carattere ambientale e paesaggistico con particolare riguardo alle problematiche relative all'erosione delle spiagge. Una quota parte delle risorse non superiore al 20 per cento è destinata all'erario per la copertura degli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

391-*octies*. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 391-*bis* a 391 deve in ogni caso assicurare il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.

* 1. 2819. Gianluca Pini.

Dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

391-*bis*. I provvedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti nei confronti delle concessioni demaniali marittime sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 251, lettera *b)*, punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi alla sospensione, revoca o decadenza delle concessioni medesime derivanti dal mancato versamento del canone nella misura determinata dal citato articolo 1, comma 251, lettera *b)*, punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere integralmente definiti tramite una domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) diretto, in un'unica soluzione, di importo pari al 25 per cento delle somme dovute, per un tetto massimo di 200.000;

b) rateizzato fino a un massimo di 5 rate annuali, di importo pari al 40 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

391-*ter*. La domanda di definizione di cui al comma 391-*bis*, con la quale l'istante deve precisare se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a)* o di quelle di cui alla lettera *b)* del predetto comma, è presentata entro il 31 gennaio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di definizione, dell'intero importo dovuto; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il mancato pagamento di una di queste, entro 60 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio.

391-*quater*. Qualora il concessionario abbia provveduto al pagamento, in tutto o in parte, dei canoni richiesti, le somme eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto a quanto disposto dal comma 391-*bis* sono imputate quale acconto sui

canoni demaniali marittimi per le annualità successive con le modalità previste dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a partire dal 1° ottobre 2013.

391-quinquies. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire la revisione della disciplina dei canoni annui da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2013 alle concessioni di cui all'articolo 1 comma 251, capoverso lettera b) punto 2.1) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

391-sexies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da *391-bis* a *391-quater* si provvede con l'adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2014, a euro 2.000 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 5.000 per le concessioni relative a pertinenze concernenti attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e servizi, non gravate da altri oneri concessori.

1. 2208. Petitti, Velo, Bini, Sani, Sanga, Vazio, Arlotti, Tidei, Montroni, Giacobbe.

Dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al *7-bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

391-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *al comma 5-bis primo periodo, le parole:* nei limiti del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nei limiti del 95 per cento.

391-quinquies. Al decreto legislativo 13 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura dei 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nella misura del 95 per cento;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nella misura dei 95 per cento;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nella misura del 95 per cento.

391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *391-quater* e *391-quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, Missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », Programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale... », voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, legge 328/2000, « Fondo per le politiche sociali », apportare le seguenti modifiche:

2014 CP: +200.000;
CS: +200.000;

2015 CP: +400.000;
CS: +400.000;

2016 CP: +400.000;
CS: +400.000.

1. 2491. Nicchi, Marcon, Boccadutri, Piazzoni, Melilla, Aiello.

Dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

391-bis. I provvedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti nei confronti delle concessioni demaniali marittime sottoposte alla disciplina di cui

all'articolo 1, comma 251, lettera *b*), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi alla sospensione, revoca o decadenza delle concessioni medesime derivanti dal mancato versamento del canone nella misura determinata dal citato articolo 1, comma 251, lettera *b*), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere integralmente definiti tramite una domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) diretto, in un'unica soluzione, di importo pari al 25 per cento delle somme dovute, per un tetto massimo di 200.000 euro;

b) rateizzato fino a un massimo di 7 rate annuali, di importo pari al 35 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

391-ter. La domanda di definizione di cui al comma 391-*bis*, con la quale l'istante deve precisare e intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a*) o di quelle di cui alla lettera *b*) del predetto comma, è presentata entro il 31 gennaio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di definizione, dell'intero importo dovuto; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il mancato pagamento di una di queste, entro 60 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio.

391-quater. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire:

a) la revisione della disciplina dei canoni annui da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2013 alle concessioni di cui all'articolo 1 comma 251, capoverso lettera

b) punto 2.1) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) le modalità di recupero da parte dei concessionari che hanno provveduto a pagare regolarmente i canoni di cui al comma 391-*bis* di una quota dei medesimi con le modalità previste dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a partire dal 1° ottobre 2013.

391-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 391-*bis* a 391-*quater* si provvede con l'adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2014, a euro 2.000 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 5.000 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori.

1. 2814. Gianluca Pini.

Dopo il comma 391 aggiungere i seguenti:

391-bis. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

391-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 1-bis del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

391-quater. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate assicurano l'attuazione delle misure previste dai commi 391-bis e 391-ter in collaborazione con comuni che possono, a tal fine, avvalersi dei dati contenuti nel registro di anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130 del Codice Civile.

391-quinquies. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i commi 8, 9 e 10 sono abrogati.

1. 1973. Causi.

Dopo il comma 391 aggiungere il seguente: 391-bis:

391-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, *le parole:* 20 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 21 per cento;

Conseguentemente, dopo il comma 443, aggiungere il seguente:

443-bis. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. All'interno delle attività di cui al

presente comma, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. I Comuni provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rettificare le superfici esentate dalla TARI ai sensi del presente comma.

Conseguentemente, al comma 447, premettere alle parole: Per l'applicazione della Tari *le seguenti:* Fatto salvo quanto previsto al comma 443-bis.

Conseguentemente, al comma 450 dopo le parole. al cui smaltimento aggiungere le seguenti: «o avvio al recupero.

Conseguentemente, sostituire il comma 453 con il seguente:

453. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere criteri oggettivi e trasparenti per la determinazione del costo fisso del servizio di gestione, previsto dal piano finanziario del Comune, da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione a intervalli ragionevoli di incidenza determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

b) prevedere che la ripartizione dei costi avvenga sulla base della stima della

produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune deve determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti nel Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche deve essere calcolata per differenza. In assenza di tali misurazioni, si fa riferimento al dato della produzione media pro capite risultante dai dati del Modello unico di dichiarazione ambientale;

c) prevedere che la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, sia fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;

d) prevedere che il comune, con proprio regolamento, possa stabilire riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: 1) abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 2) aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobili-fici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Il Comune nella modulazione della tariffa dovrà tener conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle ali-

quote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune potrà altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Conseguentemente, sostituire il comma 454 con il seguente:

454-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 454, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente « servizi indivisibili » di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Conseguentemente, al comma 455 dopo le parole: al cui smaltimento aggiungere le seguenti: o avvio al recupero.

Conseguentemente, al comma 459 dopo le parole: riferibile alle utenze domestiche aggiungere le seguenti: e non domestiche.

Conseguentemente, al comma 460 sostituire le parole: può prevedere con le seguenti: deve prevedere.

Conseguentemente, al comma 461 sopprimere le parole: può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura.

Conseguentemente, sopprimere i commi 468 e 469.

1. 2059. Bini, Fanucci.

Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. Il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è *sostituito dal seguente:* L'addizionale di cui al periodo precedente è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il comma *15-ter* dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 2408. Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli.

Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento.

Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero della Salute, articolo 1 comma 2 legge 434 del 998 finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti modifiche:

2014: CP: +4.000;
CS: +4.000;

2015: CP: +4.000;
CS: +4.000.

2016: CP: +4.000;
CS: +4.000.

1. 2495. Aiello, Marcon, Boccadutri, Piazzoni, Melilla, Nicchi.

Dopo il comma 391 inserire il seguente:

391-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

1. 381. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 130 del 2011, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), aggiungere infine le parole:* detenuti da persone fisiche non imprenditori;

2) *alla lettera b), aggiungere infine le parole:* detenuti da persone fisiche non imprenditori.

Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono interamente destinate alla riduzione del cuneo fiscale.

1. 1630. Fanucci.

Dopo il comma 391 aggiungere il seguente:

391-bis. Alla nota *3-ter* dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, apportare le seguenti modifiche:

a) *al sesto periodo sopprimere le parole:* , nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica;

b) *all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole:* nella misura minima di euro 34,20 e.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere in fine le parole: ,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

1. 1034. Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, *sono apportate le seguenti modificazioni:* al sesto periodo della nota 3-ter, *le parole:* nella misura minima di euro 34,20 e *sono soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole:* Non sono soggette all'imposta le

comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a euro 5.000.

1. 1991. Busin.

Dopo il comma 391 aggiungere il seguente:

391-bis. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sesto periodo della nota 3-ter, alla lettera b) *sopprimere le seguenti parole:* nella misura minima di euro 34,20 e,.

Conseguentemente:

Al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquantacinque per cento.

1. 3208. Paglia, Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

COMMA 392

Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:

392-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

392-ter. Il decreto di cui al comma 392-bis può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma precedente, rispetto a quello indicato nel Documento di economia e finanza. Il predetto decreto può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 392-bis, abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel DEF.

392-quater. Il decreto di cui al comma 392-bis, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

392-quinquies. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 392-bis è adottato qualora le condizioni di cui al successivo comma 392-ter ricorrano entro il 28 febbraio 2014.

1. 3251. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:

392-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera *l-bis*) è abrogata;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente: « Articolo 15-bis – *Detrazioni per adozione internazionale* – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, (nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni. ».

392-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera *m*) è abrogata.

392-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

392-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai precedenti commi da 392-bis a 392-quater, provvede a mo-

dificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 3196. Marcon, Boccadutri, Melilla, Nicchi, Lavagno, Paglia.

Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:

392-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria »;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. » con le seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione. », e sostituire le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » con le seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) al comma 492, sopprimere le parole: « che abbiano come sottostante pre-

valentemente, uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », e le parole: « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » e sostituire le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » con le parole: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

« *499-bis.* Nella nota *3-ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro." »;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari ».

392-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche

introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.

392-*quater*. Le maggiori entrate di cui al comma 1, sono destinate, in ragione di anno: al fondo contemplato nell'articolo 1, comma 40:.

1. 2883. Zaccagnini.

Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:

392-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per l'esercizio 2014, finalizzato alla corresponsione, da parte del sostituto d'imposta, se presente, o direttamente dall'Agenzia delle entrate a seguito di domanda in via telematica, di un bonus annuale ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o ai lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo I della legge 244/2007, la cui imposta netta sia pari a zero. Al Fondo affluiscono le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 392-*ter* e 392-*quater*, ed accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

392-*ter*. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole « 62,5 per cento »

sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.

2. nell'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinqies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. »;

h) al comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare. ».

392-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 392-bis, valutati 5 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica « Ministero dell'economia e delle finanze ».

1. 3215. Paglia, Lavagno, Marcon, Bocca-dutri, Melilla.

Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:

392-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

d) al comma 19, lettere *a)*, *b)* e *c)* numero 3), le parole « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2. nell'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle im-

poste sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. »;

h) al comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare. ».

392-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento ».

392-quater. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 392-*bis* e 392-*ter*, ed accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono in un « Fondo » istituito a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione dello stesso ministero e finalizzato alla corresponsione, da parte del sostituto d'imposta, se presente, o direttamente dall'Agenzia delle entrate a seguito di domanda in via telematica, di un bonus annuale ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o ai lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 244/2007, la cui imposta netta sia pari a zero.

1. 3211. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:

392-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

d) al comma 19, lettere *a)*, *b)* e *c)* numero 3), le parole « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2. nell'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. »;

h) al comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle se-

guenti: « 1° gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare. ».

392-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento ».

1. 3185. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:

392-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 la misura del prelievo erariale unico è determinata nel 13 per cento dell'ammontare delle somme giocate, ferme restando le modalità di trattenuta e versamento del prelievo previste dalla legislazione vigente.

392-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 la percentuale

destinata alle vincite (*pay-out*) è fissata in misura non inferiore all'80 per cento.

1. 1908. Ginato, Causi, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Melech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pellillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-bis. « All'articolo 62-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo di tabacchi lavorati che non rientrano al periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25 ».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 55 milioni di euro in ragione annua si provvede mediante le maggiori entrate afferenti dalle seguenti disposizioni:

dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:

290-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni

di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 55 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

290-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *h*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

1. 3140. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla, Capozzolo, Palese, Abrignani, Fedriga, Prodani, Mucci.

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-bis. « All'articolo 62-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e

successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo di tabacchi lavorati che non rientrano al periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25 ».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 55 milioni di euro in ragione annua si provvede mediante le maggiori entrate afferenti dalle seguenti disposizioni:

dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:

290-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 55 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

290-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari

sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera h), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

1. 3167. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-bis. Il comma 2, dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è soppresso.

1. 3250. Marcon.

Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:

392-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 è incrementata del 50 per cento.

1. 3197. Marcon, Paglia, Boccadutri, Lavagno, Melilla.

COMMA 393

Sopprimere il comma 393.

Conseguentemente, all'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

530-bis. A decorrere dal 2014, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

1. 2532. Allasia, Borghesi.

Sopprimere la lettera a) del comma 393.

Conseguentemente, dopo il comma 393 aggiungere il seguente:

393-bis. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, sostituire le parole: « tre anni » con le seguenti: « un anno ».

1. 1150. Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Sopprimere la lettera d) del comma 393.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

1. 1148. Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 393 aggiungere il seguente:

393-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;

b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo;

c) articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

1. 3188. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

COMMA 395

Dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, al primo periodo sono premesse le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria »;

b) al medesimo comma 491, le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. » sono sostituite dalle seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione. », e le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) al comma 492, le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, » e le parole « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un rego-

lamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » sono soppresse le parole « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » sono sostituite dalle parole « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: « 499-*bis*. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. »;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

395-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-*bis* all'imposta sulle transazioni finanziarie.

1. 3182. Marcon, Boccadutri, Lavagno, Melilla, Paglia.

Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2014, i pagamenti effettuati utilizzando carte di debito operanti su circuiti nazionali fino all'importo massimo di 25 euro per transazione e per cumulativi 50 euro giornalieri vengono effettuati senza l'immissione del codice di identificazione personale (PIN).

1. 3263. Quintarelli, Librandi.

Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4-*bis*: 4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari inferiore a 50.000 euro.

1. 394. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-*bis*. All'articolo 15, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 »;

b) le parole: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 » sono aggiunte in fine.

1. 399. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-*bis*. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

1. 403. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-*bis*. All'articolo 15, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle « 1° gennaio 2015 ».

***1. 406.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-*bis*. All'articolo 15, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle « 1° gennaio 2015 ».

***1. 2405.** Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Sottanelli.

Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-*bis*. All'articolo 15, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera *e*), è aggiunto la seguente: *e-bis*) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente;

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 125 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

1. 2917. Fratoianni.

Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-*bis*. All'articolo 15, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente: *e-bis*) le spese sostenute, e non coperte da contributi o soste-

gni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente.

Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 81 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

1. 2921. Fratoianni.

Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il termine di pagamento degli ordini disposti dal beneficiario, nonché quelli effettuati tramite documenti cartacei, è fissato inderogabilmente al primo giorno non estivo successivo alla sua scadenza se questa coincide con la fine del mese.

1. 2954. Cimmino, Librandi.

COMMA 396

Sopprimere il comma 396.

Conseguentemente, sopprimere i commi 397, 398 e 399.

1. 2656. Librandi.

Al comma 396, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 2013 », sono sostituite dalle seguenti: « , 2013 e 2014 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 4.600.

1. 2364. Fedi, Garavini, Porta, La Marca, Gianni Farina, Amendola, Melilli, Zoglia, Caruso, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Tacconi.

Al comma 396, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, sentito il

parere della Conferenza Stato-Regioni, assicura, con opportuni decreti legislativi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-septiesdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. In regime transitorio, le disposizioni del decreto-legge citato si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 500 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella C, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1. 1904. Busin.

COMMA 397

Al comma 397, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il rimborso richiesto in caso di mancata effettuazione delle operazioni di controllo è erogato dall'Agenzia delle entrate entro sette mesi dalla scadenza indicata dal comma 396.

- 1. 1163.** Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 397, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, entro i termini stabiliti dal comma 396, l'Agenzia delle entrate non preveda al rimborso o non comunichi l'esito dei controlli effettuati, sulla base del principio del silenzio-assenso il contribuente può detrarre l'intero importo del rimborso dalla dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, relativa all'esercizio fiscale successivo.

- 1. 2661.** Librandi.

COMMA 399

Dopo il comma 399 aggiungere il seguente:

399-bis. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente:

3-ter. Per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la sanzione per le violazioni di cui al comma 3 è triplicata, qualora al cliente sia presentata documentazione diversa dallo scontrino, dalla fattura o dalla ricevuta fiscale, ovvero da quella indicata dal predetto comma 3. In tale ipotesi, la sanzione di cui all'articolo 12, comma 2 si applica ove nel quinquennio siano contestate due distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi.

1. 2073. Pierdomenico Martino.

Dopo il comma 399, aggiungere il seguente:

399-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: « di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta ».

1. 2401. Fedriga, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi, Borghesi, Molteni.

Dopo il comma 399, aggiungere il seguente:

399-bis. Ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti »;

b) al comma 9, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* sia stato stipulato un contratto verbale ».

* **1. 2350.** Marco Di Stefano.

Dopo il comma 399, aggiungere il seguente:

399-bis. Ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti »;

b) al comma 9, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* sia stato stipulato un contratto verbale ».

* **1. 3198.** Piazzoni, Lavagno, Melilla, Boccadutri.

Dopo il comma 399, aggiungere il seguente:

399-bis. Al fine di promuovere l'efficientamento energetico degli edifici, le opere di cui all'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 12 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ricomprese a tutti gli effetti tra le spese elencate ai commi 344 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2003, n. 296.

1. 2958. Marco Di Stefano.

Dopo il comma 399, aggiungere il seguente:

399-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiore al 15 per cento. Per il « controllo di fatto » si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali viene esercitato il controllo di fatto. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis e 1-ter. La Consob, con

cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali viene esercitato il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis.

1-sexies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1 e 1-bis è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.

1-septies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-sexies sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca ».

b) le parole: « partecipazione indicata nel comma 1 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « partecipazione indicata nei commi 1 e 1-bis ».

1. 1976. Causi.

Dopo il comma 399, aggiungere i seguenti:

299-bis. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, le parole « otto », « dodici » e « euro 51.645,69 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dodici », « ventiquattro » e « euro 50.000,00 »;

b) all'articolo 8, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: « 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e

successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva »;

c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso ».

399-*ter*. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole « otto » e « dodici » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dodici » e « ventiquattro »;

b) il comma 2-*bis*, è sostituito dal seguente: « 3-*bis*. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il

termine di pagamento della rata successiva ».

399-*quater*. All'articolo 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « sei », « cinquemila » e « venti » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dodici », « cinquantamila » e « ventiquattro »;

b) al comma 3, le parole « al tasso del 3,5 per cento annuo » sono sostituite dalle seguenti: « al saggio legale ».

399-*quinqüies*. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione »;

b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo 0 in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione ».

1. 1988. Causi, Moretti, Sanna.

COMMA 400

Al comma 400, sostituire la parola: 300.000 con la cifra: 200.000.

1. 1856. Busin.

Sostituire il comma 400 con i seguenti:

400. Al comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 300.000 euro » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 250.000 euro »;

b) le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

400-*bis*. Ai fini della verifica del superamento del limite di cui al comma 400 rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

400-*ter*. Le maggiori entrate di cui al comma 400 sono destinate ad incrementare le dotazioni di cui al comma 133.

***1. 1885.** De Micheli, Ruggetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fannucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giullietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

COMMA 401

Sopprimere il comma 401.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 402 a 406.

1. 624. Corsaro.

Dopo il comma 401, aggiungere il seguente:

401-bis. A decorrere dall'anno 2014, la
tassa di concessione governativa prevista

per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 è ridotta del 50 per cento.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 2054. Borghesi.

COMMA 403

Dopo il comma 403 aggiungere il seguente:

403-bis. All'articolo 6, comma *6-ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge 14 novembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le operazioni di acquisto di beni immobili da destinare all'uso istituzionale delle Amministrazioni dello Stato effettuate dall'Agenzia del Demanio, il relativo prezzo può essere liquidato in parte mediante la cessione di beni immobili disponibili di proprietà dello Stato, in parte corrispondendo ratei mensili, per il pagamento dei quali sono utilizzate, fino all'estinzione del debito, le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione passiva, venuti a cessare, da parte delle Amministrazioni destinatarie degli immobili acquistati.

1. 1831. De Micheli.

Dopo il comma 403 aggiungere il seguente:

403-bis. Al decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. L'agenzia del Demanio può procedere alla realizzazione degli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, anche avvalendosi degli operatori con cui ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5 e curarne la progettazione stipulando, in deroga all'articolo, 59, comma 1, decreto-legge, 12 aprile 2006 n. 163, accordi quadro con operatori del settore,

individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.

b) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

12-bis. Sono attribuite all'Agenzia del Demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, relative agli interventi di efficientamento energetico effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato in uso alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, inclusi gli Organi di rilievo costituzionale.

1. 1834. De Micheli.

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

403-bis. Con apposito decreto legislativo da adattarsi entro il 31 marzo 2014 si provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime al fine di stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti. Il medesimo decreto legislativo prevede criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti ed individua nuovi criteri per la revisione dei canoni nonché modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, e disciplinano le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo. Il decreto legislativo prevede altresì criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della na-

vigazione, e stabilisce criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende. Il decreto, infine, stabilisce le modalità di trasferimento in proprietà a titolo non oneroso alle Regioni nel cui territorio insistono dei beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze come definito all'articolo 28 del codice della navigazione e all'articolo 822 del codice civile. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato nonché i porti di rilevanza nazionale e internazionale secondo la normativa di settore. All'articolo 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili » è aggiunto il seguente periodo: « effettuate a far data dal 1° gennaio 2007 ».

1. 1836. De Micheli.

Dopo il comma 403 aggiungere il seguente:

403-bis. Le pendenze giudiziarie in essere alla data del 31 dicembre 2013 e le richieste di pagamento in corso alla medesima data concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi possono essere integralmente definiti a domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) diretto, in un'unica soluzione, di un importo pari al 40 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di 12 rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre gli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

Il versamento dell'intero importo o della prima rata deve avvenire entro il 31 marzo 2014.

1. 1840. De Micheli.

Dopo il comma 403 aggiungere il seguente:

403-bis. Le aree appartenenti al patrimonio dello Stato sulle quali alla data del 31 dicembre 2012 siano state realizzate da privati unità immobiliari ad uso abitativo e commerciale in assenza di autorizzazione sono alienate a cura della Direzione Regionale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore dell'occupante che ne faccia richiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni. Sono parimenti trasferite in proprietà, a titolo gratuito, agli enti locali che ne facciano richiesta le opere di urbanizzazione contigue, prospicienti e funzionali alle unità abitative di cui al primo periodo del presente comma realizzate dagli stessi enti Locali, che provvedono alle attività inerenti la regolarizzazione edilizia ed urbanistica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione legislativa, saranno determinate ulteriori modalità di attuazione della presente norma. Con la formalizzazione del trasferimento di proprietà si intendono decadute tutte le azioni giudiziarie pendenti e le parti si impegnano ad abbandonare i relativi contenziosi.

1. 1842. Martella, Mognato.

Dopo il comma 403 aggiungere il seguente:

403-bis. All'articolo 3, comma 109 lettera d) della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 e successive modificazioni dopo la parola: « erariale » è aggiunto il seguente periodo: « Fermo restando la garanzia del rinnovo dei contratti di locazione di cui alla precedente lettera *b*), all'inquilino che esercita il diritto di prelazione di cui alla precedente lettera *a*), è riconosciuto un ulteriore riduzione dell'8 per cento del prezzo di acquisto, in presenza di una delle seguenti condizioni: *i*) sia titolare di un reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare; *ii*) sia ultrasessantacinquenne; *iii*) abbia nel proprio nucleo familiare un soggetto di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

1. 1845. Martella, Mognato.

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

403-bis. All'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: « nel cui territorio gli stessi sono ubicati » sono aggiunte le seguenti: « , sulla base della documentazione in possesso dell'Agenzia del demanio »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « della volturazione » con le seguenti: « di sottoscrizione del verbale di trasferimento, »; dopo la parola: « difformità » sono aggiunte le seguenti: « catastali ed » e, dopo le parole: « urbanistico-edilizie » sono aggiunte le seguenti: « ed alla successiva trascrizione »;

c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli alloggi costruiti dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

1. 1857. De Micheli.

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

403-bis. L'Agenzia del demanio individua, con propri decreti, immobili non più utili per fini istituzionali, funzionali all'avvio ed al sostegno di iniziative di sviluppo imprenditoriale che garantiscano un incremento occupazionale, affinché vengano affidati alle imprese di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800, selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica gli immobili individuati dai predetti decreti sono affidati con il metodo dell'offerta libera ed il criterio del maggior valore dell'immobile trasformato. Sono esclusi gli immobili in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, gli immobili per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione ai sensi dell'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni. Per l'insediamento e l'avvio delle predette iniziative alle imprese selezionate vengono attribuiti i seguenti benefici: concessione, costituzione del diritto di superficie o locazione degli immobili pubblici per un periodo non superiore a 99 anni, a titolo gratuito per gli anni corrispondenti ad un quinto dell'intera durata contrattuale per un massimo di 10 anni con l'obbligo a carico dell'impresa concessionaria, superficiaria o conduttrice di far fronte a tutti gli oneri derivanti dal recupero, restauro, ristrutturazione e manutenzione dell'immobile, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni.

1. 1859. De Micheli.

COMMA 406

Dopo il comma 406, aggiungere il seguente:

406-bis. Al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis.

(Redazione in formato elettronico delle intese, degli accordi e dei provvedimenti della Conferenza).

1. A decorrere dal 1° luglio 2014 gli atti di competenza delle Conferenze di cui al presente decreto, nonché quelli attuativi conseguenti, sono redatti esclusivamente in modalità informatica ».

1. 3401. La I Commissione.

COMMA 407

Dopo il comma 407, aggiungere i seguenti:

407-bis. All'Allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, alla Tariffa, parte prima, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1.bis, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis-2. Originali informatici comprensivi degli allegati e loro copie informatiche dichiarate conformi all'originale per uso registrazione degli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali di cui all'articolo 11, comma 13 del decreto legislativo n. 163 del 2006 qualora non assoggettati a registrazione con procedure telematiche: euro 30,00 (trenta/00);

1-bis-3. Copie informatiche dichiarate conformi all'originale degli atti, comprensivi degli allegati, rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali di cui all'articolo 11, comma 13 del decreto legislativo n. 163 del 2006 a coloro che ne abbiano fatto richiesta a prescindere dalla modalità utilizzata ai fini della registrazione: 30,00 (trenta/00) »;

b) nella colonna delle Note relative al comma 1.bis, aggiungere i seguenti punti:

« 1-bis-2. L'imposta è dovuta nella misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento »;

1-bis-3. « L'imposta è dovuta nella misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento »;

c) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Originali informatici comprensivi degli allegati dei contratti di cui all'articolo 11, comma 13 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il cui corrispettivo sia pari o superiore ad euro 5.000,00, stipulati a mezzo:

i) scrittura privata: euro 30,00 (trenta/00);

ii) scambio di lettere: euro 30,00 (trenta/00) »;

1-ter. Copie informatiche dichiarate conformi all'originali delle scritture private, comprensive degli allegati, dei contratti di cui all'articolo 11, comma 13 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il cui corrispettivo sia pari o superiore ad euro 5.000,00, a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 30,00 (trenta/00);

d) nella colonna delle Note relative al comma 1, aggiungere i seguenti punti:

1-bis. « L'imposta è dovuta nella misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento »;

1-ter. « L'imposta è dovuta nella misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento ».

407-ter. All'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, alla Tabella « Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto » è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 27-*quinques*. – 1.Originali informatici comprensivi degli allegati dei contratti di cui all'articolo 11, comma 13 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e copie anche se dichiarate conformi il cui corrispettivo sia inferiore ad euro 5.000,00 stipulati a mezzo scrittura privata e/o scambi di lettere. ».

Conseguentemente, al comma 406, aggiungere i seguenti periodi:

Il provvedimento stabilisce altresì le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per i contratti stipulati in modalità elettronica di cui all'articolo 11, comma 13 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e per gli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. In via transitoria

fino all'attivazione delle modalità di pagamento, previste per i contratti stipulati in modalità elettroniche di cui all'articolo 11, comma 13 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il versamento dell'imposta di bollo è

assolto secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera *h*-ter) del decreto legislativo, del 9 luglio 1997 n. 241.

1. 1307. Parrini.

COMMA 408

Al comma 408, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 735.** Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

COMMA 409

Dopo il comma 409 inserire i seguenti commi:

409-*bis*. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustiziarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « il contributo dovuto è di euro 300 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo dovuto è di euro 150 »;

b) alla lettera c), le parole: « il contributo dovuto è di euro 1.800 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo dovuto è di euro 1.150 »;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400 »;

d) alla lettera e), le parole: « , il contributo dovuto è di euro 650 » sono sostituite dalle seguenti: « , il contributo dovuto è di euro 350 ».

409-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 409 bis si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 3282. La II Commissione.

Dopo il comma 409 inserire i seguenti commi:

409-*bis*. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustiziarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « il contributo dovuto è di euro 300 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo dovuto è di euro 150 »;

b) alla lettera c), le parole: « il contributo dovuto è di euro 1.800 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo dovuto è di euro 1.150 »;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400 »;

d) alla lettera e), le parole: « , il contributo dovuto è di euro 650 » sono sostituite dalle seguenti: « , il contributo dovuto è di euro 350 ».

409-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 409 bis si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 2743. Lauricella.

Dopo il comma 409 inserire il seguente:

409-*bis*. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo

6, comma 3-*bis*, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013 n. 90.

***1. 3283.** La II Commissione.

Dopo il comma 409 inserire il seguente:

409-*bis*. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013 n. 90.

***1. 2746.** Vazio.

Dopo il comma 409 aggiungere il seguente:

409-*bis*. Ai prestatori di servizi abilitati al pagamento telematico del contributo unificato, degli altri diritti e spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) nelle forme previste dall'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 30 del Decreto del Ministero della giustizia, 21 febbraio 2011, n. 44, è riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze secondo criteri di economicità e comunque in misura non superiore a quella stabilita per le riscossioni dei predetti oneri da parte dei rivenditori di generi di monopolio e valori bollati ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'articolo 1-*bis*, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

1. 2238. Abrignani.

COMMA 410

Sopprimere i commi 410, 411, 412, 413, 414, 415.

1. 613. Corsaro.

I commi 410, 412 e 413 sono soppressi.

Conseguentemente alla Tabella A , voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 4.000;

2015: – 4.000;

2016: – 4.000.

1. 807. Micillo, Agostinelli, Turco, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

COMMA 415

Dopo il comma 415, inserire il seguente:

415-bis. Al libro Quarto, Titolo III, capo I, del codice civile, dopo la sezione IV (Della vendita di eredita) è inserita la seguente sezione:

Sezione IV-bis — *Della vendita di azienda e di partecipazioni sociali.*

ART. 1547-bis. Vendita di azienda. Nella vendita di azienda il termine di prescrizione dell'azione di cui all'articolo 1495 c.c. è di cinque anni.

ART. 1547-ter. Vendita di partecipazioni sociali. Nella vendita di partecipazioni sociali i diritti derivanti dai patti relativi alla consistenza, alle caratteristiche del patrimonio e alle prospettive reddituali della società si prescrivono in cinque anni.

1. 2716. Moretti, Francesco Sanna.

COMMA 416

I commi 416 e 417 sono soppressi.

Conseguentemente, dopo il comma 527 aggiungere i seguenti:

527-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 54 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014, Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'I per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.

527-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma *527-bis*, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui ai commi 416 e 417. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

- 1. 835.** Bonafede, Colletti, Agostinelli, Turco, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 416, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al

periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016. »

- 1. 478.** Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 416 dell'articolo 1, lettera a), le parole: euro 27 sono sostituite con le parole: euro 16.

- 1. 1980.** Ribaudò, Rostan.

Al comma 416, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis. All'articolo 76, comma 1, le parole « non superiore a euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 12.000 ».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- * 1. 3284.** La II Commissione.

Al comma 416, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis. All'articolo 76, comma 1, le parole « non superiore a euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 12.000 ».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

* **1. 732.** Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 416 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 106-*bis* (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) – 1. Gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Gli importi del difensore restano determinati in base ai parametri approvati dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge

BARI	LUCERA
BARI	LUCERA
BARI	LUCERA
BARI	LUCERA
CATANZARO	ROSSANO
CATANZARO	ROSSANO
GENOVA	CHIAVARI
GENOVA	CHIAVARI
GENOVA	SANREMO
GENOVA	SANREMO
GENOVA	SANREMO
MILANO	VIGEVANO
MILANO	VIGEVANO
MILANO	VIGEVANO
TORINO	ALBA
TORINO	ALBA
TORINO	ALBA
TORINO	PINEROLO
TORINO	PINEROLO
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA

416-*ter*. Il Ministro della giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le disposizioni normative necessarie ad adeguare le circoscri-

31 dicembre 2012, n. 247. Fino all'approvazione dei parametri di cui al periodo precedente, continuano ad utilizzarsi i parametri di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 ».

Conseguentemente al comma 524, aggiungere, infine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 2027. Molteni.

Dopo il comma 416, aggiungere i seguenti:

416-*bis*. Alla tabella A di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2021, n.115 sono soppresse le seguenti voci:

T.	LUCERA
SEZ.T.	APRICENA
SEZ.T.	RODI GARGANICO
P.R.	LUCERA
T.	ROSSANO
P.R.	ROSSANO
T.	CHIAVARI
P.R.	CHIAVARI
T.	SANREMO
SEZ.T.	VENTIMIGLIA
P.R.	SANREMO
T.	VIGEVANO
SEZ.T.	ABBIATEGRASSO
P.R.	VIGEVANO
T.	ALBA
SEZ.T.	BRA
P.R.	ALBA
T.	PINEROLO
P.R.	PINEROLO
T.	BASSANO DEL GRAPPA
P.R.	BASSANO DEL GRAPPA

zioni dei tribunali in conformità a quanto previsto dal comma 416-*bis*.

1. 330. Di Gioia.

COMMA 417

Dopo il comma 417 è inserito il seguente:

417-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

ART. 13.

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 150.000;

f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150.000 e fino a euro 260.000;

g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;

i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000;

1-bis. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:

a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;

b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;

d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.

2-bis. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.

2-ter. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 2.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo

dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

4. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.

5. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera *i*). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-*quater* lettera *f*).

6. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi;

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150.

Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di 500;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a*) e *b*), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di

euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200,000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350;

6-*bis*. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Le disposizioni di cui al comma presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'articolo 8, Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è abrogato.

Conseguentemente dopo il comma 527 aggiungere i seguenti:

527-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.

527-*ter*. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 527-*bis*, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 417-*bis*. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

527-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 apportare la seguente modifica: al comma 5-*bis* dell'articolo 96 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 97 per cento ».

1. 879. Colletti, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

Dopo il comma 417, aggiungere i seguenti:

417-*bis*. All'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo comma, n. 1), le parole: « nell'anno anteriore alla » sono sostituite

dalle seguenti: « nei diciotto mesi prima della ».

2. al primo comma n. 2), le parole: « nell'anno anteriore alla » sono sostituite dalle seguenti: « nei diciotto mesi prima della ».

3. al primo comma n. 3), le parole: « nell'anno anteriore alla » sono sostituite dalle seguenti: « nei diciotto mesi prima della ».

4. al primo comma n. 4), le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

5. al secondo comma, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

417-*ter*. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo l'articolo 67-*bis*, viene inserito il seguente articolo 67-*ter*:

« Sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111-*bis*. L.F., i crediti derivanti da finanziamenti, compresi i finanziamenti – ponte, in qualunque forma effettuati da banche ed intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo, 67, comma 3, lettera *d)* regio decreto n. 267 del 1942, purché gli importi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per il compimento di atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, come individuata al comma 7 dell'articolo 161 ».

417-*quater*. All'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 6, dopo le parole: « tre esercizi » sono inserite le parole: « nonché la documentazione di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 »; dopo le parole: « nominativo dei creditori » sono inserite le parole: « per i quali il credito risulti certo, liquido ed esigibile »; dopo le parole: « la documentazione di cui ai commi secondo »

sono inserite le parole: « lettere *a)*, *b)* ed *e)* », il periodo: « Con decreto motivato ... a norma dell'articolo 18 » è abrogato;

2. Al comma 7, la frase: « e deve acquisire il parere del commissario giudiziale se nominato » è abrogata; dopo le parole « atti di ordinaria amministrazione » è inserito il seguente periodo: « Sono atti di ordinaria amministrazione gli atti di disposizione dei beni connessi con la gestione normale dell'impresa. Sono invece da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa stessa »; dopo il periodo: « I crediti di terzi ... sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 » è inserito il seguente comma: « Sono altresì prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione del ricorso di cui al comma 6, sempreché le stesse forniture siano specificamente individuate nella domanda, individuandole come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale. Sono parimenti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti – ponte effettuati da banche ed intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, purché gli importi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per il compimento degli atti di disposizione dei beni

connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, come individuati nel presente comma ».

417-quinquies. All'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 dopo il comma 1, è inserito il seguente comma *1-bis*:

Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111-*bis* L.F., i crediti derivanti da finanziamenti – ponte effettuati da banche ed intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche prima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, purché gli stessi:

a) forniscano il loro assenso all'accordo di ristrutturazione;

b) gli importi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per il compimento di atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, come individuati al comma 7 dell'articolo 161.

Sono altresì prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, sempreché le stesse forniture siano specificamente individuate come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale.

1. 1733. Castricone, Covello.

COMMA 418

Sostituire i commi 418 e 419 con il seguente:

418. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 1 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 16 per cento;

se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento;

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole dell'aliquota del 3 per cento, sono sostituite dalle seguenti: « dell'aliquota del 2 per cento ».

1. 2276. Caon, Guidesi.

Al comma 418, aggiungere infine le seguenti parole: dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente, al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento *con le parole:* 15 per cento.

* **1. 2280.** Caon, Guidesi.

Al comma 418, aggiungere infine le seguenti parole: dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente, al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento *con le parole:* 15 per cento.

* **1. 424.** Schullian, Oliverio, Catania, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Al comma 418, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Conseguentemente, al comma 419, sostituire le parole: 72 per cento, *con le seguenti:* 15 per cento.

1. 428. Schullian, Oliverio, Catania, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Al comma 418 aggiungere infine le seguenti parole: e di quelle di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;

2015: – 5.000;

2016: – 5.000.

1. 1687. Fauttilli, Binetti, Sberna.

Dopo il comma 418, aggiungere, in fine, il seguente:

418-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono sostituite dalle seguenti: dei soggetti di cui al comma 4-ter.

b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

4-ter. Le agevolazioni tributarie previste dal comma 4-bis sono applicabili quando:

1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra;

2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento, salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 419, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 15 per cento.

1. 417. Schullian, Oliverio, Catania, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 418, aggiungere i seguenti:

418-bis. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 217 del 15 dicembre 2011, le parole entro quindici mesi, sono sostituite dalle seguenti: entro trenta mesi, e, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

g-bis) provvedere al riordino della normativa vigente in materia di canoni demaniali.

418-ter. Le pendenze giudiziarie in essere alla data dei 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definite a domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) diretto in un'unica soluzione, di un importo pari al 25 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 40 per cento delle somme dovute, oltre agli inte-

ressi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

1. 2803. Gianluca Pini.

Dopo il comma 418, aggiungere il seguente:

24-bis. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011 n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 sostituire le parole: « entro 15 mesi » con le parole: « entro 30 mesi »;

b) Sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espleta-

mento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

1. 2811. Gianluca Pini.

Dopo il comma 418 aggiungere il seguente:

418-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « salvo quanto previsto dal comma 4-bis »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Ai trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) si applica l'imposta di registro di euro 200 a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;

2015: – 5.000;

2016: – 5.000.

1. 1688. Fauttilli, Binetti, Sberna.

COMMA 419

Al comma 419, alla fine, sono inserite le seguenti parole:

Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 dopo il primo periodo, le parole « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila a cinquantamila » e al comma 2, in fine, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro seimila a sessantaduemila ». Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 3245. Vignali.

Dopo il comma 419 inserire i seguenti:

419-bis A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni è vietata l'introduzione di nuove tipologie di giochi e di scommesse con vincita in denaro.

419-ter. Il comma *9-septies* dell'articolo 10 del decreto-legge 16 marzo 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è sostituito dal seguente:

9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, del 20 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 139 del 17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10 per cento delle somme giocate » sono sostituite dalle seguenti: « con un'aliquota del prelievo erariale stabilita al 20 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate » e le parole: « le modalità di versamento dell'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco ».

419-quater. All'articolo 1 comma 479 della legge 228/2012 le parole « cinque per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dieci per cento ».

419-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinano il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. *419-sexties.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 per i giochi del lotto, giochi numerici a totalizzatore, giochi a base sportiva, giochi a base ippica e lotterie l'importo della vincita non può eccedere complessivamente la somma di euro 10 milioni.

419-septies. Le maggiori entrate derivanti dai prelievi erariali di cui ai commi

419-ter, 419-quater, 419-quinquies e 419-sexties sono così ripartite:

a) 3 miliardi di euro destinati ad incrementare le pensioni minime;

b) 400 milioni di euro destinati alla stabilizzazione del personale precario della scuola;

c) 150 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici;

d) 100 milioni di euro alla cooperazione internazionale;

e) 1 miliardo di euro destinato al Servizio Sanitario Nazionale di cui 500 milioni destinati alla prevenzione e alla cura delle ludopatie.

419-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli opportuni provvedimenti volti a riequilibrare il prelievo erariale sulle diverse forme di gioco d'azzardo.

1. 965. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-bis. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione.

419-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 419-bis e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

419-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27), è abrogato;

b) alla Tabella A – Parte III, sono soppresse le seguenti voci: 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 121), 126),

419-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 419-bis sono destinate a incrementare le misure di cui al comma 76 secondo le modalità e gli importi fissati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2014.

1. 1906. Petrini, Causi, Ginato, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Dopo il comma 419 sono inserire i seguenti:

419-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila a cinquantamila »;

b) al comma 2, in fine, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro seimila a sessantaduemila ».

419-ter. Le disposizioni di cui al comma 24-bis si applicano anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

* **1. 75.** Carrescia, Lodolini, Manzi, Petrini, Luciano Agostini.

Dopo il comma 419 sono inseriti i seguenti:

419-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila a cinquantamila »;

b) al comma 2, in fine, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro seimila a sessantaduemila ».

419-ter. Le disposizioni di cui al comma 24-bis si applicano anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

* **1. 1230.** Oliverio.

Dopo il comma 419, inserire il seguente:

419-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila a euro cinquantamila »;

b) al comma 2, in fine, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro seimila a euro sessantaduemila ».

419-ter. Le disposizioni di cui al comma 419-bis si applicano anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

* **1. 717.** Venittelli, Leva.

Dopo il comma 419 inserire il seguente:

419-bis. All'articolo 1 comma 479 della legge 228/2012 le parole « cinque per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « dieci per cento ».

1. 978. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo il comma 419 inserire il seguente:

419-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinano il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

1. 982. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo il comma 419 inserire il seguente:

419-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per i giochi del lotto, giochi numerici a totalizzatore, giochi a base sportiva, giochi a base ippica e lotterie l'importo della vincita non può eccedere complessivamente la somma di euro 10 milioni.

1. 985. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo il comma 419 inserire il seguente:

419-bis. L'addizionale all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che operano nel settore della commercializzazione e che rientrano nei limiti di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 2677. Latronico.

Dopo il comma 419 inserire il seguente:

419-bis. Al fine di realizzare interventi per la difesa e la conservazione delle aree demaniali costiere e, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 5 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 5 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia della spiaggia nonché la manutenzione e il ripascimento del litorale dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31

dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti, dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

1. 504. Capelli.

Dopo il comma 419 inserire il seguente:

419-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 2 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 2 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

1. 505. Capelli.

Dopo il comma 419 inserire il seguente:

419-bis Il comma 9-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 16 marzo 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è sostituito dal seguente:

9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, del 20 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10 per cento delle somme giocate » sono sostituite dalle seguenti: « con un'aliquota del prelievo erariale stabilita al 20 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate » e le parole: « le modalità di versamento dell'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco ».

1. 976. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo il comma 419 inserire il seguente

419-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente:

« 1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi

rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 31 gennaio 2014, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; nel termine di 7 giorni successivi al suo deposito la sezione d'appello accoglie la richiesta senza altri adempimenti istruttori o motivazionali, con decreto da adottare in camera di consiglio e comunicato immediatamente alle parti, determinando la somma dovuta nella misura richiesta e stabilendo il termine perentorio per il versamento, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.

2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una

somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, o di idonea garanzia, la sezione d'appello determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, anche se esaminata, possono rinnovarla o modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma *2-bis* entro il 31 gennaio 2014. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma *2-bis*, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado o di idonea garanzia; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-quater. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche per i fatti oggetto di sentenze di primo o di secondo grado, pure se passate in giudizio, qualora gli interessati presentino apposita richiesta entro il 31 gennaio 2014.

1. 2967. Attaguile.

Dopo il comma 419 aggiungere il seguente:

419-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione auto-

noma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, in misura non inferiore a 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono destinate al Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

1. 2490. Zampa.

Dopo il comma 419, inserire il seguente:

419-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

2) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2014 »;

3) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2014 ».

1. 1296. Mongiello.

COMMA 420

Sopprimere il comma 420.

- 1. 1052.** Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

COMMA 421

Al comma 421, sopprimere la lettera f).

* **1. 2.** Palmieri, Centemero, Squeri.

Al comma 421, sopprimere la lettera f).

* **1. 233.** Coppola, Catalano, Liuzzi, Fanucci.

Dopo il comma 421, aggiungere i seguenti:

421-bis. All'articolo 23, comma 12-*octies*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole fino al 1° dicembre 2012, sono sostituite dalle seguenti: « fino al 1° dicembre 2013 ».

421-ter. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 1 devono essere versati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 2 dicembre 2013, fino alla data di versamento.

421-quater. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

421-quinques. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-*ter* del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai tributi sospesi di cui al comma 1 sono inefficaci.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

1. 2467. Capodicasa, Iacono.

Dopo il comma 421, aggiungere i seguenti:

421-bis. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi dell'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, dell'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell'articolo 23, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 devono essere versati entro la prima scadenza utile, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 2 dicembre 2012, fino alla data di versamento.

421-ter. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

421-quater. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai tributi sospesi di cui al comma 1 sono inefficaci.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000.

1. 2463. Iacono, Capodicasa.

Dopo il comma 421 aggiungere i seguenti:

421-*bis*. Nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato in conseguenza di accordi collettivi o individuali, per i quali la data di maturazione del diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia anteriore al 31 dicembre 2018 e che non rientrano nei criteri di salvaguardia di cui agli articoli 6 e 6-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, agli articoli 22 e 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi da 231 a 237, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge

31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è sospesa, senza applicazione di interessi, a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la citata legge n. 214 del 2011 e fino alla data in cui matureranno il diritto alla pensione secondo la normativa sopravvenuta.

421-*ter*. La sospensione di cui al comma 6-*bis* è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'ufficio che ha emesso il ruolo, nella quale il debitore dichiara, ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, la presenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché la data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214. La sospensione non esclude l'esercizio di azioni cautelari da parte dell'agente della riscossione, ad eccezione del fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1. 1995. Causi, Melilli.

COMMA 422

*Al comma 422, lettera a), dopo le parole:
si applica aggiungere la seguente: anche.*

- 1. 1162.** Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

COMMA 424

Sostituire il comma 424 con i seguenti:

424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, enti previdenziali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito, o, in caso di rateizzazione già in corso, il debito residuo, senza la corresponsione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, con il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili, di quelle iscritte a ruolo a titolo di interessi, nonché:

a) senza il pagamento di importo alcuno iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che non eccede 20.000 euro;

b) con il pagamento del 20 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 20.000 euro e 50.000 euro;

c) con il pagamento del 40 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 50.000 euro e 100.000 euro;

d) con il pagamento del 60 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro;

e) con il pagamento dell'80 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo

di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 250.000 euro e 500.000 euro;

f) con il pagamento dell'intero importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che eccede 500.000 euro.

424-bis. Relativamente ai debiti per i quali risultano già effettuati pagamenti parziali in esecuzione di piani di rateizzazione, le somme già pagate a titolo di sanzioni si scalano dall'ammontare che risulta complessivamente dovuto ai sensi delle lettere da a) ad f) del comma 424 e, per l'eventuale eccedenza, da quanto risulta ancora dovuto ad altro titolo ai sensi del medesimo comma, ferma restando l'esclusione di qualsivoglia rimborso in caso di incapienza.

1. 1711. Zanetti, Andrea Romano, Librandi, De Mita, Sottanelli, Catania, Tinagli, Mazziotti Di Celso.

Al comma 424 dopo la parola: da interessi aggiungere le seguenti: gravati delle sanzioni come disciplinato dall'articolo 13, comma 1 lettera a) del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472.

1. 494. Misuraca, Saltamartini, Leone.

Al comma 424, lettera a), dopo le parole: iscritto a ruolo, inserire le seguenti: o dovuto a seguito di accertamento con adesione.

1. 2021. Moretti.

Dopo il comma 424 aggiungere i seguenti:

424-bis. All'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sostituire le parole: « Le somme dovute

possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 100.000 di lire » con le parole: « Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro ».

424-ter. All'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sostituire le parole: « Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici

rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro » con le parole: Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. ».

424-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 424-bis e 424-ter si applicano, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, anche alle rateazioni di pagamento in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai residui importi da versare.

1. 3265. Misuraca.

COMMA 425

Al comma 425 sostituire le parole: mediante posta ordinaria con le seguenti: per iscritto, anche con modalità telematica.

1. 141. Coppola, Liuzzi, Rosato, Fanucci.

Dopo il comma 425, inserire i seguenti:

425-bis. La somma prevista dalla lettera *a)* del comma 424 è versata al netto dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzione per omesso o ritardato versamento dei tributi, nel caso in cui il debitore risulti titolare di crediti certi liquidi ed esigibili, maturati, in data antecedente a quella dell'omesso o ritardato versamento, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, non ancora liquidati o prescritti alla scadenza del mancato o ritardato versamento da cui deriva la sanzione irrogata.

425-ter. Nei casi di cui al comma 425-*bis*, l'atto di cui al comma 425, contiene la dichiarazione del debitore attestante che l'omesso o tardivo versamento sanzionato consegue al mancato pagamento dei crediti di cui allo stesso comma 425. In tal caso, l'agente della riscossione trasmette, nei successivi 30 giorni, la dichiarazione del debitore all'ente che ha iscritto a ruolo la sanzione per le necessarie verifiche. Quest'ultimo, decorso il termine di ulteriori 180 giorni, dispone lo sgravio, ovvero

comunica al debitore e all'agente della riscossione la ripresa delle attività di recupero del credito, qualora all'esito della verifica emerga l'assenza dei presupposti per l'annullamento della sanzione.

1. 590. Taglialatela, Corsaro.

Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:

425-bis. Per i debitori che intendono avvalersi delle modalità di definizione agevolata di cui al precedente comma, il cui reddito annuo lordo non supera i 28.000 euro, è concessa una rateizzazione della somma di cui al precedente comma 424, lettera *a)*, fino a 36 rate, a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di accettazione della definizione di cui al comma 425.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione pari a circa 500 milioni di euro per l'anno 2014, al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del quaranta per cento.

1. 3214. Nicchi, Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

COMMA 428

Dopo il comma 428, aggiungere il seguente:

428-*bis*. 1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente:

2. le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b);

b) all'articolo 8, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

3-*bis*. In caso di mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e degli interessi legali. La disposizione si applica anche alle somme precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva;

c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del

quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso;

d) all'articolo 2, comma 5, le parole: un terzo sono sostituite dalle seguenti: un quarto;

e) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

5-*bis*. in caso di accertamento con adesione, definito entro il termine massimo di 12 mesi, da parte di contribuenti che non abbiano precedentemente usufruito del condono di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 o dello scudo fiscale di cui alla Legge 3 ottobre 2009 n.141, si applica la sanzione agevolata pari a quella prevista all'articolo 5-*bis*, comma 3.

2. All'articolo 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquantamila euro, in un massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b);

b) al comma 3, le parole al tasso del 3,5 per cento annuo sono sostituite dalle seguenti: « al saggio legale ».

3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condi-

zioni previste all'articolo 52 del decreto-legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere *a*) e *b*). L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;

b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del Decreto Legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere *a*) e *b*). L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

1. 2071. Francesco Sanna.

Dopo il comma 428, aggiungere il seguente:

428-bis. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere *a*) e *b*) »;

b) all'articolo 8, il comma *3-bis* è sostituito dal seguente: « *3-bis.* In caso di mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di

pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e degli interessi legali. La disposizione si applica anche alle somme precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione.

L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva; ».

1. 2014. Francesco Sanna.

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

428-bis. Le aziende in liquidazione che attivano la procedura ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare possono ristrutturare il proprio debito fiscale iscritto a ruolo, senza sanzioni ed interessi, mediante il versamento del debito capitale iscritto a ruolo in 10 rate annuali con la facoltà di escludere dai debiti oggetto della ristrutturazione ogni contestazione tributaria pendente in cassazione e/o in attesa di annullamento in autotutela ex comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ».

1. 2799. Borghesi.

Dopo il comma 428, aggiungere il seguente:

428-bis. Sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità

previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

- 1. 1449.** Vallasca, Prodani, Crippa, Della Valle, Mucci, Fantinati, Da Villa, Petrololi, Castelli, Sorial, Caso.

COMMA 429

Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:

429-*bis*. La disposizione di cui al comma precedente non si applica con riferimento ai prodotti da fumo di cui alle lettere *a)* sigari e *b)* sigaretti, dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 504 del 1995, testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, per i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di accisa è elevata al 40 per cento.

1. 3232. Marcon, Paglia, Boccadutri, Mellilla.

Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:

429-*bis*. L'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, è soppresso.

1. 1917. Busin.

COMMA 430

Sopprimere il comma 430.

Conseguentemente, al comma 285 sostituire le parole: e 2017 con le seguenti: e 1630 milioni per il 2017 e 200 milioni per il 2018.

1. **1146.** Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 430.

1. **616.** Corsaro.

Dopo il comma 430 inserire il seguente:

430-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

« ART. 62-quater

(Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro. Per i prodotti monouso è prevista una imposta di fabbricazione nella misura pari a 25 centesimi di euro per ricarica contenuta.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva

comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive – SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 31 dicembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 dicembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui

all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi si riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2 ».

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-*bis*. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.

1. 2591. Laforgia.

Dopo il comma 430, inserire i seguenti:

430-*bis*: Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, apportare le seguenti modifiche:

a) All'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: « Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto ».

b) All'articolo 1, il secondo periodo è soppresso.

c) All'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non

comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti. ».

430-*ter*. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n.103, dopo le parole: apparecchi atti, sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.

1. 2637. Caparini, Caon, Grimoldi, Fedriga, Gianluca Pini, Molteni.

Dopo il comma 430, inserire il seguente:

430-*bis*. Quota parte delle maggiori entrate di cui alla lettera g) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come sostituito dal comma precedente, sono destinate al finanziamento di quota parte dei 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e dei 413,243 milioni di euro per l'anno 2016 di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 27 del decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 e, per gli anni 2015 e 2016, agli oneri di cui al comma 2, lettera e-*ter* dell'articolo 15 del decreto legge n. 91 dell'8 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 112 del 7 ottobre 2013.

Conseguentemente :

a) al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:

birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;

alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.

b) al comma 2, lettera a) dell'articolo 27 del decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, aggiungere infine le parole: per l'anno 2014, e, per gli anni 2015 e 2016,

dall'articolo 26 e dalla lettera g) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché, a decorrere dal 2014 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione di cui ai commi 437, 438 e 439 del presente provvedimento.

1. 2961. Marco Di Stefano.

Dopo il comma 430, aggiungere il seguente:

430-bis. a decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

Conseguentemente, dopo il comma 84, inserire il seguente:

84-bis. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il ministro dell'Interno di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro della salute, il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il ministro della Giustizia con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo con-

temporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. 2755. Caparini.

Dopo il comma 430, inserire il seguente:

430-bis. All'articolo 13, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il comma 1 con il seguente: In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti.

1. 2641. Caparini, Caon, Grimoldi, Fedriga, Gianluca Pini, Molteni.

Dopo il comma 430, aggiungere il seguente:

430-bis. a decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:

290-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato

della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento

della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

1. 2628. Caparini.

COMMA 432

Dopo il comma 432, aggiungere i seguenti:

432-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione di euro per l'anno 2014 per l'istituzione e la gestione di uno o più fondi d'investimento che raccolgono le quote delle banche partecipate dalle fondazioni bancarie nonché degli altri investimenti effettuati delle medesime fondazioni.

432-ter. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale delle banche in possesso delle fondazioni bancarie nonché degli altri investimenti effettuati delle medesime fondazioni.

432-ter. Ai partecipanti al capitale sono distribuiti dividendi per un importo massimo annuo pari al 6 per cento del capitale del fondo d'investimento.

432-quater. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000,.

1. 1310. Rughetti.

Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

432-bis. All'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente "capitalizzati" non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno invece calcolati esclusivamente sulla sorte capitale ».

1. 1708. Castricone, Ginefra.

COMMA 433

Sostituire il comma 433, con il seguente:

433. Al comma 1 dell'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le seguenti parole:

a) per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi;

b) ridotto forfetariamente del 20 per cento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 434.

1. 1142. Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Sostituire il comma 433, con il seguente:

433. All'articolo 188-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 20 per cento. sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ». Tale percentuale, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 20 per cento.

Conseguentemente, al comma 249 aggiungere il seguente:

249-*bis*. Il Fondo di cui al comma 249, è ridotto di 0,35 milioni di euro per l'anno 2015, di 0,45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 0,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

1. 2928. Vignali, Saltamartini, Misuraca.

COMMA 434

Dopo il comma 434 inserire il seguente:

434-bis. Al fine di evitare la duplicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche gli assegni vitalizi percepiti, in base al regime antecedente la soppressione dei vitalizi medesimi; dagli ex consiglieri e dagli ex assessori regionali sono assogget-

tati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tassazione, in deroga alle disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 52, comma 1, lettera b) del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto della media delle percentuali di esenzione sino ad oggi applicata, distintamente per ciascuna regione, negli anni dal 2008 al 2013.

1. 148. Pagano.

COMMA 436

Dopo il comma 436, è aggiunto il seguente:

436-bis. Tutte le disposizioni in materia di rimborso dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione, attualmente vigenti per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche ai fini fiscali, anche alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. A tal fine:

a) si applicano anche alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 le disposizioni in materia di rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione di cui all'articolo 1, comma 10 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, all'articolo 2, comma 58 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come attuato dalla Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane RU 41102 del 5 aprile 2011, alle Determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane RU 77579 del 28 giugno 2011 ed RU 127505 del 28 ottobre 2011 di attuazione dell'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, all'articolo 15, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 33, comma 30-*ter* della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 61, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo

2012, n. 27 ed attuato dalla Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane RU 88789 del 9 agosto 2012;

b) All'articolo 5, comma 2 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera: «c-bis) alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.218. ».

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e2016.

1. 564. Bruno Bossio.

Dopo il comma 436, è aggiunto il seguente:

436-bis. Tutte le disposizioni in materia di rimborso dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione, attualmente vigenti per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche ai fini fiscali, anche alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. A tal fine:

a) si applicano anche alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 le disposizioni in materia di rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione di cui all'articolo 1, comma 10 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, all'articolo 2, comma 58 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'articolo 6,

comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come attuato dalla Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane RU 41102 del 5 aprile 2011, alle Determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane RU 77579 del 28 giugno 2011 ed RU 127505 del 28 ottobre 2011 di attuazione dell'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, all'articolo 15, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo

33, comma 30-*ter* della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 61, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed attuato dalla Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane RU 88789 del 9 agosto 2012;

b) All'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente lettera: «*c-bis*) alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. ».

1. 570. Bruno Bossio, Censore.

COMMA 437

Al comma 437 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessione per la raccolta del gioco dei bingo e fissazione nella somma di euro 300.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b) durata delle concessioni pari a 4 anni;

c) versamento della somma di euro 4000, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai 15 giorni, oppure di euro 2000, per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;

Conseguentemente, sopprimere il comma 439.

392-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le

48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.

1. 1255. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 437 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole « euro 200.000 » con le seguenti: « euro 300.000 »;

b) alla lettera c) sostituire le parole « euro 2.800 » con le seguenti: « euro 4.200 »;

Conseguentemente, dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

439-bis. Un terzo della somma raccolta dalle concessioni è destinata al MIUR, per incrementare il fondo a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.

1. 1802. Gigli, Crimi, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti.

Al comma 437, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole « euro 200.000 » con le parole « euro 500.000 »;

alla lettera c) sostituire le parole « euro 2.800 » con le parole « euro 5.000 », e le parole « euro 1.400 » con le parole « euro 2.500 »;

alla lettera e) sostituire le parole « euro 300.000 » con le parole « euro 600.000 ».

1. 1618. Corsaro.

COMMA 439

Sopprimere il comma 439.

1. **1256.** Mantero, Cecconi, Baroni, Dal-Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 439 aggiungere i seguenti:

439-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre del 1997 n. 490 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 settembre 1999 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2015 »;

b) al comma 2. primo periodo le parole: « 30 settembre 1998 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2014 ».

439-ter. Agli oneri derivanti dal comma 439-bis si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 439-quater e 439-quinquies.

439-quater. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota dei 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2. nell'ultimo periodo, le parole: « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,

comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;

h) al comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « gennaio 2014 », « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole: « 31 marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole: « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole: « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento dei loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »,

439-quinquies. All'articolo 4, comma. 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento ».

1. 2181. Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 439 aggiungere i seguenti:

439-bis. All'articolo 12 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera *o)*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai

concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.

439-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 400 mila euro a decorrere dal 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni.

1. 383. Schullian.

Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

439-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-*ter* è aggiunto il seguente:

« Articolo 62-*quater* (*Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro,

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive - SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di

cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 31 dicembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 dicembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della

legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2.

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: « 10-*bis*. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute ».

1. 1480. Prodani, Mucci, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallasca, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

439-bis. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, le liti fiscali di valore non superiore a 20,000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2013 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2014 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2014;

c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2014. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2014 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi, i termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2014, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2014. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2014. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 2186. Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:

439-bis. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma *1-quinquies* è inserito il seguente:

7-sexies. Il titolare del pubblico esercizio, del circolo privato o del punto di raccolta di giochi autorizzati presso il quale è installato uno degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 può recedere dal contratto stipulato con il concessionario senza addebito di indennizzo, risarcimento di danni o penale a qualunque titolo, qualora ravvisi nei giocatori l'esistenza di condotte e disturbi riferibili alla pratica del gioco d'azzardo patologico o gli sono state segnalate dai Servizi per le Dipendenze patologiche del Sistema sanitario nazionale. Sono nulle le clausole contrattuali stipulate in contrasto con la disposizione del presente comma.

1. 1475. Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Petraroli, Prodani, Castelli, Sorial, Caso.

Dopo il comma 439, inserire il seguente:

439-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

17-bis. (Acquisti di servizi per via telematica).

1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi pervia telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

2. Gli spazi pubblicitari pervia telematica e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica

attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.

1. 2857. Zaccagnini.

Dopo il comma 439, inserire il seguente:

439-bis. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei principi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta delle attività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all'esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano concessionari e che è stato posto dall'Amministrazione a base della medesima procedura selettiva.

1. 2648. Latronico.

Dopo il comma 439 inserire il seguente:

439-bis. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo: « libri » aggiungere: « anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

1. 2313. Caparini, Fedriga, Gianluca Pini, Nicola Molteni, Grimoldi.

Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:

439-bis. Al fine di contrastare ogni forma di gioco compulsivo e prevenire l'insorgere di patologie connesse al gioco *on line*, il Ministero dell'economia e delle finanze può prevedere mediante apposito decreto l'istituzione in via sperimentale ed anche in singoli ambiti territorialmente limitati di apposite: « carte personali di servizio » che tengano conto anche della capacità di spesa e del reddito complessivo del giocatore. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 2968. Marco Di Stefano.

Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

439-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogati i commi 176 e 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

1. 2178. Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:

439-bis. Al Decreto Direttoriale AAMS del 10 gennaio 2011, n. 666 sostituire il testo dell'articolo 4 con il seguente:

(Ripartizione della raccolta).

1. L'imposta unica è stabilita per la tipologia dei giochi di cui all'articolo 1,

comma 1, nella misura del ventidue per cento della raccolta.

2. L'imposta unica per le tipologie dei giochi di cui all'articolo 1, comma 2, è stabilita nella misura del ventidue per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

3. Per la tipologia dei giochi di cui all'articolo 1, comma 1, è destinato al montepremi, al netto della eventuale quota parte destinata a *jackpot*, non oltre il sessanta per cento della raccolta.

4. Per la tipologia dei giochi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), è destinato al montepremi su base statistica in relazione alla probabilità di ciascuno dei possibili esiti oggetto di estrazione, al netto della eventuale quota parte destinata a *jackpot*, non oltre il sessanta per cento della raccolta.

5. Per la tipologia dei giochi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*):

a) nel caso dei giochi tra giocatori è destinato al montepremi, al netto della eventuale quota parte destinata a *jackpot*, non oltre il sessanta per cento della raccolta;

b) nel caso dei giochi a solitario è destinato al montepremi su base statistica, in relazione alla probabilità di ciascuno dei possibili esiti oggetto di estrazione e nell'ipotesi che il giocatore persegua la strategia *standard* di gioco, al netto della eventuale quota parte destinata a *jackpot*, non oltre il sessanta per cento della raccolta.

6. Il compenso del concessionario, a copertura della totalità dei costi per l'esercizio del gioco, è costituito dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell'imposta unica.

1. 1265. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 439 aggiungere i seguenti commi:

439-bis. A valere dal 1° gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere *a*) e *b*) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.

439-ter. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dai comma 439-bis del presente articolo sono destinati per il Fondo sanitario nazionale e per una quota non inferiore al 5 per cento è destinata al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal Gioco d'Azzardo Patologico, in ottemperanza all'articolo 5 comma 2 del decreto legge n. 158 del 2012.

1. 1263. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma:

439-bis. A valere dal 1° gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere *a*) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.

1. 1260. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma:

439-bis. A valere dal 1° gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere *b*) del regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.

- 1. 1258.** Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 439, è aggiunto il seguente:

439-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone in materia di giochi pubblici legali l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone anche la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del regio decreto n. 773 del 1931 (cosiddetto *videolottery* – VLT) a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del regio decreto n. 773 del 1931 (cosiddetto *news slot* – AWP), applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale AAMS del 12 ottobre 2011, *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite all'aumento delle quote previste per il fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

- 1. 2117.** Bobba, Anzaldi, Zanin.

Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:

439-bis, Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione auto-

noma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, in misura non inferiore a 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono destinate al Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

- 1. 2136.** Zampa, Antezza, Bobba, D'Incecco, Gullo, Iori, Scuvera, Zanin.

Dopo il comma 439, inserire il seguente:

439-bis. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le parole: « effettuata a mezzo di patentino » vengono sostituite dalle seguenti: « concessa attraverso apposita gara pubblica indetta dall'Amministrazione ».

Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito con il seguente: « Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, è disciplinata la procedura di gara per la concessione, da parte dell'Amministrazione, dell'esercizio di vendita di generi di monopolio in esercizi diversi dalle rivendite ordinarie e speciali di cui al comma precedente. ». Le risorse recuperate tramite l'applicazione del presente comma sono destinate in via prioritaria alla copertura degli oneri previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

- 1. 1606.** De Mita.

COMMA 440

1) *I commi da 440 a 500 sono soppressi.*

2) Al comma 522 sopprimere il periodo da: « Il comma 380 fino alla lettera c), numero 4 »;

3) Al comma 505 il primo e secondo periodo della lettera c) è soppresso;

Dopo il comma 522 aggiungere il seguente:

4) Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: « fino a 0,3 punti percentuali » con le seguenti: « fino a 0,2 punti percentuali ».

5) Al comma 522 aggiungere infine il seguente periodo: « In ogni caso, le entrate complessive derivanti dalla tassazione degli immobili di cui al presente articolo, non potranno superare i 21.000 milioni di euro. In caso contrario, per effetto di una clausola di salvaguardia posta a protezione dell'intera platea dei contribuenti, l'eventuale eccedenza darà luogo a rimborso a favore degli stessi contribuenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, riducendo corrispettivamente l'entità dei trasferimenti a favore dei Comuni, posti a carico del bilancio dello Stato ».

1. 1046. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

Al comma 440, terzo periodo, dopo le parole: raccolta e smaltimento dei rifiuti inserire le seguenti: nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti definita dalla normativa unionale e nazionale.

1. 1682. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 440, sono aggiunti i seguenti commi:

440-bis. L'aliquota base della IUC di cui al comma precedente è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili;

440-ter. La disposizione di cui al comma precedente opera per un numero di esercizi finanziari definito dal Comune con apposita deliberazione di Consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al Comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:

a. Della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b. Della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20,000 euro annui;

c. Degli immobili strumentali;

440-quater. Le disposizioni di cui ai 440-bis e 440-ter integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.

1. 1837. Busin.

COMMA 441

All'articolo 1, dopo il comma 441, aggiungere il seguente:

441-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 2 decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono altresì esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

1. 3244. Vignali.

COMMA 442

Sostituire i commi da 442 a 469 con i seguenti:

442. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.

443. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani.

444. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.

445. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale.

446. Per l'applicazione della Tari si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come quantità assoggettabile alla Tari quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

447. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.

448. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

449. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

450. Il comune nella commisurazione della tariffa applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4,5 e 6.

451. In fase di prima applicazione ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

452. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

453. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

454. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

455. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste o da prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.

456. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.

457. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

458. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al

riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *u*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

459. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.

460. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

461. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

462. E fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

463. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

1. **1686.** Daga, Alberti, Pesco, Barbanti, Busto, Cancelleri, De Rosa, Mannino, Girolamo Pisano, Carla Ruocco, Segoni, Terzoni, Villarosa, Zolezzi, Castelli, Sorial.

COMMA 443

All'articolo 1, al comma 443, dopo la parola possieda, aggiungere la parola od occupi.

1. 1789. Busin.

All'articolo 1, comma 443 inserire infine le seguenti parole: Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

1. 452. Caruso.

COMMA 444

Dopo il seguente comma 444 è inserito il seguente

444-bis. Con Regolamenti comunali possono essere esentati dal versamento del tributo enti e/o fondazioni che siano costituite da soci pubblici per finalità culturali d'interesse generale, senza scopo di lucro.

1. 1593. Amendola, Bossa.

COMMA 447

Al comma 447, al secondo periodo, dopo le parole: il comune, aggiungere le parole: o il soggetto affidatario del servizio.

1. 1791. Busin.

COMMA 448

Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:

448-bis. All'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ultimo periodo è soppresso.

1. 2016. Zoggia.

COMMA 450

Al comma 450 dopo le parole: nelle aree produttive sono aggiunte le seguenti: e allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

1. 94. Carrescia.

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 450 con i seguenti:

450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento o avvio al recupero sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto conferimento ad altre imprese autorizzate, in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti grezzi, semilavorati o finiti la TARI è dovuta nella misura del 20 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione in genere.

450-bis. Non sono suscettibili di produrre quantitativi di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, le superfici degli impianti autorizzati che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento di rifiuti ricevuti e prodotti da soggetti terzi, persone fisiche, enti o imprese. L'attività dei predetti impianti è svolta senza alcun aggravio di servizio o

costo per il comune ove hanno sede operativa. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 442 rimangono comunque applicabili anche agli impianti del presente comma.

b) sostituire il comma 452 con il seguente:

452. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci

si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);

c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;

d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

c) dopo il comma 452, inserire il seguente:

452-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente "servizi indivisibili" di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

d) al comma 454, sostituire le parole: « 2016 » con le seguenti: « 2015 »;

e) al comma 455, premettere le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto al comma 458, »;

f) al comma 459, dopo le parole: « riferibile alle utenze domestiche » inserire le seguenti: « e non domestiche »;

g) al comma 461, sopprimere le parole: « che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, »;

h) sopprimere il comma 468.

1. 1161. Corsaro.

All'articolo 1, il comma 450 è sostituito dal seguente:

450. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.

*** 1. 1105. Misiani.**

All'articolo 1, il comma 450 è sostituito dal seguente:

450. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni

della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.

* **1. 1019.** Bratti, Mariani, Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Mo-scatt, Tidei.

All'articolo 1, il comma 450 è sostituito dal seguente:

450. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.

* **1. 2456.** Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

All'articolo 1, il comma 450 è sostituito dal seguente:

450. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.

* **1. 2738.** Latronico.

All'articolo 1, sostituire il comma 450 con il seguente:

450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti.

1. 2869. Giampaolo Galli.

All'articolo 1, al comma 450, sopprimere il secondo periodo.

1. 1793. Busin.

Al comma 450 dopo le parole: nelle aree produttive sono aggiunte le seguenti: e allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

1. 994. Carrescia.

COMMA 452

Al comma 452 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella commisurazione della tariffa il Comune assicura riduzioni per la raccolta differenziata riferita alle utenze domestiche, in funzione di parametri oggettivi di misurazione indicati nel

regolamento comunale. Qualora tali parametri non fossero identificabili, le agevolazioni potranno essere riconosciute in base ad apposite convenzioni da definirsi e stipularsi tra il Comune e l'utente. Le caratteristiche di dette convenzioni dovranno essere contenute nel regolamento comunale.

1. 2426. Basso.

COMMA 454

Il comma 454 è sostituito dal seguente:

454. Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'economia e della finanze, di concerto con il Ministero degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, definisce i costi e i fabbisogni *standard* da utilizzare ai fini dell'applicazione della

TARI. I Comuni definiscono un percorso di adeguamento entro e non oltre il 2016 al costo standard come sopra definito. In caso di mancata adozione del percorso di adeguamento, il costo del servizio da imputare ai fini del calcolo della TARI è ridotto del 10 per cento rispetto a quello a consuntivo del 2013.

1. 222. Distaso, Fucci, Chiarelli, Sisto, Marti.

COMMA 455

Al comma 455 aggiungere le seguenti parole:

In alternativa per il periodo 2014 – 2015 il comune può continuare a determinare i costi e le relative tariffe del servizio sulla base dei criteri previsti e

applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, la percentuale dei costi eventualmente non coperta dal gettito del tributo, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

1. 31. Pastorino, Guerra, Giuseppe Guerini, Fragomeli, Tentori, Richetti.

COMMA 457

Alla fine del comma 457 sono aggiunte le parole: o nel caso in cui il locale sia posseduto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e lo stesso non risulti locato.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;

2015: – 20.000;

2016: – 20.000.

- 1. 2381.** La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta, Marazziti, Piccoli Nardelli, Tacconi, Caruso, Fitzgerald Nissoli.

COMMA 460

Sostituire il comma 460 con il seguente:

460. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti voci, fermo restando che il comune può comunque individuare ulteriori categorie e prevedere riduzioni ed esenzioni parziali nel corso dell'anno:

a) abitazione occupata da famiglia numerosa;

b) abitazione occupata da famiglia il cui percettore principale di reddito è disoccupato o in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, anche in deroga, o in mobilità;

c) abitazione occupata da persona adulta sola con minori a carico o familiari disabili anche adulti a carico;

d) abitazioni occupate da una o più donne vittime di violenza domestica;

e) abitazioni i cui titolari siano dipendenti delle Forze di polizia o delle Forze armate in servizio presso strutture al di fuori del comune di residenza o all'estero;

f) abitazione occupata da pensionati non autosufficienti;

g) abitazioni con unico occupante;

h) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

i) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

j) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

k) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Conseguentemente al comma 461, sostituire le lettere da a) ad e) con da a) a k).

1. 211. Polverini.

Il comma 460 è sostituito dal seguente:

460. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero. Può prevedere, inoltre, riduzioni tariffarie ed esenzioni nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; fabbricati rurali ad uso abitativo.

1. 412. Tacconi, Picchi, Fitzgerald Nissoli, Sberna, Mariani, Porta, Garavini, Fedi, La Marca, Gianni Farina, Caruso, Rabin, Vargiu.

Al comma 460, alla lettera b) sostituire le parole od altro uso limitato e discontinuo con le seguenti: o ad altro uso limitato o discontinuo, purché questo sia dimostrato attraverso dati oggettivi quali consumi per utenze particolarmente ridotti;

1. 2430. Basso.

Al comma 460, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.

* **1. 3381.** La XIII Commissione.

Al comma 460, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.

* **1. 2993.** Franco Bordo, Palazzotto

Al comma 460, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.

* **1. 362.** Russo.

Al comma 460, lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: — 2.000;

2015: — 2.000;

2016: — 2.000.

* **1. 1155.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) abitazioni occupate da nuclei familiari che si dotino di attrezzature in grado di realizzare il compostaggio domestico della frazione umida.

1. 2005. Ribaudò, Rostan.

Al comma 460 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) abitazioni occupate da famiglie con 3 o più figli a carico di età non superiore a ventisei anni,

1. 1755. Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

Al comma 460, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici adibiti a servizi socio-

educativi-assistenziali residenziali o semi-residenziali rivolti ad anziani, disabili, donne vittime di violenza o minori.

1. 2969. Marco Di Stefano.

Al comma 460, aggiungere infine la seguente lettera:

e-bis) abitazione principale posseduta da disabili non autosufficienti o, in alternativa dai nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui.

1. 1830. Busin.

Al comma 460, aggiungere infine la seguente lettera:

e-bis) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

1. 1827. Busin.

Al comma 460 dopo la lettera e) aggiungere il seguente capoverso:

Resta salvò quanto previsto dagli articoli 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

* **1. 1690.** Fauttilli, Binetti, Santerini.

Al comma 460 dopo la lettera e) aggiungere il seguente capoverso:

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

* **1. 2530.** Beni.

COMMA 461

Al comma 461, aggiungere, in fine, il periodo: Con il medesimo regolamento, il comune dispone un meccanismo premiale per i singoli cittadini e per i condomini, al fine di implementare la raccolta differenziata.

1. 212. Polverini.

Dopo il comma 461, è aggiunto il seguente:

461-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 461, il Comune definisce altresì sistemi premiali ed incentivanti per i cittadini ed i condomini al fine di implementare la raccolta differenziata.

1. 1881. Busin.

COMMA 462

Sopprimere il comma 462.

- *1. 1023.** Bratti, Mariani, Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscat, Tidei.

Sopprimere il comma 462.

- *1. 1101.** Misiani.

Sopprimere il comma 462.

- *1. 2458.** Causi, Ginato, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De

Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Sopprimere il comma 462.

- *1. 2742.** Latronico.

All'articolo 1, dopo il comma 462, aggiungere il seguente:

462-*bis*. Le modalità di applicazione della riduzione di cui al comma 462 sono stabilite dal regolamento comunale della Tari.

- 1. 1939.** Busin.

COMMA 467

Dopo il comma 467 aggiungere i seguenti:

467-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

467-ter Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il comune deve compilare e inviare alla provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

467-quater. Il comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, presenta alla provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

467-quinquies. Le disposizioni dei commi *467-bis*, *467-ter* e *467-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

1. 1786. Matteo Bragantini, Invernizzi.

COMMA 468

Al comma 468 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 50 euro per ciascun componente del nucleo familiare purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare su cui grava il tributo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro » con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni »;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni » con le seguenti: « 200 milioni » e all'Elenco n, 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: « 2 per mille » con le seguenti: « 2,1 per mille »;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento »;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 30.000;

2015: — 30.000;

2016: — 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

1. 1489. Bobba, Zanin.

COMMA 469

Il secondo periodo è soppresso.

- 1. 3237.** Lavagno, Paglia, Marcon, Bocca-
dutri, Melilla.

COMMA 470

Al comma 470, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000
2015: – 10.000
2016: – 10.000

***1. 3246.** Palazzotto, Franco Bordo, Pagnola, Lavagno, Marcon.

Al comma 470, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000
2015: – 10.000
2016: – 10.000

***1. 279.** Catanoso.

COMMA 471

Al comma 471, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché i terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni e 151 milioni con le seguenti 500 milioni.

1. 3382. La XIII Commissione.

Al comma 471, dopo le parole detenute o occupate in via esclusiva aggiungere le seguenti: nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *f*), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le « Rimanenze », ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 6.000;
2015: – 6.000;
2016: – 6.000.

* **1. 2850.** Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

Al comma 471, dopo le parole detenute o occupate in via esclusiva aggiungere le seguenti: nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3 comma 1, lettere *c*), *d*) ed *f*), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le « Rimanenze », ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 6.000;
2015: – 6.000;
2016: – 6.000.

* **1. 3152.** Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

COMMA 475

Al comma 475, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ridotta del venti per cento.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1. 2714. Librandi.

COMMA 476

Al comma 476 le parole: è pari all'un per mille sono sostituite dalle seguenti: è definita tenendo conto dei costi e dei fabbisogni standard dei servizi indivisibili.

Conseguentemente, dopo il comma 476 aggiungere il seguente:

476-bis. Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, definisce i costi e i fabbisogni standard da utilizzare ai fini dell'applicazione della TASI. I Comuni definiscono un percorso di adeguamento entro e non oltre il 2016 al costo standard come sopra definito. In caso di mancata adozione del percorso di adeguamento, il costo del servizio da imputare ai fini del calcolo della TASI è ridotto del 10 per cento rispetto a quello a consuntivo del 2013.

1. **219.** Distaso, Fucci, Chiarelli, Sisto, Marti.

Al comma 476 aggiungere, infine, le seguenti parole: Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2014 e 2015, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di

base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

1. **1103.** Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancellieri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorrial, Brugnerotto.

Al comma 476 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 per ciascun nucleo familiare ed euro 50 per ciascun componente del nucleo stesso purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare su cui grava il tributo.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 1811. Binetti, Fauttilli, Gigli, Sberna.

Al comma 476 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Dall'imposta dovuta si

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 per ciascun nucleo familiare ed euro 50 per ciascun componente del nucleo stesso purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare su cui grava il tributo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 3267. Roccella, Calabrò, Pagano.

Al comma 476, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il gettito della TASI è interamente devoluto ai Comuni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 477.

1. 634. Corsaro.

COMMA 477

Al comma 477, dopo le parole: può determinare l'aliquota *inserire le seguenti:* differenziata sull'abitazione principale rispetto a quella applicata su altre tipologie di immobili.

1. 2663. Fragomeli, Petrini, Pelillo.

Al comma 477, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le abitazioni diverse dall'abitazione principale e da quelle ad essa assimilate in forza di norme di legge, anche per autonoma determinazione del comune, il limite di cui al periodo precedente è elevato al 11,6 per mille.

1. 1257. Fanucci, Marchetti, Giulietti.

Al comma 477, dopo il primo periodo inserire il seguente: Per le abitazioni successive alla seconda e ricadenti nello stesso territorio comunale, il limite di cui al periodo precedente è elevato al 12,6 per mille.

1. 1924. Fanucci, Marchetti, Giulietti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 477, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le abitazioni successive alla seconda e ricadenti nello stesso territorio comunale, il limite di cui al periodo precedente è elevato al 12,6 per mille;

b) dopo il comma 478 aggiungere il seguente: Il Comune può altresì prevedere, con le medesime modalità di cui al comma

478, la possibilità per i contribuenti di portare in detrazione dall'imposta dovuta per l'anno 2014 a titolo di TASI il pagamento dell'IMU sull'abitazione principale relativa all'anno 2013, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9.

1. 3424. Rughetti.

All'articolo 1, comma 477, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

L'aliquota massima della TASI relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille. Il comune ha facoltà di aumentare, con delibera adottata ai sensi del comma 476, l'aliquota di base del tributo solo qualora i costi dei servizi indivisibili risultino coerenti con i costi e fabbisogni standard, ove stabiliti per ciascun servizio e a condizione che la Corte dei conti abbia certificato il rispetto da parte dell'ente, nell'anno precedente a quella della deliberazione, degli obiettivi finanziari stabiliti dalla vigente disciplina del patto di stabilità interno.

1. 105. Tabacci, Andrea Romano.

Al comma 477 sopprimere le parole: per il 2014.

1. 1107. Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancellieri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

All'articolo 1, comma 477, sostituire le parole: per il 2014 *con le seguenti:* per anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1585. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

COMMA 478

Sostituire il comma 478 con il seguente:

478. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti voci, fermo restando che il comune può comunque individuare ulteriori categorie e prevedere riduzioni ed esenzioni parziali nel corso dell'anno:

a) abitazione occupata da famiglia numerosa;

b) abitazione occupata da famiglia il cui percettore principale di reddito è disoccupato o in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, anche in deroga, o in mobilità;

c) abitazione occupata da persona adulta sola con minori a carico o familiari disabili anche adulti a carico;

d) abitazioni occupate da una o più donne vittime di violenza domestica;

e) abitazioni i cui titolari siano dipendenti delle Forze di polizia o delle Forze armate in servizio presso strutture al di fuori del comune di residenza o all'estero;

f) abitazione occupata da pensionati non autosufficienti;

g) abitazioni con unico occupante;

h) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

i) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

j) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

k) fabbricati rurali ad uso abitativo.

1. 213. Polverini.

Al comma 478 sostituire la parola: può con la seguente: deve.

1. 1100. Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 478 dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) abitazioni occupate da famiglie numerose.

1. 1804. Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

Al comma 478 alla lettera b) sostituire le parole: od altro uso limitato e discontinuo con le seguenti: o ad altro uso limitato o discontinuo, purché questo sia dimostrato attraverso dati oggettivi quali consumi per utenze particolarmente ridotti;

1. 2433. Basso.

Alla lettera d) del comma 478 dopo le parole: all'estero aggiungere le seguenti: o in una regione diversa dalla regione nella quale è ubicato l'immobile.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

1. 1086. Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

All'articolo 1, al comma 478, sopprimere la lettera f).

1. 1795. Busin.

Al comma 478, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici adibiti a servizi socio-educati-assistenziali donne vittime di violenza o minori.

1. 2973. Marco Di Stefano.

All'articolo 1, al comma 478, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f-bis) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

1. 1828. Busin.

Al comma 478 dopo la lettera f) aggiungere il seguente capoverso: Resta salvo quanto previsto dagli articoli 21 del decreto-legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

*** 1. 1692.** Fauttilli, Binetti, Santerini.

Al comma 478 dopo la lettera f) aggiungere il seguente capoverso: Resta salvo quanto previsto dagli articoli 21 del decreto-legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 23e della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

*** 1. 2527.** Beni.

COMMA 479

Sostituire il comma 479 con il seguente:

479. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili in solido al pagamento della TASI. Al pagamento provvede il titolare del diritto reale, che si rivale sull'occupante per la parte da questi dovuta. Il comune stabilisce nel proprio regolamento la parte della TASI dovuta dall'occupante, compresa fra il 10 e 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 476 e 477.

1. **384.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 479, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 476 e 477. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.

1. **2387.** Lavagno, Paglia, Franco Bordo, Pillozzi, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Al comma 479, il secondo periodo è sostituito dal seguente: L'occupante versa la TASI secondo un importo, stabilito con regolamento comunale, non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 476 e 477.

1. **3204.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 479 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il nucleo occupante sia composto da una famiglia monoreddito fino al 15.000 euro annui o da un solo reddito di pensione che non supera i 10.000 euro annui, la quota a carico dell'occupante sarà assorbita da quella del locatore.

1. **3239.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 479 aggiungere il seguente:

479-bis. Per le famiglie con almeno due figli a carico di età non superiore ai ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è prevista una detrazione di cinquanta euro per ciascun figlio. Tale detrazione spetta al proprietario limitatamente alla propria abitazione principale, e all'occupante diverso dal titolare del diritto reale, sempre nel caso l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. **1752.** Sberna, Gigli, Santerini, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

Dopo il comma 479 aggiungere il seguente:

479-bis. Le detrazioni per carico di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 5.000 euro. Tale cifra deve essere aggiornata ogni anno secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo e sostituisce quella attualmente vigente di

2.840,51 euro ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.

Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 1749. Sberna, Gigli, Santerini, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

COMMA 480

Al comma 480, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: da eventuali.

* **1. 1813.** Binetti, Fauttilli, Gigli, Sberna.

Al comma 480, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: eventuali.

* **1. 3268.** Roccella, Calabrò, Pagano.

Al comma 480, alla lettera a) dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni concernenti gli immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici adibiti a servizi socio-educativi-assistenziali residenziali o semiresidenziali rivolti ad anziani, disabili, donne vittime di violenza o minori.

1. 2977. Marco Di Stefano.

Al comma 480, apportare le seguenti modificazioni:

a) lettera a), numero 4), le parole: « tengano conto » sono sostituite da: « possano considerare; »

b) alla lettera b), numero 1), le parole: « tengano conto » sono sostituite da: « possano considerare. »

1. 1940. Busin.

Al comma 480, alla lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis. la disciplina delle riduzioni ed eventuali esenzioni concernenti gli immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici adibiti a servizi socio-educativi-assistenziali residenziali o semiresidenziali rivolti ad anziani, disabili, donne vittime di violenza o minori.

1. 2989. Marco Di Stefano.

Dopo il comma 480, aggiungere il seguente:

480-bis. I Comuni, nell'ambito del regolamento di cui al comma precedente, possono altresì stabilire, in luogo delle riduzioni di cui alla lettera b), un'aliquota detraibile dall'imposta medesima per i proprietari che locano abitazioni a canone concordato.

1. 2983. Marco Di Stefano.

COMMA 481

Sostituire il comma 481 con il seguente:

« 481. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, per la durata del contratto in essere e previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali, la gestione

dell'accertamento e della riscossione dell'imposta unica comunale, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti già affidatari del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta municipale unica. Del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comunque denominato. ».

1. 1047. Capodicasa, Iacono, Amoddio.

COMMA 482

Sostituire il comma 482 con il seguente:

482. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, in forma cartacea con firma autografa del contribuente o mediante posta elettronica certificata con firma digitale del contribuente o del professionista delegato, entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione viene presentata congiuntamente dagli occupanti.

1. 2435. Basso.

Sostituire il comma 482, con il seguente:

482. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC in coincidenza con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa. Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune ed adottato con deliberazione di Giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente.

1. 1990. Caparini.

Al comma 482, sostituire le parole: del 30 giugno successivo con le seguenti: del 30 giugno dell'anno successivo;

Conseguentemente al comma 483, primo periodo, sostituire le parole: il termine stabilito dal comune nel regolamento. con le seguenti: il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

* **1. 2852.** Giampaolo Galli, Gutgeld.

Al comma 482, sostituire le parole: del 30 giugno successivo con le seguenti: del 30 giugno dell'anno successivo;

Conseguentemente, al comma 483 primo periodo, sostituire le parole: il termine stabilito dal comune nel regolamento con le seguenti: il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

* **1. 479.** Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali.

Dopo il comma 482, aggiungere il seguente:

482-bis. Il comune, con il regolamento del tributo, può stabilire modelli e modalità di presentazione della dichiarazione differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi.

1. 1942. Busin.

COMMA 483

Al comma 483, dopo le parole: messo a disposizione dal comune inserire le seguenti: o dal soggetto affidatario del servizio.

1. 1796. Busin.

COMMA 486

Al comma 486, primo periodo, dopo la parola: interbancari aggiungere le seguenti: e postali.

1. 17. Bruno Bossio, Censore.

Al comma 486, dopo la parola: interbancari, *aggiungere le seguenti:* il versamento della IUC, può essere effettuato anche, direttamente alle casse comunali, sul conto corrente postale del Comune, presso gli sportelli adibiti alla riscossione, ovvero in base alle previsioni del regolamento comunale.

1. 3216. Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri.

Al comma 486, sostituire le parole da: il versamento effettuato *fino alla fine del comma con la seguente:* Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

1. 1943. Busin.

Al comma 486, sostituire le parole: quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre *con le parole:* in due rate semestrali, scadenti entro il 16 giugno ed il 16 dicembre.

1. 1876. Busin.

Al comma 486, aggiungere dopo le parole: rate di versamento, *aggiungere le seguenti:* ovvero prevedere altre modalità di pagamento già in uso per il pagamento dei precedenti prelievi TARSU o TIA1, o TIA2 o TARES.

1. 1798. Busin.

Al comma 486, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il comune abbia optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, come previsto al precedente comma 469, il relativo versamento è effettuato secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Comunale.

1. 1721. Rubinato, De Menech.

Al comma 486, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il contribuente opti per il numero massimo di rate di versamento non possono comunque essere previsti costi aggiuntivi e/o interessi.

1. 214. Polverini.

COMMA 487

Sostituire il comma 487 con il seguente:

487. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati. Nel caso in cui il comune abbia optato per la tariffa corrispettiva, in luogo della TARI non è necessario che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alla TARI e alla TASI.

1. **386.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 487, primo periodo, sostituire la parola: sentita con la parole: d'intesa.

1. **1835.** Busin.

Al comma 487, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: nel caso in cui il Comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI aggiungere le seguenti: oppure laddove si avvalga per l'applicazione e riscossione della TARI dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

1. **1800.** Busin.

Al comma 487, sopprimere l'ultimo periodo.

1. **1877.** Rubinato, De Menech.

COMMA 488

Al comma 488, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento è su unico bollettino.

1. 215. Polverini.

COMMA 489

Sostituire il comma 489 con il seguente:

489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui al comma 468 ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'ICI, dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

1. 1915. Rubinato.

Sostituire il comma 489 con il seguente:

489. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui al comma 468 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

1. 2733. Pelillo.

Sostituire il comma 489 con il seguente:

489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, per la durata del con-

tratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui al comma 468 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'ICI, dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

***1. 2147.** Guidesi, Borghesi.

Sostituire il comma 489 con il seguente:

489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui al comma 468 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'ICI, dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

***1. 3082.** Di Gioia.

Sostituire il comma 489 con il seguente:

489. I comuni possono, in base alle previsioni dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 468, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- 1. 3222.** Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri.

Sostituire il comma 489 con il seguente:

489. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione delle tariffe di cui al Comma 468, ai soggetti ai quali sia affidato il servizio di gestione dei rifiuti o quello di accertamento e riscossione dell'IMU, dell'ICI e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comunque denominato. ».

- 1. 1919.** Rubinato.

Sostituire il comma 489 con il seguente:

489. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione delle tariffe di cui al Comma 468, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o quello di accertamento e riscossione dell'IMU, dell'ICI e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comunque denominato.

- 1. 2148.** Guidesi, Borghesi.

Sostituire il comma 489 con il seguente:

489. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento,

ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

489-*bis*. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 469 e ferma restando la facoltà di cui al comma 489, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.

- *1. 2749.** Latronico.

Sostituire il comma 489 con il seguente:

489. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

489-*bis*. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 469 e ferma restando la facoltà di cui al comma 489, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.

***1. 1078.** Misiani.

Sostituire il comma 489 con il seguente:

489. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del di n. 102 del 2013. L'affidamento può pro-

seguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.

1. 1944. Busin.

Al comma 489, sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 2014.

1. 3219. Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri.

Al comma 489, sostituire la parola: IUC con la seguente: TARI.

***1. 1027.** Bratti, Mariani, Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Mo-scatt, Tidei.

Al comma 489, sostituire la parola: IUC con la seguente: TARI.

***1. 2460.** Causi, Ginato, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Al comma 489, dopo le parole: riscossione della IUC, aggiungere le parole: per la sola componente della TARI.

1. 1839. Busin.

COMMA 493

Dopo il comma 493, inserire il seguente:

493-bis. I commi da 2 a *2-quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati.

1. 1984. Caparini, Busin.

COMMA 502

Dopo il comma 502, aggiungere il seguente:

502-bis. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede come segue.

Dopo il comma 524 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1841. Busin.

Dopo il comma 502, aggiungere il seguente:

502-bis. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-*bis* della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012.

502-ter. La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1865. Busin.

Dopo il comma 502, aggiungere il seguente:

502-bis. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e stimati in 500 milioni di euro, si provvede come segue:

Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.

1. 1870. Busin.

COMMA 504

Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:

504-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1. 1305. Palese.

Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:

504-bis. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.

1. 1326. Palese.

Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:

504-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: « abitative » è soppressa;

b) al comma 2, primo e ultimo periodo, le parole: « ad uso abitativo » sono sopresse;

c) al comma 5, le parole: « ad uso abitativo » sono sopresse;

d) al comma 6, le parole: « ad uso abitativo » sono sopresse.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1. 2807. Matarrese, Librandi.

Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:

504-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è aggiunto il seguente comma:

« 5. L'esecuzione delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei Conti spetta alla Procura regionale che ha promosso il giudizio contabile. Giudice dell'esecuzione è la sezione giurisdizionale regionale competente. La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva nella materia di cui al presente articolo. La procedura esecutiva si svolge nelle forme del codice di procedura civile secondo il rinvio di cui all'articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) ».

1. 1389. Castelli, Sorial, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:

504-bis. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1. 2699. Librandi.

COMMA 505

Sostituire il comma 505 con il seguente:

505. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 2014 » sono eliminate, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma.

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Sono equiparati all'abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la pre-

detta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio

2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

d) il comma 9-bis, è sostituito dal seguente:

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto inventuto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati.

e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « per l'unità immobiliare » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6, »;

f) al comma 10, primo periodo, le parole: « euro 200, » sono sostituite dalle seguenti: « euro 400 »;

g) al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi.

Conseguentemente al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e

delle relative addizionali nella misura del cento per cento ».

1. 3199. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 505, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'imposta municipale propria non si applica:

a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;

b) gli alloggi adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

Conseguentemente alla lettera c) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 288, sostituire le parole: 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti: 10.100 milioni di euro a decorrere dal 2017.

b) all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1959. Causi, Braga, Bonaccorsi.

Al comma 505 primo periodo, lettera b), numero 2, le parole: , e delle pertinenze della stessa, fino alla fine del periodo sostituite dalle seguenti: ad esclusione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 rispetto alle quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, pari allo 0,76 per cento.

- 1. 3191.** Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 505, lettera b), numero 2, sostituire le parole: , per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 con le seguenti: per le quali si applica l'aliquota base di cui al comma 6, maggiorata di 0,3 punti percentuali;

- 1. 3236.** Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

Al comma 505, lettera b), numero 2, dopo le parole: , per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 sono sostituite dalle seguenti: per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6 e la lettera c) è soppressa.

- 1. 3154.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 505, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 2), sopprimere le parole: « e la detrazione di cui al comma 10 »;

b) alla lettera b) sostituire il numero 3), con il seguente:

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui ».

Conseguentemente, a comma 522, capoverso 380, lettera b), sostituire le parole: in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro con le seguenti: in 6.675.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.575.114.923,12 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -24.000;

2015: -28.000;

2016: -28.000;

b) voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2014: -3.000;

c) voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2014: -1.000;

1. 1846. De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Al comma 505, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni devono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti beata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in

cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:» Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante il fondo di cui al comma 522 della presente legge.

1. 461. Caruso.

Al comma 505, lettera b), numero 3) le parole: possono considerare sono sostituite dalla seguente: considereranno.

1. 407. Fitzgerald Nissoli, Tacconi, Picchi, Sberna, Marazziti, Porta, Garavini, Fedi, La Marca, Gianni Farina, Caruso, Rabino, Vargiu.

Al comma 505, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1. al punto 3, sopprimere la seguente frase: «l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

2. al punto 3, dopo il capoverso lettera d), aggiungere il seguente:

d-bis) all'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a condizione che la stessa non risulti beata e che tali cittadini certifichino, con le modalità da stabilire con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, di non essere proprietari di unità immobiliari all'estero.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo

successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 117 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- 1. 2359.** Garavini, Gianni Farina, Fedi, Porta, Melilli, Zoggia, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Rabino, Tacconi, Caruso, Amendola.

Al comma 505, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera b), numero 3) sopprimere le parole da: «l'unità immobiliari possedute dai cittadini» fino alle parole: «non locata».

2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) alle unità immobiliari a destinazione abitativa, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- * **1. 438.** Fitzgerald Nissoli, Porta, Gianni Farina, Preziosi, Picchi, Rabino, Marazziti, Tacconi, Fedi, Garavini, La Marca, Cera, Nastri, Valiante, Schirò, Caruso, Cesa, Bobba, Pastorino, Vargiu, Vezzali, Vaccaro, Fauttilli.

Al comma 505, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) numero 3) sopprimere le parole da: «l'unità immobiliare

possedute dai cittadini» fino alle parole: «non locata»;

2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) alle unità immobiliari a destinazione abitativa, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;

Conseguentemente

All'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

- * **1. 1658.** Fitzgerald Nissoli, Fauttilli.

Al comma 505, alla lettera b), numero 3) sopprimere il seguente periodo: l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,.

- 1. 422.** Fitzgerald Nissoli, Tacconi, Picchi, Sberna, Marazziti, Porta, Fedi, Garavini, La Marca, Gianni Farina, Caruso, Rabino, Vargiu.

Al comma 505, lettera b), punto 3), primo periodo, sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del periodo.

- 1. 1807.** Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

Al comma 505, lettera b), punto 3), le parole da: prevedendo che l'agevolazione fino a: 15.000 euro annui sono sostituite

dalle seguenti: applicando eventuali limitazioni all'agevolazione e relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

1. 1947. Busin.

Al comma 505, lettera b) numero 3, capoverso lettera a) aggiungere in fine, le seguenti: , ovvero assegnate in godimento quale dimora a studenti universitari ancorché in deroga al requisito debba residenza anagrafica.

Conseguentemente, alla Tabella A Ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 160.000 per ciascun anno.

1. 883. Vignali.

Al comma 505, primo periodo, lettera b), numero 3), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1. 3159. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 505, lettera b), punto 3), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

505-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 76 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

al comma 524 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76 milioni di euro l'anno 2014.

1. 453. Tino Iannuzzi, Braga.

Al comma 505, lettera b), punto 3), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: 24 giugno 2008, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;.

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere l'ultimo periodo. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1. 1705. Fauttilli, De Mita.

Al comma 505, lettera b), punto 3), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;.

Al comma 505, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

1. 131. Marco Di Maio, Donati, Gadda, Fanucci.

Al comma 505, lettera b), numero 3, dopo il capoverso lettera c), inserire il seguente:

c-bis) alla casa di proprietà di uno dei membri della coppia di fatto assegnata all'ex convivente a seguito di provvedimento disposto dal giudice di affidamento dei figli con conseguente assegnazione dell'immobile.

1. 231. Zampa, Giuseppe Guerini, Pastorino, Tentori, Gandolfi, Rocchi, Mattiello, Civati.

Sopprimere il capoverso lettera d), del numero 3, della lettera b) del comma 505.

1. 1083. Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 505, lettera b), numero 3), lettera d), dopo le parole: e non concesso in locazione aggiungere le seguenti: da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 15 milioni di euro in ragione annua si prov-

vede mediante le maggiori entrate afferenti dalle seguenti disposizioni.

Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:

290-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, e spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

290-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte

a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

1. 3178. Lavagno, Duranti, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 505, lettera b), numero 3), capoverso lettera d), dopo le parole: e non concesso in locazione, aggiungere le seguenti: da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario.

Conseguentemente, al primo periodo, lettera b), numero 2, dopo le parole: , per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 sono sostituite dalle seguenti: per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6;

1. 3162. Paglia, Lavagno, Duranti, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 505, lettera b), punto 3), capoverso lettera d), dopo le parole: vigili del fuoco, aggiungere le seguenti: dal personale di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470,.

* **1. 335.** Marazziti, Caruso, Porta, Fitzgerald Nissoli, Rabino, Garavini, Picchi, Sberna.

Al comma 505, lettera b), punto 3), capoverso lettera d), dopo le parole: vigili del fuoco, aggiungere le seguenti: dal personale di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470,.

* **1. 2609.** Chaouki.

Al comma 505, lettera b), numero 3), capoverso lettera d), sopprimere le parole: dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

1. 1866. Busin.

Al comma 505, lettera b), numero 3), dopo il capoverso lettera d), inserire il seguente:

d-bis) ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 17.000;
2015: – 17.000;
2016: – 17.000.

1. 281. Catanoso.

Al comma 505, lettera b), numero 3), dopo il capoverso lettera d), è aggiunto il seguente:

d-bis) ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

1. 418. Fitzgerald Nissoli, Tacconi, Picchi, Sberna, Marazziti, Porta, Garavini, Fedi, La Marca, Gianni Farina, Caruso, Rabino, Vargiu.

Al comma 505, lettera b), numero 3), dopo il capoverso lettera d), aggiungere il seguente:

d-bis) agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei conservatori.

Conseguentemente, al comma 522, capoverso 380, lettera b), sostituire le parole: in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro con le seguenti: il 6.648.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.548.114.923,12 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000;
2015: – 1.000;
2016: – 1.000.

1. 1225. Ghizzoni.

Dopo il capoverso lettera d), del numero 3, della lettera b), del comma 505, aggiungere la seguente:

d-bis) alle abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in una regione diversa dalla regione nella quale è ubicato l'immobile.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

1. 1076. Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 505, lettera b), numero 3), dopo il capoverso lettera d) aggiungere il seguente:

d-bis) ai terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di proprietà degli imprenditori agricoli a titolo principale.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 3001. Catania, Librandi.

Al comma 505, lettera b), numero 3, dopo il capoverso lettera d), inserire il seguente:

d-bis) ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 17.000;
2015: – 17.000;
2016: – 17.000.

1. 3248. Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Lavagno, Marcon.

Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: « L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per i fabbricati indicati al comma 4, lettera a), locati a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 »;

b-ter) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: « 8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,8 per cento per i fabbricati indicati nel comma 4, lettera a), tenuti a disposizione ».

1. 1962. Causi, Misiani, Braga.

Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: « pari a 110 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 81 ».

Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 non è dovuta.

505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera b-bis), e al comma 505-bis, pari a 107,5 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del comma 505-*quater*.

505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento ».

1. 3383. La XIII Commissione.

Al comma 505, primo periodo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 9-bis, è sostituito dal seguente: 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le imprese costruttrici hanno la facoltà di corrispondere l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile e non locati, al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi, aggiungendo, in questo caso, all'importo dovuto dell'imposta commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenuto, gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati.

1. 3223. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 505, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) i commi 8 ed 8-bis sono sostituiti dal seguente:

8. I fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004, articolo I, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, non sono soggetti all'imposta municipale propria.

Conseguentemente, all'onere relativo pari a circa 700 milioni in ragione annua si provvede mediante la seguente disposizione:

al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquantacinque per cento ».

1. 3231. Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: « pari a 110 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 81 »;

Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 non è dovuta.

505-ter. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera *b-bis*), e al comma 505-bis, pari a 107,5 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del comma 505-quater.

505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: « 5 per cento, » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

* **1. 3087.** Bosco, Misuraca.

Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: « pari a 110 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 81 »;

Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 non è dovuta.

505-ter. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera *b-bis*), e al comma 505-bis, pari a 107,5 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del comma 505-quater.

505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: « 5 per cento, » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

* **1. 762.** Misuraca, Bosco.

Al comma 505, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i terreni agricoli l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,4 per cento. ».

Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: « 614 milioni » con le seguenti: « 364 milioni, ».

1. 283. Catanoso.

Al comma 505, primo periodo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) i commi 8 ed 8-bis sono sostituiti dal seguente:

« 8. I fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004, articolo 1, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, non sono soggetti all'imposta municipale propria.

1. 2986. Franco Bordo, Palazzotto.

Dopo la lettera b) del comma 505 aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

« 7-bis) L'aliquota è ridotta dello 0,1 per cento per il secondo immobile in possesso e relative pertinenze. La riduzione dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3. ».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis) L'aliquota base di cui al comma 6 è incrementata:

1) dello 0,1 per cento per il terzo e quarto immobile in possesso, e relative pertinenze;

2) dello 0,2 per cento per ogni immobile in possesso oltre il quinto, e relative pertinenze.

L'incremento dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3.

1. 1118. Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 505 lettera c), in fine, aggiungere le seguenti parole: « La suddetta detrazione si applica altresì ad un'unica unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata e che tali cittadini certifichino, con le modalità da stabilire con successivo Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, di non essere proprietari di unità immobiliari all'estero ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 63,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 2362. Garavini, Gianni Farina, Fedi, Porta, Melilli, Zoggia, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Tacconi, Caruso, Amendola.

Al comma 505, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « La suddetta detrazione si applica altresì ad un'unica unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti

nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 2366. La Marca, Gianni Farina, Fedi, Porta, Fitzgerald Nissoli.

Al comma 505, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis. Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base ».

1. 3385. La XIII Commissione.

All'articolo 1, al comma 505, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis. All'articolo 13, comma 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del periodo aggiungere il seguente: « L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati. »

La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1945. Busin.

All'articolo 1, comma 505, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) al comma 5, le parole: « pari a 135 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 165 » e le parole « pari a 110 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 50 »; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni il moltiplicatore è pari a 110 ».

1. 364. Russo.

Al comma 505, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) al comma 8, il primo ed il secondo periodo sono soppressi.

Conseguentemente, dopo il comma 507, è inserito il seguente:

507-bis. All'articolo 9, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresses le seguenti parole: « ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento ».

1. 370. Russo.

Al comma 505, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base ».

1. 367. Russo.

Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 145. Per i terreni agricoli utilizzati nello svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. il moltiplicatore è pari a 130. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 100 ».

1. 3427. Ferrari, Fiorio.

Dopo il comma 505 aggiungere il seguente:

505-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

« 8-ter. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 20.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 20.000 e fino a euro 40.000;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 40.000 e fino a euro 80.000;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 80.000 e fino a euro 130.000 ».

1. 3428. Ferrari, Fiorio.

Dopo il comma 505, sono aggiunti i seguenti:

505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per:

a) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

b) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

505-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 505-bis, pari a 379 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del successivo comma 505-quater.

505-quater. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, primo periodo, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento » ed al comma 517, primo periodo, del medesimo articolo 1, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il regime fiscale ivi previsto per le attività autorizzate entro tale data ».

1. 1360. Oliverio, Mongiello, Fiorio, Antezza, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venitelli, Zanin.

Dopo il comma 505 inserire i seguenti:

505-bis. L'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente:

« 5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.

1. 2392. Franco Bordo, Lavagno, Pillozzi, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 505 aggiungere il seguente:

505-bis. In attuazione della Legge 24 dicembre 1993 n. 560, recante « Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica », si dispone la vendita degli appartamenti demaniali a favore del personale dipendente e in quiescenza interessato, appartenente all'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, realizzati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, edificati ai sensi della Legge 6 marzo 1976 n. 52. Il personale dipendente e in quiescenza non interessato dal suddetto provvedimento ha diritto a permanere presso tali appartamenti, proseguendo il rapporto di locazione con i rispettivi Istituti Autonomi di Trento e Bolzano e conservando il diritto di prelazione all'acquisto di cui all'articolo 1 Legge 560/93.

1. 1592. Biancofiore.

Dopo il comma comma 505, aggiungere il seguente:

505-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

All'onere conseguente, quantificato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1851. Busin.

Dopo il comma 505 aggiungere il seguente:

505-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a*), aggiungere in fine la seguente voce: « Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quater*) ... Euro 200

b) al comma 1, lettera *b*), aggiungere in fine le seguenti parole: « e della nota II-*quater*);

c) al comma 2, dopo la parola: « imposta » inserire la seguente: « proporzionale »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 460/97 e dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 266/91 ».

Conseguentemente, al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 95 milioni di euro.

1. 3110. Vignali.

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

505-bis. L'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il comma 8, secondo periodo, è sostituito dal seguente: « Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), ed *i*) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, mentre le esenzioni di cui alla lettera *h*) si applicano esclusivamente ai terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ».

1. 842. Ferrari, Fiorio.

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

505-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

« 8-*ter*. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 20.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 20.000 e fino a euro 40.000;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 40.000 e fino a euro 80.000;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 80.000 e fino a euro 130.000 ».

1. 826. Ferrari, Fiorio.

COMMA 508

Al comma 508, aggiungere la seguente lettera:

b-bis) all'articolo 11, comma 2, lettera *c)*, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con articolazione secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i livelli tariffari stabiliti dalle vigenti norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ».

1. 1668. Fauttilli, De Mita.

Al comma 508, aggiungere la seguente lettera:

b-bis) all'articolo 11, comma 2, lettera *c)*, numero 3), sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: « con articolazione secondo il beneficio economico ritraibile dal contribuente, coerente con i livelli tariffari stabiliti dalle vigenti norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ».

1. 2753. Sanga.

Al comma 508, aggiungere la seguente lettera:

b-bis) all'articolo 11, comma 2, lettera *c)*, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con articolazione secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i livelli tariffari stabiliti dalle vigenti norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ».

1. 165. Pagano.

COMMA 509

Sostituire i commi 509, 510, 577 e 512 con i seguenti:

509. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: « L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa. La medesima imposta è deducibile integralmente dal valore della produzione determinato ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

510. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma precedente, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

511. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

512. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 511 hanno effetto a

decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

1. 2833. Giampaolo Galli, Gutgeld.

Sostituire i commi 509, 510, 511 e 512 con i seguenti:

509. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: « L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa. La medesima imposta è deducibile integralmente dal valore della produzione determinato ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

510. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma precedente, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

511. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fi-

siche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

512. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 511 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

***1. 3155.** Vignali.

Sostituire i commi 509 e 510 con i seguenti:

509. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del trenta per cento. La medesima imposta è deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del dieci per cento.

510. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma precedente, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota del 30 per cento di cui al comma precedente, è elevata al quaranta per cento. Conseguentemente il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2013 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro. ».

1. 2847. Giampaolo Galli, Gutgeld.

Al comma 509, capoverso 1), dopo le parole: immobili strumentali aggiungere le seguenti: tra cui i terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali di proprietà degli imprenditori agricoli a titolo principale.

Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 3004. Catania, Librandi.

Al comma 509, al capoverso 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:

527-bis: Al decreto legislativo n. 446 del 1997 apportare le seguenti modifiche:

a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

527-ter al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 apportare la seguente modifica:

al comma 5-bis dell'articolo 96 sostituire le parole: 96 per cento con: 97 per cento.

1. 1510. Mucci, Della Valle, Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

Al comma 509 al capoverso 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: cinquanta per cento e al comma 510 sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: cinquanta per cento.

Conseguentemente, al comma 511, alla lettera b), sopprimere le parole: « situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale ».

1. 388. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 509, al capoverso 1), sostituire le parole: 20 per cento con le parole: 40 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 291, sono infine aggiunti i seguenti:

291-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.300 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

291-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

1. 1869. Busin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 509, capoverso « 1 », sostituire le parole: « 20 per cento » con le seguenti: « 30 per cento ».

b) al comma 510, primo periodo, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 40 per cento ».

Conseguentemente, dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:

522-bis. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica

altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione. ».

522-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 419-bis e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

522-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27), è abrogato;

b) alla Tabella A – Parte III, sono soppresse le seguenti voci: 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 121), 126).

1. 1838. Ginato, Petrini.

Al comma 509, al capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: « io medesimo imposto è interamente deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. All'onere derivante dalla deduzione di cui al periodo precedente e fino ad un limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014,

si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.

1. 1808. Busin.

Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:

509-bis. A decorrere dall'anno 2014, e nel limite massimo di uno stanziamento annuo di 500 milioni di euro, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 201/2011 gli immobili ad uso produttivo.

509-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.

1. 1868. Busin.

COMMA 510

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 391 aggiungere il seguente: 391-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 21 per cento;

- 1. 2393.** Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato, Marco Di Maio.

Al comma 510, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 274,5 milioni di euro per l'anno 2014.

- 1. 1704.** Andrea Romano, Librandi, Zannetti, Tinagli, Catania, Sottanelli, Mazziotti di Celso.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011,

n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;

- * 1. 949.** Locatelli, Di Gioia.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui

all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

* 1. 1950. Moretti.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;

*** 1. 2015.** Molteni, Pratavera.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-*bis*. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;

*** 1. 2759.** Latronico.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-*bis*. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in

modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;

* **1. 1603.** Squeri, Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-*bis*. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;

* **1. 1635.** Chiarelli.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;

* **1. 1190.** Biasotti.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo

7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;

* 1. 1195. Biasotti.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma

« Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;

*** 1. 1850.** Mura.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a

sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;

*** 1. 1145.** Corsaro.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

* 1. 474. Vignali, Saltamartini.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-*bis*. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in

modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

* **1. 358.** Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-*bis*. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

* **1. 329.** Sbrollini.

Al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le altre: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

Dopo il comma 290 è aggiunto il seguente: 290-*bis*. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le altre: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

* **1. 83.** Sbrollini.

Dopo il comma 510, è aggiunto il seguente:

510-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis* dopo le parole « non siano in ogni caso locati » sono aggiunte le seguenti « , nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le "Rimanenze" dell'Attivo Circolante ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -2.000;

2015: -2.000;

2016: -2.000.

* **1. 3177.** Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 510, è aggiunto il seguente:

510-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis* dopo le parole « non siano in ogni caso locati » sono aggiunte le seguenti « , nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le "Rimanenze" dell'Attivo Circolante ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -2.000;

2015: -2.000;

2016: -2.000.

* **1. 2830.** Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

510-*bis*. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.

1. 1509. Crippa, Mucci, Prodani, Fantinati, Vallasca, Della Valle, Da Villa, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

COMMA 511

Sopprimere il comma 511.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 11;

sopprimere il comma 12;

al comma 43 sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 100 milioni, 100 milioni con le seguenti: 50 milioni e 71 milioni con le seguenti: 35 milioni;

al comma 47 sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 60 milioni;

al comma 49 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 100 milioni;

al comma 132 sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 50 milioni;

al comma 133 sopprimere l'ultimo periodo;

al comma 166 sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 120 milioni;

sopprimere il comma 178;

sopprimere il comma 192.

1. 1572. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

Al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento ».

1. 3183. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.

1. 3180. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 511, lettera b), sostituire le parole: non locati con le seguenti: per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione per almeno tre anni.

Conseguentemente, dopo il comma 511, inserire il seguente:

511-bis. l'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 1996, n. 296, è soppresso.

1. 2692. Librandi.

Al comma 511, alla lettera b) le parole: non locati sono sostituite dalle seguenti: per i quali non siano stati registrati contratti di locazione per almeno tre anni.

1. 1322. Palese.

Al comma 511 alla lettera b) alla fine aggiungere il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 comma 6

lettera *a*) del DL 6 dicembre 2011 n. 201 e dal precedente comma 477, nel caso di soggetti proprietari di oltre due alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultano locati da oltre tre anni con regolare contratto registrato l'aliquota può essere aumentata sino a 0,6 punti percentuali.

1. 881. Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Gi-

noble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

Al comma 511, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: La norma non si applica agli anziani ospiti presso ospedali o case di riposo o parenti né al personale della Polizia di Stato e delle Forze armate.

1. 216. Polverini.

COMMA 512

Dopo il comma 512 aggiungere il seguente:

512-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

« 8. Sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dalle associazioni e dagli enti comunque denominati gestori di demani civici collettivi, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai fini istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 2.000;
2015: – 2.000;
2016: – 2.000.

1. 1039. Mazzoli, Terrosi.

Dopo il comma 512 aggiungere il seguente:

512-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera *a)* della legge n. 222 del 1985, le parole: « , all'educazione cristiana » sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: « agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed » sono soppresse.

1. 3193. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

COMMA 516

Dopo il comma 516, aggiungere il seguente:

516-bis. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 214, dopo la parola: « nonché » aggiungere le seguenti: « dal personale di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *b*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e ».

Conseguentemente al comma 524 aggiungere in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente,

relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1364. Palmizio.

Dopo il comma 516, aggiungere il seguente:

516-bis. Dall'attuazione dei commi da 480 a 515 deve essere garantito un gettito complessivo non superiore a quello registrato nell'anno 2012 al netto della quota relativa all'abitazione principale.

1. 220. Distaso, Fucci, Chiarelli, Sisto, Marti.

COMMA 517

Dopo il comma 517, sono aggiunti i seguenti:

517-bis. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobiliare, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

517-ter. La somma dei riparti del Fondo di solidarietà comunale 2013 dei comuni di ciascuna regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 1-bis, della medesima regione.

517-quater. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà comunale e il gettito generato nel medesimo comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

517-quinquies. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale.

1. 1954. Busin.

Dopo il comma 517, sono aggiunti i seguenti:

517-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidari-

età comunale, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci e a seguito di intesa presso Conferenza Stato città, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria, evidenziando altresì chiaramente la distribuzione regionale degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

517-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali, in considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui al comma precedente.

517-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, tali somme sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

1. 1949. Busin.

Dopo il comma 517, è aggiunto il seguente:

517-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

1. 1952. Busin.

Dopo il comma 517, è aggiunto il seguente:

517-bis. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso

gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

1. 1951. Busin.

COMMA 521

Dopo il comma 521, è infine aggiunto il seguente:

521-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere il seguente comma:

4-*quinquies*. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-*bis* e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

1. 1948. Busin.

Dopo il comma 521 è inserito il seguente:

521-*bis* È attribuito ai Comuni un contributo, corrispondente all'importo dei rimborsi effettuati dai medesimi a titolo di somme versate e non dovute dai contribuenti, relative alla quota di spettanza dello Stato dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per l'anno 2012. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

Conseguentemente:

al comma 288, sostituire le parole: 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017 *con le seguenti:* 10.100 milioni di euro a decorrere dal 2017;

al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1. 1926. Rubinato.

Dopo il comma 521, inserire il seguente:

521-*bis*. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

* **1. 1152.** Corsaro.

Dopo il comma 521 è inserito il seguente:

521-*bis*. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

* **1. 2748.** Causi.

Dopo il comma 521 è inserito il seguente:

521-*bis*. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versa-

mento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

1. 2269. Marco Di Maio.

Dopo il comma 521 aggiungere il seguente:

521-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

ART. 3. — (*Cedolare secca sugli affitti a canone concordato*). — 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2014, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca e con un'aliquota calcolata sul canone pari al 10 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Conseguentemente al comma 505, primo periodo, la lettera b), numero 2, le parole: , per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 sono sostituite dalle seguenti: per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6.

1. 3203. Lavagno, Marcon, Paglia, Piazoni, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 521 aggiungere il seguente comma:

521-bis. All'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a)

della legge 20 maggio 1985, n. 222, di cui al comma 1, lettera i), articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività decommercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito.

Conseguentemente, oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

al comma 285 sostituire le parole: 700 milioni nell'anno 2015 e 10 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni;

al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 200 milioni e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

al comma 391 sostituire le parole: 2 per mille con le seguenti: 2,1 per mille;

dopo il comma 419, aggiungere il seguente:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento »;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

1. 1734. Fauttilli.

COMMA 522

Al comma 522, capoverso 380, lettera b), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: Per l'anno 2014, al medesimo Fondo sono altresì assegnati ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e a finanziare una detrazione di base di 200 euro, da applicare all'imposta municipale propria con riferimento ad un'unica unità immobiliare ad uso abitativo posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata e che tali cittadini certifichino, con le modalità da stabilire con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, di non essere proprietari di unità immobiliari all'estero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite e nel rispetto delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente ai fini delle detrazioni TASI e IMU ivi previste.

1. 2385. Garavini, Melilla.

Al comma 522, capoverso 380, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole da: « dei familiari dimoranti » a: « ad abitazione principale », sono sostituite dalle seguenti: « delle abitazioni assimilate alla principale a norma delle leggi vigenti, anche per autonoma determinazione del Comune;

b) il quarto periodo sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della Tasi, relativi all'abitazione principale e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune. Lo spazio finanziario eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della Tasi relativo all'abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014. ».

1. 1918. De Micheli, Ruggetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fannucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Al comma 522, capoverso comma 380, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: tenendo anche conto, oltre alla necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni, *con le seguenti:* prevedendo che possano partecipare a tale riparto solo i comuni che abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento annuale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I criteri stabiliti nel decreto di cui alla presente lettera tengono altresì conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni.

1. 2790. Mazziotti Di Celso, Romano, Tinagli, Zanetti, Catania, Librandi, Sottanelli.

Al comma 522, alla lettera c), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: inderogabilmente.

1. 1833. Busin.

Al comma 522, alla lettera c), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 20 per cento.

1. 1832. Busin.

Al comma 522, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a 30 milioni di euro è destinato ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ai comuni istituiti a seguito di fusione.

1. 1896. De Micheli, Guerra, Rughetti.

Dopo il comma 522 aggiungere il seguente:

522-bis. Nei comuni dove l'importo del fondo di solidarietà del 2013 risulta negativo è concesso, ai fini del rispetto del patto di stabilità, un ulteriore spazio finanziario di pari importo da destinare al finanziamento delle spese di investimento.

1. 2617. De Menech.

Dopo il comma 522, aggiungere il seguente:

522-bis. Per i Comuni che, ai fini del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, contribuiscono al

suddetto Fondo in misura superiore rispetto alle risorse spettanti, il saldo obiettivo di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di un importo pari alla differenza tra le spettanze finali determinate a titolo di Fondo di solidarietà 2013 e la quota di imposta municipale propria trattenuta per alimentare tale Fondo.

1. 1967. Busin.

Dopo il comma aggiungere il seguente:

522-bis. Al fine di consentire ai comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma del 20 maggio 2012 di ultimare le operazioni di ricostruzione del patrimonio edilizio e di compensarli del mancato gettito afferente all'IMU dei fabbricati gravemente danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso, per l'anno 2014 al Fondo di cui al precedente comma 522, lettera b) sono assegnati ulteriori 30 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 300 milioni.

1. 664. Paglia, Marcon, Boccadutri, Mellilla.

Dopo il comma 522, aggiungere il seguente:

522-bis. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge 76/2013 convertito nella legge 99/2013, sostituire le parole: « il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 » con le seguenti parole: « l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014 » e aggiungere in fine le seguenti parole: « e comunque aggiungendo a tale percentuale la quota di capitale già ammortizzata ».

1. 1432. Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Rughetti.

Dopo il comma 522, aggiungere il seguente:

522-*bis*. All'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 le parole: « L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. » sono sostituite con le seguenti: « Per l'anno 2014 l'esclusione opera per le spese comunali connesse ai cofinanziamenti nazionali sino ad un limite di 500 milioni di euro. »;

b) aggiungere il seguente comma 10-*bis*: « Agli effetti finanziari derivanti dall'esclusione delle spese comunali connesse ai cofinanziamenti nazionali di cui al comma 10, si provvede attraverso una riduzione dell'esclusione di spesa dal Patto di stabilità interno delle Regioni disposta dall'articolo 32 comma 4 lettera n-*bis* per l'anno 2014 ».

Conseguentemente, all'articolo 32 comma 4 lettera n-bis ultimo periodo della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 » sono sostituite da: « di 500 milioni di euro per l'anno 2014 ».

1. 1436. Marchetti, Giulietti, Guerra.

Dopo il comma 522, inserire i seguenti:

522-*bis*. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del

gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

522-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-*bis*.

522-*quater*. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

Conseguentemente, l'ultimo periodo della lettera b) comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 522, è abrogato.

1. 1428. Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Rughetti.

COMMA 524

Al comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

Conseguentemente alla tabella C, Missione Soccorso Civile, Programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014:

CP: + 90.000;

CS: + 90.000.

* **1. 3377.** L'VIII Commissione.

Al comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

Conseguentemente alla tabella C, Missione Soccorso Civile, Programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014:

CP: + 90.000;

CS: + 90.000.

* **1. 3420.** Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia,

Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

Al comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

Conseguentemente alla Tabella E, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca "programma" politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale "voce" Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto legislativo n. 102 del 2004, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

** **1. 3386.** La XIII Commissione.

Al comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

Conseguentemente alla Tabella E, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca "programma" politiche europee ed

internazionali e dello sviluppo rurale “voce” Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto legislativo n. 102 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

**** 1. 3421.** Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016”.

Conseguentemente alla Tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Sostegno alla Famiglia, decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, articolo 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: + 10.000;

2015: + 10.000;

2016: + 10.000.

1. 3417. Caruso.

Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:

524-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 2 milioni per l'anno 2014 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Missione “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo” sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 - cap. 2501):

2014:

CP + 2.000;

CS + 2.000

2015:

CP + 5.000;

CS + 5.000;

2016:

CP + 5.000;

CS + 5.000.

*** 1. 3418.** La X Commissione.

Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:

524-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 2 milioni per l'anno 2014 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Missione “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo” sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 - cap. 2501):

2014:

CP + 2.000;

CS + 2.000

2015:

CP + 5.000;

CS + 5.000;

2016:

CP + 5.000;

CS + 5.000.

* **1. 3419.** Porta, Fedi, Garavini, La Marca, Gianni Farina, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Tacconi, Caruso.

Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:

524-bis. La dotazione da iscrivere, infine, nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 indicata nella Tabella C, allegata alla presente legge, riguardante il Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza di cui all'articolo 1, comma 1258 della legge n. 296 del 2006, è stabilita nella misura di 38 milioni di euro.

1. 1640. Chiarelli.

COMMA 529

Al comma 529 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 *con le seguenti:* nel limite della spesa di 12 milioni di euro;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Conseguentemente, e salvo quanto previsto dal comma 530, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 625. Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rocchi, Zoggia, Rampi, Orfini, Piccoli Nardelli, Zampa.

Al comma 529 apportare le seguenti modifiche:

529-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 apportare le seguenti modificazioni:

a) abrogare il comma 4;

b) al comma 5 abrogare le seguenti parole «le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015;

c) abrogare il comma 6.

Conseguentemente:

al comma 178 sostituire le parole: 100 milioni *con:* 75 milioni;

al comma 290 sostituire le parole: 151 milioni *con le seguenti:* 200,8 milioni.

1. 654. Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnechi, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

Dopo il comma 529 aggiungere i seguenti:

529-bis. All'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è soppresso.

529-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 529-bis, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ».

1. 2090. D'Ottavio, Bragantini.

Dopo il comma 529 inserire i seguenti:

529-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette gra-

duatorie. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 529-ter, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

529-ter I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a

serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

529-quater. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle

della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

529-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 529-*bis*, 529-*ter* e 529-*quater*, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

529-sexies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi precedenti si provvede, per le risorse necessarie, per gli anni 2014 e 2015 mediante:

a) corrispondente riduzione, a partire dalle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, me-

dante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma « Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio », della missione « istruzione scolastica », e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria », della missione « Istruzione universitaria »;

b) corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma « Istituti di alta cultura » della missione « Istruzione universitaria », nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Alle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma sono aggiunte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

1. 1031. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 529, aggiungere i seguenti:

529-*bis*. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 529-*ter*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n.2.1 candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

529-*ter*. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area VII aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

529-*quater*. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

529-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 529-*bis*, 529-*ter* e 529-*quater*, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qua-

lifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

529-sexies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 529-*bis*, 529-*ter*, 529-*quater* e 529-*quinques* è autorizzata la spesa di 300.000 nel 2014 e di euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quali si provvede:

a) quanto a euro 300.000 nel 2014 mediante corrispondente riduzione, a partire delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma « Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio », della missione « istruzione scolastica », e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria », della missione « Istruzione universitaria »;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma « Istituti di alta cultura » della missione « Istruzione universitaria », nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Dalle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di

cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

1. 3038. Di Gioia.

COMMA 530

Dopo il comma 530 inserire il seguente:

530-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'istituto italiano per gli studi storici e dall'istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 10 milioni di euro per il triennio 2014-2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni

2014: – 3.300;
2015: – 3.300;
2016: – 3.300.

1. 471. Saltamartini, Misuraca, Leone.

Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:

530-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero

della pubblica istruzione ai ruoli dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza del 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

Conseguentemente al comma 290, sostituire le parole: 150 milioni, con le seguenti: 200 milioni, all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

1. 766. Mariani, Rotta, Bellanova.

Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:

530-bis. Nell'anno 2014, le istituzioni scolastiche ed educative statali con sede nelle aree nelle quali è già stata definita una convenzione-quadro, nonché, non è ancora attiva la medesima convenzione-quadro per l'acquisto di servizi di pulizia e altri servizi ausiliari stipulata da Consip SpA e il cui organico di diritto dei collaboratori scolastici risulta accantonato anche parzialmente, fino all'assegnazione definitiva dell'insieme dei lotti compresi nella gara Servizi Pulizia Scuole pubblicata in data 11 luglio 2012 acquistano i

predetti servizi mediante l'affidamento alle imprese che li forniscono alla data del 31 dicembre 2013 senza soluzione di continuità del contratto. All'acquisto si provvede in deroga all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, verso un corrispettivo pari alla somma complessiva su base annua e nazionale di euro 396,5 milioni e alle stesse condizioni tecniche in essere al 31 dicembre 2013, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni definite dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 710. Bellanova, Coscia.

Dopo il comma 530 inserire i seguenti:

530-bis. Allo scopo di eliminare il contenzioso giurisdizionale nascente dalla rinnovazione concorsuale disciplinata dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, prima che vengano attivate le nuove procedure di selezione per i concorsi a dirigente scolastico, al fine di consentire la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche autonome, i soggetti per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso relativo alla procedura di rinnovazione di cui alla legge 3 dicembre 2010 n. 202 del concorso a dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale. 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e che, per effetto di provvedimento giurisdizionale, sono stati ammessi con riserva e hanno frequentato il corso di formazione, sebbene non lo abbiano completato, completano il percorso concorsuale con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 202/2010, sulla base di quanto disposto in analoga situazione dal comma 619, primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il suddetto esame finale previsto al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 202 del 2010 è sostituito, anche per i candidati risultati idonei a seguito della procedura di rinnovazione di cui all'articolo 5 della suddetta legge e che non abbiano ancora completato la procedura concorsuale, dalle medesime modalità di conclusione del corso di formazione;

530-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma 1-*bis*, nel rispetto dei criteri in esso stabiliti;

1. 721. Albanella.

Dopo il comma 530, aggiungere:

530-bis. Le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e le strutture sanitarie accreditate presso i servizi sanitari regionali possono ricorrere, per l'acquisto di beni e servizi, alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

1. 712. Bellanova, Coscia.

Dopo il comma 530 il seguente:

530-bis. all'articolo 554, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 554, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole « hanno carattere permanente » sono sostituite con le parole: « hanno carattere ad esaurimento » dopo le parole « a seguito di ciascuno dei successivi concorsi » sono aggiunte le seguenti « e aggiornate triennalmente », e le parole « per la prima volta » sono sostituite con la parola « d'aggiornamento ».

b) all'articolo 554, comma 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole: « graduatorie permanenti » sono sostituite dalle parole « graduatorie ad esaurimento ».

1. 719. Albanella.

Dopo il comma 530, inserire i seguenti:

530-bis, All'articolo 568, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 alle parole: « Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario » sono aggiunte le seguenti: « destinatario di nomina a tempo indeterminato » e: « alle parole che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento » sono aggiunte le seguenti: « dopo tre anni » infine sono aggiunte le seguenti: « La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 »;

b) Al comma 5 la parola: « annualmente » è sostituita dalle parole: « dopo tre anni ». Sono aggiunte le seguenti: « La apposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

1. 730. Albanella.

Dopo il comma 530, inserire i seguenti:

530-bis. Ai fini del concorso per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1944 tra i criteri generali di valutazione del servizio è riconosciuto il servizio militare di leva anche se prestato non in costanza di nomina.

1. 726. Albanella.

Dopo il comma 530 inserire i seguenti:

530-bis. All'articolo 566, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: « Al comma 1 la parola “annualmente” è sostituita dalla seguente: “dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità” ». Al medesimo comma sono aggiunte le seguenti: « La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

1. 728. Albanella.

Dopo il comma 530 inserire il seguente:

530-bis, la graduatoria del concorso per Dirigenti scolastici rinnovato in Sicilia ai sensi della legge n. 202 del 2010 è trasformata in graduatoria permanente.

1. 641. Iacono.

Dopo il comma 530 aggiungere il seguente:

530-bis. È stanziata la somma di 2.100.000 euro in favore del territorio della provincia montana del Verbano Cusio Ossola. Il finanziamento è concesso in ragione della necessità di fronteggiare le spese correnti per la gestione e il funzionamento della manutenzione delle strade e della viabilità provinciali, nonché per i maggiori oneri sostenuti dall'ente in ragione della difficoltà di ubicazione geografica. Il Ministero dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

1. 2836. Misuraca.

Dopo il comma 530 aggiungere il seguente:

530-bis Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo l'articolo *56-bis*, sono inseriti i seguenti:

56-ter. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di diciannove anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo *56-bis* che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni.

56-quater. I medesimi immobili sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, si esprime entro 180 giorni. La concessione dei beni immobiliari, ad opera dell'Agenzia del demanio, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale che sarà restituito al termine della concessione, salvo i casi di mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o di deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo *56-bis*, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento

della concessione, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge o difforme da quello pattuito in sede di cessione.

1. 2816. Leone, Misuraca.

Dopo il comma 530 aggiungere il seguente:

530-bis dopo l'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

307-bis. Nei casi di alienazione degli immobili di particolare pregio, per i quali sussista un vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il ministero dei beni e delle attività culturali si pronuncia anticipatamente sull'alienabilità degli immobili della Difesa inseriti negli elenchi predisposti dalla Direzione dei lavori e del demanio in base alle procedure fissate dal regolamento. Eventuali motivi ostativi all'alienazione di alcuno degli immobili di cui ai citati elenchi, segnalati dal predetto Dicastero entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta, determinano l'espunzione del medesimo bene dagli elenchi stessi.

1. 2824. Leone, Misuraca.

Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:

530-bis. All'articolo 33, comma *8-quater*, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le

parole: « valorizzazione rientrano nella disponibilità dell’Agenzia del demanio per la gestione e l’amministrazione secondo le norme vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall’articolo 33-*bis*. rientrano nella disponibilità dell’Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi S.p.A, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14 ».

1. 2769. Leone, Misuraca.

Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:

530-*bis*. Ai fini di riconoscere gli investimenti privati in interconnessioni elettriche ad altissima tensione (AAT) in grado di ridurre al minimo le perdite per la rete di trasmissione nazionale, decongestionare la stessa e rendere maggiormente fruibili per il Paese i flussi di importazione dall’estero, la tipologia di contratto definita con la lettera J dall’Articolo 2 comma 2.2 dell’Allegato A – TIT Delibera ARG/ElT 199/11 non sarà soggetta a far data dall’entrata in vigore del presente decreto agli oneri definiti dagli articoli 44, comma 44.3, 44-*bis* 45, 46, 48, 73 dell’Allegato A – TIT Delibera 111/06.

1. 2705. Leone, Misuraca.

Dopo il comma 530, inserire il seguente:

530-*bis*. In considerazione della necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l’operatività del Consorzio

nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all’articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, la misura del contributo di cui all’articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, secondo i seguenti valori:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0003/kg;

d) oli extravergini di oliva, nei soli casi in cui sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell’attività del Consorzio: euro 0,0062/kg.

530-*ter*. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell’articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. L’entità del contributo resta invariata fino all’adozione del relativo decreto di modifica.

530-*quater*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 530-*bis*, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), con cadenza

trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura « contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto », anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi ed i conguagli nonché le eventuali fattispecie di esenzione.

540-quinques. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

1. 250. Mongiello, Bordo.

Dopo il comma 530, inserire il seguente:

530-bis. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, nell'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali

esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2-ter. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze della Commissione CITES si sostanziano in controlli ed ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali, nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità.

1. 251. Mongiello.

Dopo il comma 530, inserire il seguente:

530-bis. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi svolte da aziende faunistico-venatorie ed effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati e sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.

1. 247. Mongiello.

Dopo il comma 530, inserire il seguente:

530-bis. Al fine di promuovere l'acquisto ed il consumo di prodotti agroalimentari di qualità e di filiera corta, nonché ai fini della valorizzazione dei beni immobili

appartenenti al patrimonio dello Stato e che risultino inutilizzati, i Comuni possono concedere in uso ad imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, gli immobili a loro trasferiti ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, per agevolare l'apertura di mercati alimentari di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, in quanto attività di interesse pubblico di competenza comunale.

1. 249. Mongiello.

Dopo il comma 530 inserire il seguente:

530-ter. Il rapporto di lavoro del personale dipendente di Buonitalia S.p.A. di cui all'articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale 28 febbraio 2013 previsto nel medesimo comma 18-bis, si intende trasferito, senza soluzione di continuità, all'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la società di provenienza.

1. 463. Saltamartini, Misuraca, Leone.

Dopo il comma 530 aggiungere il seguente:

530-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1. 391. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:

530-bis. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

1. 763. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ghizzoni.

Dopo il comma 530 inserire il comma seguente:

530-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2012 n. 79 è abrogato.

1. 1605. Catanoso.

TABELLA A

Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 15.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.

Conseguentemente alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000;

2015:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2016:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

***Tab. A. 11.** La XII Commissione.

Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 15.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.

Conseguentemente alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: Trasferimenti assi-

stenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000;

2015:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2016:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

***Tab. A. 8.** Scuvera, Lenzi, Murer, Patriarca, Biondelli, Burtone, Fossati, Beni, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Amato, Capone, Sbroellini, Zampa, D'Incecco, Miotto.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 11.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4) voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1, comma

1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – Cap 3527) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 11.000;
CS: + 11.000.

****Tab. A. 1.** Brambilla, Petrenga, Palmizio, Fucci, Lainati, Savino, Picchi, Russo, Cesaro, Cicu.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 11.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociale e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4) voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – Cap 3527) *apportare le seguenti variazioni:**

2014:
CP: + 11.000;
Cs: + 11.000.

****Tab. A. 14.** Zampa, Antezza, Bobba, D'Incecco, Gullo, Iori, Scuvera, Zanin.

Alla tabella A voce, Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: + 10.000;
2015: + 10.000;
2016: + 10.000.

Conseguentemente alla Tabella, C (stanziamenti autorizzati i relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua

è demandata alla legge di stabilità) di cui al, comma 524, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Sostegno alla Famiglia – decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia – sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

Tab. A. 15. Caruso.

Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: – 6.000;
2015: – 6.000;
2016: – 6.000.

*Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità di pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) *apportare le seguenti variazioni:**

2014: + 6.000;
2015: + 6.000;
2016: + 6.000.

***Tab. A. 13.** La XIII Commissione.

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 6.000
2015: – 6.000
2016: – 6.000,

Conseguentemente al comma 524, Tabella Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:

2014: + 6.000
2015: + 6.000
2016: + 6.000

***Tab. A. 3.** Pagano.

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 6.000
2015: – 6.000
2016: – 6.000,

Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma

1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488) *apportare le seguenti variazioni:*

2014: + 6.000
2015: + 6.000
2016: + 6.000

***Tab. A. 5.** Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 6.000
2015: – 6.000
2016: – 6.000,

*Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488) *apportare le seguenti variazioni:**

2014: + 6.000
2015: + 6.000
2016: + 6.000

***Tab. A. 9.** Di Gioia.

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 6.000
2015: – 6.000
2016: – 6.000,

Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488) apportare le seguenti variazioni:

2014: + 6.000
2015: + 6.000
2016: + 6.000

***Tab. A. 10.** Causin, Librandi.

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 6.000
2015: – 6.000
2016: – 6.000,

Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488) apportare le seguenti variazioni:

2014: + 6.000
2015: + 6.000
2016: + 6.000

***Tab. A. 19.** Fauttilli.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle politiche alimentari e forestali:

2014: + 5.000
2015: + 5.000
2016: + 5.000

Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: – 5.000
2015: – 5.000
2016: – 5.000

****Tab. A. 6.** Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valante, Venittelli, Zanin.

Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000;

voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2014: + 5.000;
2015: + 5.000;
2016: + 5.000.

****Tab. A. 12.** La XIII Commissione.

Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2014: - 5.000.

Conseguentemente , alla Tabella C: Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo Sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2014: CP + 5 000;
CS + 5.000.

Tab. A. 4. La III Commissione.

Alla tabella A , voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 250;
2015: – 250;
2016: – 250;

Conseguentemente , alla tabella C, Missione Giustizia, Programma Amministrazione penitenziaria, voce Ministero della giustizia Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza (1.1 – cap. 1768), apportare le seguenti variazioni:

2014: CP 250;
CS: + 250;
2015: CP + 250;
CS: + 250;
2016: CP + 250;
CS: + 250.

Conseguentemente tabella C, missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo », voce « Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli

interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – capp. 1390,1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) », apportare le seguenti variazioni:

2014: CP 250;
CS: + 250;
2015: CP + 250;
CS: + 250;
2016: CP + 250;
CS: + 250.

Tab. A. 7. Morani.

Alla tabella A, del Ministero dell'economia e delle finanze della allegata tabella A apportare le seguenti variazioni:

2015: + 14.201;
CS: + 14.201.

2016: + 13.353;
CS: + 13.353.

Conseguentemente alla tabella A, del Ministero dell'economia e delle finanze della allegata tabella A apportare le seguenti variazioni:

2015: + 14.201;
2016: - 13.353;

Tab. A. 16. Orfini.

TAB. B

Alla Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2014: + 404.000;
2015: + 425.000;
2016: + 357.000.

Voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2014: + 600.000;
2015: + 500.000;
2016: + 400.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244/2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, apportare le seguenti variazioni:

Riduzione

2014:

CP – 1.004.000;
CS – 1.004.000.

2015:

CP – 925.000;
CS – 925.000.

2016

CP – 757.000;
CS – 757.000.

Tab. B. 2. Bernini, Frusone, Artini, Basilio, Tofalo, Rizzo, Corda, Castelli, Sorial.

Alla Tabella B Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 149.000;
2015: + 135.000;
2016: + 155.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 266/2005, articolo 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm, apportare le seguenti variazioni:

Riduzione

2014:

CP – 149.000;
CS – 149.000.

2015:

CP – 135.000;
CS – 135.000.

2016:

CP – 155.000;
CS – 155.000.

Tab. B. 1. Frusone, Bernini, Artini, Basilio, Tofalo, Rizzo, Corda, Castelli, Sorial.

TAB. C

Alla Tabella C, sostegno al settore agricolo Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: Decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA). (7.1 – Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2014:
 CP: – 120.298;
 CS: – 120.298;

2015:
 CP: – 114.763;
 CS: – 114.763;

2016:
 CP: – 114.917;
 CS: – 114.917.

Tab. C. 7. Caon, Guidesi.

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura », apportare le seguenti variazioni:

2014:
 CP: – 30.000;
 CS: – 30.000;

2015:
 CP: – 30.000;
 CS: – 30.000;

2016:
 CP: – 30.000;
 CS: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole, alimen-

tari e forestali, Decreto legislativo n. 102 del 2004, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera I), della legge 7 marzo 2003, n. 38, apportare le seguenti variazioni:

2014:
 CP: + 30.000;
 CS: + 30.000;

2015:
 CP: + 30.000;
 CS: + 30.000;

2016:
 CP: + 30.000;
 CS: + 30.000.

Tab. C. 12. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura », apportare le seguenti variazioni:

2014:
 CP: – 20.000;
 CS: – 20.000;

2015:
 CP: – 20.000;
 CS: – 20.000;

2016:
 CP: – 20.000;
 CS: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge

267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2015:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2016:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Tab. C. 13. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura », apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: – 20.000;
CS: – 20.000;

2015:

CP: – 20.000;
CS: – 20.000;

2016:

CP: – 20.000;
CS: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizza-

zione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1987, n. 59, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2015:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2016:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Tab. C. 14. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

Alla tabella C missione tutela della salute programma sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti, alla voce Ministero della salute, legge 434 del 1998 « finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo », apportare le seguenti modifiche:

2014:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2015:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2016:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

Conseguentemente,

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: « Agenzia per le

erogazioni in agricoltura», *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: – 20.000;
CS: – 20.000;
2015:
CP: – 20.000;
CS: – 20.000;
2016:
CP: – 20.000;
CS: – 20.000;

Tab. C. 15. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

Alla Tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma Tutela della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, voce Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995, contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000;
2015:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000;
2016:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000;

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, Missione: comunicazioni; programma: sostegno all'editoria; voce: Ministero dell'economia e delle finanze;

legge finanziaria n. 67 del 1987: disciplina delle imprese editrici e provvidenze

per l'editoria (11.2 – cap. 2183) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: – 5.000;
CS: – 5.000;
2015:
CP: – 5.000;
CS: – 5.000;
2016:
CP: – 5.000;
CS: – 5.000;

Tab. C. 10. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Alla Tabella C, di cui al comma 524, alla voce Ministero delle attività culturali e del turismo – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria – inserire la seguente:

« Legge n. 92 del 2004: “Istituzione del Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati” (cap. 3631)

2014: + 70;
2015: + 70;
2016: + 70;

Alla Tabella C, di cui al comma 524, alla voce Ministero delle attività culturali e del turismo – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 70;
2015: – 70;
2016: – 70.

Tab. C. 1. Caruso.

TAB. E

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese; programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; voce: Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2014:

CP: – 785.000;
CS: – 785.000.

2015:

CP: – 778.000;
CS: – 778.000.

2016:

CP: – 526.000;
CS: – 526.000.

Tab. E. 2. Marcon, Boccadutri, Melilla.

Alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, voce Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011 – articolo 3, comma 4 Dotazione/Incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7342) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000.

2015:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000.

2016:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese; programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 266/2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2014:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

2015:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

2016:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

Tab. E. 3. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Alla tabella E, legge n. 448 del 1998: Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Articolo 50 comma 1, punto c): edilizia sanitaria pubblica (set. 17) Edilizia: penitenziaria, Giudiziaria, sanitaria, di servizio scolastica (10.1 - CAP 7464)

2014:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

Conseguentemente alla tabella E, legge finanziaria n. 266 del 2005: disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) - Articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1. - cap 7485):

2014:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

Tab. E. 4. Miotto, Lenzi, Grassi, Amato, Patriarca, Sbroolini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, D'Incecco, Carnevali, Fabbri.

Alla tabella E, missione diritto alla mobilità, programma Interventi nel settore dei trasporti, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 98 del

2011: « disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria », *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 50.000;
CS: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione soccorso Civile, programma protezione civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 132 del 1999: « interventi urgenti in materia di protezione civile », apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 50.000;
CS: + 50.000.

Tab. E. 5. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Catalano, Castelli, Sorial.